

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 8 febbraio 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE


<u>Decisione (UE) 2017/2269 del Consiglio, del 7 dicembre 2017, che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022 (18CE0325).....</u>	Pag. 1
<u>Decisione (UE) 2017/2270 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra (18CE0326).....</u>	Pag. 5
<u>Decisione (UE) 2017/2271 del Consiglio, del 30 novembre 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (18CE0327).....</u>	Pag. 36
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2272 della Commissione, dell'8 dicembre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite «Kabanosy staropolskie» (TSG) (18CE0328).....</u>	Pag. 37
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2273 della Commissione, dell'8 dicembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (18CE0329).....</u>	Pag. 39
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2274 della Commissione, dell'8 dicembre 2017, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di un preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Komagataella pastoris (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati ai pesci (titolare dell'autorizzazione Huvepharma EOOD) (18CE0330).....</u>	Pag. 41
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2275 della Commissione, dell'8 dicembre 2017, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Centro Sperimentale del Latte) (18CE0331).....</u>	Pag. 44
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2276 della Commissione, dell'8 dicembre 2017, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo per mangimi destinati alle scrofe (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (18CE0332).....</u>	Pag. 47



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2277 della Commissione, dell'8 dicembre 2017, che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio non è appropriata per quanto riguarda le importazioni di banane originarie del Perù (18CE0333).....</u>	Pag. 50
<i>Publicati nel n. L 326 del 9 dicembre 2017</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/2278 della Commissione, del 4 settembre 2017, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (18CE0334).....</u>	Pag. 52
<u>Regolamento (UE) 2017/2279 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che modifica gli allegati II, IV, VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (18CE0335).....</u>	Pag. 54
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2280 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (18CE0336).....</u>	Pag. 63
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2281 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2017 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole di Danimarca, Paesi Bassi e Svezia (18CE0337).....</u>	Pag. 68
<u>Decisione (PESC) 2017/2282 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (18CE0338).....</u>	Pag. 70
<u>Decisione (PESC) 2017/2283 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e munizioni convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio illegale («Trace III») (18CE0339).....</u>	Pag. 71
<u>Decisione (UE) 2017/2284 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, intesa a fornire sostegno agli Stati delle regioni dell'Africa, dell'Asia e del Pacifico e dell'America latina e dei Caraibi ai fini della partecipazione al processo consultivo del gruppo preparatorio di esperti di alto livello per il trattato sul bando della produzione di materiale fissile (18CE0340).....</u>	Pag. 83
<u>Decisione (UE) 2017/2285 della Commissione, del 6 dicembre 2017, che modifica le linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) [notificata con il numero C(2017) 8072] (18CE0341).....</u>	Pag. 89
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2286 della Commissione, del 6 dicembre 2017, sul riconoscimento dei requisiti del sistema di gestione ambientale Eco-Lighthouse come conformi ai requisiti corrispondenti del sistema di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit [notificata con il numero C(2017) 8082] (18CE0342).....</u>	Pag. 138
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2287 della Commissione, dell'8 dicembre 2017, che specifica i moduli da utilizzare in relazione alle importazioni di mercurio e di talune miscele di mercurio a norma del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio [notificata con il numero C(2017) 8190] (18CE0343).....</u>	Pag. 169
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2288 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, relativa all'individuazione delle specifiche tecniche delle TIC da utilizzare come riferimento negli appalti pubblici (18CE0344).....</u>	Pag. 174
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2289 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 8631] (18CE0345).....</u>	Pag. 177



<u>Decisione n. 52/2017 del Comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 24 novembre 2017, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica [2017/2290] (18CE0346).....</u>	<i>Pag.</i> 187
<u>Decisione n. 53/2017 del Comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 24 novembre 2017, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica [2017/2291] (18CE0347).....</u>	<i>Pag.</i> 188
<u>Decisione n. 54/2017 del Comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 24 novembre 2017, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica [2017/2292] (18CE0348).....</u>	<i>Pag.</i> 189
<i>Publicati nel n. L 328 del 12 dicembre 2017</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/2293 della Commissione, del 3 agosto 2017, relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351 e dei prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374 riguardo alla loro reazione al fuoco (18CE0349).....</u>	<i>Pag.</i> 190
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/2294 della Commissione, del 28 agosto 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/565 allo scopo di specificare la definizione di internalizzatore sistematico ai fini della direttiva 2014/65/UE (18CE0350).....</u>	<i>Pag.</i> 193
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione, del 4 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'informativa relativa alle attività vincolate e non vincolate (18CE0351).....</u>	<i>Pag.</i> 195
<u>Regolamento (UE) 2017/2296 della Commissione, del 4 dicembre 2017, recante divieto di pesca della molva nelle acque dell'Unione della zona IV per le navi battenti bandiera danese (18CE0352).....</u>	<i>Pag.</i> 209
<u>Regolamento (UE) 2017/2297 della Commissione, del 4 dicembre 2017, recante divieto di pesca dello scampo nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe per le navi battenti bandiera belga (18CE0353).....</u>	<i>Pag.</i> 211
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2298 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale (18CE0354).....</u>	<i>Pag.</i> 213
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2299 della Commissione, del 12 dicembre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, suini di specie minori (svezzi e da ingrasso), polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori destinate alla produzione di uova, nonché all'autorizzazione di tale additivo per mangimi da impiegare nell'acqua potabile e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2036/2005, (CE) n. 1200/2005 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013 (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS) (18CE0355).....</u>	<i>Pag.</i> 220
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2300 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di acido citrico spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia o no dichiarato originario della Cambogia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (18CE0356).....</u>	<i>Pag.</i> 226
<u>Decisione (UE) 2017/2301 del Consiglio, del 4 dicembre 2017, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo all'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE (18CE0357).....</u>	<i>Pag.</i> 232
<u>Decisione (PESC) 2017/2302 del Consiglio, del 12 dicembre 2017, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW ai fini delle operazioni di bonifica presso l'ex deposito di armi chimiche in Libia nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (18CE0358).....</u>	<i>Pag.</i> 236



Decisione (PESC) 2017/2303 del Consiglio, del 12 dicembre 2017, a sostegno della prosecuzione dell'attuazione della risoluzione 2118 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della decisione EC-M-33/DEC.1 del consiglio esecutivo dell'OPCW relative alla distruzione delle armi chimiche siriane, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (18CE0359) Pag. 242

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2304 della Commissione, del 12 dicembre 2017, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 nei Paesi Bassi [notificata con il numero C(2017) 8719] (18CE0360)..... Pag. 248

Publicati nel n. L 329 del 13 dicembre 2017

Regolamento (UE) 2017/2305 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modifiche alle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e alle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea (18CE0361)..... Pag. 252

Regolamento (UE) 2017/2306 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (18CE0362)..... Pag. 257

Publicati nel n. L 335 del 15 dicembre 2017

RETTIFICHE


Rettificazione del regolamento (UE) 2017/2228 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (GU L 319 del 5 dicembre 2017) (18CE0363)..... Pag. 261

Rettificazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12 giugno 2014) (18CE0364)..... Pag. 262

Publicate nel n. L 326 del 9 dicembre 2017

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE (UE) 2017/2269 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2017

che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:


- (1) Affinché l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia») possa svolgere i suoi compiti correttamente, il Consiglio deve adottare ogni cinque anni un quadro pluriennale stabilendo i settori tematici in cui essa esplica la propria attività conformemente al regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Il primo quadro pluriennale è stato stabilito con la decisione 2008/203/CE del Consiglio ⁽³⁾. Il secondo quadro pluriennale è stato stabilito con la decisione 252/2013/UE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (3) Il quadro pluriennale dovrebbe essere attuato esclusivamente nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.
- (4) È opportuno che il quadro pluriennale rispetti le priorità dell'Unione, tenendo debito conto degli orientamenti derivanti dalle risoluzioni del Parlamento europeo e dalle conclusioni del Consiglio in materia di diritti fondamentali.
- (5) Il quadro pluriennale dovrebbe tenere debito conto delle risorse finanziarie e umane dell'Agenzia.

⁽¹⁾ Approvazione del 1° giugno 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2008/203/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l'adozione di un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012 (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 14).

⁽⁴⁾ Decisione n. 252/2013/UE del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un quadro pluriennale per il periodo 2013-2017 per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 79 del 21.3.2013, pag. 1).



- (6) Il quadro pluriennale dovrebbe contenere disposizioni che assicurino la complementarità con il mandato di altri organi, uffici e agenzie dell'Unione, nonché con il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali attive nel settore dei diritti fondamentali. Gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione che più rilevano con riferimento al presente quadro pluriennale sono: l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾; l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio⁽²⁾ e rinominata dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾; la rete europea sulle migrazioni, istituita dalla decisione 2008/381/CE del Consiglio⁽⁴⁾; l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), istituito dal regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾; il Garante europeo della protezione dei dati, istituito dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾; l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), istituita dal regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁷⁾; Eurojust, istituita dalla decisione 2002/187/GAI del Consiglio⁽⁸⁾; l'Ufficio europeo di polizia (Europol), istituito dalla decisione 2009/371/GAI del Consiglio⁽⁹⁾; l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), istituita dal regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁰⁾; la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofund), istituita dal regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio⁽¹¹⁾; e l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹²⁾.
- (7) È opportuno che il quadro pluriennale includa tra i settori tematici di attività dell'Agenzia la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza a essi associata.
- (8) Vista l'importanza riconosciuta dall'Unione alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, che è stata annoverata tra i cinque obiettivi della strategia per la crescita Europa 2020, l'Agenzia, nel raccogliere e divulgare i dati nell'ambito dei settori tematici definiti dalla presente decisione, dovrebbe tener conto dei presupposti economici e sociali che consentono l'esercizio efficace dei diritti fondamentali.
- (9) Durante la preparazione della proposta la Commissione ha consultato il consiglio di amministrazione dell'Agenzia, da cui ha ricevuto un parere scritto il 1° marzo 2016. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è stato nuovamente consultato nel corso della riunione che questo ha tenuto il 19 e 20 maggio 2016.
- (10) Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, ed entro i limiti delle risorse finanziarie e umane a essa assegnate, l'Agenzia può svolgere attività che esulano dai settori tematici definiti nel quadro pluriennale, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 168/2007,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni (GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e che abroga il regolamento (CE) n. 460/2004 (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 41).


⁽⁸⁾ Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1).

⁽⁹⁾ Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2015, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1).

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Quadro pluriennale

1. È istituito un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia») per il periodo 2018-2022.
2. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 168/2007, l'Agenzia svolge i compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento nell'ambito dei settori tematici di cui all'articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2

Settori tematici


I settori tematici sono i seguenti:

- a) le vittime di reati e l'accesso alla giustizia;
- b) l'uguaglianza e la discriminazione fondata su alcuni motivi, come sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinione politica o di qualunque altro genere, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale, o in base alla nazionalità;
- c) la società dell'informazione e, in particolare, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali;
- d) la cooperazione giudiziaria, eccetto in materia penale;
- e) l'immigrazione, le frontiere, l'asilo e l'integrazione dei rifugiati e dei migranti;
- f) il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza a essi associata;
- g) i diritti dei minori;
- h) l'integrazione e l'inclusione sociale dei rom.

Articolo 3

Complementarità e cooperazione con altri organismi

1. Ai fini dell'attuazione del quadro pluriennale, l'Agenzia assicura la cooperazione e il coordinamento appropriati con i pertinenti organismi, istituzioni, uffici e agenzie dell'Unione, con gli Stati membri, con le organizzazioni internazionali e la società civile, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 10 del regolamento (CE) n. 168/2007.
2. L'Agenzia si occupa di questioni inerenti alla discriminazione fondata sul genere esclusivamente se e nella misura in cui ciò rientri tra le questioni generali di discriminazione di cui all'articolo 2, lettera b), tenendo conto che spetta all'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) raccogliere dati sull'uguaglianza di genere e sulle discriminazioni fondate sul genere. L'Agenzia e l'EIGE cooperano secondo quanto stabilito dall'accordo di cooperazione del 22 novembre 2010.
3. L'Agenzia coopera con altri organismi, uffici e agenzie dell'Unione, quale: la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), secondo quanto stabilito dall'accordo di cooperazione dell'8 ottobre 2009; l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri (Frontex), secondo quanto stabilito dall'accordo di cooperazione del 26 maggio 2010; l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), secondo quanto stabilito dall'accordo operativo dell'11 giugno 2013; Eurojust, secondo quanto stabilito dal memorandum d'intesa del 3 novembre 2014; e l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (EU LISA), secondo quanto stabilito dall'accordo operativo del 6 luglio 2016. Essa coopera inoltre, secondo quanto stabilito dai rispettivi accordi di cooperazione futuri, con l'Ufficio europeo di polizia (Europol), l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e la rete europea sulle migrazioni. La cooperazione con questi organismi si limita alle attività rientranti nell'ambito di applicazione dei settori tematici di cui all'articolo 2.
4. Nel settore della società dell'informazione e, in particolare, per quanto riguarda il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali, l'Agenzia svolge i propri compiti in collaborazione con e in un modo che integra il lavoro del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), del Comitato europeo per la protezione dei dati, dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e del Centro comune di ricerca della Commissione europea (JRC).



5. L'agenzia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d'Europa, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 168/2007 e all'accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e il Consiglio d'Europa ⁽¹⁾, di cui allo stesso articolo.

Articolo 4

Entrata in vigore


La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2017

Per il Consiglio
Il presidente
A. ANVELT

⁽¹⁾ Accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e il Consiglio d'Europa (GU L 186 del 15.7.2008, pag. 7).



DECISIONE (UE) 2017/2270 DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2017

relativa alla conclusione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2012/273/UE del Consiglio ⁽²⁾, il 30 aprile 2013 è stato firmato l'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.


Articolo 2

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presiede il comitato misto di cui all'articolo 56 dell'accordo.

L'Unione o, a seconda dei casi, l'Unione e gli Stati membri sono rappresentati nel comitato misto in funzione della questione trattata.

⁽¹⁾ Approvazione del 15 febbraio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione 2012/273/UE del Consiglio, del 14 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra (GU L 134 del 24.5.2012, pag. 4).



Articolo 3

Il presidente del Consiglio, a nome dell'Unione, procede alla notifica di cui all'articolo 63, paragrafo 1, dell'accordo ⁽¹⁾.


Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2017

Per il Consiglio
Il presidente
S. KIISLER

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.



ACCORDO QUADRO
di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Mongolia, dall'altra

L'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «l'Unione»,

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,


LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,



IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in appresso denominati «gli Stati membri»,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA MONGOLIA, in appresso denominato «Mongolia»,

dall'altra,

in appresso denominati congiuntamente «le parti»,

CONSIDERANDO i vincoli tradizionali di amicizia tra le parti e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono;

CONSIDERANDO che le parti attribuiscono particolare importanza alla natura globale delle loro relazioni reciproche;

CONSIDERANDO che per le parti il presente accordo è un elemento di relazioni più ampie e coerenti tra di esse, costituite da accordi di cui entrambe sono firmatarie;

RIBADENDO l'impegno e il desiderio delle parti tesi a un più profondo rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, sanciti, fra l'altro, dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e dagli altri pertinenti strumenti internazionali sui diritti umani;

RIBADENDO l'importanza attribuita ai principi dello Stato di diritto, del rispetto del diritto internazionale, del buon governo e della lotta alla corruzione e il comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale a beneficio delle rispettive popolazioni, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile e delle esigenze di tutela ambientale;

RIBADENDO il comune desiderio di intensificare la cooperazione tra le parti partendo da questi valori comuni;

RIBADENDO il comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale a beneficio delle rispettive popolazioni, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni;

RIBADENDO il proprio impegno a promuovere la pace e la sicurezza internazionali, un multilateralismo efficace e la composizione pacifica delle controversie, in particolare mediante una collaborazione a tal fine nell'ambito delle Nazioni Unite;

RIBADENDO il comune desiderio di intensificare la cooperazione sulle questioni politiche ed economiche e in materia di stabilità, giustizia e sicurezza internazionali come requisito indispensabile per promuovere uno sviluppo socioeconomico sostenibile, l'eliminazione della povertà e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio;


CONSIDERANDO che le parti individuano nel terrorismo una minaccia per la sicurezza mondiale e intendono intensificare il dialogo e la cooperazione tra di esse per la lotta al terrorismo, conformemente ai pertinenti strumenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 1373. La strategia europea in materia di sicurezza, adottata dal Consiglio europeo nel dicembre 2003, individua nel terrorismo una delle minacce più gravi per la sicurezza. A tale riguardo, l'Unione europea ha attuato misure di fondamentale importanza, tra cui un piano d'azione per la lotta al terrorismo, adottato nel 2001 e aggiornato nel 2004, e un'importante dichiarazione sulla lotta al terrorismo del 25 marzo 2004 all'indomani degli attentati di Madrid. Nel dicembre 2005 l'Unione europea ha inoltre adottato la strategia antiterrorismo dell'UE;

ESPRIMENDO un impegno deciso volto a prevenire e combattere tutte le forme di terrorismo, a intensificare la cooperazione nella lotta al terrorismo e a contrastare la criminalità organizzata;

CONSIDERANDO che le parti ribadiscono che le misure efficaci di lotta al terrorismo e la tutela dei diritti umani sono complementari e si rafforzano a vicenda;

RIBADENDO che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale, non devono rimanere impuniti e vanno efficacemente perseguiti adottando provvedimenti a livello nazionale e intensificando la cooperazione internazionale;

CONSIDERANDO che l'istituzione e il corretto funzionamento della Corte penale internazionale rivestono grande importanza ai fini della pace e della giustizia internazionali e che il 16 giugno 2003 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una posizione comune sulla CPI a cui ha fatto seguito un piano d'azione adottato il 4 febbraio 2004;



CONSIDERANDO che le parti concordano che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce una grave minaccia per la sicurezza internazionale e intendono intensificare il dialogo e la cooperazione in questo campo. L'adozione per consenso della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sottolinea l'impegno dell'intera comunità internazionale nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il 17 novembre 2003 il Consiglio dell'Unione europea ha varato una politica UE volta a integrare le politiche di non proliferazione nelle relazioni dell'Unione con i paesi terzi. Il 12 dicembre 2003, il Consiglio europeo ha inoltre adottato una strategia per la lotta contro la proliferazione;

CONSIDERANDO che il Consiglio europeo ha definito le armi leggere e di piccolo calibro (SALW) una minaccia crescente per la pace, la sicurezza e lo sviluppo e il 13 gennaio 2006 ha adottato una strategia volta a combattere l'accumulazione illecita di SALW e relative munizioni. In tale strategia il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di garantire un'impostazione globale e coerente per le politiche di sicurezza e di sviluppo;

IMPEGNANDOSI pienamente a promuovere tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile, compresa la tutela ambientale e una cooperazione effettiva intesa a contrastare i cambiamenti climatici e a garantire la sicurezza alimentare, nonché a sostenere e applicare in modo efficace le norme sociali e del lavoro riconosciute a livello internazionale;

SOTTOLINEANDO l'importanza di approfondire le relazioni e la cooperazione in settori quali la riammissione, l'asilo e la politica dei visti e di affrontare congiuntamente i problemi della migrazione e della tratta di esseri umani;

RIBADENDO l'importanza del commercio, in particolare di materie prime, per le loro relazioni bilaterali e l'impegno a definire norme specifiche sulle materie prime nel sottocomitato per il commercio e gli investimenti;

OSSERVANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto parte dell'Unione europea, a meno che l'Unione europea e il Regno Unito e/o l'Irlanda non abbiano notificato congiuntamente alla Mongolia che il Regno Unito o l'Irlanda sono vincolati in quanto parte dell'Unione europea, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda non sono più vincolati in quanto parte dell'Unione europea conformemente all'articolo 4 bis del protocollo n. 21, l'Unione europea unitamente al Regno Unito e/o l'Irlanda informano immediatamente la Mongolia di qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso restano vincolati dalle disposizioni dell'accordo a titolo individuale. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;

CONFERMANDO il proprio impegno a rafforzare le relazioni tra le parti al fine di intensificare la cooperazione tra di esse e la comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse su basi di parità, non discriminazione e nel reciproco vantaggio,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Principi generali

1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani, e del principio dello Stato di diritto è alla base delle politiche interne ed estere di entrambe le parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
2. Le parti confermano i loro valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.
3. Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile, a collaborare per affrontare le sfide connesse al cambiamento climatico e alla globalizzazione e a contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio. Le parti ribadiscono l'importanza attribuita a un elevato livello di tutela ambientale e a strutture sociali inclusive.
4. Le parti ribadiscono il loro impegno a rispettare la dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti e concordano di intensificare la cooperazione allo scopo di migliorare ulteriormente i risultati in termini di sviluppo.



5. Le parti ribadiscono l'importanza da esse attribuita ai principi del buon governo, anche per quanto riguarda l'indipendenza del settore giudiziario e la lotta contro la corruzione.

Articolo 2

Obiettivi della cooperazione

Nell'intento di rafforzare le loro relazioni bilaterali, le parti si impegnano a intrattenere un dialogo globale e ad estendere la cooperazione a tutti i settori di reciproco interesse. Tale intento mirerà in particolare a:

- a) istituire una cooperazione su questioni politiche ed economiche in tutte le sedi e in tutte le organizzazioni regionali e internazionali pertinenti;
- b) istituire una cooperazione sulla lotta contro i crimini gravi di rilevanza internazionale;
- c) istituire una cooperazione contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e delle armi leggere e di piccolo calibro;
- d) sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse con reciproco vantaggio; istituire una cooperazione in tutti i settori del commercio e degli investimenti di comune interesse onde agevolare scambi e flussi di investimento e prevenire e rimuovere gli ostacoli al commercio e agli investimenti;
- e) istituire una cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, anche per quanto riguarda lo Stato di diritto e la cooperazione giudiziaria, la protezione dei dati, la migrazione, il traffico e la tratta di esseri umani, la lotta alla criminalità organizzata, il terrorismo, la criminalità transnazionale, il riciclaggio di denaro e gli stupefacenti;
- f) istituire una cooperazione in tutti gli altri settori di reciproco interesse, in particolare in materia di politica macroeconomica e servizi finanziari, fiscalità e dogane, compresa la governance fiscale, politica industriale e piccole e medie imprese (PMI), società dell'informazione, audiovisivi e media, scienza e tecnologia, energia, trasporti, istruzione e cultura, ambiente e risorse naturali, agricoltura e sviluppo rurale, sanità, occupazione, affari sociali e statistiche;
- g) incentivare la partecipazione di entrambe le parti ai programmi di cooperazione subregionali e regionali aperti alla partecipazione dell'altra parte;
- h) accrescere il ruolo e la visibilità di ciascuna parte nella regione dell'altra;
- i) promuovere la comprensione fra le rispettive popolazioni tramite la cooperazione tra vari soggetti non governativi, quali gruppi di riflessione, università, società civile e media, attraverso seminari, conferenze, interazione fra i giovani e altre attività;
- j) promuovere l'eliminazione della povertà nell'ambito dello sviluppo sostenibile e la graduale integrazione della Mongolia nell'economia mondiale.

Articolo 3


Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori

1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a favore di soggetti statali e non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali.

2. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito di trattati e accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione e di altri obblighi internazionali in materia, ad esempio quelli di cui alla risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Le parti convengono che la presente disposizione costituisce un elemento essenziale dell'accordo.

3. Le parti convengono inoltre di cooperare e contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori:

- prendendo disposizioni in vista della firma, della ratifica o dell'adesione, a seconda dei casi, e della piena attuazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti;



— approntando un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei beni legati alle ADM, che verifichi anche l'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM e sia corredato di sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

4. Le parti convengono di avviare un dialogo politico regolare che accompagnerà e consoliderà gli elementi suddetti. Tale dialogo può svolgersi a livello regionale.

Articolo 4

Armi leggere e di piccolo calibro

1. Le parti riconoscono che la produzione, il trasferimento e la circolazione illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW), incluse le munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti nei depositi e una diffusione incontrollata continuano a rappresentare una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.

2. Le parti convengono di osservare e assolvere pienamente gli obblighi rispettivi in materia di lotta contro il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro, incluse le munizioni, che incombono loro in forza degli accordi internazionali vigenti e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in materia, come il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere ed eliminare il commercio illecito di SALW in tutti i suoi aspetti.

3. Le parti si impegnano a collaborare e a garantire il coordinamento, la complementarità e la sinergia dei loro sforzi intesi a lottare contro il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale, e concordano di avviare un dialogo politico regolare che accompagnerà e consoliderà questo impegno.

Articolo 5

Crimini gravi di rilevanza internazionale

(Corte penale internazionale)

1. Le parti ribadiscono che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti e che devono essere efficacemente perseguiti adottando provvedimenti a livello nazionale e internazionale, a seconda dei casi, anche a livello di Corte penale internazionale. Le parti ritengono che garantire piena operatività alla Corte penale internazionale costituisca un importante passo avanti ai fini della pace e della giustizia internazionali.

2. Le parti convengono di collaborare e di adottare le misure necessarie, a seconda dei casi, per sostenere pienamente l'universalità e l'integrità dello statuto di Roma e dei relativi strumenti e di intensificare la loro collaborazione con la CPI. Le parti si impegnano ad applicare lo statuto di Roma e ad adottare le misure necessarie per la ratifica dei relativi strumenti (come l'accordo sui privilegi e le immunità della CPI).

3. Le parti concordano sull'utilità di un dialogo tra di esse su tali questioni.


Articolo 6

Cooperazione in materia di lotta al terrorismo

1. Ribadendo l'importanza della lotta al terrorismo e conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi il diritto internazionale umanitario e la legislazione in materia di diritti umani, e alle rispettive legislazioni e normative, e tenuto conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo di cui alla risoluzione n. 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006, le parti convengono di cooperare al fine di prevenire e reprimere gli atti di terrorismo.

2. In particolare, le parti si impegnano ad agire in tal senso:

- a) nel quadro della piena attuazione delle risoluzioni 1373 e 1267 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni successive, come la 1822, delle altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite e dei rispettivi obblighi loro incombenti in forza di altri strumenti e convenzioni internazionali pertinenti;
- b) scambiandosi informazioni su terroristi, gruppi terroristici e loro reti di sostegno, conformemente al diritto internazionale e nazionale;



- c) scambiandosi pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e condividendo le proprie esperienze in materia di prevenzione del terrorismo;
- d) collaborando per rafforzare il consenso internazionale sulla lotta al terrorismo, anche per quanto riguarda la definizione giuridica degli atti terroristici, e adoperandosi in particolare per giungere a un accordo sulla convenzione globale sul terrorismo internazionale;
- e) condividendo le migliori pratiche in materia di tutela dei diritti umani nella lotta al terrorismo;
- f) attuando e intensificando efficacemente la loro cooperazione in materia di lotta al terrorismo nell'ambito dell'ASEM.

TITOLO II

COOPERAZIONE BILATERALE, REGIONALE E INTERNAZIONALE

Articolo 7

Cooperazione tra la Mongolia e l'UE su principi, norme e standard

1. Le parti convengono di introdurre in Mongolia i principi, le norme e gli standard comuni europei e di collaborare per promuovere gli scambi di informazioni e di esperienze finalizzati all'introduzione e all'attuazione.
2. Le parti si sforzano di intensificare il dialogo e la cooperazione tra le rispettive autorità sulle questioni attinenti alla standardizzazione che, come convenuto tra le parti, possono includere la creazione di un quadro di cooperazione atto a facilitare gli scambi di esperti, informazioni e competenze.

Articolo 8

Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali

1. Le parti si impegnano a scambiare opinioni e a collaborare nell'ambito di sedi e organizzazioni regionali e internazionali come le Nazioni Unite e le agenzie, i programmi e gli organismi competenti delle Nazioni Unite, l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il trattato di amicizia e di cooperazione e la riunione Asia-Europa (ASEM).
2. Le parti convengono inoltre di promuovere la cooperazione tra gruppi di riflessione, università, organizzazioni non governative e media nei settori contemplati dal presente accordo. Detta cooperazione può comprendere, in particolare, l'organizzazione di programmi di formazione, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate tra le parti.

Articolo 9

Cooperazione regionale e bilaterale

1. Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione a norma del presente accordo, e ponendo il debito accento sulle questioni che rientrano nella cooperazione bilaterale, le parti concordano di svolgere le attività pertinenti a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli. Nella scelta del livello adeguato, le parti cercheranno di ottimizzare l'impatto su tutte le parti interessate e di favorirne la massima partecipazione, sfruttando al meglio le risorse disponibili, tenendo conto della realizzabilità politica e istituzionale e garantendo coerenza con altre attività che vedono coinvolte l'Unione europea e gli altri partner dell'ASEM.
2. Le parti possono eventualmente decidere di estendere il sostegno finanziario alle attività di cooperazione nei settori contemplati dall'accordo o a esso connessi, conformemente alle rispettive procedure e risorse finanziarie.


TITOLO III

COOPERAZIONE IN MATERIA DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Articolo 10

Principi generali

1. L'obiettivo principale della cooperazione allo sviluppo è la riduzione della povertà, perseguendo gli obiettivi di sviluppo del millennio nel contesto dello sviluppo sostenibile e dell'integrazione nell'economia mondiale. Le parti convengono di mantenere un dialogo regolare sulla cooperazione allo sviluppo, in linea con le rispettive priorità e con i settori di reciproco interesse.
2. Le strategie di cooperazione allo sviluppo delle parti mirano tra l'altro a:
 - a) promuovere lo sviluppo umano e sociale;
 - b) conseguire una crescita economica sostenuta;



- c) promuovere la sostenibilità, la riqualifica e le migliori pratiche ambientali e la conservazione delle risorse naturali;
- d) prevenire e affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici;
- e) sostenere politiche e strumenti che favoriscano l'ulteriore integrazione nell'economia mondiale e nel sistema commerciale internazionale;
- f) avviare processi conformi alla dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, al programma d'azione di Accra e ad altri impegni internazionali volti a migliorare l'erogazione e l'efficacia degli aiuti.

Articolo 11

Sviluppo economico

1. Le parti mirano a promuovere una crescita economica equilibrata, la riduzione della povertà e delle disuguaglianze socioeconomiche.
2. Le parti confermano l'impegno a realizzare gli obiettivi di sviluppo del millennio e intendono ribadire l'impegno finalizzato ad applicare la dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti.
3. L'accordo dovrebbe inoltre mirare a inserire impegni sugli aspetti socioambientali del commercio, ribadendo che il commercio dovrebbe favorire lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni, e dovrebbe promuovere la valutazione del suo impatto economico, sociale e ambientale.

Articolo 12

Sviluppo sociale

1. Le parti intendono sottolineare l'esigenza di politiche economiche e sociali che si rafforzino a vicenda, mettere in risalto l'importanza capitale della creazione di posti di lavoro dignitosi e impegnarsi a favorire il dialogo sociale.
2. Le parti intendono contribuire all'effettiva applicazione delle norme fondamentali sul lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e intensificare la cooperazione in materia di occupazione e questioni sociali.
3. Le parti mirano inoltre a promuovere politiche intese a garantire alla popolazione la disponibilità e la fornitura di cibo e a garantire mangimi per l'allevamento, secondo modalità ecologiche e sostenibili.

Articolo 13

Ambiente

1. Le parti ribadiscono la necessità, ai fini dello sviluppo sostenibile, di un elevato livello di tutela ambientale così come della salvaguardia e della gestione delle risorse naturali e della diversità biologica, comprese le foreste.
2. Le parti mirano a promuovere la ratifica, l'applicazione e l'osservanza degli accordi multilaterali in materia ambientale.
3. Le parti mirano a intensificare la cooperazione sulle questioni ambientali mondiali, in particolare sui cambiamenti climatici.


TITOLO IV

COOPERAZIONE IN MATERIA DI SCAMBI E INVESTIMENTI

Articolo 14

Principi generali

1. Le parti istituiscono un dialogo avente a oggetto gli scambi bilaterali e multilaterali e le questioni connesse al commercio finalizzato a intensificare le relazioni commerciali bilaterali e a migliorare il sistema degli scambi multilaterali.
2. Le parti si impegnano a promuovere per quanto possibile lo sviluppo e la diversificazione degli scambi commerciali reciproci nel reciproco vantaggio. Esse si impegnano a migliorare le condizioni di accesso al mercato adoperandosi per eliminare gli ostacoli agli scambi, in particolare mediante l'abolizione tempestiva delle barriere non tariffarie e l'adozione di misure volte ad aumentare la trasparenza, tenendo conto di quanto realizzato dalle organizzazioni internazionali in questo campo.



3. Riconoscendo che il commercio costituisce un fattore indispensabile per lo sviluppo e che l'assistenza sotto forma di regimi di preferenze commerciali si è rivelata vantaggiosa per i paesi in via di sviluppo, le parti si sforzano di intensificare le consultazioni su tale assistenza, in totale conformità con l'OMC.
4. Le parti si tengono informate sull'evoluzione delle politiche commerciali e delle politiche connesse, quali la politica agricola, la politica di sicurezza alimentare, la politica di tutela dei consumatori e la politica ambientale.
5. Le parti promuovono il dialogo e la cooperazione al fine di sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse, anche per la soluzione di problemi commerciali, anche nei settori di cui agli articoli da 10 a 27.

Articolo 15

Questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS)

1. Le parti collaborano in merito alle questioni di sicurezza alimentare e sanitarie e fitosanitarie per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nei territori delle parti.
2. Le parti avviano discussioni e scambi di informazioni sulle rispettive misure definite dall'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), dall'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) e dalla Commissione del CODEX Alimentarius (Codex).
3. Le parti convengono di migliorare la comprensione e la collaborazione reciproche per quanto riguarda le questioni SPS e il benessere degli animali. Tale potenziamento della capacità è in funzione delle necessità di ciascuna parte ed è effettuato al fine di aiutare tale parte a conformarsi al quadro normativo dell'altra parte.
4. Su richiesta di una di esse, le parti avviano tempestivamente un dialogo sulle questioni SPS onde discutere di queste e di altre questioni urgenti ivi attinenti nell'ambito del presente articolo.

Articolo 16

Ostacoli tecnici agli scambi (TBT)

Le parti promuovono l'uso delle norme internazionali, collaborano e si scambiano informazioni sulle norme, sulle procedure di valutazione della conformità e sulle regolamentazioni tecniche, segnatamente nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT).

Articolo 17


Cooperazione doganale

1. Le parti si adopereranno con particolare impegno per potenziare la dimensione «sicurezza» del commercio internazionale, anche in merito ai servizi di trasporto, ad assicurare un'applicazione effettiva ed efficiente a livello doganale dei diritti di proprietà intellettuale, garantendo un approccio equilibrato tra l'agevolazione degli scambi e la lotta alle frodi e alle irregolarità.
2. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le parti si dichiarano interessate a valutare la possibilità di concludere in futuro protocolli di cooperazione doganale e di mutua assistenza, nel quadro istituzionale definito dal presente accordo.

Articolo 18

Agevolazione degli scambi

Le parti condividono le esperienze e vagliano la possibilità di semplificare le procedure di importazione, esportazione e transito e le altre procedure doganali, di garantire maggiore trasparenza dei regolamenti doganali e commerciali, di sviluppare la cooperazione doganale e meccanismi efficaci di assistenza amministrativa reciproca, nonché di promuovere la convergenza di opinioni e le azioni comuni nell'ambito delle pertinenti iniziative internazionali, anche per quanto riguarda l'agevolazione degli scambi.



*Articolo 19***Investimenti**

Le parti incentivano maggiori flussi di investimento creando un ambiente più stabile e attraente per gli investimenti reciproci grazie ad un dialogo regolare inteso a una maggiore comprensione e cooperazione in materia, esaminando dispositivi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimento e promuovendo norme stabili, trasparenti, aperte e non discriminatorie per gli investitori.

*Articolo 20***Politica della concorrenza**

Le parti promuovono l'elaborazione e l'applicazione effettive di norme sulla concorrenza e la divulgazione delle informazioni onde migliorare la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese che operano sui mercati dell'altra parte. Le parti dovrebbero scambiarsi opinioni sulle questioni connesse a pratiche anticoncorrenziali che potrebbero avere ripercussioni negative sui flussi bilaterali di scambi e di investimento.

*Articolo 21***Servizi**

Le parti avviano un dialogo regolare finalizzato soprattutto allo scambio di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso ai rispettivi mercati, alla promozione dell'accesso alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonché all'espansione degli scambi di servizi tra le due regioni e sui mercati dei paesi terzi.

*Articolo 22***Movimenti di capitale**

Le parti si sforzano di facilitare la circolazione dei capitali onde promuovere gli obiettivi dell'accordo.

*Articolo 23***Appalti pubblici**

Le parti mirano a definire norme procedurali, comprese opportune disposizioni sulla trasparenza e sui ricorsi, a sostegno della creazione di un sistema efficace in materia di appalti pubblici che promuova il miglior rapporto qualità-prezzo nelle commesse pubbliche e agevoli il commercio internazionale.


Le parti si adoperano per garantire l'apertura reciproca dei propri mercati degli appalti pubblici, nella prospettiva di un reciproco vantaggio.

*Articolo 24***Trasparenza**

Le parti riconoscono l'importanza della trasparenza e del rispetto delle procedure nell'applicazione delle rispettive leggi e normative in ambito commerciale e ribadiscono a tal fine i propri impegni a norma dell'articolo X del GATT 1994 e dell'articolo III del GATS.

*Articolo 25***Materie prime**

1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione e la promozione della loro comprensione reciproca nel settore delle materie prime.
2. Tale cooperazione e tale promozione della comprensione reciproca dovrebbero riguardare aspetti come il quadro normativo per il settore delle materie prime (comprese la gestione dei proventi del settore minerario ai fini dello sviluppo socioeconomico e la normativa sulla tutela ambientale e sulla sicurezza applicabile ai settori minerario e delle materie prime) e degli scambi di materie prime. Al fine di migliorare la cooperazione e la comprensione reciproca, ciascuna parte può chiedere che siano indette riunioni ad hoc sulle materie prime.



3. Le parti riconoscono che un contesto trasparente, non discriminatorio, non distorsivo e rispettoso delle regole è il modo migliore per creare un ambiente favorevole agli investimenti esteri diretti nella produzione e nel commercio delle materie prime.

4. Le parti, tenendo conto delle politiche e degli obiettivi economici di entrambe e nell'intento di incentivare il commercio, convengono di promuovere la cooperazione per l'eliminazione degli ostacoli agli scambi di materie prime.

5. Su richiesta di una parte, eventuali questioni inerenti agli scambi di materie prime possono essere sollevate e discusse durante le riunioni del comitato misto e del sottocomitato, che hanno il potere di prendere decisioni in merito a norma dell'articolo 56 secondo i principi enunciati nei paragrafi precedenti.

Articolo 26

Politica regionale

Le parti promuovono la politica di sviluppo regionale.

Articolo 27

Tutela della proprietà intellettuale

1. Le parti ribadiscono di attribuire grande importanza alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e si impegnano ad adottare le misure atte a garantire un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione di tali diritti, in particolare per quanto riguarda le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

Inoltre, le parti convengono di concludere quanto prima un accordo bilaterale sulle indicazioni geografiche.

2. Le parti si scambiano informazioni ed esperienze su aspetti quali l'applicazione pratica, la promozione, la diffusione, la semplificazione, la gestione, l'armonizzazione, la tutela e l'applicazione efficace dei diritti di proprietà intellettuale, la prevenzione delle violazioni di tali diritti, la lotta alla pirateria e alla contraffazione, in particolare attraverso la cooperazione doganale e altre forme adeguate di cooperazione, e la creazione e il potenziamento delle organizzazioni preposte al controllo e alla tutela di questi diritti. Le parti si forniscono assistenza reciproca al fine di migliorare la tutela, l'uso e la commercializzazione della proprietà intellettuale, avvalendosi dell'esperienza europea, e al fine di accrescere la diffusione delle conoscenze in questo campo.

Articolo 28

Sottocomitato per il commercio e gli investimenti

1. È istituito un sottocomitato per il commercio e gli investimenti.
2. Il sottocomitato assiste il comitato misto nello svolgimento dei suoi compiti, occupandosi di tutti i settori che rientrano nel presente capitolo.
3. Il sottocomitato stabilisce il proprio regolamento interno.

TITOLO V


COOPERAZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

Articolo 29

Stato di diritto e cooperazione giudiziaria

1. Nella loro cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, le parti attribuiscono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli per quanto riguarda, in particolare, i settori dell'applicazione della legge e dell'amministrazione della giustizia.

2. La cooperazione fra le parti comprenderà anche scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione. Le parti si adoperano per sviluppare l'assistenza giudiziaria reciproca nell'ambito del quadro giuridico esistente.



Articolo 30

Protezione dei dati personali

1. Le parti convengono di cooperare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformità delle più rigorose norme internazionali, come quelle contenute, tra l'altro, negli orientamenti delle Nazioni Unite per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali (risoluzione 45/95 del 14 dicembre 1990 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite).
2. La cooperazione sulla protezione dei dati personali può comprendere, tra l'altro, l'assistenza tecnica sotto forma di scambio d'informazioni e conoscenze.

Articolo 31

Cooperazione in materia di migrazione

1. Le parti istituiscono una cooperazione volta a prevenire l'immigrazione clandestina e la presenza irregolare dei loro cittadini nel territorio dell'altra Parte.
2. Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire l'immigrazione clandestina, le parti convengono di riammettere, senza ritardi indebiti, i propri cittadini che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni in vigore per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio dell'altra parte. A tal fine, le parti forniranno ai propri cittadini documenti d'identità adeguati. Se la persona da riammettere non è in possesso di alcun documento o non dispone di altre prove a tal fine, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti dello Stato membro interessato o della Mongolia, su richiesta della Mongolia o dello Stato membro interessato, dispongono quanto necessario per interrogare la persona da riammettere al fine di accertarne la cittadinanza.
3. L'UE contribuirà finanziariamente all'applicazione di questa intesa mediante gli strumenti di cooperazione bilaterale pertinenti.
4. Le parti convengono di negoziare, su richiesta di una di esse, un accordo tra l'UE e la Mongolia che disciplini gli obblighi specifici in materia di riammissione dei loro cittadini, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.

Articolo 32

Cooperazione in materia di lotta agli stupefacenti

1. Le parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata mediante un coordinamento efficace tra le autorità competenti, anche in materia di sanità, giustizia, dogane e affari interni e le autorità di altri settori pertinenti, onde ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di stupefacenti e tenendo debitamente conto dei diritti umani. Tale cooperazione mira anche a ridurre i danni causati dalla droga, a contrastare la produzione, il traffico e l'uso di droghe sintetiche e a prevenire in modo più efficace la diversione dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.
2. Le parti concordano i metodi di cooperazione per conseguire i suddetti obiettivi. Le azioni si fondano su principi stabiliti di comune accordo, in linea con le pertinenti convenzioni internazionali, con la Dichiarazione politica e con la Dichiarazione speciale sui principi fondamentali della riduzione della domanda di droga, approvate nel giugno 1998 dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGASS) sulla droga, e con la Dichiarazione politica e il Piano d'azione, adottati nel marzo 2009 in occasione della 52a sessione della commissione Stupefacenti delle Nazioni Unite.
3. La cooperazione tra le parti comprende l'assistenza tecnica e amministrativa, in particolare nei seguenti settori: elaborazione della legislazione e delle politiche nazionali; creazione di enti e centri di informazione nazionali; sostegno alle azioni della società civile in materia di droga e agli sforzi per ridurre la domanda di stupefacenti e gli effetti nocivi da essi causati; formazione del personale; ricerca sugli stupefacenti; prevenzione della diversione dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Le parti possono concordare l'inclusione di altri settori.



*Articolo 33***Cooperazione per la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione,**

Le parti convengono di cooperare per combattere la criminalità organizzata, la criminalità economica e finanziaria e la corruzione. Tale cooperazione intende, in particolare, attuare e promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, quali la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e relativi protocolli addizionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

*Articolo 34***Cooperazione in materia di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo**

1. Le parti concordano sulla necessità di adoperarsi e collaborare onde evitare che i loro sistemi finanziari e determinate imprese e professioni non finanziarie siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di tutte le attività illecite, come il traffico di droga e la corruzione.

2. Le parti due convengono di promuovere l'assistenza tecnica e amministrativa ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione delle normative e dell'efficiente funzionamento dei meccanismi di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo. In particolare, la cooperazione consente lo scambio delle pertinenti informazioni nell'ambito delle rispettive legislazioni e l'adozione di misure appropriate per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle adottate dall'Unione e dagli organi internazionali che operano nel settore, come la task force «Azione finanziaria» (FATF).

TITOLO VI

COOPERAZIONE IN ALTRI SETTORI*Articolo 35***Cooperazione in materia di diritti umani**

1. Le parti convengono di cooperare al fine della promozione e della efficace tutela dei diritti umani, anche tramite la ratifica e l'attuazione degli strumenti internazionali relativi ai diritti umani.

2. Tale cooperazione può comprendere, tra l'altro:

- a) il sostegno alla definizione e all'attuazione di un piano d'azione nazionale sui diritti umani;
- b) la promozione dei diritti umani e la sensibilizzazione sul tema;
- c) il potenziamento delle istituzioni nazionali e regionali che si occupano di diritti umani;
- d) l'instaurazione di un dialogo ampio e costruttivo sui diritti umani;
- e) il potenziamento della collaborazione in seno alle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.


*Articolo 36***Cooperazione nel settore dei servizi finanziari**

1. Le parti convengono di armonizzare maggiormente le norme e gli standard comuni e di intensificare la cooperazione per migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altri comparti del settore finanziario.

2. Le parti collaborano per sviluppare il quadro normativo, le infrastrutture e le risorse umane e per introdurre il governo societario e i principi contabili internazionali nel mercato dei capitali della Mongolia nell'ambito della cooperazione bilaterale conformemente al GATS e al documento dell'OMC relativo all'impegno per un'intesa comune nel settore dei servizi finanziari.

*Articolo 37***Dialogo in materia di politica economica**

1. Le parti convengono di collaborare per la promozione dello scambio di informazioni sulle rispettive tendenze e politiche economiche e per la condivisione di esperienze sul coordinamento delle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economiche regionali.



2. Le parti si impegnano ad approfondire il dialogo tra le rispettive autorità su questioni economiche stabilite di comune accordo, che possono includere la politica monetaria, la politica tributaria, compresa la tassazione delle imprese, le finanze pubbliche, la stabilizzazione macroeconomica e il debito estero.

3. Le parti collaborano e promuovono la comprensione reciproca in materia di diversificazione economica e sviluppo industriale.

Articolo 38

Buon governo nel settore fiscale


Al fine di rafforzare e incentivare le attività economiche, tenendo conto dell'esigenza di sviluppare un quadro normativo adeguato, le parti riconoscono e s'impegnano ad attuare i principi del buon governo nel settore della fiscalità sottoscritti dagli Stati membri a livello di Unione. A tal fine, fatte salve le competenze dell'Unione e degli Stati membri, le parti si impegneranno a migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale, ad agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo e a sviluppare misure volte a un'efficace applicazione dei suddetti principi.

Articolo 39

Cooperazione in materia di politica industriale e PMI

Tenendo conto delle rispettive strategie e finalità economiche, le parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, in tutti i settori ritenuti adeguati, al fine di migliorare la competitività delle piccole e medie imprese, anche:

- a) scambiandosi informazioni ed esperienze su come creare condizioni generali atte a migliorare la competitività delle piccole e medie imprese;
- b) promuovendo i contatti tra gli operatori economici, incentivando gli investimenti comuni e creando joint venture e reti di informazione, segnatamente nell'ambito degli attuali programmi orizzontali dell'Unione europea, incoraggiando in particolare il trasferimento di tecnologie soft e hard tra i partner;
- c) fornendo informazioni e incentivando l'innovazione e scambiandosi buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti, anche per le micro imprese e le piccole imprese;
- d) agevolando e sostenendo le pertinenti attività dei settori privati di entrambe;
- e) promuovendo posti di lavoro dignitosi, la responsabilità sociale delle imprese e le pratiche commerciali responsabili, anche in termini di consumo e produzione sostenibili. Tale cooperazione tiene conto anche della dimensione «consumatore», ad esempio per quanto riguarda le informazioni sui prodotti o il ruolo dei consumatori nel mercato;
- f) sviluppando in determinati settori industriali progetti di ricerca comuni e la cooperazione sulle norme, le procedure di valutazione della conformità e i regolamenti tecnici, secondo modalità stabilite di comune accordo;
- g) fornendo assistenza mediante informazioni sulla modernizzazione delle tecniche e delle tecnologie degli impianti di depurazione delle acque reflue dell'industria conciaria;
- h) scambiando informazioni e segnalando partner e possibilità di cooperazione nei settori del commercio e degli investimenti attraverso reti esistenti e accessibili a entrambe;
- i) favorendo la cooperazione tra imprese private di entrambe, in particolare le PMI;
- j) valutando l'opportunità di negoziare un accordo aggiuntivo su scambi di informazioni, workshop volti a intensificare la cooperazione e altri eventi promozionali tra le PMI di entrambe le parti;
- k) fornendo informazioni sull'assistenza tecnica all'esportazione di generi alimentari e prodotti agricoli verso il mercato europeo nell'ambito del sistema preferenziale dell'Unione europea.



*Articolo 40***Turismo**

1. Ispirandosi al Codice etico mondiale per il turismo dell'Organizzazione mondiale del turismo e ai principi di sostenibilità alla base del processo «Agenda 21 locale», le parti intendono intensificare lo scambio di informazioni e stabilire le migliori prassi onde garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo.
2. Le parti convengono di intensificare la cooperazione per tutelare e ottimizzare il potenziale del patrimonio naturale e culturale, attenuando l'impatto negativo del turismo e aumentando il contributo positivo dell'attività turistica allo sviluppo sostenibile delle comunità locali, in particolare promuovendo l'ecoturismo, nel rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali e indigene, e migliorando la formazione nel settore turistico.

*Articolo 41***Società dell'informazione**


1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono elementi essenziali della società moderna di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le parti si impegnano a scambiarsi opinioni sulle rispettive politiche in materia onde promuovere lo sviluppo economico.
2. La cooperazione in questo settore si incentra, tra l'altro, sui seguenti aspetti:
 - a) partecipazione al dialogo regionale globale sui diversi aspetti della società dell'informazione, in particolare le politiche e le normative sulle comunicazioni elettroniche, compreso il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la tutela della privacy e dei dati personali e l'indipendenza e l'efficienza dell'organismo di regolamentazione;
 - b) interconnessione e interoperabilità delle reti e dei servizi delle parti e dell'Asia;
 - c) standardizzazione e diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - d) promozione della cooperazione tra le parti in materia di ricerca sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - e) cooperazione nel settore della televisione digitale, compreso lo scambio di esperienze in materia di diffusione, aspetti normativi e, in particolare, gestione dello spettro e ricerca;
 - f) cooperazione nell'ambito di progetti di ricerca comuni sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - g) aspetti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione connessi alla sicurezza e alla lotta contro la cybercriminalità;
 - h) valutazione della conformità delle telecomunicazioni, ivi incluse le attrezzature radio;
 - i) cooperazione per lo sviluppo della rete a banda larga;
 - j) scambi di informazioni sulla politica di concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

*Articolo 42***Audiovisivi e media**

Le parti incoraggeranno, sosterranno e agevoleranno gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni e gli operatori pertinenti di entrambe nei settori audiovisivo e dei media. Esse convengono di istituire un dialogo politico regolare in questi settori.

*Articolo 43***Cooperazione scientifica e tecnologica**

1. Le parti convengono di collaborare in materia di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico (RST) nei settori di interesse e vantaggio reciproci.
2. Tale cooperazione si propone di:
 - a) favorire lo scambio di informazioni e la condivisione del know-how in ambito scientifico e tecnologico, anche sull'attuazione di politiche e programmi;
 - b) promuovere partenariati di ricerca tra le comunità scientifiche, i centri di ricerca, le università e i settori industriali delle parti;



- c) favorire la formazione e la mobilità dei ricercatori;
 - d) incentivare la partecipazione dei loro rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori industriali, comprese le piccole e medie imprese, ai rispettivi programmi di RST.
3. La cooperazione può consistere in progetti di ricerca comuni e scambi, riunioni e formazione dei ricercatori nel quadro di programmi di formazione, di mobilità e di scambio internazionali, assicurando la massima diffusione dei risultati della ricerca, dell'apprendimento e delle migliori pratiche.
4. Queste attività di cooperazione si svolgono in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di entrambe le parti. Tali attività sono incentrate sui principi di reciprocità, parità di trattamento e vantaggio reciproco e garantiscono una tutela adeguata della proprietà intellettuale.
5. Le parti convengono di approfondire il massimo impegno per sensibilizzare maggiormente il pubblico circa le possibilità offerte dai rispettivi programmi di cooperazione scientifica e tecnologica.

Articolo 44

Energia

1. Le parti si sforzano di intensificare la cooperazione nel settore dell'energia al fine di:
- a) aumentare la sicurezza energetica, anche diversificando l'approvvigionamento energetico e sviluppando nuove forme di energia sostenibili, innovative e rinnovabili, tra cui i biocarburanti e la biomassa, l'energia eolica e solare e la produzione di energia idroelettrica; sostenere l'elaborazione di quadri strategici atti a creare le condizioni favorevoli per gli investimenti e a garantire pari condizioni concorrenziali in materia di energie rinnovabili e la loro integrazione nei pertinenti settori strategici;
 - b) razionalizzare l'impiego di energia dal punto di vista tanto della domanda che dell'offerta, promuovendo l'efficienza energetica a livello di produzione, trasporto, distribuzione e consumo finale;
 - c) promuovere l'applicazione di norme riconosciute a livello internazionale in materia di sicurezza nucleare, non proliferazione e controlli di sicurezza;
 - d) incentivare il trasferimento di tecnologia finalizzato alla produzione e all'uso sostenibili di energia;
 - e) potenziare la capacità e incentivare gli investimenti in questo settore in base a regole trasparenti, non discriminatorie e compatibili con il mercato.
2. A tal fine, le parti convengono di incentivare i contatti e la ricerca congiunta a reciproco vantaggio, in particolare mediante i pertinenti ambiti regionali e internazionali. Con riferimento all'articolo 43 e alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (WSSD) svoltosi a Johannesburg nel 2002, le parti prendono atto della necessità di esaminare i collegamenti fra l'accesso ai servizi energetici a prezzi abbordabili e lo sviluppo sostenibile. Queste attività possono essere sostenute in collaborazione con l'iniziativa per l'energia dell'Unione europea varata in occasione del WSSD.
3. Gli scambi di materiali nucleari saranno svolti in conformità delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Se necessario, questi scambi sono soggetti alle disposizioni di un accordo specifico da concludere tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Mongolia.

Articolo 45

Trasporti

1. Le parti convengono di collaborare nei rilevanti settori della politica dei trasporti nell'intento di migliorare le possibilità d'investimento e la circolazione delle merci e dei passeggeri, promuovere la sicurezza aerea, contrastare la pirateria, tutelare l'ambiente e rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto.
2. La cooperazione fra le parti in questo settore è volta a promuovere:
- a) gli scambi di informazioni sulle rispettive politiche e pratiche in materia di trasporti, in particolare per quanto concerne il trasporto urbano e rurale, l'aviazione, l'aspetto logistico dei trasporti e l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto multimodali, nonché la gestione delle strade, delle ferrovie e degli aeroporti;



- b) gli aspetti attinenti alla navigazione satellitare, con particolare attenzione alle questioni di comune interesse riguardanti la normativa, il settore industriale e lo sviluppo del mercato. In tale contesto, si terrà conto dei sistemi globali di navigazione satellitare europei EGNOS e Galileo;
- c) un dialogo sui servizi di trasporto aereo per esaminare lo sviluppo delle relazioni in settori come la sicurezza aerea, l'ambiente, la gestione del traffico aereo, l'applicazione del diritto della concorrenza e la regolamentazione economica del settore del trasporto aereo, in modo da favorire la convergenza normativa e l'eliminazione degli ostacoli all'attività delle imprese. È opportuno incentivare ulteriormente i progetti di cooperazione di comune interesse nel settore dell'aviazione civile. Su queste basi, le parti valuteranno la possibilità di intensificare la cooperazione nel settore dell'aviazione civile;
- d) la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotti dai trasporti;
- e) l'applicazione delle norme ambientali e di sicurezza, specie per quanto riguarda il trasporto aereo, in linea con le convenzioni internazionali pertinenti;
- f) la cooperazione nei consessi internazionali appropriati intesa a una migliore applicazione delle normative internazionali e al conseguimento degli obiettivi indicati nel presente articolo.

Articolo 46


Istruzione e cultura

1. Le parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di istruzione e cultura, nel debito rispetto della diversità, onde approfondire la comprensione reciproca e la conoscenza delle rispettive culture. A tal fine, le parti sosterranno e promuoveranno le attività dei rispettivi istituti culturali e della società civile.
2. Le parti si sforzano di adottare misure atte a promuovere gli scambi culturali e di realizzare iniziative comuni in diversi campi della cultura, compresa la cooperazione mirata a preservare il patrimonio culturale nel segno della diversità.
3. Le parti convengono di consultarsi e di collaborare nei pertinenti consessi internazionali, quali l'UNESCO, al fine di perseguire obiettivi comuni, promuovere la diversità culturale e tutelare il patrimonio culturale. Per quanto riguarda la diversità culturale, le parti convengono altresì di promuovere la ratifica e l'applicazione della convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata il 20 ottobre 2005.
4. Le parti pongono inoltre l'accento sulle misure volte a instaurare contatti tra le rispettive agenzie specializzate e a favorire lo scambio di informazioni, know-how, studenti, esperti, giovani, giovani lavoratori e risorse tecniche, avvalendosi delle strutture offerte dai programmi dell'Unione europea in Asia in materia di istruzione e cultura e dell'esperienza acquisita da entrambe le parti in questo campo. Le due parti convengono inoltre di promuovere la realizzazione dei pertinenti programmi rivolti all'istruzione superiore, quali Erasmus Mundus, onde favorire la cooperazione e la modernizzazione nel settore dell'istruzione superiore e incentivare la mobilità accademica.

Articolo 47

Ambiente, cambiamento climatico e risorse naturali

1. Le parti convengono circa la necessità di salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica quale presupposto dello sviluppo delle generazioni attuali e future.
2. Le parti convengono che la cooperazione in questo settore è intesa a promuovere la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente ai fini dello sviluppo sostenibile. Tutte le attività intraprese dalle parti nel quadro del presente accordo tengono conto delle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e dell'applicazione degli accordi ambientali multilaterali pertinenti.
3. Le parti convengono di collaborare in materia di cambiamento climatico per adattarsi ai suoi effetti negativi, ridurre le emissioni di gas a effetto serra e indirizzare le proprie economie verso una crescita sostenibile a basse emissioni di carbonio. In tale contesto, le parti valuteranno la possibilità di utilizzare i meccanismi del mercato del carbonio.
4. Le parti convengono di collaborare al fine di rendere più efficaci per entrambe le politiche commerciali e ambientali e per promuovere l'integrazione delle considerazioni ambientali in tutti i settori di cooperazione.



5. Le parti si sforzano di proseguire e intensificare la cooperazione nell'ambito dei programmi regionali per la tutela dell'ambiente con l'obiettivo specifico di:

- a) promuovere la sensibilizzazione ai temi ambientali e incentivare la partecipazione a livello locale, anche con il coinvolgimento delle comunità indigene e locali, nella tutela dell'ambiente e negli sforzi miranti allo sviluppo sostenibile;
- b) affrontare le conseguenze del cambiamento climatico, specialmente per quanto riguarda il suo impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali;
- c) sviluppare capacità ai fini della partecipazione e dell'attuazione degli accordi ambientali multilaterali, anche per quanto riguarda la biodiversità, la biosicurezza e i rischi chimici;
- d) promuovere e utilizzare tecnologie, prodotti e servizi rispettosi dell'ambiente, anche mediante l'uso di strumenti normativi ecologicamente validi;
- e) migliorare la governance nel settore forestale, compresa la lotta contro il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, e promuovere la gestione sostenibile delle foreste;
- f) prevenire i movimenti transfrontalieri illeciti di rifiuti solidi e pericolosi e di prodotti di organismi viventi modificati;
- g) migliorare la qualità dell'aria, la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti e la gestione sostenibile delle risorse idriche e dei prodotti chimici e promuovere una produzione e un consumo sostenibili;
- h) garantire la tutela e la conservazione del suolo nonché la gestione sostenibile delle terre;
- i) garantire una gestione efficace dei parchi nazionali così come la designazione e la protezione delle zone di biodiversità e degli ecosistemi fragili, con la debita considerazione per le comunità locali e indigene che vivono all'interno o nei pressi di queste zone.

6. Le parti favoriscono l'accesso reciproco ai rispettivi programmi in questo settore secondo le modalità specifiche dei programmi stessi:


- a) creazione della rete di monitoraggio delle riserve idriche e relativa modernizzazione;
- b) introduzione della tecnologia di dissalazione e riutilizzo dell'acqua;
- c) sviluppo dell'ecoturismo.

Articolo 48

Agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale

Le parti convengono di incoraggiare il dialogo in materia di agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale. Le parti si scambieranno informazioni e svilupperanno contatti sui seguenti aspetti:

- a) politica agricola e situazione generale dell'alimentazione e dell'agricoltura in ambito internazionale;
- b) possibilità di agevolare il commercio di piante, animali e prodotti dell'allevamento, ai fini di un ulteriore sviluppo delle industrie leggere nel settore rurale;
- c) benessere degli animali;
- d) politica di sviluppo rurale;
- e) scambi di esperienze e reti di cooperazione tra agenti o operatori economici locali in settori specifici come la ricerca e il trasferimento di tecnologia;
- f) politica sanitaria e norme di qualità applicate alle piante, agli animali e all'allevamento, in particolare le indicazioni geografiche protette;
- g) proposte e iniziative di cooperazione presentate alle organizzazioni agricole internazionali;
- h) sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente, ivi compresi la produzione vegetale, i biocombustibili e il trasferimento di biotecnologia;
- i) protezione delle varietà vegetali, tecnologia delle sementi e biotecnologia agricola;
- j) sviluppo di banche dati e reti di informazione sull'agricoltura e l'allevamento;
- k) formazione nel settore agricolo e veterinario.



*Articolo 49***Sanità**

1. Le parti convengono di collaborare in ambito sanitario su aspetti come la riforma del sistema sanitario, le principali malattie trasmissibili e gli altri rischi per la salute, le malattie non trasmissibili e gli accordi sanitari internazionali onde migliorare le condizioni sanitarie e innalzare il livello di salute pubblica.
2. La cooperazione si svolge principalmente mediante:
 - a) programmi globali finalizzati a una riforma sistemica del settore sanitario e miranti a migliorare, tra le altre cose, i sistemi e i servizi sanitari, le condizioni di salute e l'informazione sulla salute;
 - b) attività epidemiologiche congiunte, che comprendano anche la collaborazione intesa a prevenire minacce per la salute quali l'influenza aviaria e pandemica e le altre principali malattie trasmissibili;
 - c) la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili, tramite lo scambio di informazioni e buone pratiche, promuovendo uno stile di vita sano e agendo sui principali fattori che incidono sulla salute come l'alimentazione, la tossicodipendenza, l'alcool e il tabagismo;
 - d) la promozione dell'attuazione di accordi sanitari internazionali quali la convenzione quadro per la lotta contro il tabagismo e il regolamento sanitario internazionale.

*Articolo 50***Occupazione e affari sociali**

1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, compresa la cooperazione riguardante la coesione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, la parità uomo-donna e il lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione.
2. Le parti ribadiscono la necessità di sostenere il processo di globalizzazione, che comporta vantaggi per tutti, e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali fattori essenziali ai fini dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà, conformemente alla risoluzione 60/1 dell'Assemblea generale dell'ONU del 24 ottobre 2005 (risultati del vertice mondiale) e alla dichiarazione ministeriale del segmento ad alto livello del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite del luglio 2006 (E/2006/L.8 del Consiglio economico e sociale dell'ONU del 5 luglio 2006). Le parti tengono conto delle rispettive caratteristiche e della diversa natura delle loro situazioni socioeconomiche.
3. Le parti ribadiscono l'impegno a rispettare pienamente e ad applicare correttamente le norme sociali e del lavoro fondamentali riconosciute a livello internazionale, contenute in particolare nella dichiarazione dell'OIL del 1998 relativa ai principi e ai diritti fondamentali del lavoro e nella dichiarazione dell'OIL del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa. Tutte le attività intraprese dalle parti nel quadro del presente accordo tengono conto dell'attuazione dei pertinenti accordi multilaterali in materia sociale e occupazionale. Le parti convengono di cooperare e di prestarsi assistenza tecnica, ove opportuno, al fine di ratificare e attuare efficacemente tutte le convenzioni OIL contemplate dalla dichiarazione OIL del 1998 e altre convenzioni pertinenti.
4. Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro, programmi e progetti specifici stabiliti di comune accordo, il dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune in ambiti bilaterali o multilaterali quali l'OIL.

*Articolo 51***Statistiche**

1. Le parti convengono di promuovere l'armonizzazione dei metodi e delle prassi statistiche, comprese la raccolta e la diffusione, per poter utilizzare in modo reciprocamente accettabile i dati statistici riguardanti gli scambi di beni e servizi e, in generale, tutti i settori contemplati dal presente accordo che possono prestarsi alla raccolta, al trattamento, all'analisi e alla diffusione di dati statistici.
2. Le parti convengono di favorire contatti diretti tra le autorità competenti nell'intento di: intensificare la cooperazione amichevole in campo statistico, sviluppare maggiormente la capacità degli istituti statistici modernizzando il sistema statistico e migliorandone la qualità, potenziare le risorse umane, impartire formazione in tutti gli ambiti pertinenti e sostenere i sistemi statistici nazionali organizzati secondo le prassi istituite a livello internazionale, comprese le infrastrutture necessarie.



3. La cooperazione, estesa ai settori di comune interesse, presta particolare attenzione ai seguenti aspetti:
- I. statistiche economiche:
 - a) conti nazionali;
 - b) statistiche aziendali e registrazione delle imprese;
 - c) statistiche su agricoltura, allevamento e sviluppo rurale;
 - d) ambiente e riserve minerarie;
 - e) industria;
 - f) commercio estero di beni e di servizi;
 - g) statistiche sul commercio all'ingrosso e al dettaglio;
 - h) politica di revisione;
 - i) sicurezza alimentare;
 - j) bilancia dei pagamenti;
 - II. Statistiche sociali:
 - a) statistiche di genere;
 - b) statistiche sulla migrazione;
 - c) sondaggi sulle famiglie;
 - III. Tecnologia dell'informazione:
 - a) scambi di esperienze sulle tecnologie elettroniche e sui metodi volti a garantire la sicurezza, la protezione, la memorizzazione e la riservatezza delle informazioni e applicazione di tali esperienze;
 - b) scambi di esperienze sulla creazione di basi dati online rivolte ai consumatori attraverso un sito web di agevole consultazione e formazione in questo campo;
 - c) sostegno agli esperti informatici dell'Istituto statistico nazionale della Mongolia per la creazione della base dati informativa;
 - d) collaborazione finalizzata all'impegno di sensibilizzare gli utenti sulla base dati informativa.

Articolo 52

Società civile


1. Le parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale della società civile organizzata, in particolare le università, nel processo di dialogo e di cooperazione previsto dal presente accordo e convengono di promuovere un dialogo reale con la società civile organizzata onde garantirne l'effettiva partecipazione.
2. Fatte salve le disposizioni di legge e le regole amministrative di ciascuna parte, la società civile organizzata può:
 - a) partecipare al processo di definizione delle politiche a livello nazionale, nel rispetto dei principi democratici;
 - b) essere informata e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, segnatamente nelle aree di pertinenza, in tutte le fasi del processo di elaborazione;
 - c) ricevere risorse finanziarie, compatibilmente con le norme interne di ciascuna Parte, e un sostegno per potenziare la propria capacità nei settori chiave;
 - d) partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione nei settori di pertinenza.

Articolo 53

Cooperazione finalizzata alla modernizzazione dello Stato e della pubblica amministrazione

Le parti convengono di collaborare per modernizzare la pubblica amministrazione. La cooperazione in questo settore mira principalmente a:

- a) migliorare l'efficienza organizzativa;
- b) rendere più efficienti le istituzioni sotto il profilo della prestazione dei servizi;



- c) garantire una gestione trasparente delle risorse pubbliche e la responsabilità pubblica;
- d) migliorare il quadro legislativo e istituzionale;
- e) sviluppare la capacità di elaborare e attuare politiche e strategie (prestazione di servizi pubblici, composizione ed esecuzione del bilancio, misure anticorruzione);
- f) potenziare i sistemi giudiziari; e
- g) riformare il sistema di sicurezza.

Articolo 54

Cooperazione in materia di gestione del rischio di catastrofi

1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di gestione del rischio di catastrofi per continuare a definire e attuare misure volte a ridurre i rischi per le comunità e a gestire le conseguenze delle catastrofi naturali a tutti i livelli della società. È opportuno riservare particolare attenzione ad azioni preventive e ad un approccio proattivo nella gestione dei pericoli e dei rischi per ridurre le minacce e le vulnerabilità connesse alle catastrofi naturali.
2. La cooperazione in questo campo è incentrata sui seguenti elementi di programma:
 - a) riduzione o prevenzione del rischio di catastrofi e attenuazione delle relative conseguenze;
 - b) ricorso alla gestione delle conoscenze, all'innovazione, alla ricerca e all'istruzione per creare una cultura della sicurezza e una capacità di resistenza a tutti i livelli;
 - c) preparazione alle catastrofi;
 - d) elaborazione di politiche, sviluppo della capacità istituzionale e creazione di un consenso per la gestione delle catastrofi;
 - e) risposta alle catastrofi;
 - f) valutazione e monitoraggio dei rischi di catastrofi.


TITOLO VII

STRUMENTI DI COOPERAZIONE

Articolo 55

Risorse disponibili per la cooperazione e tutela degli interessi finanziari

1. Compatibilmente con le rispettive risorse e normative, le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, tra cui le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo.
2. Le parti convengono di promuovere lo sviluppo e l'attuazione dell'assistenza tecnica e amministrativa reciproca ai fini di un'efficace tutela dei loro interessi finanziari per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo e le altre attività di cooperazione finanziate. Le parti rispondono tempestivamente alle richieste di assistenza amministrativa reciproca presentate dalle autorità giudiziarie e/o investigative di una di esse onde intensificare la lotta contro frodi e irregolarità.
3. Le parti incoraggiano la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Mongolia, conformemente alle procedure e ai criteri di finanziamento che le sono propri.
4. Le parti gestiscono l'assistenza finanziaria secondo i principi di una sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea e della Mongolia. Le parti adottano misure concrete per prevenire e combattere le frodi, la corruzione e altre attività illecite, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dal presente accordo. Qualsiasi altro accordo o strumento finanziario concluso fra le parti comprende clausole specifiche sulla cooperazione finanziaria che prevedano verifiche sul posto, ispezioni, controlli e misure antifrode, compresi quelli condotti dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).



TITOLO VIII

QUADRO ISTITUZIONALE

Articolo 56

Comitato misto

1. Le parti convengono di istituire, nell'ambito del presente accordo, un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe con un grado sufficientemente alto e incaricato di:
 - a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo;
 - b) stabilire priorità in relazione agli obiettivi del presente accordo;
 - c) formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo.
2. Il comitato misto e il sottocomitato istituito ai sensi dell'articolo 28 hanno il potere di prendere decisioni, per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, nei casi ivi previsti. Le decisioni vengono adottate di comune accordo tra le parti, una volta espletate le rispettive procedure interne necessarie per definire una posizione in merito. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per applicarle.
3. Il comitato misto si riunisce di norma una volta l'anno, alternativamente a Ulan Bator e a Bruxelles, in data definita di comune accordo. Le parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto è presieduto a turno da una delle parti. Le parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto.
4. Il comitato misto può istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. A ogni riunione del comitato misto, i gruppi di lavoro presentano relazioni dettagliate sulle loro attività.
5. Le parti convengono che il comitato misto ha anche il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali già conclusi o che saranno conclusi tra le parti.
6. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57

Clausola evolutiva

1. Le parti possono estendere di concerto il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche integrandolo mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici.
2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, ciascuna parte può proporre di estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nella sua attuazione.

Articolo 58

Altri accordi


Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presente accordo o qualsiasi azione intrapresa ai sensi dello stesso non pregiudica in alcun modo la facoltà degli Stati membri di avviare attività di cooperazione bilaterali o di concludere eventualmente nuovi accordi di partenariato e cooperazione con la Mongolia.

Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione o l'esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle parti nei confronti di terzi.

Articolo 59

Adempimento degli obblighi

1. Ciascuna parte può deferire al comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.



2. Se una parte ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi derivanti dal presente accordo può prendere le misure del caso.
3. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per le parti.
4. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure vengono comunicate senza indugio all'altra parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni in sede di comitato misto.
5. Le parti convengono che, ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, per «casi particolarmente urgenti» ai sensi del paragrafo 3 si intendono i casi di violazione sostanziale dell'accordo a opera di una delle parti. Una violazione sostanziale dell'accordo consiste:
 - i) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale; o
 - ii) in una violazione di elementi essenziali dell'accordo, segnatamente l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 3.

Articolo 60

Strutture

Per facilitare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, le due parti convengono di accordare a esperti e funzionari le agevolazioni necessarie per svolgere le rispettive mansioni nell'ambito della cooperazione, in conformità con i regolamenti e le norme interne delle due parti.

Articolo 61

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica al territorio in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi stabilite, e al territorio della Mongolia.

Articolo 62


Definizione di «parti»

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, in base alle rispettive competenze, da una parte, e la Mongolia, dall'altra.

Articolo 63

Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie.
2. Il presente accordo, valido per un periodo di cinque anni, è automaticamente prorogato per ulteriori periodi di un anno, a meno che, sei mesi prima della scadenza di uno dei suddetti termini, una parte non comunichi all'altra, per iscritto, l'intenzione di non prorogarlo.
3. Le eventuali modifiche al presente accordo vengono apportate di concerto fra le parti. Tali modifiche diventano effettive solo dopo che l'ultima parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento di tutte le formalità necessarie.



4. Qualora una parte applichi alle esportazioni di materie prime un regime commerciale più restrittivo di quello in vigore alla data in cui viene siglato l'accordo, che comporti l'introduzione di nuovi divieti, restrizioni, dazi o oneri di qualsiasi natura non conformi ai requisiti definiti nelle disposizioni pertinenti degli articoli VIII, XI, XX o XXI del GATT 1994, non autorizzati in virtù di una deroga dell'OMC o non approvati dal comitato misto o dal sottocomitato per il commercio e gli investimenti a norma dell'articolo 56, l'altra parte può adottare misure appropriate in conformità dell'articolo 59, paragrafi 3 e 4.

5. Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica di denuncia per iscritto all'altra parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra parte ne ha ricevuto notifica.

Articolo 64

Notifiche

Le notifiche a norma dell'articolo 63 vengono inviate rispettivamente al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al dipartimento degli Affari esteri della Mongolia.

Articolo 65

Testo facente fede

Il presente accordo è redatto in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e mongola, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Улан Батор на тридесети април две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Ulán Bator, el treinta de abril de dos mil trece.

V Ulánbátaru dne třicátého dubna dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Ulaanbaatar den tredivte april to tusind og tretten

Geschehen zu Ulan-Bator am dreißigsten April zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta aprillikuu kolmekümnendal päeval Ulaanbaataris.

Έγινε στο Ουλάν Μπατόρ, στις τριάντα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Ulaanbaatar on the thirtieth day of April in the year two thousand and thirteen.

Fait à Oulan-Bator, le trente avril deux mille treize.

Fatto a Ulan-Bator, addì trenta aprile duemilatredici.

Ulanbatorā, divi tūkstoši trīspadsmitā gada trīsdesmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai trylikty metų balandžio trisdešimtą dieną Ulan Batore.

Kelt Ulánbátorban, a kétezer-tizenharmadik év április havának harmincadik napján.

Magħmul f'Ulaanbaatar, fit-tletin jum ta' April tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Ulaanbaatar, de dertigste april tweeduizend vier dertien.

Sporządzono w Ulan Bator dnia trzydziestego kwietnia roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Ulaanbaatar, em trinta de abril de dois mil e treze.

Întocmit la Ulan Bator la treizeci aprilie două mii treisprezece.

V Ulánbátare tridsiateho apríla dvetisíctrinásť.

V Ulaanbaatarju, dne tridesetega aprila leta dva tisoč trinajst.

Tehty Ulaanbaatarissa kolmantenakymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Ulaanbaatar den trettionde april tjugohundratretton.

Энэхүү хэлэлцээрийг Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр үйлдэв.



Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien



Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България




Za Českou republiku



For Kongeriget Danmark



Für die Bundesrepublik Deutschland




Eesti Vabariigi nimel



Thar cheann Na hÉireann
For Ireland




Για την Ελληνική Δημοκρατία




Por el Reino de España



Pour la République française



Per la Repubblica italiana



Για την Κυπριακή Δημοκρατία



Latvijas Republikas vārdā –



Lietuvos Respublikos vardu




Pour la Grand-Duché de Luxembourg



A Magyar Köztársaság részéről



Għal Malta



Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich



W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej




Pela República Portuguesa



Pentru România



Za Republiko Slovenijo



Za Slovenskú republiku



Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland



För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia


Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta


För Europeiska unionen

Монгол Улсын Засгийн газрыг төлөөлж



18CE0326



DECISIONE (UE) 2017/2271 DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2017

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (UE) 2016/949 del Consiglio ⁽²⁾, il protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è stato firmato il 31 ottobre 2016, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è approvato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, procede alla notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo ⁽³⁾.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

Per il Consiglio
Il presidente
K. SIMSON

⁽¹⁾ Approvazione del 16 maggio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2016/949 del Consiglio, del 6 giugno 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GUL 159 del 16.6.2016, pag. 1).

⁽³⁾ La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2272 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2017

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite
«Kabanosy staropolskie» (TSG)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26 e l'articolo 52, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:


- (1) A norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Polonia ha presentato il nome «Kabanosy staropolskie» al fine di consentirne la registrazione nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1151/2012. I «Kabanosy staropolskie» sono salami lunghi e sottili.
- (2) Il nome «Kabanosy» era stato precedentemente registrato ⁽²⁾ senza riserva del nome a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio ⁽³⁾ come specialità tradizionale garantita.
- (3) A seguito della procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Kabanosy» è stato integrato dal termine «staropolskie». Questo termine complementare identifica il carattere tradizionale del nome, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (4) La presentazione del nome «Kabanosy staropolskie» è stata ricevuta dalla Commissione e successivamente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾.
- (5) Il 26 agosto 2016 la Commissione ha ricevuto una dichiarazione di opposizione motivata. Il 9 settembre 2016 la Commissione ha trasmesso la dichiarazione di opposizione.
- (6) La Romania ha sostenuto che la registrazione di «Kabanosy staropolskie» avrebbe compromesso l'esistenza del nome parzialmente omonimo «Cabanos», che è il nome rumeno della variazione rumena dei «Kabanosy». «Cabanos» è infatti il nome delle preparazioni rumene a base di carne realizzate con materie prime e tecnologie di produzione molto simili a quelle del prodotto «Kabanosy staropolskie» proposto dalla Polonia come specialità tradizionale garantita (STG).
- (7) Ritenendo tale opposizione ammissibile, con lettera del 7 novembre 2016 la Commissione ha invitato la Polonia e la Romania ad avviare opportune consultazioni per un periodo di tre mesi al fine di pervenire a un accordo, conformemente alle rispettive procedure interne.
- (8) Le parti hanno raggiunto un accordo. Con lettera del 2 febbraio 2017 la Polonia ha comunicato alla Commissione l'esito dell'accordo.
- (9) La Polonia e la Romania hanno convenuto che la protezione riguardi soltanto il termine «Kabanosy staropolskie» nel suo insieme. Tale protezione non dovrebbe quindi ostacolare l'uso del termine «Kabanosy» in sé, né l'uso di sue variazioni quali «Cabanos».

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1044/2011 della Commissione, del 19 ottobre 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Kabanosy (STG)] (GUL 275 del 20.10.2011, pag. 16).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (GUL 93 del 31.3.2006, pag. 1). Regolamento abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

⁽⁴⁾ GUC 188 del 27.5.2016, pag. 6.



- (10) La Commissione, prendendo atto che l'accordo riconosce che il nome «Kabanosy staropolskie» deve essere registrato come STG, intende garantire un uso equo dei relativi diritti.
- (11) Il nome «Kabanosy staropolskie» deve quindi essere iscritto nel registro delle specialità tradizionali garantite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Kabanosy staropolskie» (STG) è registrata.

Il disciplinare di produzione della STG «Kabanosy» è considerato il disciplinare di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la STG «Kabanosy staropolskie» con riserva del nome.

«Kabanosy staropolskie» (STG) identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 2

La denominazione «Kabanosy staropolskie» (STG) è protetta nel suo insieme. Il termine «Kabanosy» può continuare a essere usato, anche nelle variazioni linguistiche e nelle loro traduzioni, in tutta l'Unione europea, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea.

Articolo 3


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2273 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione ⁽²⁾, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 836/2014 della Commissione ⁽³⁾, in via eccezionale e a determinate condizioni, in mancanza di pollastrelle allevate con il metodo biologico, fino al 31 dicembre 2017 possono essere introdotte nelle unità di produzione biologiche pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane.
- (2) La produzione sul mercato dell'Unione di pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con il metodo biologico non è stata sufficiente in termini qualitativi e quantitativi per soddisfare le esigenze degli allevatori di galline ovaiole. Al fine di concedere un lasso di tempo superiore per sviluppare la produzione di pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con il metodo biologico, è opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2018 il periodo di applicazione della norma eccezionale che consente l'utilizzo di pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane.
- (3) L'articolo 43 del regolamento (CE) n. 889/2008, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 836/2014, consente, in via eccezionale per gli anni civili 2015, 2016 e 2017, l'impiego di mangimi proteici non biologici in una percentuale massima del 5 % per le specie suine e avicole.
- (4) L'offerta di proteine biologiche sul mercato dell'Unione non è stata sufficiente in termini qualitativi e quantitativi per soddisfare le esigenze nutrizionali dei suini e del pollame allevati in aziende biologiche. La produzione di colture proteiche biologiche è ancora in ritardo rispetto alla domanda. È pertanto opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2018, il periodo in cui è possibile, in via eccezionale, usare mangimi proteici non biologici in proporzioni limitate.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:


- 1) All'articolo 42, lettera b), la data «31 dicembre 2017» è sostituita da «31 dicembre 2018».
- 2) All'articolo 43, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell'arco di 12 mesi per tali specie è pari al 5 % per l'anno civile 2018».

⁽¹⁾ GUL 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 836/2014 della Commissione, del 31 luglio 2014, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 230 dell'1.8.2014, pag. 10).



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0329



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2274 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2017

relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di un preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da *Komagataella pastoris* (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati ai pesci (titolare dell'autorizzazione Huvepharma EOOD)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da *Komagataella pastoris* (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati ai pesci. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda concerne l'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da *Komagataella pastoris* (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati ai pesci, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) L'impiego di tale preparato è stato autorizzato per dieci anni per polli e tacchini da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini allevati per la riproduzione, galline ovaiole, altre specie avicole da ingrasso e destinate alla produzione di uova, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe dal regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012 della Commissione ⁽²⁾.
- (5) Nel suo parere del 21 marzo 2017 ⁽³⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da *Komagataella pastoris* (DSM 23036) non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. Essa ha concluso che l'additivo è potenzialmente efficace per la trota iridea e il salmone, e questa conclusione può essere estesa a tutti i pesci pinnati. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione del preparato di 6-fitasi EC (3.1.3.26) prodotta da *Komagataella pastoris* (DSM 23036) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

⁽¹⁾ G.U. 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da *Pichia pastoris* (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati a polli e tacchini da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini allevati per la riproduzione, galline ovaiole, altre specie avicole da ingrasso e destinate alla produzione di uova, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe (titolare dell'autorizzazione Huvepharma AD) (G.U. L 35 dell'8.2.2012, pag. 6).

⁽³⁾ EFSA Journal 2017;15(4):4763.




Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione.									
4a16	Huvepharma EOOD	6-fitasi (EC 3.1.3.2.6)	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.2.6) prodotta da <i>Komagataella pastoris</i> (DSM 23036) con un'attività minima di: 4 000 OTU⁽¹⁾/g in forma solida 8 000 OTU/g in forma liquida</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>6-fitasi (EC 3.1.3.2.6) prodotta da <i>Komagataella pastoris</i> (DSM 23036)</p> <p>Metodo di analisi⁽²⁾</p> <p>Per la quantificazione della 6-fitasi nei mangimi: metodo colorimetrico basato sulla quantificazione del fosfato inorganico liberato dall'enzima a partire dal fitato di sodio</p>	Pesci	—	500 OTU	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Da utilizzare in mangimi contenenti più dello 0,23 % di fosforo legato alla fitina.</p> <p>3. Al fine di evitare agli utilizzatori potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative. Se i rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione comprendenti una protezione dell'apparato respiratorio e della pelle.</p>	29.12.2027

(¹) 1 OTU è la quantità di enzima che catalizza il rilascio di 1 micromole di fosfato inorganico al minuto a partire da 5,1 mM di fitato di sodio, in un tampone citrato a pH 5,5 e a 37 °C, misurato colorimetricamente come complesso blu P-molibdato a 820 nm.

(²) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <http://ec.europa.eu/jrc/en/eur/feed-additives/evaluation-reports>.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2275 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2017

relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di *Lactobacillus acidophilus* (CECT 4529) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Centro Sperimentale del Latte)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda per un nuovo impiego del preparato di *Lactobacillus acidophilus* (CECT 4529). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda concerne l'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di *Lactobacillus acidophilus* (CECT 4529) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Il preparato di *Lactobacillus acidophilus* (CECT 4529), appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici», è stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/38 ⁽²⁾ della Commissione.
- (5) Nel suo parere del 21 marzo 2017 ⁽³⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di *Lactobacillus acidophilus* (CECT 4529) non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. Essa ha inoltre concluso che l'additivo è potenzialmente in grado di migliorare l'aumento di peso/il peso finale solo in due dei tre studi valutati. Due altri studi sono stati esclusi a causa della mortalità insolitamente elevata e dei bassi livelli di crescita dei volatili. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) Tali prove sono state comunque considerate un indicatore sufficiente del miglioramento dei parametri zootecnici dell'aumento di peso. Si è quindi ritenuto che i dati forniti soddisfino le condizioni per dimostrare l'efficacia dell'additivo per i polli da ingrasso.
- (7) La valutazione del preparato di *Lactobacillus acidophilus* (CECT 4529) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/38 della Commissione, del 13 gennaio 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di *Lactobacillus acidophilus* CECT 4529 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2007 (titolare dell'autorizzazione Centro Sperimentale del Latte) (GUL 8 del 14.1.2015, pag. 4).

⁽³⁾ EFSA Journal 2017; 15(4):4762.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
4b1715	Centro Sperimentale del Latte	<i>Lactobacillus acidophilus</i> CECT 4529	<p>Composizione dell'additivo Preparato di <i>Lactobacillus acidophilus</i> CECT 4529 contenente almeno: 5×10^{10} CFU/g di additivo (forma solida)</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di <i>Lactobacillus acidophilus</i> CECT 4529</p> <p>Metodo di analisi (1) Conteggio: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787) Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE)</p>	Polli da ingrasso	—	1×10^9	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Al fine di evitare agli utilizzatori potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative. Se i rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale comprendenti una protezione degli occhi, della pelle e dell'apparato respiratorio.</p>	29.12.2027

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eut/food-additives/evaluation-reports>.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2276 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2017

relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di *Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737)
come additivo per mangimi destinati alle scrofe (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda per un nuovo impiego del preparato *Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda concerne l'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di *Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737) come additivo per mangimi destinati alle scrofe, a beneficio dei suinetti, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Il preparato di *Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737), appartenente alla categoria «additivi zootecnici», era stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso dal regolamento (UE) n. 107/2010 della Commissione ⁽²⁾, a galline ovaiole, anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone, piccioni, oche da ingrasso e struzzi dal regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2011 della Commissione ⁽³⁾, a suinetti svezzati e suidi svezzati diversi da *Sus scrofa domesticus* dal regolamento di esecuzione (UE) n. 306/2013 della Commissione ⁽⁴⁾, a tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione dal regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013 della Commissione ⁽⁵⁾ nonché a galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (5) Nel suo parere del 16 maggio 2017 ⁽⁷⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, il preparato di *Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che, se aggiunto alla dieta delle scrofe a partire da tre settimane prima del parto fino allo svezzamento dei suinetti, l'additivo può migliorare la crescita degli stessi dalla nascita allo svezzamento. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e ha verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione del preparato di *Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 107/2010 della Commissione, dell'8 febbraio 2010, concernente l'autorizzazione del *Bacillus subtilis* ATCC PTA-6737 come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa NV) (GU L 36 del 9.2.2010, pag. 1).


⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2011 della Commissione, del 5 settembre 2011, relativo all'autorizzazione del *Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone, piccioni, oche da ingrasso e struzzi (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (GU L 229 del 6.9.2011, pag. 3).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 306/2013 della Commissione, del 2 aprile 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737) per suinetti svezzati e suidi svezzati diversi da *Sus scrofa domesticus* (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (GU L 91 del 3.4.2013, pag. 5).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013 della Commissione, del 16 agosto 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737) come additivo nei mangimi per tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (GU L 220 del 17.8.2013, pag. 15).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020 della Commissione, del 29 giugno 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737) come additivo nei mangimi per galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (GU L 163 del 30.6.2015, pag. 22).

⁽⁷⁾ The EFSA Journal 2017; 17(5):4855.



- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell'alimentazione degli animali alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2017


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria di additivi: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale									
4b1823	Kemin Europa N.V.	<i>Bacillus subtilis</i> ATCC PTA-6737	<p>Composizione dell'additivo: Preparato di <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC PTA-6737) contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo</p> <p>Forma solida</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva: Spore vive di <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC PTA-6737)</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Conteggio: metodo di diffusione su piastra utilizzando tripton soia agar con trattamento termico preventivo dei campioni di mangime.</p> <p>Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).</p>	Scrofe	—	1×10^8	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela occorre indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Per l'impiego in scrofe a partire da tre settimane prima del parto sino alla fine del periodo di lattazione.</p> <p>3. Al fine di evitare agli utilizzatori potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.</p>	29.12.2027

(*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2277 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2017

che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio non è appropriata per quanto riguarda le importazioni di banane originarie del Perù

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, che si applica a titolo provvisorio per quanto riguarda il Perù dal 1° marzo 2013, ha introdotto un meccanismo di stabilizzazione per le banane.
- (2) In base al tale meccanismo di stabilizzazione previsto dal regolamento (UE) n. 19/2013, una volta superato un volume limite specifico per le importazioni di banane fresche (sottovoce 0803 00 19 della nomenclatura combinata dell'Unione europea del 1° gennaio 2012) provenienti da uno dei paesi interessati, la Commissione può, mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'urgenza stabilita all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 19/2013, sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche per tale paese oppure decidere che tale sospensione non è appropriata.
- (3) Le importazioni nell'Unione di banane fresche originarie del Perù hanno superato il 16 ottobre 2017 il limite di 93 750 tonnellate fissato dall'accordo.
- (4) In questo contesto la Commissione, in conformità all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 19/2013, ha preso in considerazione l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato delle banane dell'Unione, al fine di decidere se sospendere o meno il dazio doganale preferenziale. La Commissione ha esaminato l'effetto delle importazioni in questione sul livello dei prezzi dell'Unione, lo sviluppo delle importazioni da altre fonti e la stabilità complessiva del mercato delle banane fresche dell'Unione.
- (5) Le importazioni di banane fresche dal Perù rappresentavano solo il 2,7 % delle importazioni di banane fresche nell'Unione soggette al meccanismo di stabilizzazione quando hanno superato il limite fissato per il 2017. Le importazioni provenienti dal Perù rappresentano inoltre solo il 2,25 % delle importazioni totali di banane fresche nell'Unione.
- (6) Le importazioni da grandi paesi esportatori con cui l'Unione detiene un analogo accordo di libero scambio, come la Colombia, l'Ecuador e la Costa Rica, hanno raggiunto il 58,7 %, 61,4 % e 60,4 % dei rispettivi limiti. I quantitativi «inutilizzati» nell'ambito del meccanismo di stabilizzazione (circa 2,3 milioni di tonnellate) sono significativamente superiori alle importazioni totali dal Perù ad oggi (93,8 tonnellate).
- (7) In termini di prezzo le importazioni di banane dal Perù non hanno esercitato una pressione al ribasso del prezzo all'importazione delle banane di qualsiasi origine. Il prezzo all'importazione delle banane originarie del Perù è stato infatti 732 EUR/t in media nel corso dei primi 8 mesi del 2017, quindi superiore al prezzo medio (ponderato) all'importazione nell'Unione delle banane di qualsiasi origine (circa 720 EUR/t). Quest'ultimo prezzo rispecchia inoltre la tendenza annuale ed è stato relativamente stabile.
- (8) Quando si valuta quindi l'effetto di tali importazioni sul prezzo all'ingrosso alla data in cui il Perù ha superato il proprio limite appare chiaramente che, sebbene il prezzo medio ponderato all'ingrosso delle banane (di qualsiasi origine) nell'Unione nel settembre 2017 (861 EUR/t) fosse inferiore del 9,5 % al prezzo del settembre 2016 (952 EUR/t), il prezzo all'ingrosso delle banane prodotte nell'UE è stato relativamente stabile, pari a 910 EUR/t nel settembre 2017 rispetto a 915 EUR/t nel settembre 2016.

⁽¹⁾ GUL 17 del 19.1.2013, pag. 1.



- (9) Per il momento non vi sono quindi elementi che indichino che la stabilità del mercato dell'Unione sia stata perturbata dal fatto che le importazioni di banane fresche dal Perù abbiano superato il volume limite annuale specifico o che ciò abbia avuto un impatto significativo sulla situazione dei produttori dell'Unione.
- (10) Non vi sono segnali che indichino una minaccia di grave deterioramento o un grave deterioramento della situazione economica delle regioni ultraperiferiche dell'Unione nell'ottobre 2017.
- (11) Al momento la sospensione del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane originarie del Perù non pare pertanto appropriata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche originarie del Perù classificate nella sottovoce 0803 00 19 della nomenclatura combinata dell'Unione europea non è appropriata.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0333



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2278 DELLA COMMISSIONE**del 4 settembre 2017****recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 contiene un elenco delle circoscrizioni della rete d'informazione contabile agricola («circoscrizioni RICA») per Stato membro.
- (2) Conformemente a tale allegato la Germania è divisa in 16 circoscrizioni. Ai fini del regolamento (CE) n. 1217/2009, la Germania ha chiesto di riunire le circoscrizioni RICA Schleswig-Holstein e Amburgo in un'unica circoscrizione RICA: Schleswig-Holstein/Amburgo.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1217/2009.
- (4) L'elenco aggiornato delle circoscrizioni RICA, di cui al presente regolamento, dovrebbe applicarsi a decorrere dall'esercizio contabile 2018,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2018.

⁽¹⁾ GUL 328 del 15.12.2009, pag. 27.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009, l'elenco delle circoscrizioni RICA relativo alla Germania è sostituito dal seguente:

«*Germania*

1. Schleswig-Holstein/Amburgo.
2. Bassa Sassonia
3. Brema
4. Renania settentrionale — Vestfalia
5. Assia
6. Renania Palatinato
7. Baden-Württemberg
8. Baviera
9. Saar
10. Berlino
11. Brandeburgo
12. Meclemburgo-Pomerania
13. Sassonia
14. Sassonia-Anhalt
15. Turingia»

18CE0334



REGOLAMENTO (UE) 2017/2279 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 2017

che modifica gli allegati II, IV, VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 2, e l'articolo 27, paragrafo 1,


considerando quanto segue:

- (1) Al fine di consentire un'etichettatura appropriata, in alcune lingue dell'Unione è permesso l'uso di specifiche espressioni per i mangimi per animali da compagnia. I nuovi sviluppi nel settore dei mangimi per animali da compagnia di due Stati membri richiedono che anche nella lingua di tali paesi siano permesse specifiche espressioni.
- (2) L'allegato II del regolamento (CE) n. 767/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (3) In considerazione del progresso tecnologico dell'analitica e delle esperienze con le buone prassi di laboratorio è opportuno rivedere le tolleranze per i componenti analitici e gli additivi per mangimi nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti. L'allegato IV del regolamento (CE) n. 767/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (4) Un numero crescente di autorizzazioni di additivi per mangimi stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, tenori massimi per gli additivi nei mangimi composti e nelle materie prime per mangimi per i quali tali valori non erano stati fissati in precedenza ed altre autorizzazioni hanno recentemente introdotto il concetto di tenore massimo raccomandato di additivo nei mangimi completi. La tecnologia di fabbricazione dei mangimi può inoltre determinare riduzioni della quantità aggiunta di additivi come le vitamine, che potrebbero anche essere presenti naturalmente nel prodotto finale. Ciò potrebbe dar luogo ad ambiguità nella pratica, se l'operatore deve indicare sull'etichetta la quantità aggiunta, ma l'autorità di controllo può solo analizzare e verificare la quantità nel prodotto finale. Al fine di tenere conto di questi sviluppi e di garantire un'etichettatura equilibrata, adeguata ed efficace delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti, è opportuno modificare di conseguenza gli allegati VI e VII del regolamento (CE) n. 767/2009.
- (5) Gli sviluppi tecnologici consentono un maggiore impiego come mangimi degli alimenti che non sono più destinati al consumo umano. Il regolamento (UE) n. 68/2013 ⁽³⁾ della Commissione elenca tali «ex prodotti alimentari» tra le materie prime per mangimi. Tuttavia, dato che in alcuni casi la qualità di tali ex prodotti alimentari può non essere conforme ai requisiti per i mangimi, nella loro etichettatura dovrebbe essere specificato che l'impiego come mangimi è consentito unicamente previa trasformazione. L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 767/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (6) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche degli allegati, al fine di evitare inutili perturbazioni delle pratiche commerciali e di non creare inutili oneri amministrativi per gli operatori è opportuno adottare misure transitorie che consentano un'agevole transizione verso la nuova etichettatura.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 229 dell'1.9.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GUL 29 del 30.1.2013, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, IV, VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 767/2009 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti etichettati prima del 1° gennaio 2019, in conformità alle norme applicabili prima del 1° gennaio 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti etichettati prima del 1° gennaio 2020, in conformità alle norme applicabili prima del 1° gennaio 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

1) L'allegato II è così modificato:

al punto 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per designare i mangimi per animali da compagnia è consentito l'uso delle seguenti espressioni: in bulgaro "храна"; in spagnolo "alimento"; in ceco, la denominazione "kompletní krmná směs" può essere sostituita da "kompletní krmivo" e la denominazione "doplňková krmná směs" può essere sostituita da "doplňkové krmivo"; in inglese "pet food"; in italiano "alimento"; in ungherese "állateledel"; in neerlandese "samengesteld voeder"; in polacco "karma"; in sloveno "hrana za hišne živali"; in finlandese "lemmikkieläinten ruoka"; in estone "lemmikloomatoit" e in croato "hrana za kućne ljubimce".»

2) L'allegato IV è così modificato:


la parte A è sostituita dalla seguente:

«Parte A: Tolleranze per i componenti analitici di cui agli allegati I, V, VI e VII


1) Le tolleranze stabilite nella presente parte contemplano deviazioni tecniche ed analitiche. Una volta fissate a livello dell'Unione le tolleranze analitiche riguardanti il margine di errore di misurazione e le variazioni procedurali, i valori stabiliti al punto 2 dovranno essere adeguati di conseguenza, in modo da interessare unicamente le tolleranze tecniche.

2) Ove si riscontri che la composizione di una materia prima per mangimi o di un mangime composto deroghi al valore di etichettatura dei componenti analitici menzionati negli allegati I, V, VI e VII, si applicano le tolleranze seguenti:

Componente	Tenore dichiarato del componente	Tolleranza (1)	
		al di sotto del valore dichiarato sull'etichetta	al di sopra del valore dichiarato sull'etichetta
grassi grezzi	[%]		
	< 8	1	2
	8 - 24	12,5 %	25 %
grassi grezzi, mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti	> 24	3	6
	< 16	2	4
	16 - 24	12,5 %	25 %
proteina grezza	> 24	3	6
	< 8	1	1
	8 - 24	12,5 %	12,5 %
proteina grezza, mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti	> 24	3	3
	< 16	2	2
	16 - 24	12,5 %	12,5 %
ceneri grezze	> 24	3	3
	< 8	2	1
	8 - 32	25 %	12,5 %
ceneri grezze	> 32	8	4



Componente	Tenore dichiarato del componente	Tolleranza (1)	
		al di sotto del valore dichiarato sull'etichetta	al di sopra del valore dichiarato sull'etichetta
fibra grezza	< 10	1,75	1,75
	10 - 20	17,5 %	17,5 %
	> 20	3,5	3,5
zucchero	< 10	1,75	3,5
	10 - 20	17,5 %	35 %
	> 20	3,5	7
amido	< 10	3,5	3,5
	10 - 20	35 %	35 %
	> 20	7	7
calcio	< 1	0,3	0,6
	1 - 5	30 %	60 %
	> 5	1,5	3
magnesio	< 1	0,3	0,6
	1 - 5	30 %	60 %
	> 5	1,5	3
sodio	< 1	0,3	0,6
	1 - 5	30 %	60 %
	> 5	1,5	3
fosforo totale	< 1	0,3	0,3
	1 - 5	30 %	30 %
	> 5	1,5	1,5
ceneri insolubili in acido cloridrico	< 1	non sono fissati limiti	0,3
	1 - < 5		30 %
	> 5		1,5
potassio	< 1	0,2	0,4
	1 - 5	20 %	40 %
	> 5	1	2
umidità	< 2	non sono fissati limiti	0,4
	2 - < 5		20 %
	5 - 12,5		1
	> 12,5		8 %



Componente	Tenore dichiarato del componente	Tolleranza ⁽¹⁾	
		al di sotto del valore dichiarato sull'etichetta	al di sopra del valore dichiarato sull'etichetta
valore energetico ⁽²⁾	[%]	5 %	10 %
valore proteico ⁽²⁾		10 %	20 %

(1) Le tolleranze sono espresse in valore percentuale assoluto (valore che deve essere sottratto dal/aggiunto al tenore dichiarato) o in valore relativo contrassegnato con “%” (percentuale che deve essere applicata al tenore dichiarato per calcolare la deviazione accettabile).

(2) Le tolleranze si applicano se non è stata fissata alcuna tolleranza in base a un metodo UE o un metodo nazionale ufficiale dello Stato membro in cui il mangime è immesso sul mercato oppure in base a un metodo adottato dal Comitato europeo di normazione (https://standards.cen.eu/dyn/www/?p=204:32:0:::;FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:6308,25&cs=1C252307F473504B6354F4EE56B99E235).

3) L'allegato VI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VI

Indicazioni di etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti

Capo I: Etichettatura obbligatoria e facoltativa degli additivi per mangimi di cui all'articolo 15, lettera f), e all'articolo 22, paragrafo 1

1. I nomi specifici degli additivi, i numeri di identificazione, la quantità aggiunta e il nome del gruppo funzionale, conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003, oppure la categoria di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento, sono da indicare per i seguenti additivi:


- additivi per i quali è fissato un tenore massimo per almeno un animale da produzione alimentare;
- additivi appartenenti alle categorie “additivi zootecnici” e “coccidiostatici e istomonostatici”;
- additivi per i quali sono superati i tenori massimi raccomandati stabiliti nell'atto giuridico che autorizza l'additivo per mangimi.

Le indicazioni di etichettatura sono presentate in conformità all'atto giuridico che autorizza l'additivo per mangimi in questione.

La quantità aggiunta di cui al punto 1 è espressa in quantità di additivo per mangimi, eccetto nei casi in cui l'atto giuridico che autorizza il rispettivo additivo per mangimi indichi una sostanza nella colonna “Tenore minimo/massimo”. In quest'ultimo caso, la quantità aggiunta corrisponde alla quantità di tale sostanza.

- Per quanto riguarda gli additivi per mangimi del gruppo funzionale vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile che devono essere elencati conformemente al punto 1, l'etichettatura può indicare la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione alla dicitura “Componenti analitici” invece della quantità aggiunta alla dicitura “Additivi”.
- Il nome del gruppo funzionale di cui ai punti 1, 4 e 6 può essere sostituito dalla seguente abbreviazione, qualora detta abbreviazione non sia stabilita all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003:

Gruppo funzionale	Nome e descrizione	Nome abbreviato
1 h	Sostanze per il controllo della contaminazione da radionuclidi: sostanze che inibiscono l'assorbimento di radionuclidi o ne favoriscono l'escrezione	Controllori di radionuclidi
1 m	Sostanze per la riduzione della contaminazione del mangime da micotossine: sostanze che possono inibire o ridurre l'assorbimento di micotossine, promuoverne l'escrezione o modificarne la modalità di azione	Riduttori di micotossine



Gruppo funzionale	Nome e descrizione	Nome abbreviato
1n	Potenziatori delle condizioni d'igiene: sostanze o, se del caso, microrganismi che hanno un effetto positivo sulle caratteristiche igieniche del mangime, riducendo una specifica contaminazione microbiologica	Miglioratori dell'igiene
2b	Sostanze aromatizzanti: sostanze la cui aggiunta ai mangimi ne aumenta l'aroma o l'appetibilità	Aromi
3a	Vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile	Vitamine
3b	Composti di oligoelementi	Oligoelementi
3c	Amminoacidi, loro sali e analoghi	Amminoacidi
3d	Urea e suoi derivati	Urea
4c	Sostanze con effetto positivo sull'ambiente	Miglioratori dell'ambiente


4. Gli additivi per mangimi messi in rilievo sull'etichettatura con parole, immagini o grafici sono indicati conformemente ai punti 1 o 2, a seconda dei casi.
5. La persona responsabile dell'etichettatura comunica all'acquirente, su richiesta di quest'ultimo, i nomi, il numero di identificazione e il gruppo funzionale degli additivi per mangimi non menzionati ai punti 1, 2 e 4. La presente disposizione non si applica ai composti aromatizzanti.
6. Gli additivi per mangimi non menzionati ai punti 1, 2 e 4 possono essere indicati su base volontaria almeno con il loro nome oppure, in caso di sostanze aromatizzanti, almeno con il loro gruppo funzionale.
7. Fatto salvo il punto 6, se un additivo per mangimi organolettico o nutrizionale è etichettato su base volontaria, la sua quantità aggiunta è indicata conformemente ai punti 1 o 2, a seconda dei casi.
8. Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, si indica il gruppo funzionale o la categoria corrispondente alla sua funzione principale nel caso del mangime in questione.
9. Le indicazioni di etichettatura concernenti l'impiego corretto delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti stabilite nell'atto giuridico che autorizza l'additivo per mangimi in questione sono da riportare.

Capo II: Etichettatura dei componenti analitici di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 22, paragrafo 1

1. I componenti analitici dei mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti sono indicati sull'etichetta, preceduti dalla dicitura "Componenti analitici" ⁽¹⁾, come segue:

Mangimi composti	Specie bersaglio	Componenti analitici e tenori
Mangimi completi	Tutte le specie	— Proteina grezza
	Tutte le specie	— Fibra grezza
	Tutte le specie	— Grassi grezzi
	Tutte le specie	— Ceneri grezze
	Tutte le specie	— Calcio
	Tutte le specie	— Sodio
	Tutte le specie	— Fosforo
	Suini e pollame	— Lisina
	Suini e pollame	— Metionina

⁽¹⁾ In tedesco "analytische Bestandteile" può essere sostituito da "Inhaltsstoffe". In svedese "Analytiska beståndsdelar" può essere sostituito da "Analyserat innehåll".



Mangimi composti	Specie bersaglio	Componenti analitici e tenori
Mangimi complementari - Minerali	Tutte le specie	— Calcio
	Tutte le specie	— Sodio
	Tutte le specie	— Fosforo
	Suini e pollame	— Lisina
	Suini e pollame	— Metionina
	Ruminanti	— Magnesio
Mangimi complementari - Altri	Tutte le specie	— Proteina grezza
	Tutte le specie	— Fibra grezza
	Tutte le specie	— Grassi grezzi
	Tutte le specie	— Ceneri grezze
	Tutte le specie	— Calcio $\geq 5\%$
	Tutte le specie	— Sodio
	Tutte le specie	— Fosforo $\geq 2\%$
	Suini e pollame	— Lisina
	Suini e pollame	— Metionina
	Ruminanti	— Magnesio $\geq 0,5\%$

2. Le sostanze indicate sotto questa dicitura che sono anche additivi organolettici o nutrizionali sono dichiarate unitamente alla loro quantità totale.
3. Se è indicato il valore energetico e/o proteico, tale indicazione è presentata conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004.»
- 4) L'allegato VII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VII

Indicazioni di etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti per animali non destinati alla produzione di alimenti


Capo I: Etichettatura obbligatoria e facoltativa degli additivi per mangimi di cui all'articolo 15, lettera f), e all'articolo 22, paragrafo 1

1. I nomi specifici degli additivi e/o i numeri di identificazione, la quantità aggiunta e il nome del gruppo funzionale, conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003, oppure la categoria di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento, sono da indicare per i seguenti additivi:
- additivi per i quali è fissato un tenore massimo per almeno un animale non destinato alla produzione alimentare;
 - additivi appartenenti alle categorie "additivi zootecnici" e "cocciostatici e istomonostatici";
 - additivi per i quali sono superati i tenori massimi raccomandati stabiliti nell'atto giuridico che autorizza l'additivo per mangimi.

Le indicazioni di etichettatura sono presentate in conformità all'atto giuridico che autorizza l'additivo per mangimi in questione.

La quantità aggiunta di cui al punto 1 è espressa in quantità di additivo per mangimi, eccetto nei casi in cui l'atto giuridico che autorizza il rispettivo additivo per mangimi indichi una sostanza nella colonna "Tenore minimo/massimo". In quest'ultimo caso, la quantità aggiunta corrisponde alla quantità di detta sostanza.

2. Per quanto riguarda gli additivi per mangimi del gruppo funzionale vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile che devono essere elencati conformemente al punto 1, l'etichettatura può indicare la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione alla dicitura "Componenti analitici" invece della quantità aggiunta alla dicitura "Additivi".



3. Il nome del gruppo funzionale di cui ai punti 1, 5 e 7 può essere sostituito dall'abbreviazione indicata nella tabella dell'allegato VI, punto 3, qualora detta abbreviazione non sia stabilita all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003.
4. Gli additivi per mangimi messi in rilievo sull'etichettatura con parole, immagini o grafici sono indicati conformemente ai punti 1 o 2, a seconda dei casi.
5. In deroga al punto 1, per gli additivi dei gruppi funzionali "conservanti", "antiossidanti", "coloranti" e "sostanze aromatizzanti" è necessario indicare solo il gruppo funzionale in questione. In tal caso le informazioni di cui ai punti 1 e 2 sono comunicate dalla persona responsabile dell'etichettatura all'acquirente, su richiesta di quest'ultimo.
6. La persona responsabile dell'etichettatura comunica all'acquirente, su richiesta di quest'ultimo, i nomi, il numero di identificazione e il gruppo funzionale degli additivi per mangimi non menzionati ai punti 1, 2 e 4. La presente disposizione non si applica ai composti aromatizzanti.
7. Gli additivi per mangimi non menzionati ai punti 1, 2 e 4 possono essere indicati su base volontaria almeno con il loro nome o, in caso di sostanze aromatizzanti, almeno con il loro gruppo funzionale.
8. La quantità aggiunta di un additivo per mangimi organolettico o nutrizionale è indicata conformemente ai punti 1 o 2, a seconda dei casi, se è indicata sull'etichetta su base volontaria.
9. Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, si indica il gruppo funzionale o la categoria corrispondente alla sua funzione principale nel caso del mangime in questione.
10. Le indicazioni di etichettatura concernenti l'impiego corretto delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti stabilite nell'atto giuridico che autorizza l'additivo per mangimi in questione sono da riportare.

Capo II: Etichettatura dei componenti analitici di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 22, paragrafo 1

1. I componenti analitici dei mangimi composti per animali non destinati alla produzione di alimenti sono indicati sull'etichetta, sotto la dicitura "Componenti analitici" ⁽¹⁾, come segue:

Mangimi composti	Specie bersaglio	Componenti analitici
Mangimi completi	Gatti, cani e animali da pelliccia	— Proteina grezza
	Gatti, cani e animali da pelliccia	— Fibre grezze
	Gatti, cani e animali da pelliccia	— Grassi grezzi
	Gatti, cani e animali da pelliccia	— Ceneri grezze
Mangimi complementari - Minerali	Tutte le specie	— Calcio
	Tutte le specie	— Sodio
	Tutte le specie	— Fosforo
Mangimi complementari - Altri	Gatti, cani e animali da pelliccia	— Proteina grezza
	Gatti, cani e animali da pelliccia	— Fibre grezze
	Gatti, cani e animali da pelliccia	— Grassi grezzi
	Gatti, cani e animali da pelliccia	— Ceneri grezze

2. Le sostanze indicate sotto questa dicitura che sono anche additivi organolettici o nutrizionali sono dichiarate unitamente alla loro quantità totale.
3. Se è indicato il valore energetico e/o proteico, tale indicazione è conforme all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004.»

⁽¹⁾ In tedesco "analytische Bestandteile" può essere sostituito da "Inhaltsstoffe". In svedese "Analytiska beståndsdelar" può essere sostituito da "Analyserat innehåll".



5) L'allegato VIII è così modificato:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. I materiali contaminati recano la dicitura “Mangimi con livelli eccessivi di ... (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili conformemente all'allegato I della direttiva 2002/32/CE), da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa detossificazione in stabilimenti riconosciuti”. Il riconoscimento di tali stabilimenti avviene a norma dell'articolo 10, paragrafi 2 o 3, del regolamento (CE) n. 1831/2005.»

b) è aggiunto il punto seguente:

«3. Fatti salvi i punti 1 e 2, gli ex prodotti alimentari che devono essere trasformati prima di poter essere usati come mangimi, devono recare la dicitura “Ex prodotti alimentari, da usarsi come materie prime per mangimi unicamente dopo... [indicazione del processo adeguato conformemente all'allegato, parte B, del regolamento (UE) n. 609/2013]”.»

18CE0335



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2280 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5 bis, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 3, terzo e quarto comma, e l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 ⁽²⁾ della Commissione stabilisce il numero di aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione della rete d'informazione contabile agricola (RICA). Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione un piano di selezione delle aziende contabili che assicuri un campione contabile rappresentativo del campo di osservazione prima dell'inizio dell'esercizio contabile cui il piano si riferisce.
- (2) Facendo seguito alla richiesta presentata dalla Germania di fondere le circoscrizioni Schleswig-Holstein e Hamburg in un'unica circoscrizione denominata Schleswig-Holstein/Hamburg, e alle richieste presentate da Grecia, Ungheria, Romania e Finlandia di modificare il numero di aziende contabili o la soglia di dimensione economica a seguito dei cambiamenti strutturali intervenuti nell'agricoltura, è opportuno autorizzare i summenzionati Stati membri a rivedere i rispettivi piani di selezione e/o la soglia di dimensione economica per l'esercizio contabile 2018 e a ridistribuire o adeguare di conseguenza il numero di aziende contabili.
- (3) Poiché diventa sempre più importante poter disporre tempestivamente di dati contabili di migliore qualità, la Commissione incoraggia gli Stati membri a compiere ulteriori sforzi organizzativi che permettano di aumentare la completezza dei dati e di presentare le schede aziendali in anticipo sui termini fissati all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220.
- (4) Ai fini della tempestiva disponibilità, della completezza e della migliore qualità dei dati contabili trasmessi dagli Stati membri, i termini per la trasmissione dei dati e la procedura relativa al pagamento della retribuzione forfettaria dovrebbero essere riveduti e collegati ai tempi di trasmissione e alla completezza delle informazioni RICA trasmesse alla Commissione.
- (5) È opportuno inserire nell'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 una disposizione transitoria relativa alla disponibilità di bilancio per l'esercizio contabile 2018.
- (6) L'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 stabilisce il modello secondo cui devono essere presentati i dati contabili nelle schede aziendali. Per motivi di chiarezza, l'allegato VIII dovrebbe fornire informazioni supplementari per quanto concerne la presentazione di tali dati.
- (7) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220.
- (8) Le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dall'esercizio contabile 2018.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la rete di informazione contabile agricola,

⁽¹⁾ GUL 328 del 15.12.2009, pag. 27.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione, del 3 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GUL 46 del 19.2.2015, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è così modificato:

(1) all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«La Germania, la Grecia, l'Ungheria, la Romania e la Finlandia rivedono il rispettivo piano di selezione che hanno comunicato per l'esercizio contabile 2018. Esse comunicano alla Commissione il rispettivo piano di selezione riveduto per detto esercizio contabile entro il 31 marzo 2018.»;

(2) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Importo della retribuzione forfettaria

1. La retribuzione forfettaria di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 è fissata a 160 EUR per scheda aziendale.

2. Se la soglia dell'80 % di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 non è soddisfatta né a livello di circoscrizione RICA né a livello di Stato membro, la riduzione di cui a detta disposizione si applica solo a livello nazionale.

3. Fatto salvo il rispetto dell'obbligo di rispettare la soglia dell'80 % di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 per una circoscrizione RICA o uno Stato membro, la retribuzione forfettaria è maggiorata di:

a) 5 EUR qualora lo Stato membro presenti i dati contabili di cui all'articolo 9 del presente regolamento non più tardi di un mese prima del termine pertinente di cui all'articolo 10, paragrafo 3; oppure

b) 7 EUR nell'esercizio contabile 2018 e 10 EUR nell'esercizio contabile 2019 qualora lo Stato membro presenti i dati contabili di cui all'articolo 9 del presente regolamento non più tardi di due mesi prima del termine pertinente di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

4. La maggiorazione della retribuzione forfettaria di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), può essere incrementata di 2 EUR per l'esercizio contabile 2018 e di 5 EUR a decorrere dall'esercizio contabile 2019 qualora i dati contabili siano stati verificati dalla Commissione conformemente all'articolo 13, primo comma, lettera b), del presente regolamento e siano considerati debitamente compilati a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009, al momento della loro presentazione alla Commissione o entro due mesi dalla data alla quale la Commissione ha informato lo Stato membro che presenta i dati contabili che questi non sono stati debitamente compilati.»;

(3) gli allegati I, II e VIII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2018.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Gli allegati I, II e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 sono così modificati:

(1) all'allegato I,

la voce relativa alla Romania è sostituita dalla seguente:

«Romania	4 000»
----------	--------

(2) l'allegato II è così modificato:

a) le voci relative alla Germania nella tabella sul numero di aziende contabili sono sostituite dalle seguenti:

«Numero di riferimento	Nome della circoscrizione RICA	Numero di aziende contabili per esercizio contabile
	GERMANIA	
015.	Schleswig-Holstein/Hamburg	662
030.	Niedersachsen	1 307
040.	Bremen	—
050.	Nordrhein-Westfalen	1 010
060.	Hessen	558
070.	Rheinland-Pfalz	887
080.	Baden-Württemberg	1 190
090.	Bayern	1 678
100.	Saarland	90
110.	Berlin	—
112.	Brandenburg	284
113.	Mecklenburg-Vorpommern	268
114.	Sachsen	313
115.	Sachsen-Anhalt	270
116.	Thüringen	283
	Totale Germania	8 800»

b) le voci relative alla Grecia nella tabella sul numero di aziende contabili sono sostituite dalle seguenti:

«Numero di riferimento	Nome della circoscrizione RICA	Numero di aziende contabili per esercizio contabile
	GRECIA	
450	Μακεδονία — Θράκη (Macedonia-Tracia)	1 700
460	Ἠπειρος — Πελοπόννησος — Νῆσοι Ἰονίου (Epiro, Peloponneso, Isole ionie)	1 150
470	Θεσσαλία (Tessaglia)	600
480	Στερεά Ἑλλάς — Νῆσοι Αἰγαίου — Κρήτη (Sterea Ellas, Isole dell'Egeo, Creta)	1 225
	Totale Grecia	4 675»



c) le voci relative all'Ungheria nella tabella sul numero di aziende contabili sono sostituite dalle seguenti:

«Numero di riferimento	Nome della circoscrizione RICA	Numero di aziende contabili per esercizio contabile
	UNGHERIA	
767	Alföld	1 144
768	Dunántúl	733
764	Észak-Magyarország	223
	Totale Ungheria	2 100»

d) le voci relative alla Romania nella tabella sul numero di aziende contabili sono sostituite dalle seguenti:

«Numero di riferimento	Nome della circoscrizione RICA	Numero di aziende contabili per esercizio contabile
	ROMANIA	
840	Nord-Est	724
841	Sud-Est	913
842	Sud-Muntenia	857
843	Sud-Vest-Oltenia	519
844	Vest	598
845	Nord-Vest	701
846	Centru	709
847	Bucureşti-Ilfov	79
	Totale Romania	5 100»

e) le voci relative alla Finlandia nella tabella sul numero di aziende contabili sono sostituite dalle seguenti:


«Numero di riferimento	Nome della circoscrizione RICA	Numero di aziende contabili per esercizio contabile
	FINLANDIA	
670	Etelä-Suomi	420
680	Sisä-Suomi	169
690	Pohjanmaa	203
700	Pohjois-Suomi	108
	Totale Finlandia	900»

(3) l'allegato VIII è così modificato:

a) la tabella D è così modificata:

i) nella seconda tabella, la voce relativa alla categoria «2010. Frutti pendenti — colture» è sostituita dalla seguente:

«Codice (*)	Descrizione delle categorie	OV	AD	DY	IP	S	SA	CV
2010.	Frutti pendenti - colture							»



ii) la voce relativa alla categoria di attivi «2010. Frutti pendenti — colture» è sostituita dalla seguente:

«2010. Frutti pendenti - colture

Valore di tutte le coltivazioni che non sono state ancora raccolte (colture permanenti e raccolti sul campo). L'ammortamento accumulato (D.AD) e l'ammortamento dell'esercizio corrente (D.DY) devono essere comunicati solo per le colture permanenti.»;

iii) la tabella relativa ai metodi di valutazione è sostituita dalla seguente:

«Valore equo al netto dei costi stimati del punto di vendita	corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili meno il costo stimato da sostenere in relazione alla vendita	3010, 5010, 7010
costo storico	costo nominale o originale di un attivo al momento dell'acquisizione	2010, 3020, 3030, 4010, 7020
valore contabile	valore al quale un attivo figura nel bilancio	1010, 1020, 1030, 1040, 8010»

b) nella tabella H, il quarto comma è sostituito dal seguente:


«Quando gli oneri aziendali rappresentano il “consumo” dei mezzi di produzione durante l'esercizio contabile, ma non corrispondono alla produzione realizzata durante l'esercizio, le variazioni d'inventario degli approvvigionamenti (compresi gli anticipi alle colture) devono essere indicate nella tabella D con il codice 1040. Scorte.»;

c) nella tabella M,

sezione AI Informazioni di carattere amministrativo, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La comunicazione dei dati della colonna Numero di unità di base (N) è facoltativa negli esercizi contabili 2015-2017 per i codici 10300-10319.».

18CE0336



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2281 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 2017

**che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2017
in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole di Danimarca, Paesi Bassi e
Svezia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 91,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, gli Stati membri possono chiedere che i limiti dell'aumento del titolo alcolometrico volumico (arricchimento) del vino siano innalzati di una percentuale massima dello 0,5 %.
- (2) Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Svezia hanno chiesto un aumento dei limiti di arricchimento del vino ottenuto da uve raccolte nel 2017 poiché, durante il periodo vegetativo, le condizioni climatiche sono state eccezionalmente sfavorevoli. Danimarca, Paesi Bassi e Svezia hanno presentato tale richiesta per tutte le loro regioni viticole. La Germania ha chiesto l'aumento dell'arricchimento unicamente per i vini ottenuti da varietà di uve da vino Dornfelder per le regioni di Ahr, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Pfalz e Rheinhessen.
- (3) A causa delle condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli verificatesi nel 2017, i limiti fissati per l'aumento del titolo alcolometrico naturale nell'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non consentono, in alcune regioni viticole, di ottenere, utilizzando tutte o alcune varietà di uve, vini con un titolo alcolometrico totale adeguato per i quali esisterebbe, in linea di massima, una domanda di mercato.
- (4) È pertanto opportuno autorizzare l'aumento dei limiti di arricchimento del vino ottenuto da tutte o da alcune varietà di uve da vino raccolte nel 2017 nelle regioni viticole della Danimarca, della Germania, dei Paesi Bassi e della Svezia.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nelle regioni viticole, o in una loro parte, elencate nell'allegato del presente regolamento, e per tutte o per alcune varietà di uve da vino precisate nello stesso allegato, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche raccolte nel 2017, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle uve raccolte nel 2017, non può superare il 3,5 % vol.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017


Per la Commissione
Il presidente
 Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Varietà di uve da vino e regioni viticole o loro parti nelle quali è autorizzato un aumento del limite di arricchimento a norma dell'articolo 1

Stato membro	Regioni viticoleo loro parti (zone viticole)	Varietà
Danimarca	Tutte le regioni viticole (zona A)	Tutte le varietà di uve autorizzate
Germania	Regione viticola Ahr (zona A)	Dornfelder
	Regione viticola Mittelrhein (zona A)	
	Regione viticola Mosel (zona A)	
	Regione viticola Nahe (zona A)	
	Regione viticola Pfalz (zona A)	
Regione viticola Rheinhessen (zona A)		
Paesi Bassi	Tutte le regioni viticole (zona A)	Tutte le varietà di uve autorizzate
Svezia	Tutte le regioni viticole (zona A)	Tutte le varietà di uve autorizzate

18CE0337



DECISIONE (PESC) 2017/2282 DEL CONSIGLIO
dell'11 dicembre 2017
che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della
Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC ⁽¹⁾ concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RDC).
- (2) Il 12 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2231 ⁽²⁾ in risposta all'ostruzione del processo elettorale e alle relative violazioni dei diritti umani nell'RDC. La decisione (PESC) 2016/2231 ha modificato la decisione 2010/788/PESC e ha introdotto misure restrittive autonome ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.
- (3) Sulla base di una revisione delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/788/PESC, le misure restrittive dovrebbero essere prorogate fino al 12 dicembre 2018.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 9 della decisione 2010/788/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, si applicano fino al 12 dicembre 2018. Se del caso, sono prorogate o modificate qualora il Consiglio ritenga che i loro obiettivi non siano stati raggiunti.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017


Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GUL 336 del 21.12.2010, pag. 30).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/2231 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GUL 336I del 12.12.2016, pag. 7).



DECISIONE (PESC) 2017/2283 DEL CONSIGLIO
dell'11 dicembre 2017

a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e munizioni convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio illegale («iTrace III»)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,


considerando quanto segue:

- (1) La strategia globale dell'UE per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del 2016 («strategia globale dell'UE») mette in evidenza che l'Unione promuoverà la pace e garantirà la sicurezza dei propri cittadini e del proprio territorio e intensificherà il contributo alla sicurezza collettiva.
- (2) La produzione, il trasferimento e la circolazione illegali delle armi convenzionali, incluse le armi leggere e di piccolo calibro («SALW»), e la loro accumulazione eccessiva e diffusione incontrollata sono al centro di questa sfida, in Europa come anche all'estero. Queste attività illegali alimentano l'insicurezza in Europa e nel suo vicinato nonché in molte altre regioni del mondo, esacerbando il conflitto e minacciando la rappacificazione postbellica, ponendo in tal modo una grave minaccia per la pace e la sicurezza europee.
- (3) La strategia dell'UE del 16 dicembre 2005 volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni («strategia dell'UE sulle SALW»), che stabilisce gli orientamenti per l'azione dell'Unione nel settore delle SALW, sottolinea che le SALW contribuiscono ad aggravare il terrorismo e la criminalità organizzata e costituiscono un fattore rilevante nello scoppio e nella diffusione dei conflitti, nonché nel crollo delle strutture statali.
- (4) La strategia dell'UE sulle SALW asserisce inoltre che l'Unione rafforza e appoggia i meccanismi di sorveglianza delle sanzioni e sostiene il rafforzamento dei controlli delle esportazioni, nonché la promozione della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ⁽¹⁾ attraverso, tra l'altro, la promozione di misure sulla trasparenza.
- (5) Con il programma di azione dell'ONU per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti («programma di azione dell'ONU»), adottato il 20 luglio 2001, tutti gli Stati membri dell'ONU si sono impegnati, all'atto di valutare le domande di autorizzazioni di esportazione, a prevenire il traffico illegale di SALW o la loro diversione verso destinatari non autorizzati e, in particolare, a tener conto del rischio di diversione di SALW verso il commercio illegale.
- (6) L'8 dicembre 2005 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato uno strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, SALW illegali.
- (7) Nella seconda conferenza di riesame del 2012 del programma di azione dell'ONU, tutti gli Stati membri dell'ONU hanno ribadito l'impegno a prevenire il traffico illegale di SALW, e la loro diversione verso destinatari non autorizzati, nonché gli impegni contenuti nel programma di azione dell'ONU concernenti la valutazione delle domande di autorizzazioni di esportazione.
- (8) Il 24 dicembre 2014 è entrato in vigore il trattato sul commercio delle armi (ATT). L'obiettivo dell'ATT è stabilire norme internazionali comuni del più alto standard possibile per disciplinare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali, prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione. L'Unione dovrebbe sostenere tutti gli Stati membri dell'ONU nell'esecuzione di controlli efficaci sul trasferimento di armi al fine di assicurare che l'ATT sia quanto più possibile efficace, in particolare riguardo all'attuazione del suo articolo 11.
- (9) L'Unione ha già sostenuto Conflict Armament Research Ltd. (CAR) con le decisioni 2013/698/PESC ⁽²⁾ e (PESC) 2015/1908 ⁽³⁾ del Consiglio (iTrace I e II).

⁽¹⁾ Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (G.U.L. 335 del 13.12.2008, pag. 99).

⁽²⁾ Decisione 2013/698/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2013, a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e munizioni convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio illegale (G.U.L. 320 del 30.11.2013, pag. 34).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2015/1908 del Consiglio, del 22 ottobre 2015, a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e munizioni convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio illegale («iTrace II») (G.U.L. 278 del 23.10.2015, pag. 15).



- (10) L'Unione intende finanziare iTrace III, la terza fase del meccanismo mondiale di segnalazione sulle SALW e su altre armi e munizioni convenzionali illegali. Si ridurrà in tal modo il rischio del loro commercio illegale e si contribuirà al conseguimento degli obiettivi di cui sopra, anche fornendo alle autorità nazionali competenti in materia di esportazione di armi informazioni pertinenti e tempestive sul traffico illecito di armi al fine di contribuire alla sicurezza collettiva dell'Europa, come richiesto nella strategia globale dell'UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In vista dell'attuazione della strategia globale dell'UE e della strategia dell'UE sulle SALW e della promozione della pace e della sicurezza, le attività di progetto che devono essere sostenute dall'Unione si prefiggono i seguenti obiettivi specifici:

- prosecuzione del funzionamento di un sistema mondiale di gestione delle informazioni di facile impiego sulle SALW e su altre armi e munizioni convenzionali oggetto di diversione o traffico («iTrace») che siano state documentate in zone colpite da conflitti al fine di fornire ai responsabili delle politiche, agli esperti del controllo delle armi convenzionali e ai funzionari incaricati del controllo delle esportazioni di armi convenzionali le informazioni pertinenti per sviluppare strategie e progetti efficaci e basati su elementi concreti contro la diffusione illegale di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali,
- formazione e tutoraggio delle autorità nazionali negli Stati colpiti da conflitti nella prospettiva di sviluppare capacità nazionali sostenibili per l'identificazione e il rintracciamento di armi illegali, di incoraggiare un'assidua cooperazione con il progetto iTrace, di individuare meglio le priorità in materia di sicurezza fisica e gestione delle scorte, di definire i requisiti nazionali in termini di assistenza nelle attività di controllo delle armi e di contrasto (in particolare, le iniziative finanziate dall'UE, quali iARMS) e di rafforzare il dialogo con le missioni e le iniziative dell'UE,
- aumento della frequenza e durata delle ricerche sul campo relativamente alle SALW e ad altre armi e munizioni convenzionali che circolano illegalmente in zone colpite da conflitti allo scopo di generare dati iTrace, in risposta a precise richieste formulate dagli Stati membri e dalle delegazioni dell'Unione,
- sostegno diretto alle autorità incaricate del controllo delle esportazioni di armi e ai responsabili delle politiche in materia di controllo delle armi degli Stati membri, fra cui ripetute visite consultive da parte del personale del progetto iTrace nelle capitali degli Stati membri, un help desk che fornisca 24 ore su 24 consulenza immediata sulle strategie di valutazione dei rischi e di lotta alla diversione, lo sviluppo di applicazioni sicure per dashboard su desktop e dispositivi mobili che forniscano notifiche istantanee di diversioni successive all'esportazione e la realizzazione da parte del personale del progetto iTrace di verifiche successive alla spedizione su richiesta degli Stati membri,
- aumento della sensibilizzazione, tramite attività di divulgazione, sui risultati del progetto, promozione della finalità e delle funzioni disponibili di iTrace presso i responsabili delle politiche internazionali e nazionali, gli esperti del controllo delle armi convenzionali e le autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione e rafforzamento della capacità internazionale di monitorare la diffusione illegale di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali nonché di assistere i responsabili delle politiche nell'individuazione dei settori prioritari per l'assistenza e la cooperazione internazionali e di ridurre il rischio di diversione delle SALW e di altre armi e munizioni convenzionali,
- stesura di relazioni su questioni politiche fondamentali, ricavate dai dati prodotti dalle indagini sul campo e presentate nel sistema iTrace, concernenti settori specifici che meritano attenzione internazionale, tra cui i principali modelli di traffico di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali e la distribuzione regionale delle armi e munizioni oggetto di traffico.

L'Unione finanzia il progetto, descritto in dettaglio nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica del progetto di cui all'articolo 1 è realizzata da Conflict Armament Research Ltd. («CAR»).
3. CAR svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con CAR.



Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto di cui all'articolo 1 è pari a 3 474 322,77 EUR. Il bilancio totale stimato per l'intero progetto è pari a 3 993 676,97 EUR, messi a disposizione attraverso il cofinanziamento con CAR e il ministero federale tedesco degli Affari esteri.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione dell'importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude il necessario accordo con CAR. L'accordo stabilisce che CAR deve assicurare la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo.

Articolo 4


1. L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche trimestrali descrittive preparate da CAR. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. Al fine di assistere il Consiglio nella sua valutazione dei risultati della presente decisione del Consiglio, il progetto è valutato da un organismo esterno.
2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all'articolo 1.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 24 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017

Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI



ALLEGATO

Meccanismo mondiale di segnalazione sulle SALW e su altre armi e munizioni convenzionali iTrace

1. Contesto e motivazione del sostegno alla politica estera e di sicurezza comune (PESC)
 - 1.1. La presente decisione si basa sulle successive decisioni del Consiglio per combattere l'impatto destabilizzante della diversione e del traffico delle SALW e di altre armi convenzionali, segnatamente la decisione 2013/698/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2013 ⁽¹⁾, e la decisione (PESC) 2015/1908 del Consiglio, del 22 ottobre 2015 ⁽²⁾, che hanno istituito e potenziato il meccanismo mondiale di segnalazione sulle SALW e su altre armi e munizioni convenzionali illegali iTrace.

La proliferazione illegale di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali è un importante fattore che compromette la stabilità degli Stati ed esacerba i conflitti, costituendo in tal modo una grave minaccia per la pace e la sicurezza. Come indicato nella strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni («strategia dell'UE sulle SALW»), le armi e munizioni illegali contribuiscono ad aggravare il terrorismo e la criminalità organizzata e costituiscono un fattore rilevante nello scoppio e nella diffusione dei conflitti nonché nel crollo delle strutture statali. Quanto afferma la strategia dell'UE sulle SALW è confermato dai recenti risultati del progetto iTrace in Iraq, Libia, Siria e in altri complessi conflitti in prossimità delle frontiere esterne dell'UE.

Le attività svolte ai sensi della decisione (PESC) 2015/1908 hanno portato alla creazione di iTrace, un'iniziativa mondiale di monitoraggio delle armi utilizzate nei conflitti. Esso opera in 27 Stati colpiti da conflitti, compreso in Africa, in Medio Oriente, in Asia meridionale e orientale e ultimamente in America latina. iTrace è il più grande registro pubblico al mondo di armi convenzionali oggetto di diversione per sostenere gli Stati che si adoperano per individuare e contrastare la diversione, in linea con gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 11 del trattato internazionale sul commercio di armi («ATT») e del criterio 7 della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ⁽³⁾. iTrace fornisce una rendicontazione precisa delle forniture di armi e munizioni alle forze ribelli armate e ai gruppi terroristici che costituiscono una minaccia per la sicurezza dell'Unione, fra cui Al Qaeda nel Maghreb islamico e Daesh o Stato islamico; provvede alla segnalazione rapida e in forma riservata alle autorità incaricate del controllo delle esportazioni degli Stati membri circa i rischi di diversione successiva all'esportazione; trasmette, alle delegazioni dell'Unione e alle missioni diplomatiche degli Stati membri nelle regioni colpite da conflitti, informazioni essenziali in tempo reale sul traffico di armi e sulle dinamiche dei conflitti; e effettua attività di sensibilizzazione sulle misure di controllo delle armi e di lotta alla diversione attraverso un intenso coinvolgimento mediatico ad elevato impatto a livello mondiale.

- 1.2. Il progetto iTrace registra tuttavia un numero crescente di richieste da parte degli Stati membri affinché siano organizzate riunioni informative dirette, faccia a faccia, con le autorità nazionali incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi (comprese frequenti visite nelle capitali) e sia offerta una gamma più ampia di risorse ai responsabili delle politiche in materia di controllo delle esportazioni di armi.


La presente decisione mira pertanto a proseguire e a potenziare le attività del progetto ai sensi della decisione (PESC) 2015/1908, continuando a fornire ai responsabili delle politiche dell'Unione, agli esperti del controllo delle armi e ai funzionari incaricati del controllo delle esportazioni di armi informazioni pertinenti raccolte sistematicamente, che li aiuteranno a sviluppare strategie efficaci, basate su elementi concreti, contro la diversione e la diffusione illegale di armi convenzionali e relative munizioni per migliorare la sicurezza internazionale e regionale. La decisione continuerà quindi ad aiutarli a combinare una strategia di risposta efficace con un'azione preventiva adeguata per contrastare l'offerta e la domanda illegali e assicurare l'effettivo controllo delle armi convenzionali nei paesi terzi.

- 1.3. La presente decisione prevede la prosecuzione del funzionamento e l'ulteriore potenziamento del sistema in linea iTrace accessibile al pubblico. I progetti elencati nella decisione (PESC) 2015/1908 saranno rafforzati mediante:
 - 1) l'aumento della frequenza e durata delle missioni per raccogliere dati sulle forniture di armi convenzionali

⁽¹⁾ Decisione 2013/698/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2013, a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e munizioni convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio illegale (GUL 320 del 30.11.2013, pag. 34).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2015/1908 del Consiglio, del 22 ottobre 2015, a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e munizioni convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio illegale («iTrace II») (GUL 278 del 23.10.2015, pag. 15).

⁽³⁾ Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GUL 335 del 13.12.2008, pag. 99).



illegali a destinazione di regioni colpite da conflitti, 2) programmi di sostegno su misura destinati agli Stati membri comprendenti consultazioni dirette, dati e relazioni ad hoc, un help desk 24 ore su 24 e compiti di verifica successivamente alla spedizione e 3) la formazione e il tutoraggio delle autorità nazionali negli Stati colpiti da conflitti per sviluppare capacità di lotta alla diversione, potenziare la gestione delle armi e rafforzare la raccolta di dati iTrace.

2. Obiettivi generali

L'azione descritta in appresso continuerà a sostenere la comunità internazionale nel contrasto all'impatto destabilizzante della diversione e del traffico di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali. Continuerà a fornire - ai responsabili delle politiche, agli esperti del controllo delle armi e ai funzionari incaricati del controllo delle esportazioni di armi - informazioni pertinenti che li aiuteranno a sviluppare strategie efficaci, basate su elementi concreti, contro la diversione e la diffusione illegale di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali per migliorare la sicurezza internazionale e regionale. In particolare l'azione:

- a) fornirà informazioni concrete sul traffico di SALW e di altre armi convenzionali necessarie per monitorare più efficacemente l'attuazione del programma di azione dell'ONU sul commercio illegale di SALW;
- b) rafforzerà l'attuazione dello strumento internazionale per il rintracciamento;
- c) rivelerà le principali rotte ed entità coinvolte nella diversione di armi e munizioni convenzionali verso regioni colpite da conflitti o organizzazioni terroristiche internazionali e fornirà prove dell'implicazione di gruppi e persone nel commercio illegale a sostegno dei procedimenti giudiziari nazionali;
- d) rafforzerà la cooperazione tra competenti organi e missioni dell'ONU e altre organizzazioni internazionali, per quanto riguarda il rintracciamento delle SALW e di altre armi convenzionali e la fornitura di informazioni a diretto sostegno dei meccanismi di monitoraggio esistenti, incluso il sistema di INTERPOL per la registrazione e la tracciabilità delle armi da fuoco illegali (iARMS), che è complementare a iTrace e con il quale sarà garantito il coordinamento;
- e) fornirà informazioni pertinenti per individuare i settori prioritari della cooperazione e dell'assistenza internazionali al fine di combattere efficacemente la diversione e il traffico di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali, quali il finanziamento di progetti in relazione alla sicurezza delle scorte o alla gestione delle frontiere;
- f) offrirà un meccanismo di sostegno al monitoraggio dell'attuazione dell'ATT, in particolare per individuare la diversione di armi convenzionali trasferite, nonché per assistere i governi nella valutazione del rischio di diversione prima dell'esportazione di armi convenzionali, segnatamente il rischio di diversione all'interno del paese destinatario o di riesportazione a condizioni non ammissibili e
- g) fornirà un sostegno su misura per assistere gli Stati membri nella valutazione e nella mitigazione dei rischi di diversione.

3. Sostenibilità e risultati del progetto a lungo termine

L'azione offrirà un quadro stabile per il monitoraggio durevole della diffusione illegale di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali. Si prevede che aumenterà considerevolmente le informazioni esistenti connesse alle armi e sosterrà in modo significativo lo sviluppo mirato di efficaci politiche sul controllo delle armi convenzionali e sul controllo delle esportazioni di armi. In particolare il progetto:

- a) alimenterà ulteriormente il sistema di gestione delle informazioni iTrace che assicurerà la raccolta e l'analisi a lungo termine dei dati sulle armi convenzionali illegali;
- b) fornirà ai responsabili delle politiche e agli esperti in materia di controllo delle armi convenzionali uno strumento per definire strategie più efficaci e settori prioritari per l'assistenza e la cooperazione (ad esempio individuando meccanismi subregionali o regionali di cooperazione, di coordinamento e di condivisione di informazioni che occorre istituire o rafforzare, nonché scorte nazionali insicure, gestione non adeguata degli inventari, rotte dei trasferimenti illegali, controlli carenti alle frontiere e capacità di contrasto insufficienti);
- c) comporterà la flessibilità intrinseca necessaria per generare informazioni di rilevanza strategica, indipendentemente dalla rapidità di evoluzione delle esigenze strategiche;
- d) accrescerà sostanzialmente l'efficacia di persone e organizzazioni internazionali attive nel monitoraggio delle armi mettendo a disposizione un meccanismo di condivisione delle informazioni di portata sempre più ampia e



- e) svilupperà capacità nazionali sostenibili negli Stati colpiti da conflitti per identificare e rintracciare armi illegali e partecipare in modo più efficace alle attività internazionali di controllo delle armi e di contrasto.

4. Descrizione dell'azione

4.1. Progetto 1: formazione e tutoraggio delle autorità nazionali negli Stati colpiti da conflitti ai fini dell'identificazione e del rintracciamento internazionale delle armi

4.1.1. Obiettivo del progetto

Il progetto offrirà, ai partner locali e, ove necessario, al personale di sostegno della pace (fra cui le missioni ONU e dell'Unione e i gruppi di sorveglianza delle sanzioni), formazioni su richiesta in materia di identificazione, rintracciamento e gestione delle armi. Questa formazione si avvarrà di una serie di servizi offerti da CAR dal 2014 - benché iscritti al di fuori del bilancio previsto per i progetti iTrace I e II - che si sono rivelati essenziali per facilitare la realizzazione dei progetti.

4.1.2. Attività di progetto

Il progetto dispiegherà membri appartenenti alle proprie squadre investigative sul campo affinché impartiscano formazioni di livello progressivamente più tecnico comprendenti:

- a) un'introduzione alla raccolta di dati sulle armi, facendo riferimento a casi specifici;
- b) le tecniche elementari di identificazione delle armi e di documentazione efficace al loro riguardo;
- c) le procedure operative standard di raccolta delle prove e relativa catena di custodia;
- d) i requisiti relativi a indagini di ampia portata, regionali e internazionali;
- e) l'attuazione dello strumento internazionale per il rintracciamento;
- f) il rintracciamento internazionale delle armi e i sistemi di rintracciamento delle armi (in particolare Interpol ed Europol);
- g) l'uso dei «big data» e l'analisi delle tendenze e
- h) le possibilità concernenti l'assistenza tecnica (internazionale) e l'intervento delle autorità di contrasto.

Queste attività saranno svolte parallelamente alle indagini sul campo iTrace, comprese indagini congiunte (tutoraggio) condotte con le autorità pubbliche nazionali.

4.1.3. Risultati del progetto


Il progetto mirerà a:

- a) incoraggiare le autorità nazionali a concedere alle squadre investigative sul campo iTrace un accesso più ampio, rispondendo così ai reiterati inviti affinché le squadre iTrace forniscano assistenza tecnica e capacità investigative comuni e determinando un aumento dei dati iTrace;
- b) fornire un'assistenza concreta in termini di capacità ai governi nazionali che, pur subendo le conseguenze della diversione delle armi, non dispongono degli strumenti atti ad individuare e segnalare le armi utilizzate nei conflitti oggetto di diversione - questa misura spesso apre la via a una più efficace gestione delle armi a livello nazionale e, come tale, sostiene l'attuazione dell'ATT, dello strumento internazionale per il rintracciamento e del programma di azione dell'ONU, nonché la programmazione della sicurezza fisica e della gestione delle scorte e i contatti con i servizi di contrasto internazionali, fra cui Interpol (iARMS) ed Europol;
- c) sostenere il rafforzamento del dialogo, in particolare individuando gli interlocutori essenziali per altre iniziative sostenute dall'Unione (ad esempio, le relazioni delle missioni dell'Unione con i governi ospitanti) e avviando iniziative, quali la programmazione della sicurezza fisica e della gestione delle scorte (ad esempio, progetti sostenuti dall'Unione in materia di gestione delle scorte).

4.1.4. Indicatori di esecuzione del progetto

Fino a 30 visite di formazione e tutoraggio sul campo, dando particolare risalto alla ripetizione delle visite per sostenere le autorità nazionali nello sviluppo di capacità di rintracciamento.

Il progetto sarà attuato nell'intero periodo del progetto iTrace della durata di due anni.



4.1.5. Beneficiari del progetto

Le attività di formazione e tutoraggio iTrace produrranno benefici diretti per le parti interessate negli Stati colpiti da conflitti, compresi i servizi di contrasto e i procuratori. Il programma fornirà sostegno indiretto ai dialoghi nazionali con iniziative finanziate dall'Unione e iniziative di altro tipo sul controllo delle armi, incoraggiando il ricorso a meccanismi di rintracciamento internazionali (compresi il sistema iARMS di Interpol ed Europol) e facilitando la partecipazione a progetti di gestione delle scorte sostenuti dall'Unione e ad altri progetti di controllo delle SALW.

4.2. Progetto 2: Aumento delle indagini sul campo necessarie ad alimentare ulteriormente il sistema iTrace con prove documentali in tempo reale relative a diversione e traffico di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali e con altre informazioni pertinenti

4.2.1. Obiettivo del progetto

Il progetto aumenterà la frequenza e la durata delle ricerche sul campo relativamente alle SALW e ad altre armi e munizioni convenzionali in circolazione in zone colpite da conflitti. Il progetto accorderà la priorità a paesi che destano particolari preoccupazioni negli Stati membri, inclusi, tra gli altri, Iraq, Libia, Mali, Siria, Somalia, Sud Sudan e Yemen.

La definizione di accordi formali in materia di condivisione delle informazioni con le missioni dell'Unione e dell'ONU e con una serie di organizzazioni agevolerà il progetto, come anche l'invio selettivo di richieste formali di rintracciamento ai governi nazionali. Il progetto continuerà inoltre a svolgere ricerche documentali e a verificare (tramite indagini sul campo) le informazioni esistenti sui trasferimenti pertinenti raccolte da organizzazioni diverse da CAR a fini di inserimento nel sistema iTrace.

4.2.2. Attività di progetto

Nel quadro del progetto saranno intraprese le attività seguenti:


- a) invio di esperti di armi qualificati per la conduzione di analisi sul campo relative a SALW e ad altre armi, munizioni e materiale correlato convenzionali e illegali recuperati da Stati colpiti da conflitti;
- b) analisi, riesame e verifica di prove documentate sulle SALW illegali e su altre armi e munizioni illegali e sui relativi utilizzatori, compresi, tra gli altri: fotografie di armi, di loro componenti e di marchiature interne ed esterne, imballaggi, documenti di spedizione associati e i risultati delle indagini sul campo (utilizzatori, fornitori e rotte dei trasferimenti);
- c) riesame e verifica delle prove aggiuntive recenti sulle SALW illegali e altre armi e munizioni convenzionali illegali raccolte da organizzazioni diverse da CAR, comprese le relazioni dei gruppi di sorveglianza delle sanzioni dell'ONU, delle organizzazioni della società civile e dei media internazionali;
- d) inserimento di tutte le prove raccolte e riesaminate nel sistema di gestione delle informazioni e portale di mappatura in linea iTrace;
- e) individuazione e sostegno dei partner locali al fine di garantire la prosecuzione della raccolta dati a sostegno di iTrace per tutta la durata dell'azione proposta e oltre;
- f) prosecuzione dei contatti con i governi nazionali volti a predefinire punti di contatto nazionali, e un meccanismo di coordinamento, al fine di chiarire il raggio d'azione delle indagini di CAR e di attenuare possibili conflitti di interesse, prima delle suddette indagini.

Il progetto sarà attuato in modo graduale nell'intero periodo del progetto iTrace della durata di due anni.

4.2.3. Risultati del progetto

Il progetto mirerà a:

- a) documentare, in loco, le prove materiali di armi e munizioni convenzionali oggetto di diversione o traffico nelle regioni colpite da conflitti;
- b) verificare e documentare i casi di traffico illegale sulla base delle prove raccolte da CAR, da organizzazioni con cui vigono accordi in materia di condivisione di informazioni con CAR e, se del caso, da altre organizzazioni in merito a armi e munizioni convenzionali oggetto di diversione o traffico in tutte le regioni;



- c) fornire prove visive concrete di armi e munizioni convenzionali oggetto di diversione o traffico, comprese fotografie di articoli, numeri di serie, marchi di fabbrica, contenitori, distinte di colli, documenti di spedizione e certificazione degli utenti finali;
- d) produrre resoconti testuali di attività illegali, comprendenti le rotte del traffico, gli attori coinvolti nella diversione o nel trasferimento illegale e valutazioni dei fattori concorrenti (tra cui gestione e sicurezza inefficienti delle scorte e reti di approvvigionamento illegali, deliberatamente orchestrate dallo Stato);
- e) inserimento delle suddette prove nel sistema di gestione delle informazioni e portale di mappatura in linea iTrace ai fini di una piena divulgazione al pubblico e agli Stati membri attraverso piattaforme desktop e mobili sicure.

4.2.4. Indicatori di esecuzione del progetto

Fino a 50 presenze sul campo (se necessario prorogate) nell'intero periodo di due anni per ottenere elementi di prova da inserire nel sistema di gestione delle informazioni e portale di mappatura in linea iTrace.

Il progetto sarà attuato nell'intero periodo del progetto iTrace della durata di due anni.

4.2.5. Beneficiari del progetto

iTrace continuerà a fornire informazioni sempre più complete destinate esplicitamente, in primo luogo, ai responsabili degli Stati membri sul controllo delle armi e alle autorità del rilascio delle licenze di esportazione di armi, nonché alle istituzioni, agenzie e missioni dell'Unione. Tali beneficiari dell'Unione avranno anche accesso a informazioni riservate attraverso piattaforme desktop e mobili sicure fornite da iTrace.

Le informazioni pubbliche continueranno ad essere accessibili a tutti i beneficiari dell'Unione, come pure ai beneficiari non dell'Unione, in particolare ai responsabili delle politiche sul controllo delle armi e alle autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi nei paesi terzi. Tuttavia, delle informazioni pubblicate da iTrace beneficeranno anche le organizzazioni regionali e internazionali (compresi i gruppi di sorveglianza delle sanzioni dell'ONU, le missioni ONU di mantenimento della pace, UNODC, UNODA e INTERPOL), le organizzazioni non governative di ricerca (compresi il Centro internazionale di Bonn per la riconversione (BICC), il Gruppo di ricerca e d'informazione sulla pace (GRIP), l'Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (SIPRI) e la Small Arms Survey (Inchiesta sulle armi di piccolo calibro)) e le organizzazioni impegnate nella causa (tra esse Amnesty International e Human Rights Watch) e i media internazionali.

4.3. Progetto 3: Sostegno diretto alle autorità incaricate del controllo delle esportazioni di armi e ai responsabili delle politiche in materia di controllo delle armi degli Stati membri

4.3.1. Obiettivo del progetto

Il personale del progetto iTrace lavorerà in stretta cooperazione con le autorità nazionali degli Stati membri incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi. Le informazioni fornite dalle autorità nazionali degli Stati membri incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi saranno trattate con il rispetto e la riservatezza del caso. iTrace continuerà inoltre ad essere in contatto con una serie di autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi nei paesi terzi. Tali rapporti contribuiranno a diversi aspetti critici degli sforzi internazionali volti ad affrontare la diversione e il traffico di armi convenzionali e a potenziare le misure internazionali di lotta alla diversione, tra cui:

- a) la messa a disposizione delle autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi, di prove e dati precisi su casi di diversione documentati;
- b) la messa a disposizione degli Stati membri dell'Unione della capacità di effettuare verifiche successive alla spedizione o alla consegna, o il sostegno a detta capacità, su richiesta ufficiale delle autorità nazionali degli Stati membri incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi.

4.3.2. Attività di progetto

Nel quadro del progetto saranno intraprese le attività seguenti:

- a) l'invio di squadre iTrace che visitino ripetutamente le autorità competenti nelle capitali degli Stati membri dell'Unione per raggiungerle su questioni attinenti alla lotta alla diversione e riferire in merito a indagini internazionali;
- b) un helpdesk che fornisca, 24 ore su 24, consulenza immediata sulla lotta alla diversione o su accuse potenzialmente negative mosse dalla stampa sulla base di segnalazioni di terzi non verificate;



- c) lo sviluppo ad hoc, per le autorità degli Stati membri incaricate del rilascio delle licenze di esportazione, di dashboard online che trasmettano dati sicuri dal sistema iTrace, segnalando le parti con precedenti di diversione di armi, tracciando un profilo delle destinazioni ad alto rischio e fornendo informazioni in tempo reale sulla diversione di armi di fabbricazione nazionale; e
- d) la messa a disposizione degli Stati membri di controlli (verifiche) sull'uso finale successivi alla consegna, o il sostegno a detti controlli, da parte delle squadre iTrace di indagine sul campo e su richiesta ufficiale delle autorità nazionali incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi.

Il progetto sarà attuato nell'intero periodo del progetto iTrace della durata di due anni.

4.3.3. Risultati del progetto

Il progetto mirerà a:

- a) assistere, su loro richiesta, le autorità degli Stati membri incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi nell'individuazione dei casi di diversione successivi all'esportazione;
- b) fornire informazioni a sostegno di una completa analisi del rischio di diversione da parte delle autorità degli Stati membri incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi (in linea con l'ATT e con la posizione comune 2008/944/PESC), prima del rilascio delle licenze di esportazione;
- c) fornire, su loro richiesta, alle autorità degli Stati membri incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi una capacità di verifica successiva alla spedizione;
- d) sostenere i responsabili delle politiche in materia di controllo delle armi degli Stati membri con informazioni in tempo reale sulle tendenze di diversione e traffico a supporto dell'impegno nazionale nei processi strategici internazionali; e
- e) assistere, se del caso e su loro richiesta, i servizi di contrasto nazionali degli Stati membri nelle indagini penali.

4.3.4. Indicatori di esecuzione del progetto

La progettazione e lo sviluppo, da parte dei progettisti dell'attuale sistema iTrace, di dashboard personalizzati per desktop e dispositivi mobili, che trasmettano alle autorità nazionali degli Stati membri informazioni di attualità a partire da partizioni sicure del sistema iTrace. Un helpdesk gestito dal personale del progetto iTrace che fornisca pieno sostegno alle autorità incaricate del controllo delle esportazioni di armi e ai responsabili delle politiche in materia di controllo delle armi degli Stati membri. Su richiesta, fino a 30 visite nelle capitali degli Stati membri.

Il progetto sarà attuato nell'intero periodo del progetto iTrace della durata di due anni.

4.3.5. Beneficiari del progetto

Tutti gli Stati membri interessati, con lo svolgimento, su richiesta, di visite nelle capitali e di missioni di verifica successive alla spedizione.

4.4. Progetto 4: Sensibilizzazione dei soggetti interessati e coordinamento internazionale

4.4.1. Obiettivo del progetto

Il progetto illustrerà i vantaggi di iTrace ai responsabili delle politiche internazionali e nazionali, agli esperti del controllo delle armi convenzionali e alle autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi. Saranno inoltre ideate iniziative volte a coordinare ulteriormente la condivisione delle informazioni e a creare partenariati sostenibili con persone e organizzazioni in grado di produrre informazioni che possano essere inserite nel sistema iTrace.

4.4.2. Attività di progetto

Prestando la dovuta attenzione per evitare sovrapposizioni con altri compiti, per esempio in materia di sensibilizzazione sull'ATT, nel quadro del progetto saranno intraprese le seguenti attività:

- a) presentazioni a cura del personale del progetto iTrace in occasione di conferenze internazionali pertinenti dedicate al commercio illegale di armi convenzionali in tutti i suoi aspetti. Le presentazioni saranno concepite per illustrare iTrace con un accento sui seguenti aspetti: 1) vantaggi concreti per l'assistenza nel monitoraggio dell'attuazione del programma di azione dell'ONU, dell'ATT e di altri strumenti internazionali pertinenti; 2) utilità nell'individuare i settori prioritari per la cooperazione e l'assistenza internazionali; 3) utilità in quanto meccanismo di definizione e valutazione dei rischi per le autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione;



- b) presentazioni a cura del personale del progetto iTrace ai governi nazionali e alle operazioni di mantenimento della pace. Le presentazioni saranno concepite per illustrare iTrace ai dipartimenti preposti alle missioni, incoraggiare e sviluppare accordi formali in materia di condivisione delle informazioni in grado di produrre informazioni che possono essere inserite nel sistema iTrace, nonché assistere i responsabili delle politiche nell'individuazione dei settori prioritari per l'assistenza e la cooperazione internazionali.

Il progetto sarà attuato nell'intero periodo del progetto iTrace della durata di due anni.

4.4.3. Risultati del progetto

Il progetto mirerà a:

- dimostrare l'utilità di iTrace e del concetto di documentazione, compilazione e condivisione di dati sulla diversione ai responsabili delle politiche internazionali e nazionali impegnati nell'attuazione degli accordi in materia di controllo delle armi convenzionali e di controllo delle esportazioni di armi (programma di azione dell'ONU, ATT e altri strumenti internazionali pertinenti), e nella valutazione dell'attuazione stessa;
- fornire le informazioni pertinenti per assistere i responsabili delle politiche e gli esperti del controllo delle armi convenzionali nell'individuazione dei settori prioritari per l'assistenza e la cooperazione internazionali e nell'elaborazione di efficaci strategie di lotta alla diversione;
- fornire, alle autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi, informazioni approfondite su iTrace e la sua utilità nella valutazione del rischio, prevedendo anche ulteriori modalità di riscontro e potenziamento del sistema;
- agevolare la condivisione di informazioni tra i governi nazionali e le operazioni ONU di mantenimento della pace, ivi inclusi il trattamento e l'analisi dei dati con l'ausilio del sistema iTrace;
- facilitare il collegamento in rete di un gruppo crescente di esperti del controllo delle armi convenzionali impegnati in indagini in loco sulla diversione e il traffico di armi e munizioni convenzionali;
- rafforzare il profilo pubblico del rintracciamento delle armi e munizioni convenzionali quale mezzo per assistere nel monitoraggio dell'attuazione del programma di azione dell'ONU, dello strumento internazionale per il rintracciamento, dell'ATT e di altri strumenti internazionali e regionali di controllo delle armi e di controllo delle esportazioni di armi.

4.4.4. Indicatori di esecuzione del progetto

Un massimo di 20 conferenze di sensibilizzazione con la presenza di personale iTrace. In tutte le conferenze sarà prevista la presentazione di iTrace. La relazione finale conterrà gli ordini del giorno e brevi sintesi delle conferenze.

Il progetto sarà attuato nell'intero periodo del progetto iTrace della durata di due anni.

4.4.5. Beneficiari del progetto

Per l'elenco completo dei beneficiari, che è identico a quello dei beneficiari del presente progetto, si veda il punto 4.2.5.

4.5. Progetto 5: Relazioni strategiche di iTrace

4.5.1. Obiettivo del progetto

Il progetto fornirà relazioni su questioni strategiche fondamentali, ricavate dai dati prodotti dalle indagini sul campo e presentate nel sistema iTrace. Le relazioni saranno concepite in modo da mettere in evidenza aspetti specifici di interesse internazionale, tra cui i principali modelli di traffico di armi e munizioni convenzionali, la distribuzione regionale di armi e munizioni oggetto di traffico e i settori prioritari che meritano attenzione a livello internazionale.

4.5.2. Attività di progetto

Analisi approfondita che terminerà con la stesura, la revisione, la compilazione e la pubblicazione di un massimo di 10 relazioni strategiche di iTrace.

4.5.3. Risultati del progetto

Il progetto mirerà a:

- produrre un massimo di 10 relazioni, ognuna delle quali delinea un diverso aspetto di interesse internazionale;



- b) assicurare la distribuzione delle relazioni strategiche di iTrace a tutti gli Stati membri;
- c) delineare una strategia di sensibilizzazione mirata per assicurare la massima copertura globale;
- d) sostenere la visibilità dell'azione sulla scena politica e nei media internazionali, presentando tra l'altro informazioni sulle armi illegali concernenti temi di attualità, fornendo analisi di rilevanza politica a corredo delle procedure in corso di controllo delle armi e dando alle relazioni un taglio che susciti il massimo interesse dei media internazionali.

4.5.4. Indicatori di esecuzione del progetto

Un massimo di 10 relazioni strategiche di iTrace pubblicate in linea per l'intera durata dell'azione proposta e distribuite su scala globale.

4.5.5. Beneficiari del progetto

Per l'elenco completo dei beneficiari, che è identico a quello dei beneficiari del presente progetto, si veda il punto 4.2.5.

5. Sedi

Per i progetti 1 e 2 sarà richiesto il dispiegamento sul campo di un numero elevato di esperti di armi convenzionali nelle regioni colpite da conflitti. I dispiegamenti saranno valutati caso per caso, sotto il profilo della sicurezza, dell'accesso e della disponibilità di informazioni. CAR ha già stabilito contatti o avviato progetti in molti paesi interessati. Il progetto 3 sarà realizzato nelle capitali degli Stati membri (con ulteriori spostamenti interni ai paesi in funzione delle esigenze degli Stati membri). Il progetto 4 sarà condotto in conferenze internazionali e, in coordinamento con i governi nazionali e le organizzazioni pertinenti, su scala mondiale per assicurarne la massima visibilità. Le relazioni del progetto 5 saranno compilate in Belgio, Italia, Francia e Regno Unito.

6. Durata

La durata totale stimata dei progetti combinati è di 24 mesi.

7. Organismo di esecuzione e visibilità Unione


CAR comprende piccole squadre di indagine sul campo unite a forze di difesa e sicurezza locali o personale di mantenimento o sostegno della pace e altri attori dotati di mandati nel settore della sicurezza. Ogniqualvolta tali forze o missioni mettano in sicurezza armi o siti di raccolta di prove, le squadre CAR recuperano tutte le prove disponibili su armi, materiale connesso e gruppi di utilizzatori. Successivamente, CAR procede a rintracciare tutti gli oggetti identificabili in modo univoco ed effettua indagini ad ampio spettro sui trasferimenti di armi, la fornitura di materiale militare e il sostegno a parti che minacciano la pace e la stabilità.

In collaborazione con le autorità nazionali incaricate del rilascio delle licenze di esportazione, CAR ricostruisce le catene di approvvigionamento responsabili della fornitura di armi nei conflitti armati, individuando attività illecite e diversioni di armi da mercati legali a mercati illegali. CAR registra tutte le informazioni nel proprio sistema iTrace di monitoraggio delle armi a livello mondiale, il quale, con oltre 100 000 voci relative ad armi utilizzate nei conflitti, costituisce il più vasto registro al mondo di dati sulle armi utilizzate nei conflitti.

CAR utilizza queste informazioni per a) avvertire gli Stati membri della diversione di armi e munizioni e b) favorire iniziative mirate di lotta alla diversione, tra cui la modifica delle misure di controllo delle esportazioni e azioni diplomatiche internazionali.

Tale metodologia si è dimostrata efficace nell'individuare quasi immediatamente casi di diversione grazie alle squadre CAR sul campo che hanno avvisato gli Stati membri della diversione di armi mentre erano ancora dispiegate in zone colpite da conflitti (ad esempio in loco a Mosul, Iraq). In alcuni casi, le squadre CAR hanno scoperto ritrasferimenti non autorizzati di armi nei due mesi successivi alla loro uscita dalla fabbrica di produzione.

Il 22 ottobre 2015 la decisione (PESC) 2015/1908 ha fornito un sostegno a CAR per il proseguimento e il potenziamento del progetto iTrace creato dalla decisione 2013/698/PESC. I progetti, noti rispettivamente come iTrace I e II, hanno affermato iTrace quale importante iniziativa per il monitoraggio delle armi utilizzate nei conflitti a livello mondiale e ha fornito un sostegno diretto alle autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi e ai responsabili delle politiche in materia di controllo delle armi degli Stati membri.



Inoltre, il 2 dicembre 2015 il piano d'azione dell'Unione contro il traffico e l'uso illecito di armi da fuoco ed esplosivi ha chiesto di «ampliare l'uso di iTrace» e ha raccomandato che le autorità di contrasto nazionali che individuano casi di diversione di armi e munizioni controllino i risultati avvalendosi delle voci contenute in iTrace.


CAR adotterà tutte le misure opportune a pubblicizzare il fatto che l'azione è stata finanziata dall'Unione. Tali misure saranno attuate in linea con il Manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'Unione europea elaborato e pubblicato dalla Commissione europea.

CAR garantirà così la visibilità del contributo dell'Unione con un'opportuna strategia di marchio e pubblicità che metta in risalto il ruolo dell'Unione, assicuri la trasparenza delle sue azioni e aumenti la consapevolezza quanto ai motivi della decisione, nonché al sostegno dell'Unione alla decisione stessa e ai risultati di tale sostegno. Sul materiale prodotto dal progetto figurerà in modo evidente la bandiera dell'Unione, conformemente agli orientamenti dell'Unione per l'uso corretto e la riproduzione corretta della bandiera.

8. Presentazione di relazioni

CAR redigerà periodicamente relazioni descrittive trimestrali.

18CE0339



DECISIONE (UE) 2017/2284 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2017

intesa a fornire sostegno agli Stati delle regioni dell'Africa, dell'Asia e del Pacifico e dell'America latina e dei Caraibi ai fini della partecipazione al processo consultivo del gruppo preparatorio di esperti di alto livello per il trattato sul bando della produzione di materiale fissile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia»), il cui capitolo II elenca le misure da adottare per realizzare un multilateralismo efficace, che è la pietra angolare della strategia europea nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Si afferma, tra l'altro, che «l'UE ha aderito al sistema del trattato multilaterale, che fornisce la base normativa e giuridica per tutti gli sforzi di non proliferazione» e che «la politica dell'UE consiste nel perseguire un accordo internazionale sul divieto della produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari».
- (2) L'UE sta attivamente attuando la strategia e ponendo in essere le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti volti a potenziare il sistema multilaterale di non proliferazione e misure multilaterali volte a rafforzare la fiducia.
- (3) L'8 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato conclusioni e un documento intitolato «Nuove linee d'azione dell'Unione europea nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e relativi vettori». In tale documento si afferma, tra l'altro, che l'UE si impegna a proseguire e intensificare le azioni «a favore dell'avvio di negoziati sul trattato sul bando della produzione di materiale fissile».
- (4) L'UE ha chiesto con insistenza l'avvio immediato e la rapida conclusione dei negoziati relativi a un trattato sul bando della produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari sulla base del documento CD/1299 e del mandato ivi contenuto. Nella stessa ottica, l'UE incoraggia tutti i membri della Conferenza del disarmo (CD) ad esercitare il massimo sforzo per superare la situazione di stallo in sede di CD e adottare un programma di lavoro globale ed equilibrato che preveda l'avvio immediato di negoziati per un trattato sul bando della produzione di materiale fissile (*fissile material cut-off treaty* – FMCT).
- (5) Nel 2013 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite («Assemblea generale») ha adottato una risoluzione relativa all'istituzione di un gruppo di esperti governativi provenienti da 25 Stati incaricato di formulare raccomandazioni su possibili aspetti suscettibili di contribuire ad un trattato sul bando della produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari, ma non di negoziare un tale trattato. Nel 2015 il gruppo di esperti governativi ha presentato la sua relazione al Primo Comitato dell'Assemblea generale (Disarmo).
- (6) Nel 2016 l'Assemblea generale ha adottato la risoluzione 71/259, intitolata «Trattato sul bando della produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari». La risoluzione 71/259 invita il segretario generale a istituire un gruppo preparatorio di esperti di alto livello per l'FMCT incaricato di esaminare gli elementi fondamentali di un futuro trattato non discriminatorio, multilaterale ed effettivamente verificabile a livello internazionale volto a mettere al bando la produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi, nonché di formulare raccomandazioni riguardo a detti elementi. Tale gruppo preparatorio di esperti di alto livello sarà composto da rappresentanti di 25 Stati e terrà due riunioni consultive informali aperte a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite per consentire la partecipazione di tutti gli Stati al processo dell'FMCT. Ci si aspetta che i lavori svolti dal gruppo preparatorio conducano a negoziati su questa importante questione al fine di fare ulteriori passi avanti in materia di disarmo e non proliferazione nucleari.
- (7) Tutti gli Stati membri dell'UE hanno votato a favore della risoluzione 71/259 dell'Assemblea generale del 2016 relativa all'FMCT, che era stata presentata da Canada, Germania e Paesi Bassi. La risoluzione istituisce un processo inclusivo attraverso l'organizzazione di riunioni consultive informali con tutti gli Stati membri delle Nazioni



Unite e il presidente del gruppo preparatorio di esperti di alto livello per l'FMCT. Vari Stati membri dell'UE parteciperanno ai lavori del gruppo preparatorio di esperti di alto livello, che ha l'incarico di formulare raccomandazioni sugli elementi fondamentali di un futuro trattato, fatte salve le posizioni nazionali nell'ambito di futuri negoziati.

- (8) Il gruppo preparatorio di esperti di alto livello per l'FMCT rappresenterà un contributo concreto agli sforzi in materia di disarmo e non proliferazione nucleari. Il gruppo di esperti governativi ⁽¹⁾ e due relazioni del segretario generale su tale argomento ⁽²⁾ hanno evidenziato la complessità della questione nonché temi che meritano un'analisi e un esame approfonditi da parte degli Stati membri delle Nazioni Unite. Il gruppo preparatorio di esperti di alto livello per l'FMCT riferirà all'Assemblea generale in occasione della 73ª sessione (2018).
- (9) Più in generale, il materiale fissile (quali uranio altamente arricchito o plutonio) che può dar luogo a una reazione di fissione a catena esplosiva è un componente essenziale delle armi nucleari. L'avvio immediato e la rapida conclusione dei negoziati in sede di CD per un trattato sul bando della produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari sono priorità di lunga data dell'UE.
- (10) Un trattato sul bando della produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari costituirebbe un passo fondamentale verso la creazione delle condizioni per un mondo senza armi nucleari. L'FMCT è considerato uno strumento multilaterale da negoziare nel campo del disarmo nucleare per integrare il trattato contro la proliferazione delle armi nucleari (TNP) e il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (*Comprehensive Nuclear Test-ban Treaty* – CTBT),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Conformemente alla strategia dell'UE, che fissa l'obiettivo di sostenere, attuare e rafforzare gli accordi e trattati multilaterali esistenti in materia di disarmo e non proliferazione, l'Unione fornisce sostegno agli Stati delle regioni dell'Africa, dell'Asia e del Pacifico e dell'America latina e dei Caraibi ai fini della partecipazione al processo consultivo del gruppo preparatorio di esperti di alto livello per l'FMCT.

2. I progetti intesi a fornire sostegno agli Stati delle regioni dell'Africa, dell'Asia e del Pacifico e dell'America latina e dei Caraibi ai fini della partecipazione al processo consultivo del gruppo preparatorio di esperti di alto livello per l'FMCT, che corrispondono a misure conformi alla strategia dell'UE, consistono in seminari subregionali, riunioni di esperti, attività di sostegno fattivo agli Stati membri delle Nazioni Unite e nella creazione di un repertorio di informazioni e pubblicazioni pertinenti.

3. I progetti si prefiggono i seguenti obiettivi:

- agevolare il dialogo a livello regionale tra gli Stati membri delle regioni dell'Africa, dell'Asia e del Pacifico e dell'America latina e dei Caraibi;
- sviluppare un senso di titolarità tra tutti gli Stati in tali regioni riguardo alla questione di cui trattasi;
- individuare le esigenze e priorità strategiche nazionali degli Stati in tali regioni;
- coinvolgere le competenti organizzazioni regionali nelle discussioni su un trattato sul bando della produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari da negoziare nel quadro della Conferenza del disarmo;
- valutare le implicazioni del processo a livello regionale e il ruolo che vi possono svolgere tali competenti organizzazioni regionali e internazionali;
- procedere a un'analisi comparativa delle implicazioni del processo per ciascuna regione;
- agevolare la trasmissione di conoscenze sui materiali fissili tra mondo accademico, organizzazioni della società civile e Stati membri.

4. Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell'allegato.

⁽¹⁾ A/70/81, relazione del gruppo di esperti governativi incaricato di formulare raccomandazioni su possibili aspetti suscettibili di contribuire ad un trattato sul bando della produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari, ma non di negoziare un tale trattato.

⁽²⁾ A/68/154, A/68/154/Add.1, A/71/140/Rev.1 e A/71/140/Rev.1/Add.1.



Articolo 2

1. L'alto rappresentante (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata all'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (*United Nations Office for Disarmament Affairs* – UNODA) attraverso la sua sezione di Ginevra e la sua sezione per il disarmo regionale, i tre centri regionali per la pace e il disarmo in Africa (UNREC), in Asia e nel Pacifico (UNRCPD) e nell'America latina e nei Caraibi (UNLIREC). L'UNODA svolge tale compito sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR conclude gli accordi necessari con l'UNODA.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1 220 880,51 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e conformemente alle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude una convenzione di finanziamento con l'UNODA per l'importo di riferimento al momento dell'adozione della presente decisione del Consiglio. La convenzione dispone che l'UNODA assicuri una visibilità del contributo dell'Unione che corrisponda alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere la convenzione di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà sorte nell'ambito di tale processo e della data di conclusione della convenzione di finanziamento.

Articolo 4

1. L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche stilate dall'UNODA. Su tali relazioni si basa la valutazione effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data della conclusione della convenzione di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo l'entrata in vigore se nessuna convenzione di finanziamento è conclusa entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017

Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI



ALLEGATO

1. OBIETTIVO

È necessario che gli Stati comprendano appieno, in una fase precoce del processo, le implicazioni di un futuro trattato e la sua relazione con gli strumenti regionali in materia di zone libere da armi nucleari, il trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) ed altri strumenti. Pertanto, l'obiettivo generale della nuova decisione del Consiglio dovrebbe essere quello di fornire finanziamenti per costruire un'ampia base di conoscenze riguardo a un trattato sul bando della produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari o sul bando della produzione di materiale fissile (FMCT) in seno alla comunità internazionale al fine di assicurare che tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite siano in grado di partecipare a pieno titolo al processo consultivo e agli eventuali futuri negoziati su un tale trattato nel quadro della Conferenza del disarmo.

Coinvolgere gli Stati membri delle Nazioni Unite a livello regionale permetterà di integrare le riunioni consultive informali che il presidente del gruppo preparatorio di esperti di alto livello per l'FMCT organizzerà a New York e, di conseguenza, di migliorare il livello quantitativo e qualitativo della partecipazione degli Stati nonché di rafforzare l'inclusività dei futuri negoziati su un tale trattato nel quadro della Conferenza del disarmo.

L'organizzazione di una serie di seminari (sub)regionali consentirà di condividere conoscenze e informazioni all'interno e tra le regioni. I seminari comprenderanno una combinazione di ragguagli tecnici e discussioni sulle implicazioni e sulla rilevanza dei futuri trattati per i meccanismi regionali esistenti. I ragguagli tecnici da parte di esperti competenti approfondiranno le questioni sostanziali connesse all'FMCT, mentre le discussioni permetteranno ai partecipanti di valutare le implicazioni regionali e la rilevanza di un eventuale trattato.

Il gruppo preparatorio di esperti di alto livello per l'FMCT riferirà all'Assemblea generale in occasione della 73ª sessione di quest'ultima (2018). L'Assemblea generale può decidere di intraprendere ulteriori azioni su tale questione. Al fine di sostenere la partecipazione degli Stati membri delle Nazioni Unite alla discussione sul tema, il progetto proseguirà fino alla chiusura ordinaria della 74ª sessione dell'Assemblea generale (dicembre 2019).

L'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA), attraverso la sua sezione di Ginevra e la sua sezione per il disarmo regionale, che comprende il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace e il disarmo in Africa (UNREC) di Lomé (Togo), il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo in Asia e nel Pacifico (UNRCPD) di Katmandu (Nepal) e il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi (UNLIREC) di Lima (Perù), ha una lunga esperienza nel fornire sostegno agli Stati e nel favorire il dialogo nelle varie regioni sulle questioni legate al disarmo e alla non proliferazione nucleari.


Gli esperti saranno scelti in diversi paesi su un'ampia base geografica e saranno esponenti di governi e organizzazioni regionali oltre che di organizzazioni della società civile, come il gruppo internazionale di esperti in materia di materiali fissili (*International Panel on Fissile Materials* - IPFM), il centro per la ricerca, la formazione e le informazioni sulle verifiche (*Verification Research, Training and Information Centre* - VERTIC) e l'Istituto per gli studi sulla sicurezza (ISS), nonché del mondo accademico.

L'obiettivo 16.8 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite riconosce la necessità di «ampliare e rafforzare la partecipazione dei paesi in via di sviluppo alle istituzioni di governance globale». Le attività previste nell'ambito del progetto potrebbero pertanto contribuire al raggiungimento di tale obiettivo.

2. ATTIVITÀ

2.1. Obiettivi delle attività

- Agevolare il dialogo a livello regionale e subregionale tra gli Stati delle regioni dell'Africa, dell'Asia e del Pacifico e dell'America latina e dei Caraibi,
- coinvolgere le competenti organizzazioni regionali nelle discussioni su un FMCT,
- sviluppare il senso di titolarità di un futuro FMCT tra tutti gli Stati,
- agevolare la trasmissione e l'applicazione, tra mondo accademico, organizzazioni della società civile e Stati membri, di conoscenze su questioni afferenti il bando della produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi.



2.2. Descrizione delle attività

Tutte le attività saranno organizzate dall'UNODA attraverso la sua sezione di Ginevra e la sua sezione per il disarmo regionale, comprendente l'UNREC, con sede a Lomé (Togo), dall'UNRCPD, con sede a Katmandu (Nepal), e dall'UNLIREC, con sede a Lima (Perù).

a) Seminari subregionali in Africa, in Asia e nel Pacifico e in America latina e nei Caraibi

L'UNODA organizzerà fino a sei seminari subregionali nelle regioni dell'Africa, dell'Asia e del Pacifico e dell'America latina e dei Caraibi. L'UNODA organizzerà uno o due seminari subregionali di due giorni in ciascuna delle regioni dell'Africa, dell'Asia e del Pacifico e dell'America latina e dei Caraibi. I seminari subregionali si concentreranno sulle relative regioni.

I seminari vedranno la partecipazione di esperti provenienti dalle capitali dei paesi delle subregioni interessate, nonché del gruppo preparatorio di esperti di alto livello per l'FMCT e di esperti dell'Unione europea, della società civile e del mondo accademico.

Tali seminari integreranno le riunioni consultive informali a partecipazione aperta organizzate a New York dal presidente del gruppo preparatorio di esperti di alto livello per l'FMCT in conformità della risoluzione 71/259 dell'Assemblea generale e agevoleranno la partecipazione di esperti degli Stati membri delle Nazioni Unite ai futuri negoziati sull'FMCT.

b) Riunioni di esperti con esperti di organizzazioni regionali

L'UNODA organizzerà tre riunioni di esperti con competenti organizzazioni regionali nelle regioni dell'Africa, dell'Asia e del Pacifico e dell'America latina e dei Caraibi, compresi l'ABACC, l'AFCON, l'OPANAL e il Forum regionale dell'ASEAN, al fine di riunire i membri del gruppo preparatorio di esperti di alto livello per l'FMCT, esperti di organizzazioni regionali ed esperti di organizzazioni della società civile, tra cui il consorzio dell'UE per la non proliferazione, il VERTIC, l'IPFM e l'ISS, per preparare i futuri negoziati sull'FMCT e favorire un contributo delle competenze ed esperienze regionali a tali negoziati.

c) Sostegno fattivo agli Stati membri

L'UNODA risponderà a un massimo di sei richieste di sostegno fattivo da parte di Stati membri delle regioni dell'Africa, dell'Asia e del Pacifico e dell'America latina e dei Caraibi per dar seguito ai seminari, tenendo conto dell'equilibrio geografico.

d) Repertorio del materiale di riferimento e pubblicazione dei risultati

Per la durata del progetto, l'UNODA provvederà allo sviluppo e alla manutenzione di un apposito sito web destinato a contenere il materiale di riferimento pertinente per aiutare gli Stati a prepararsi per un futuro FMCT e a servire da repertorio per gli Stati, le organizzazioni regionali, le organizzazioni della società civile e i ricercatori, nonché ad agevolare la comunicazione transregionale.

L'UNODA pubblicherà fino a due studi tematici (*Occasional Papers*) sui risultati dei seminari regionali e delle riunioni di esperti con organizzazioni regionali.

2.3. Effetti delle attività

- Sarà agevolata la partecipazione degli Stati delle regioni dell'Africa, dell'Asia, del Pacifico, dell'America latina e dei Caraibi ai futuri negoziati sull'FMCT,
- le conoscenze e competenze regionali esistenti in materia di messa al bando della produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi saranno fatte confluire nei negoziati su un futuro FMCT,
- il materiale di riferimento pertinente sarà messo a disposizione dei futuri negoziatori e degli esperti degli Stati, delle organizzazioni regionali, delle organizzazioni della società civile e del mondo accademico.



3. PARTNER PER LE MISURE

- Sistema delle Nazioni Unite: l'UNODA, attraverso la sua sezione di Ginevra e la sua sezione per il disarmo regionale, che comprende i tre centri regionali per la pace e il disarmo in Africa (UNREC), in Asia e nel Pacifico (UNRCPD) e nell'America latina e nei Caraibi (UNLIREC),
- organizzazioni regionali e subregionali: ABACC, AFCONE, OPANAL e Forum regionale dell'ASEAN,
- organizzazioni non governative: consorzio dell'UE per la non proliferazione, VERTIC, IPFM e ISS.

4. INTERAZIONE CON LE INIZIATIVE DELL'UNIONE

Sulla base di informazioni regolari dell'UNODA riguardo alle sue attività, l'Unione può decidere di integrare tali iniziative con un'azione diplomatica mirata volta a sensibilizzare in merito all'importanza del superamento del lungo stallo della Conferenza del disarmo e all'importanza dell'avvio immediato e della rapida conclusione dei negoziati in sede di Conferenza del disarmo per un trattato sul bando della produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari (FMCT) sulla base del documento CD/1299 e del mandato ivi contenuto.

5. BENEFICIARI DELLE ATTIVITÀ

- Gli Stati delle regioni dell'Africa, dell'Asia e del Pacifico e dell'America latina e dei Caraibi,
- i membri del gruppo preparatorio di esperti di alto livello per l'FMCT,
- il gruppo di esperti governativi sulla verifica del disarmo nucleare,
- le organizzazioni della società civile delle regioni dell'Africa, dell'Asia e del Pacifico e dell'America latina e dei Caraibi operanti nel settore del disarmo e della non proliferazione nucleare.

6. LUOGO

I seminari subregionali saranno organizzati presso la sede dei centri regionali o in un luogo della subregione interessata in cui sia presente un ufficio regionale delle Nazioni Unite, al fine di agevolare la partecipazione di esperti nazionali provenienti dalle capitali.


Le riunioni di esperti si terranno presso la sede delle organizzazioni regionali o dei centri regionali.

Il sostegno fattivo agli Stati membri sarà fornito nelle capitali.

7. DURATA

La durata complessiva del progetto è stimata in 36 mesi.

18CE0340



DECISIONE (UE) 2017/2285 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2017

che modifica le linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

[notificata con il numero C(2017) 8072]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 5, considerando quanto segue:

- (1) Il sistema EMAS è finalizzato a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l'istituzione e l'applicazione da parte loro di sistemi di gestione ambientale, la valutazione delle prestazioni di tali sistemi, l'offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine il coinvolgimento attivo del personale.
- (2) È opportuno che le organizzazioni interessate ricevano ulteriori informazioni e linee guida in merito alle misure necessarie per aderire a EMAS. Le informazioni e le linee guida sono aggiornate sulla base dell'esperienza acquisita attraverso la gestione di EMAS e per rispondere alla esigenza di orientamenti supplementari.
- (3) È stata recepita l'esigenza di ulteriori linee guida in merito ai seguenti punti: definizione della posizione geografica nell'ambito della definizione di un sito; indicazioni in merito a come prendere in considerazione i documenti di riferimento settoriali; orientamenti relativi all'utilizzo di un metodo a campione per la verifica delle organizzazioni con più siti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione della Commissione 2013/131/UE ⁽²⁾ è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2017


Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 342 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione della Commissione, del 4 marzo 2013, che istituisce le linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GUL 76 del 19.3.2013, pag. 1).



ALLEGATO

«ALLEGATO I

I. INTRODUZIONE

La politica ambientale dell'Unione europea annovera tra i propri obiettivi quello di incoraggiare le organizzazioni di ogni tipo a utilizzare sistemi di gestione ambientale e a ridurre il proprio impatto ambientale. I sistemi di gestione ambientale rappresentano uno degli strumenti con cui imprese e altre organizzazioni possono migliorare le proprie prestazioni ambientali, risparmiando contemporaneamente energia e altre risorse. In particolare, l'Unione europea desidera incoraggiare l'adesione al sistema di ecogestione e audit (EMAS), uno strumento di gestione grazie al quale imprese e altre organizzazioni possono valutare, comunicare e migliorare le proprie prestazioni ambientali.

Il sistema EMAS è stato istituito nel 1993 e si è sviluppato nel corso del tempo: il regolamento EMAS ⁽¹⁾ ne rappresenta la base giuridica - l'ultima revisione risale al 2009.

Le presenti linee guida per l'utente sono state preparate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento EMAS e vogliono rappresentare una guida chiara e semplice per le organizzazioni interessate a questo sistema; sono concepite per offrire istruzioni fase per fase, semplici da seguire. Le linee guida indicano cosa e come fare se un'organizzazione è intenzionata ad aderire al sistema. Il documento mira a migliorare la comprensione generale del sistema di gestione EMAS in modo che per le organizzazioni sia più semplice aderirvi. È importante altresì tenere presente l'obiettivo generale del regolamento europeo, che è quello di armonizzarne l'attuazione in tutti gli Stati membri e di instaurare un quadro legislativo comune. Per problemi specificamente legati al contesto globale EMAS si rimanda il lettore alla decisione della Commissione 2011/832/UE ⁽²⁾, del 7 dicembre 2011, relativa a una guida per la registrazione cumulativa, la registrazione per i paesi terzi e la registrazione globale a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009.

II. COS'È IL SISTEMA DI ECOGESTIONE E AUDIT (EMAS)?

EMAS è uno strumento volontario messo a disposizione di qualsiasi organizzazione operante in qualsiasi settore economico, all'interno o all'esterno dell'Unione europea, e che intenda:

- assumersi una responsabilità ambientale ed economica,
- migliorare le proprie prestazioni ambientali,
- comunicare i propri risultati ambientali alla società e alle parti interessate in generale.

Lo schema seguente indica come procedere, fase per fase, per registrarsi nel sistema e applicarlo.

Le organizzazioni che si registrano a EMAS devono:

- dimostrare il rispetto della normativa in materia ambientale,
- impegnarsi a migliorare costantemente le proprie prestazioni ambientali,
- dimostrare di avere un dialogo aperto con tutte le parti interessate,
- coinvolgere il personale nel miglioramento delle prestazioni ambientali dell'organizzazione,
- pubblicare e aggiornare una dichiarazione ambientale EMAS convalidata, destinata alla comunicazione esterna.


Vi sono anche alcune altre disposizioni. Le organizzazioni devono:

- effettuare un'analisi ambientale (che comprenda l'individuazione di tutti gli aspetti ambientali diretti e indiretti),
- registrarsi presso un organismo competente dopo aver superato con successo la verifica della propria organizzazione.

Dopo essersi registrate, le organizzazioni acquisiscono il diritto di usare il logo EMAS.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1221/2009.

⁽²⁾ Decisione della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativa a una guida per la registrazione cumulativa UE, la registrazione per i paesi terzi e la registrazione globale a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GUL 330 del 14.12.2011, pag. 25).



III. COSTI E BENEFICI DELL'ATTUAZIONE DI EMAS


In generale, i sistemi di gestione ambientale come EMAS permettono alle organizzazioni di migliorare l'efficienza delle risorse, ridurre i rischi e proporsi come esempio grazie alla pubblica dichiarazione di buone pratiche. I costi inerenti all'attuazione di un simile sistema sono più che controbilanciati dai risparmi.

Benefici

È stato realizzato uno studio ⁽¹⁾ sui costi e i benefici della registrazione a EMAS. Ai partecipanti a un sondaggio è stato chiesto di scegliere, all'interno di un elenco predeterminato, gli impatti che si erano rivelati maggiormente positivi. La voce "Risparmi su energia/risorse" si è collocata al primo posto (21 %), come indicato nella figura 1, seguita da "Minor numero di incidenti negativi" (18 %) e "Miglioramento delle relazioni con le parti interessate" (17 %).

Figura 1

Benefici dell'attuazione di EMAS (% di tutte le risposte)



Maggiori risparmi in termini di efficienza

Il beneficio "Risparmi su energia/risorse" si è collocato al primo posto. Per organizzazioni di ogni dimensione è stato comprovato che i risparmi sull'energia, da soli, superavano i costi annuali della gestione di EMAS. Se ne deduce che soprattutto le organizzazioni più grandi dovrebbero riuscire senza difficoltà a recuperare i costi dell'applicazione di EMAS.

Minor numero di incidenti negativi

Questo beneficio figura al secondo posto. Qui entrano in gioco numerosi fattori, tra cui per esempio la minore incidenza delle violazioni della legislazione ambientale; c'è un evidente legame con i benefici in termini di miglioramento delle relazioni con le autorità di regolamentazione.


Miglioramento delle relazioni con le parti interessate

A giudizio delle organizzazioni, il miglioramento delle relazioni con le parti interessate rappresenta un beneficio essenziale, soprattutto nel caso della pubblica amministrazione e delle imprese attive nel settore dei servizi.

Maggiori opportunità di mercato

La registrazione a EMAS può giovare all'attività imprenditoriale; può infatti servire a conservare i clienti esistenti ed espandere la propria attività. Nel caso di un appalto pubblico, disporre del sistema di gestione ambientale EMAS può costituire un vantaggio. Benché le organizzazioni responsabili degli appalti pubblici non possano esplicitamente esigere che gli offerenti siano registrati a EMAS, le imprese registrate possono avvalersi della registrazione stessa per dimostrare di possedere i mezzi tecnici per soddisfare i requisiti di gestione ambientale previsti per contratto.

⁽¹⁾ http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/publications_studies_en.htm#Study on the costs and benefits of EMAS to registered organisations



Inoltre, le organizzazioni possono incoraggiare i propri fornitori a dotarsi di un sistema di gestione ambientale nel quadro della propria politica ambientale. La registrazione a EMAS può agevolare, per entrambe le parti, le procedure interne tra impresa e impresa.

Semplificazione degli obblighi

Le organizzazioni registrate a EMAS possono beneficiare di una semplificazione degli obblighi. È possibile che si registrino benefici per le imprese attive nel settore manifatturiero, con i vantaggi previsti ai sensi della legislazione sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento ⁽¹⁾.

Numerosi Stati membri garantiscono alle organizzazioni registrate a EMAS alcuni vantaggi relativi a leggi e regolamenti ambientali a livello statale e regionale. Fra i benefici possono rientrare, per esempio, la semplificazione degli obblighi di comunicazione, oppure un minor numero di ispezioni, la riduzione delle tasse sui rifiuti e il prolungamento dell'intervallo tra i rinnovi dell'autorizzazione.

Citiamo, ad esempio: una riduzione del 50 % delle tasse sui rifiuti; una riduzione del 20-30 % dei diritti per le procedure di abilitazione; una riduzione fino al 100 % dei diritti per il monitoraggio e l'attuazione previsti dalla legislazione nazionale; una riduzione del 30 % dei diritti per servizi pubblici svolti da agenzie governative; una riduzione del 30 % dei diritti per le procedure di abilitazione per le acque di superficie, le autorizzazioni per il prelievo di acque freatiche e le procedure di abilitazione per le discariche. Altri vantaggi riguardano l'amministrazione del monitoraggio e del trattamento dei prodotti chimici pericolosi, gli obblighi in materia di smaltimento dei rifiuti (per i quali non è necessario dimostrare di avere adottato misure tecniche di sorveglianza) e il monitoraggio dei gas a effetto serra.

Costi e benefici

Le imprese dovrebbero considerare la registrazione a EMAS come un investimento. L'attuazione di EMAS comporta costi interni ed esterni - come servizi di consulenza, utilizzo di risorse umane per l'attuazione e il follow-up delle varie misure, ispezioni, diritti di registrazione, eccetera.

Costi e benefici effettivi variano ampiamente, a seconda, per esempio, delle dimensioni e dell'attività dell'organizzazione, della situazione corrente della prassi di gestione ambientale, del paese specifico, eccetera. In generale, tuttavia, EMAS permette di conseguire risparmi significativi. Vari studi hanno dimostrato che, grazie all'incremento degli introiti, le organizzazioni recuperano i costi di attuazione in un breve lasso di tempo, compreso quasi sempre tra uno e due anni ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.

Tabella 1

Costi e potenziali risparmi annuali di EMAS in termini di efficienza ⁽¹⁾

(EUR)

Dimensioni dell'organizzazione ⁽²⁾	Potenziali risparmi annuali in termini di efficienza	Costi di attuazione del primo anno ⁽³⁾ di EMAS	Costi annuali di EMAS ⁽⁴⁾
Micro impresa	3 000 – 10 000	22 500	10 000
Piccola impresa	20 000 – 40 000	38 000	22 000

⁽¹⁾ La direttiva relativa alle emissioni industriali (direttiva IED), che abroga la direttiva IPPC con effetto dal 7 gennaio 2013, fornisce agli Stati membri dettagliati orientamenti in materia di ispezioni ambientali, secondo i quali la frequenza delle visite in loco dovrebbe fondarsi su una valutazione sistematica dei rischi ambientali delle installazioni interessate, basata su una serie di criteri tra cui la partecipazione del gestore al sistema EMAS.


⁽²⁾ Studio EVER: Evaluation of EMAS and Eco-Label for their Revision (2005) (Valutazione di EMAS e dell'Eco-Label per la loro revisione), IEFE- Università Bocconi per la DG Ambiente della Commissione europea.

⁽³⁾ Hamschmidt J., Dyllick T. (2001), "ISO 14001: profitable? Yes! But is it eco-effective?" (ISO 14001: remunerativo? Sì! Ma è efficace dal punto di vista ambientale?), Greener Management International, n. 34.

⁽⁴⁾ CESQA SINCERT (2002), Indagine sulla certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001; risultati indagine Triveneto.

⁽⁵⁾ Freimann, Walther (2001), "The impacts of corporate environmental management systems: a comparison of EMAS and ISO 14001" (Gli impatti dei sistemi di gestione ambientale cumulativa: comparazione tra EMAS e ISO 14001), Greener Management International, n. 36, pagg. 91-103.

⁽⁶⁾ IRIS (2000), Environmental management systems — paper tiger or powerful tool (Sistemi di gestione ambientale – tigre di carta o strumento potente). The Swedish Institute of Production Engineering Research. Molndal.



(EUR)

Dimensioni dell'organizzazione (2)	Potenziali risparmi annuali in termini di efficienza	Costi di attuazione del primo anno (3) di EMAS	Costi annuali di EMAS (4)
MEDIA impresa	Fino a 100 000	40 000	17 000
Grande impresa	Fino a 400 000	67 000	39 000
I dati sui "potenziali risparmi annuali in termini di efficienza" si basano unicamente sui risparmi energetici. Non sono disponibili dati sui risparmi in termini di efficienza delle risorse.			

Fonte: "Costi e benefici di EMAS per le organizzazioni registrate", studio per la Commissione europea, 2009.

- (1) Le cifre della tabella 1 sono indicative e si riferiscono alle dimensioni delle rispettive categorie. Non si possono quindi applicare direttamente a qualsiasi organizzazione in qualsiasi situazione.
- (2) Le dimensioni delle organizzazioni sono quelle indicate nella raccomandazione della Commissione 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
- (3) Le PMI possono spesso ridurre i costi del primo anno di attuazione di EMAS ricorrendo allo strumento "EMAS Easy". Stime recenti dimostrano che in qualche caso nel primo anno di attuazione i costi si possono ridurre a 11 500 EUR per le micro organizzazioni e a 17 000 EUR per le piccole organizzazioni. Tali stime sono puramente indicative e si basano su dati forniti dalle PMI che hanno partecipato a seminari organizzati proprio per le PMI nei vari Stati membri.
- (4) Le PMI possono spesso ridurre i costi del primo anno di attuazione di EMAS ricorrendo allo strumento "EMAS Easy". Stime recenti dimostrano che in alcuni casi i costi si possono ridurre a 2 200 EUR all'anno per le micro organizzazioni e a 3 300 EUR all'anno per le piccole organizzazioni. Tali stime sono puramente indicative e si basano su dati forniti dalle PMI che hanno partecipato a seminari organizzati proprio per le PMI nei vari Stati membri.

Gli "strumenti EMAS per le piccole organizzazioni" (1) forniscono parecchi altri esempi di risparmi in termini di costi e benefici.

Nel complesso, le micro-organizzazioni e le piccole organizzazioni devono affrontare costi fissi ed esterni proporzionalmente più elevati rispetto alle organizzazioni medie o grandi, poiché queste ultime beneficiano di economie di scala e una proporzione maggiore dei costi viene sostenuta internamente dai servizi ambientali, mentre i costi esterni sono minori in quanto il fabbisogno di consulenti è inferiore. Tuttavia, si consiglia anche alle organizzazioni più grandi di esaminare dettagliatamente i costi di attuazione.

Ci sono forti analogie tra EMAS e sistemi di gestione dell'energia come EN 16001 e ISO 50001. Dal momento che la gestione del consumo di energia fa parte di EMAS, le organizzazioni registrate a EMAS migliorano già la propria efficienza energetica e, di conseguenza, soddisfano gran parte dei requisiti di EN 16001 e ISO 50001. Anche questo può condurre a una riduzione dei costi.

Le organizzazioni che considerano l'opportunità di registrarsi a EMAS devono tenere conto anche delle sovvenzioni e del sostegno tecnico e finanziario offerti dagli Stati membri e dalle autorità nazionali, regionali e locali, nonché dagli organismi competenti di EMAS.

IV. REGOLAMENTO EMAS

Il sistema EMAS è stato istituito con il regolamento (CE) n. 1221/2009 (noto anche come EMAS III) ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.


1. ASPETTI GENERALI

1.1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Dal 2001, ogni organizzazione pubblica o privata può attuare EMAS. Con EMAS III, il sistema viene messo a disposizione anche delle organizzazioni non europee o delle imprese europee operanti in paesi non europei. Per quest'ultimo aspetto si rimanda alla guida specifica per la registrazione cumulativa UE, la registrazione per i paesi terzi e la registrazione globale.

"organizzazione", un gruppo, una società, un'azienda, un'impresa, un'autorità o un'istituzione, ovvero loro parti o combinazione, in forma associata o meno, pubblica o privata, situata all'interno o all'esterno della Comunità, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa."

(1) http://ec.europa.eu/environment/emas/join_emas/what_if_i_am_an_sme_en.htm



EMAS si può attuare in uno o più siti o anche in tutti i siti appartenenti a organizzazioni private o pubbliche in qualsiasi settore di attività ⁽¹⁾. L'entità registrabile più piccola è un sito.

“sito”, un'ubicazione geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi, ivi compresi tutte le infrastrutture, gli impianti e i materiali; un sito è la più piccola entità da considerare ai fini della registrazione.”

Una 'ubicazione geografica precisa deve essere intesa come:

“una continuità fisica dal punto di vista del territorio, degli edifici, delle attrezzature o delle infrastrutture, eventualmente interrotta da elementi esterni, a condizione che sia garantita la continuità funzionale e organizzativa.”

1.2. REQUISITI

La procedura generale per l'attuazione di EMAS si può sintetizzare nei seguenti termini:

- (1) analisi ambientale da parte dell'organizzazione, ossia un'analisi iniziale di tutte le attività svolte dall'organizzazione, per identificare i pertinenti aspetti ambientali diretti e indiretti, nonché la legislazione ambientale applicabile;
- (2) applicazione di un sistema di gestione ambientale, conformemente ai requisiti definiti in EN ISO 14001 (allegato II del regolamento EMAS);
- (3) controllo del sistema tramite audit interni e un riesame della direzione;
- (4) elaborazione di una dichiarazione ambientale EMAS;
- (5) verifica dell'analisi ambientale e del sistema di gestione ambientale e convalida della dichiarazione da parte di un verificatore EMAS accreditato o abilitato;
- (6) dopo essere stata verificata, l'organizzazione presenta una domanda di registrazione all'organismo competente.

Ai sensi dell'articolo 46 del regolamento EMAS la Commissione europea sta elaborando “documenti di riferimento settoriali” (*Sectoral Reference Documents, SRD*) ⁽²⁾ per una serie di settori prioritari, in consultazione con gli Stati membri e altre parti interessate.

Ciascun documento comprende i seguenti elementi:

- migliori pratiche di gestione ambientale;
- indicatori di prestazione ambientale specifici per settore,
- ove opportuno, esempi di eccellenza e sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli delle prestazioni ambientali.

Nel caso in cui siano disponibili per il loro settore specifico, le organizzazioni che aderiscono a EMAS devono tener conto dei documenti di riferimento settoriali a due livelli diversi:

1. quando sviluppano e applicano il loro sistema di gestione ambientale, in base ai risultati dell'analisi ambientale [articolo 4, paragrafo 1, lettera b)];
2. quando predispongono la dichiarazione ambientale [articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e articolo 4, paragrafo 4].

La partecipazione a EMAS è un processo continuo. Un'organizzazione, ogniqualvolta rivede la propria prestazione ambientale e intende migliorarla, consulta il documento di riferimento settoriale (se disponibile) per reperire orientamenti in merito ai passi da compiere nell'ambito di un approccio graduale.

⁽¹⁾ GUL 393 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ L'elenco indicativo degli 11 settori prioritari per cui verranno elaborati documenti di riferimento settoriali è pubblicato nella comunicazione della Commissione “Elaborazione del piano di lavoro che stabilisce un elenco indicativo dei settori per l'adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)” – rif. 2011/C 358/02 (GU C 358 dell'8.12.2011, pag. 2).



Figura 2

Calendario generale per l'attuazione di EMAS






Tabella 2

Calendario indicativo per l'attuazione di EMAS. Il tempo occorrente per ciascuna attività rappresenta una media, e può risultare più lungo o più breve a seconda dello Stato membro, delle dimensioni dell'organizzazione, eccetera

EMAS	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10
Analisi ambientale	X	X								
Sistema di gestione ambientale		X	X	X	X	X	X			
Requisiti generali		X								
Politica ambientale		X								
Pianificazione: obiettivi e traguardi ambientali		X								
Pianificazione: programma ambientale			X	X	X					
Attuazione e funzionamento: risorse, ruoli, responsabilità e autorità					X					
Attuazione e funzionamento: competenza, formazione e sensibilizzazione del personale, anche attraverso la partecipazione					X					
Attuazione e funzionamento: comunicazione (interna ed esterna)						X				
Attuazione e funzionamento: documentazione e controllo dei documenti		X	X	X	X	X				
Attuazione e funzionamento: controllo operativo						X	X			
Attuazione e funzionamento: piani d'emergenza							X			
Verifica: monitoraggio e misurazione, valutazione del rispetto degli obblighi, non conformità, azioni correttive e azioni preventive, controllo delle registrazioni					X	X	X			
Verifica: Audit interno							X	X		
Riesame della direzione								X		
Dichiarazione ambientale EMAS									X	
Verifica e convalida									X	
Registrazione										X



2. COME ATTUARE EMAS

2.1. ANALISI AMBIENTALE

La prima fase di una corretta attuazione di EMAS è lo svolgimento di un'analisi approfondita delle attività e della struttura interna dell'organizzazione. L'obiettivo è quello di individuare gli *aspetti* ambientali (quali definiti più oltre) associati a *impatti* ambientali. Ciò costituisce la base sulla quale allestire un sistema formale di gestione ambientale.

“Analisi ambientale”, un'esauriente analisi iniziale degli aspetti, degli impatti e delle prestazioni ambientali connessi alle attività, ai prodotti o ai servizi di un'organizzazione”.


L'analisi deve comprendere:

- gli obblighi normativi applicabili all'organizzazione;
- l'individuazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti;
- i criteri per la valutazione della significatività degli aspetti ambientali;
- l'esame di tutte le pratiche e le procedure di gestione ambientale esistenti;
- la valutazione dei dati risultanti dalle indagini su precedenti incidenti.

“Aspetto ambientale”, un elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un'organizzazione che ha, o può avere, un impatto sull'ambiente.” Gli aspetti ambientali possono riguardare i flussi in entrata (per esempio il consumo di materie prime o di energia) oppure in uscita (emissioni nell'atmosfera, produzione di rifiuti ecc.).

Figura 3

Rapporto fra attività, aspetti ambientali e impatti ambientali



L'organizzazione ha bisogno di procedure che garantiscano un adeguato follow-up delle attività individuate come significative durante la prima analisi ambientale. Gli aspetti ambientali e i relativi impatti possono modificarsi, al pari delle attività dell'organizzazione. Nel caso di modifiche sostanziali, può rendersi necessario aggiornare l'analisi ambientale. L'organizzazione deve inoltre seguire i nuovi sviluppi, tecniche, risultati della ricerca, eccetera, che potrebbero rivelarsi utili per riesaminare la significatività dei propri aspetti ambientali e l'eventuale necessità di effettuare una nuova analisi ambientale qualora le proprie attività si modifichino in maniera sostanziale.

Qual è la procedura per lo svolgimento dell'analisi ambientale?

Le organizzazioni devono:

- individuare gli aspetti ambientali derivanti dai propri processi produttivi, attività e servizi;
- fissare criteri per valutare la significatività di tali aspetti. Tali criteri devono essere esaurienti e deve essere possibile verificarli in maniera indipendente.


L'organizzazione deve tener presente che dovrà comunicare gli aspetti ambientali individuati e i risultati della valutazione alle parti interessate esterne.

Come individuare gli aspetti ambientali?

Occorre raccogliere tutte le informazioni pertinenti.

Ciò può comportare:

- la visita ai siti per verificare i flussi in entrata e in uscita di un dato processo (prendendo appunti e tracciando disegni, secondo necessità);
- la raccolta di piante topografiche e fotografie;



- l'individuazione della legislazione ambientale applicabile;
- la raccolta di tutte le autorizzazioni e le abilitazioni ambientali e documenti analoghi;
- la verifica di tutte le fonti di informazioni (fatture in entrata, casse, dati concernenti le attrezzature ecc.);
- la verifica dell'uso dei prodotti (spesso gli uffici acquisti e vendite si rivelano utili punti di partenza);
- l'individuazione di persone di riferimento (tra i dirigenti e i lavoratori). Tutti i lavoratori che hanno a che fare con i sistemi interni dovrebbero essere invitati a dare un contributo;
- la richiesta di informazioni ai subappaltatori, che possono esercitare un'influenza significativa sulle prestazioni ambientali dell'organizzazione;
- l'esame di incidenti precedenti, e dei risultati di monitoraggio e ispezioni;
- l'individuazione delle situazioni di avviamento e arresto e i rischi identificati.

Occorre tenere conto sia degli aspetti ambientali diretti che di quelli indiretti; per individuarli possono rivelarsi utili le definizioni seguenti:

“aspetto ambientale diretto”, un aspetto ambientale associato alle attività, ai prodotti e ai servizi dell'organizzazione medesima sul quale quest'ultima ha un controllo di gestione diretto”;

“aspetto ambientale indiretto”, un aspetto ambientale che può derivare dall'interazione di un'organizzazione con terzi e che può essere influenzato, in misura ragionevole, da un'organizzazione”.

È essenziale considerare gli aspetti indiretti. Tale considerazione vale per il settore pubblico come per quello privato, e quindi amministrazioni locali, imprese attive nel settore dei servizi o enti finanziari, per esempio, dovrebbero ampliare la propria analisi al di là degli aspetti rilevabili sul sito.

Le organizzazioni devono essere in grado di dimostrare di aver individuato gli aspetti ambientali significativi connessi alle proprie procedure di appalto, e di aver affrontato gli impatti ambientali significativi, ad esse associati, nell'ambito del proprio sistema di gestione.

Tabella 3

Esempi di aspetti diretti e indiretti

Aspetti ambientali	
Aspetti diretti	Aspetti indiretti
— Emissioni nell'atmosfera	— Aspetti legati al ciclo di vita del prodotto
— Emissioni nelle acque	— Investimenti di capitale
— Rifiuti	— Servizi assicurativi
— Uso di risorse naturali e di materie prime	— Decisioni amministrative e di programmazione
— Aspetti di carattere locale (rumore, vibrazioni, odori)	— Prestazioni ambientali degli appaltatori, subappaltatori e fornitori
— Uso del suolo	— Scelta e composizione dei servizi (ad esempio trasporto, servizi di ristorazione ecc.)
— Emissioni nell'atmosfera collegate ai trasporti	
— Rischi di incidenti ambientali e situazioni di emergenza	

Gli aspetti ambientali diretti devono includere i relativi **obblighi normativi e i limiti delle autorizzazioni**, ad esempio, se determinati inquinanti sono legati a valori limite di emissioni o ad altri obblighi, tali emissioni si devono considerare aspetti ambientali diretti.

Valutazione degli aspetti ambientali

Nella fase successiva si associano gli aspetti agli effetti o agli impatti che esercitano sull'ambiente. La tabella 4 offre un esempio di tali nessi.




Tabella 4

Esempi di aspetti e impatti ambientali

Attività	Aspetto ambientale	Impatto ambientale
Trasporti	<ul style="list-style-type: none"> — Oli usati per macchinari — Emissioni di carbonio di autocarri e macchinari 	<ul style="list-style-type: none"> — Inquinamento del suolo, dell'acqua, dell'atmosfera — Effetto serra
Costruzioni	<ul style="list-style-type: none"> — Emissioni nell'atmosfera, rumore, vibrazioni, eccetera, da parte di macchinari da costruzione — Uso del suolo 	<ul style="list-style-type: none"> — Rumore, inquinamento del suolo, dell'acqua, dell'atmosfera — Distruzione del manto vegetale — Perdita della biodiversità
Servizi per uffici	<ul style="list-style-type: none"> — Uso di materiali come carta, toner ecc. — Consumo di energia elettrica (che provoca indirettamente emissioni di CO₂) 	<ul style="list-style-type: none"> — Inquinamento da rifiuti urbani misti — Effetto serra
Industria chimica	<ul style="list-style-type: none"> — Acque reflue — Emissioni di composti organici volatili — Emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono 	<ul style="list-style-type: none"> — Inquinamento delle acque — Ozono fotochimico — Riduzione dello strato di ozono

Dopo aver individuato gli aspetti e i loro impatti, nella fase successiva occorre svolgere una valutazione dettagliata di ciascuno di essi, per determinare gli aspetti ambientali significativi.

“aspetto ambientale significativo”, un aspetto ambientale che ha, o può avere, un impatto ambientale significativo.”

Per valutare la significatività si prendono in esame i seguenti elementi:

- i) causare rischi di danni ambientali;
- ii) fragilità dell'ambiente locale, regionale o globale;
- iii) entità, numero, frequenza e reversibilità dell'aspetto o dell'impatto;
- iv) esistenza di una legislazione ambientale e i relativi obblighi previsti;
- v) importanza per le parti interessate e per il personale dell'organizzazione.

Sulla base di tali criteri, l'organizzazione può elaborare una procedura interna oppure avvalersi di altri strumenti per valutare la significatività degli aspetti ambientali. Le piccole e medie imprese (PMI) potranno reperire informazioni preziose negli strumenti EMAS per le PMI (¹).

Nel valutare la significatività degli aspetti ambientali è importante esaminare non solo le condizioni operative normali, ma anche quelle di avviamento e arresto e le situazioni di emergenza; occorre tenere conto di tutte le attività passate, presenti e programmate.

Per ciascun aspetto ambientale, il corrispondente impatto dev'essere classificato secondo:

- l'importanza — livello di emissioni, consumo di energia e acqua ecc.;
- la gravità — rischi, tossicità ecc.;
- la frequenza/probabilità;
- le preoccupazioni delle parti interessate;
- gli obblighi normativi.

(¹) http://ec.europa.eu/environment/emas/join_emas/what_if_i_am_an_sme_en.htm




Tabella 5

Valutazione degli aspetti ambientali

Criteria di valutazione	Esempio
Quali prodotti o attività dell'organizzazione possono incidere negativamente sull'ambiente?	Rifiuti: rifiuti urbani misti, rifiuti d'imballaggio, rifiuti pericolosi
Importanza degli aspetti che possono incidere sull'ambiente	Quantità dei rifiuti: elevata, media, bassa
Gravità degli aspetti che possono incidere sull'ambiente	Pericolosità dei rifiuti, tossicità dei materiali: elevata, media, bassa
Frequenza degli aspetti che possono incidere sull'ambiente	Elevata, media, bassa
Sensibilizzazione del pubblico e del personale riguardo agli aspetti associati all'organizzazione	Elevata, parziale, non vi sono reclami
Attività dell'organizzazione regolamentate dalla legislazione ambientale	Autorizzazione ai sensi della legislazione sui rifiuti, obblighi di monitoraggio

Nota: è utile quantificare i criteri e la significatività complessiva di particolari aspetti.

Come verificare il rispetto degli obblighi normativi

“rispetto degli obblighi normativi”, la piena attuazione degli obblighi normativi in materia di ambiente, applicabili, comprese le prescrizioni riportate nelle autorizzazioni.”

Gli Stati membri devono garantire che le organizzazioni abbiano accesso a informazioni e assistenza come minimo sui seguenti aspetti:

- informazioni sugli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente,
- individuazione delle autorità competenti responsabili dell'applicazione della legge, per gli specifici obblighi normativi in materia di ambiente.

Le autorità responsabili dell'applicazione hanno il compito di rispondere alle richieste di informazioni, almeno a quelle avanzate dalle piccole organizzazioni, sugli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente, nonché di fornire informazioni sulle modalità con cui le organizzazioni possono soddisfare tali obblighi normativi.


Per individuare tutti gli obblighi normativi applicabili occorre tenere conto, ove necessario, dei diversi livelli di legislazione ambientale, come per esempio gli obblighi nazionali, regionali o locali, comprese autorizzazioni e abilitazioni.

L'organizzazione deve poi tenere conto anche di altri obblighi pertinenti, previsti per esempio nelle condizioni degli appalti, nei contratti commerciali, negli accordi volontari firmati o sottoscritti dall'organizzazione ecc.

A questo punto è essenziale individuare gli obblighi normativi, in modo che l'organizzazione possa indicare quelli che eventualmente non è possibile soddisfare. Se necessario, l'organizzazione deve adottare misure per rispettare tutta la legislazione ambientale pertinente (cfr. 2.2.5.2 per la valutazione del rispetto degli obblighi normativi).

2.2. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

“sistema di gestione ambientale”, la parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale e per gestire gli aspetti ambientali”.



2.2.1. *Requisiti generali*

L'organizzazione deve anzitutto definire e documentare il campo di applicazione del proprio sistema di gestione ambientale.

Ogni sito interessato dalla registrazione EMAS deve soddisfare tutti i requisiti di EMAS.

L'organizzazione deve istituire, documentare, attuare e mantenere un sistema di gestione ambientale in conformità della sezione 4 di EN ISO 14001. Se ha attuato un sistema di gestione ambientale (diverso da ISO 14001) riconosciuto dalla Commissione ⁽¹⁾, l'organizzazione non deve ripetere le voci già ufficialmente riconosciute allorché cerca di soddisfare i requisiti EMAS.

2.2.2. *Politica ambientale*

“politica ambientale’, le intenzioni e l’orientamento generali di un’organizzazione rispetto alla propria prestazione ambientale, così come espressa formalmente dall’alta direzione [...]. Tale politica fornisce un quadro di riferimento per gli interventi e per stabilire gli obiettivi e i traguardi ambientali.”

La politica ambientale deve includere i seguenti punti:

- un impegno al rispetto degli obblighi normativi e delle altre disposizioni che riguardano gli aspetti conseguenti alla politica ambientale;
- un impegno alla prevenzione dell’inquinamento;
- un impegno al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

La politica ambientale è un **quadro di riferimento per gli interventi** e per stabilire gli obiettivi e i traguardi strategici in campo ambientale (cfr. più avanti). Deve essere chiara e deve affrontare le priorità principali per le quali saranno poi ulteriormente precisati obiettivi e traguardi specifici.

2.2.3. *Pianificazione*

Una volta affrontate le questioni di fondo appena descritte, si passa alla fase della pianificazione.

2.2.3.1. *Obiettivi e traguardi ambientali*

“obiettivo ambientale’, un fine ambientale complessivo, per quanto possibile quantificato, conseguente alla politica ambientale, che l’organizzazione decide di perseguire.”


“traguardo ambientale’, un requisito di prestazione dettagliato, conseguente agli obiettivi ambientali, applicabile ad un’organizzazione o ad una sua parte, che occorre fissare e realizzare al fine di raggiungere tali obiettivi.”

L’organizzazione deve elaborare e documentare gli obiettivi nonché i traguardi dettagliati per ciascun aspetto pertinente dell’organizzazione stessa, conformemente alla propria politica ambientale.


Una volta definiti gli obiettivi, la fase successiva consiste nell’elaborazione di traguardi a essi adeguati. Fissati i traguardi, è possibile programmare interventi specifici da realizzare per ottenere una valida gestione ambientale.

Figura 4

Rapporto tra obiettivi, traguardi e interventi



⁽¹⁾ Ai sensi della procedura ufficiale prevista dall’articolo 45 del regolamento EMAS.



Un esempio:

Obiettivo ambientale	Ridurre al minimo la produzione di rifiuti pericolosi
Traguardo	Ridurre del 20 % l'uso di solventi organici nel processo nel giro di tre anni
Azione	Riutilizzare i solventi ogniqualvolta possibile Riciclare i solventi organici

Obiettivi e traguardi devono essere misurabili, ove possibile, nonché coerenti con la politica ambientale dell'organizzazione. Risultano utili i criteri "SMART":

- **Specifico** — ogni traguardo deve riguardare un'unica questione,
- **Misurabile** — deve essere possibile quantificare ogni traguardo,
- **Accessibile** — deve essere possibile raggiungere i traguardi,
- **Realistico** — i traguardi devono essere impegnativi e stimolare un miglioramento continuo, ma non devono essere eccessivamente ambiziosi. Dev'essere sempre possibile riesaminarli dopo averli raggiunti,
- **Temporalmente definito** — si deve fissare una scadenza per la realizzazione di ogni obiettivo.

Nel caso in cui siano disponibili per il loro settore specifico, le organizzazioni devono avvalersi dei pertinenti elementi dei documenti di riferimento settoriali di cui all'articolo 46 del regolamento EMAS e utilizzarli per la definizione e il riesame dei propri obiettivi e traguardi ambientali in conformità dei pertinenti aspetti ambientali individuati nell'analisi ambientale. Tuttavia non hanno l'obbligo di realizzare gli esempi di eccellenza individuati, in quanto la natura facoltativa di EMAS lascia alle organizzazioni stesse la valutazione della fattibilità degli esempi e l'attuazione delle migliori pratiche, in termini di costi e benefici.


2.2.3.2. Programma ambientale

“programma ambientale”, una descrizione delle misure, delle responsabilità e dei mezzi adottati o previsti per raggiungere obiettivi e traguardi ambientali e delle scadenze per il conseguimento di tali obiettivi e traguardi.”

Il programma ambientale è uno strumento di cui l'organizzazione può avvalersi per pianificare e attuare miglioramenti quotidiani. Occorre tenerlo aggiornato, e deve essere sufficientemente dettagliato da offrire un quadro complessivo dei progressi effettuati verso la realizzazione dei traguardi. Il programma deve specificare la persona responsabile per il raggiungimento di obiettivi e traguardi, nonché i dettagli delle risorse e dei tempi previsti. Le risorse in sé (ossia i mezzi finanziari o tecnici o il personale) non possono rappresentare obiettivi ambientali.

In pratica, il programma viene spesso elaborato sotto forma di tabulato, e comprende gli elementi seguenti:

- obiettivi ambientali, legati agli aspetti diretti e indiretti;
- traguardi specifici per la realizzazione degli obiettivi;
- interventi, responsabilità, mezzi e tempi previsti per ciascun obiettivo:
 - descrizione dell'intervento o degli interventi,
 - persona responsabile del traguardo,
 - situazione all'inizio dell'attuazione,
 - mezzi necessari per raggiungere i traguardi,
 - frequenza del monitoraggio dei progressi verso il traguardo,
 - risultato finale da raggiungere, compresa la scadenza,
 - registrazione del processo descritto.



Nell'elaborazione del programma si devono prendere in considerazione sia gli aspetti diretti che quelli indiretti. L'organizzazione deve impegnarsi a migliorare costantemente le proprie prestazioni ambientali.

Al momento di decidere quali azioni attuare per migliorare le proprie prestazioni ambientali, le organizzazioni devono tener conto dei pertinenti elementi dei documenti di riferimento settoriali di cui all'articolo 46 del regolamento EMAS, se disponibili per il loro settore.

Esse devono prendere in considerazione le migliori pratiche di gestione ambientale e gli esempi di eccellenza (che forniscono un'indicazione del livello di prestazione ambientale conseguito dalle organizzazioni più efficienti) per individuare le misure e gli interventi, ed eventualmente per stabilire priorità, volti a migliorare (ulteriormente) la loro prestazione ambientale.

Tuttavia non hanno l'obbligo di applicare le migliori pratiche di gestione ambientale o di realizzare gli esempi di eccellenza individuati, in quanto EMAS lascia alle organizzazioni stesse la valutazione della fattibilità degli esempi e l'attuazione delle migliori pratiche, in termini di costi e benefici.

2.2.4. Attuazione e funzionamento

2.2.4.1. Risorse, ruoli, responsabilità e autorità

La riuscita di EMAS dipende dalla volontà dell'alta direzione di fornire le risorse e le strutture organizzative necessarie per sostenere il sistema. Rientrano in questo quadro le risorse umane e le competenze specializzate del personale, le infrastrutture organizzative, la tecnologia e le risorse finanziarie.

L'analisi ambientale avrà già esaminato le esistenti infrastrutture organizzative, le procedure e le pratiche di gestione. Si tratta a questo punto di adattare, se necessario, procedure e strutture interne.

L'alta direzione dell'organizzazione deve nominare un rappresentante della direzione, ossia una persona responsabile in ultima istanza del sistema di gestione ambientale. Questa ha il ruolo di garantire che tutti i requisiti del sistema di gestione ambientale siano predisposti, funzionanti e aggiornati, oltre che di informare l'alta direzione in merito al funzionamento del sistema. Il rappresentante deve segnalare punti forti e punti deboli del sistema, insieme ai miglioramenti necessari.

Il rappresentante dev'essere persona qualificata ed esperta in materia di problemi ambientali, obblighi normativi in materia di ambiente, aspetti gestionali, avere competenze in materia di gruppi di lavoro, possedere capacità di leadership e coordinamento. L'organizzazione deve garantire che tali competenze siano tutte reperibili nell'ambito dell'organizzazione stessa.

Competenza, formazione e sensibilizzazione

L'organizzazione deve definire le esperienze e le conoscenze richieste al personale per una buona gestione ambientale.


L'organizzazione deve elaborare, attuare e mantenere una procedura per identificare le esigenze formative e adottare le misure occorrenti affinché il personale coinvolto nel sistema di gestione ambientale disponga di conoscenze adeguate sui seguenti aspetti:

- politica ambientale dell'organizzazione;
- obblighi normativi e altri obblighi di natura ambientale applicabili all'organizzazione;
- obiettivi e traguardi fissati per l'organizzazione nel suo complesso e per il proprio specifico ambito di lavoro;
- aspetti e impatti ambientali e metodologia per il loro monitoraggio;
- proprio ruolo e responsabilità nell'ambito del sistema di gestione ambientale.

Tutti coloro che lavorano per l'organizzazione o per conto di essa dovrebbero essere consapevoli del proprio ruolo nell'ambito di EMAS e dei benefici ambientali del sistema. Tutti devono ricevere o avere la possibilità di accedere a formazioni per una maggiore sensibilizzazione in materia di ambiente e riguardo al sistema di gestione ambientale dell'organizzazione.



Figura 5

Diagramma di flusso sulla formazione nell'ambito del sistema di gestione ambientale

La sensibilizzazione ai temi ambientali si può realizzare tramite la formazione oppure con altre attività, come per esempio campagne di informazione, sondaggi ecc.

La partecipazione attiva del personale è un elemento trainante per ottenere continui miglioramenti ambientali, nonché il metodo migliore per integrare EMAS nell'organizzazione. La partecipazione si può ottenere, per esempio, istituendo un comitato ambientale oppure gruppi di lavoro, o ancora con sistemi quali il "libro dei suggerimenti", programmi di incentivi o altre attività.

Nel quadro dello sviluppo e dell'attuazione del sistema, al personale si possono affidare vari ruoli a diversi livelli. La partecipazione può riguardare, ad esempio, i seguenti aspetti:

- l'individuazione degli aspetti ambientali;
- l'elaborazione e la revisione di procedure e/o istruzioni;
- l'indicazione di obiettivi e traguardi ambientali;
- la partecipazione a un processo di audit interno;
- l'elaborazione della dichiarazione ambientale EMAS.

La direzione deve offrire un riscontro costante al personale, e richiedere a sua volta un riscontro dal personale.

2.2.4.2. Comunicazione

Una valida comunicazione interna ed esterna nei due sensi è un elemento essenziale per l'attuazione efficace di un sistema di gestione ambientale registrato a EMAS. L'organizzazione deve riconoscere l'esigenza di comunicare con le parti interessate in merito ai problemi ambientali, nonché il valore derivante da questo processo. È obbligata a rendere pubblica la dichiarazione ambientale e dovrà decidere quali informazioni comunicare e a chi. L'organizzazione dovrà inoltre monitorare i risultati della comunicazione e verificarne l'efficacia.

La comunicazione interna deve fluire nelle due direzioni (dall'alto verso il basso e viceversa). A tale scopo si possono utilizzare intranet, opuscoli, pubblicazioni interne, bollettini d'informazione, cassette dei suggerimenti, riunioni, bacheche, eccetera.

Tra gli esempi di comunicazione esterna citiamo la dichiarazione ambientale EMAS, Internet, giornate d'azione, comunicati stampa, opuscoli e l'uso del logo EMAS, quando sia possibile e consentito ⁽¹⁾.

2.2.4.3. Documentazione e controllo dei documenti

Si deve predisporre una documentazione per il sistema di gestione ambientale, riguardante i seguenti punti:

- politica ambientale,
- obiettivi e traguardi ambientali,

⁽¹⁾ Come precisato all'articolo 10 e nell'allegato V del regolamento EMAS e alla sezione 3 del presente documento.



- descrizione del campo di applicazione del sistema di gestione ambientale,
- descrizione degli elementi principali del sistema di gestione ambientale,
- ruoli, responsabilità e autorità,
- procedura per la gestione del controllo operativo,
- procedure operative,
- istruzioni di lavoro.

La documentazione deve essere chiara e concisa per evitare confusione e ambiguità.

È possibile integrare i documenti EMAS in altri sistemi di gestione (qualità, energia, salute e sicurezza ecc.), o viceversa, per ottimizzarli, evitare duplicazioni e ridurre gli oneri burocratici.

Le PMI devono cercare di offrire al proprio personale una documentazione chiara, semplice e di facile impiego.

Manuale di gestione ambientale

Il manuale riguarda la politica ambientale, le attività e i protocolli ambientali. È opportuno integrarlo nel piano di gestione annuale dell'organizzazione; non è necessario che sia lungo e complesso. Deve coadiuvare il personale nella comprensione delle modalità con cui l'organizzazione ha allestito e strutturato il proprio sistema di gestione ambientale, delle interrelazioni tra le diverse parti del sistema stesso e dei ruoli delle singole persone all'interno del sistema. Il manuale non è obbligatorio, ma quasi tutte le organizzazioni decidono di compilarne uno.

Procedure


I documenti sulle procedure spiegano COME, QUANDO e da CHI devono essere realizzati specifici interventi.

Citiamo ad esempio le procedure per:

- individuare e valutare gli aspetti significativi;
- gestire il rispetto degli obblighi normativi;
- gestire gli aspetti ambientali significativi individuati;
- gestire il monitoraggio e le misurazioni;
- gestire la preparazione alle emergenze;
- gestire le non conformità, le azioni preventive e le azioni correttive;
- individuare e gestire competenza, formazione e sensibilizzazione;
- gestire la comunicazione;
- gestire i documenti;
- gestire le registrazioni;
- gestire gli audit interni.

Istruzioni di lavoro

Le istruzioni di lavoro devono essere chiare e facilmente comprensibili. Devono illustrare la rilevanza di un'attività, i rischi ambientali a essa associati, la specifica formazione prevista per il personale responsabile del suo svolgimento e le modalità di sorveglianza. Può risultare utile corredarle con illustrazioni, pittogrammi o altri metodi che consentano a tutto il personale di comprendere agevolmente le istruzioni.



Gestione dei documenti

L'organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere una procedura per gestire i documenti compilati ai fini del sistema di gestione ambientale. Occorre dedicare particolare attenzione alle registrazioni (cfr. 2.2.5.4).

Sarà quindi necessaria una procedura per:

Figura 6

Processo di gestione dei documenti nell'ambito di un sistema di gestione ambientale




Il sistema deve garantire che le differenti versioni dei documenti rimangano disponibili e che i documenti stessi rimangano leggibili e agevolmente identificabili.

Si possono includere documenti provenienti da fonti esterne, che spesso risultano essenziali per garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione ambientale. Tali documenti possono comprendere informazioni fornite da autorità locali e pubbliche amministrazioni, manuali per gli utenti di apparecchiature, istruzioni in materia di salute e sicurezza ecc.

2.2.4.4. Controllo operativo

Il controllo operativo comporta l'individuazione e la pianificazione di operazioni associate agli aspetti ambientali significativi coerenti con la politica, gli obiettivi e i traguardi (cfr. figura 7). Può riguardare anche attività quali la manutenzione delle apparecchiature, l'avviamento e l'arresto, la gestione degli appaltatori in loco nonché i servizi offerti da fornitori e venditori. Occorre mettere a punto procedure per affrontare i rischi individuati, fissare traguardi e misurare le prestazioni ambientali (preferibilmente per mezzo di chiari indicatori ambientali). Le procedure devono definire le condizioni normali. Le condizioni anomale e di emergenza devono essere definite e descritte. Le procedure di controllo operativo devono essere ben documentate e sottoposte ad audit interni.

Figura 7



2.2.4.5. Preparazione e risposta alle emergenze

L'organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere delle procedure per individuare le potenziali emergenze e i potenziali incidenti, in modo da:


- evitare il rischio di incidenti;
- descrivere le modalità di risposta agli incidenti dell'organizzazione;
- prevenire o mitigare gli impatti ambientali negativi associati agli incidenti.

Il piano di emergenza è essenziale nell'industria e nelle organizzazioni che svolgono attività potenzialmente rischiose.

L'organizzazione deve periodicamente riesaminare le sue procedure di preparazione (che includono una formazione adeguata) e risposta alle emergenze. Se necessario deve anche sottoporle a revisione, in particolare dopo che si sono verificati incidenti o situazioni di emergenza. L'organizzazione deve inoltre sottoporre periodicamente a prova queste procedure.

Figura 8

Piani d'emergenza




2.2.5. Verifica

2.2.5.1. Monitoraggio e misurazione

L'organizzazione deve redigere, attuare e mantenere una procedura che consenta di monitorare e misurare regolarmente parametri significativi quali le emissioni nell'atmosfera, le acque reflue e il rumore, per ottenere valore aggiunto dai risultati. Tra gli obblighi vi è quello di riferire sugli indicatori di prestazione chiave (cfr. 2.3.2).

Si deve tenere conto degli obblighi normativi in materia di monitoraggio, il cui rispetto deve essere garantito da criteri (quali la frequenza delle ispezioni) e metodologia specifici al monitoraggio. Le informazioni a riguardo sono utili per garantire:

- il rispetto degli obblighi normativi e dei regolamenti;
- un'accurata valutazione delle prestazioni ambientali;
- una dichiarazione EMAS completa e trasparente.



A seconda delle esigenze dell'organizzazione, è possibile misurare e monitorare altri fattori:

- aspetti ambientali significativi;
- politica e obiettivi ambientali;
- livello di sensibilizzazione tra il personale ecc..

È necessario tarare regolarmente le apparecchiature di misura nel rispetto della legislazione, per garantire risultati precisi.

2.2.5.2. Rispetto degli obblighi normativi

Il rispetto degli obblighi normativi rappresenta un requisito fondamentale del regolamento EMAS senza il quale un'organizzazione non può effettuare la registrazione; l'organizzazione quindi deve disporre di una procedura per svolgere regolarmente attività di riesame e valutazione a questo riguardo.

Il modo migliore per farlo è quello di redigere un elenco della legislazione pertinente e degli obblighi specifici, per poi confrontarli con le circostanze particolari dell'organizzazione (cfr. tabella 6). Le organizzazioni più complesse e di maggiori dimensioni potrebbero aver bisogno di utilizzare banche dati o di ricorrere ad assistenza esterna.

Se il verificatore riscontra casi di inosservanza che non sono stati corretti, non può convalidare una dichiarazione ambientale né firmare la dichiarazione finale (allegato VII).

Tabella 6

Esempio della semplice valutazione del rispetto degli obblighi normativi


Legislazione ambientale applicabile	Obbligo specifico	Status dell'organizzazione	Risultato
Legislazione sui rifiuti	— Autorizzazione per la produzione di rifiuti — Gestione dei rifiuti	— Autorizzazione scaduta — Gestione dei rifiuti sotto controllo	Ottenere un'autorizzazione aggiornata
Legislazione sulle emissioni nell'atmosfera	— Limiti di emissioni (NOx, SOx, particelle ecc.) — Autorizzazione per le caldaie	— Entro i limiti — Autorizzazione aggiornata	OK
Legislazione sul rumore	— Limiti al rumore nella zona	— Inferiore al livello autorizzato	OK
Legislazione sul trattamento delle acque	— Trattamento specifico (eliminazione di P e N) — Limiti degli effluenti — Autorizzazione alle emissioni nei corsi d'acqua	— Non ancora in vigore — Rispetto parziale — Autorizzazione non aggiornata	Correggere la situazione
Legislazione sui GHG	— Limiti dei GHG assegnati	— Entro i limiti	OK. È possibile vendere alcune quote di emissioni

2.2.5.3. Non conformità, azioni correttive e azioni preventive

L'organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere una procedura per trattare i casi riscontrati e quelli potenziali di non conformità ai requisiti EMAS.

La procedura deve definire le modalità per:

- identificare e correggere il caso;
- esaminare la causa e gli effetti del caso;



- valutare la necessità di azioni tese a impedirne il ripetersi;
- registrare i risultati delle azioni correttive intraprese;
- valutare la necessità di misure tese a prevenire i casi di non conformità;
- attuare azioni preventive adeguate per evitare casi analoghi;
- riesaminare l'efficacia delle azioni correttive e delle azioni preventive intraprese.

Per non conformità si intende qualsiasi tipo di inosservanza degli obblighi fondamentali specificati nelle procedure e nelle istruzioni tecniche.

La non conformità può risultare da errore umano o di attuazione. Occorre apportare modifiche il più presto possibile per ovviare all'errore e impedirne il ripetersi.

La non conformità si può individuare attraverso:

- controllo operativo;
- audit interno/esterno;
- riesame della direzione; oppure
- nel normale ambito dell'attività quotidiana.

Azioni correttive e azioni preventive

Il rappresentante EMAS della direzione dev'essere informato in merito ai casi di non conformità per decidere sull'opportunità di adottare azioni correttive.

Qualora vengano identificate potenziali non conformità, il rappresentante EMAS della direzione dev'essere informato per decidere sull'opportunità di adottare azioni preventive.

È necessario registrare sia le azioni correttive che quelle preventive; di conseguenza, potrebbe rendersi necessario modificare la documentazione del sistema di gestione ambientale.

2.2.5.4. Controllo delle registrazioni

L'organizzazione deve allestire un sistema per registrare quanto necessario a dimostrare l'osservanza dei requisiti del proprio sistema di gestione ambientale.

L'organizzazione deve istituire, attuare e mantenere una procedura per la gestione delle proprie registrazioni. Deve comprendere l'identificazione, l'archiviazione, la protezione, la reperibilità, la conservazione e l'eliminazione delle registrazioni.

Le registrazioni devono essere identificabili, leggibili, aggiornate e rintracciabili e devono rimanere tali.

Esempi di registrazioni:

- consumo di elettricità, acqua e materie prime;
- rifiuti prodotti (pericolosi e non pericolosi);
- emissioni di gas a effetto serra (GHG);
- incidenti, eventi accidentali e reclami;
- obblighi normativi;
- relazioni sull'audit e riesame della direzione;
- rapporti di ispezione;
- aspetti ambientali significativi;
- non conformità, azioni correttive e azioni preventive;
- comunicazione e formazione;



- suggerimenti provenienti dal personale;
- formazione e seminari.

2.2.6. **Audit interno**

L'audit interno viene esaminato dettagliatamente nell'allegato III del regolamento EMAS.

“audit ambientale interno”, una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni ambientali di un'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla tutela dell'ambiente.”

L'organizzazione deve istituire una procedura di audit interno nell'ambito del sistema di gestione, che deve abbracciare le responsabilità e i requisiti per pianificare e condurre gli audit, riferirne i risultati e conservarne le relative registrazioni, determinare i criteri di audit, il campo di applicazione, la frequenza e la metodologia.

L'audit interno si propone di determinare:

- se il sistema di gestione ambientale soddisfi i requisiti del regolamento EMAS;
- se esso sia stato correttamente attuato e mantenuto attivo;
- si propone inoltre di garantire che la direzione dell'organizzazione riceva le informazioni necessarie a riesaminare le prestazioni ambientali dell'organizzazione;
- l'efficienza del sistema di gestione ambientale.



L'audit dev'essere svolto in maniera obiettiva da personale indipendente. L'auditor interno può essere un membro del personale appositamente formato oppure una persona o un gruppo esterni.

Regole generali

- Redigere un programma di audit.
- Definire il campo di applicazione dell'audit. Ciò dipenderà dalla dimensione e dal tipo di organizzazione. Il campo di applicazione deve specificare le aree interessate, le attività oggetto di audit, i criteri ambientali da considerare e il periodo cui si riferisce l'audit.
- Specificare le risorse necessarie a effettuare l'audit, per esempio: personale qualificato che conosca a fondo l'attività, aspetti tecnici, aspetti ambientali, obblighi normativi.
- Accertarsi che tutte le attività dell'organizzazione vengano svolte in conformità delle procedure definite in precedenza.
- Identificare nuovi problemi potenziali e adottare le misure atte a impedirne il verificarsi.

Fasi dell'audit interno

Figura 9



2.2.6.1. Programma e frequenza degli audit

Il programma deve includere:

- gli obiettivi specifici dell'audit interno;
- la modalità di controllo della coerenza e della conformità del sistema di gestione ambientale alla politica e al programma dell'organizzazione; la metodologia necessaria per accertare che il sistema di gestione ambientale soddisfi i requisiti EMAS;
- il rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

L'organizzazione deve svolgere annualmente audit interni per avere un quadro generale degli aspetti ambientali significativi. Il ciclo di audit, che copre tutte le attività dell'organizzazione, dev'essere portato a termine in tre anni. Le organizzazioni di dimensioni minori possono ampliare questo periodo a quattro anni.

La frequenza con cui ogni specifica attività è sottoposta a audit varia in funzione dei fattori seguenti:

- natura, dimensione e complessità delle attività;
- rilevanza degli impatti ambientali associati;
- importanza e urgenza dei problemi individuati da audit precedenti;
- precedenti in materia di problemi ambientali.

Solitamente, le attività più complesse che esercitano un impatto ambientale più significativo devono essere sottoposte a audit con maggiore frequenza.

Per ottenere risultati soddisfacenti, tutto il personale coinvolto nell'audit interno deve essere a conoscenza degli obiettivi ambientali dell'operazione e dei ruoli specifici di tutti i partecipanti (dirigenti, responsabili, dipendenti, auditor ecc.).

2.2.6.2. Attività di audit interno


È importante preparare l'audit interno per tempo. In primo luogo occorre identificare l'auditor/il gruppo di audit. L'organizzazione può affidare il ruolo di auditor al proprio personale oppure ricorrere a auditor esterni. Questi devono essere obiettivi e imparziali e disporre della formazione e delle qualifiche adeguate. L'auditor/il gruppo di audit deve:

- preparare un valido piano di audit, raccogliendo informazioni sull'obiettivo, il campo di applicazione e il calendario concordati con l'organizzazione;
- consegnare il piano di audit all'organizzazione con sufficiente anticipo;
- redigere liste di controllo;
- assegnare i compiti all'interno del gruppo di audit.

Per garantire la rilevanza dell'audit, il gruppo di audit deve accertare il rispetto della legislazione ambientale, il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi fissati, l'efficacia e l'adeguatezza del sistema di gestione.

Il processo di audit deve includere le seguenti fasi:

- comprensione del sistema di gestione;
- valutazione dei punti forti e dei punti deboli del sistema;
- raccolta di evidenze (ad esempio, dati, registrazioni, documenti);
- valutazione dei risultati dell'audit;
- preparazione delle conclusioni dell'audit;
- comunicazione dei risultati e delle conclusioni dell'audit.



2.2.6.3. Comunicazione dei risultati e delle conclusioni dell'audit

La relazione sull'audit si propone di fornire alla direzione:

- evidenze, scritte, sulla portata dell'audit;
- informazioni sulla misura in cui gli obiettivi sono stati realizzati;
- informazioni sulla conformità degli obiettivi rispetto alla politica ambientale dell'organizzazione;
- informazioni sull'affidabilità e sull'efficacia del sistema di monitoraggio;
- azioni correttive, se necessario.

La relazione dev'essere trasmessa al rappresentante EMAS della direzione che perfeziona azioni correttive qualora siano stati identificati casi di non conformità (o eventuali casi di non osservanza).

2.2.7. Riesame della direzione

L'alta direzione deve riesaminare il sistema di gestione a intervalli regolari (almeno annualmente) per garantirne l'adeguatezza e l'efficacia. I riesami devono essere registrati e le registrazioni conservate.

Contenuto del riesame della direzione

Elementi in entrata (input):

- risultati degli audit interni e delle valutazioni sul rispetto degli obblighi normativi;
- comunicazioni esterne;
- reclami;
- misura in cui sono stati realizzati obiettivi e traguardi;
- stato delle azioni correttive e preventive;
- seguito dato ai precedenti riesami della direzione;
- cambiamento del contesto, ad esempio, evoluzione degli obblighi normativi cambiamenti ambientali;
- raccomandazioni per il miglioramento.

Gli **elementi in uscita (output)** comprendono tutte le decisioni e le azioni, le modifiche in materia di politica ambientale, obiettivi e traguardi e altri aspetti del sistema di gestione ambientale.

2.3. DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS


“dichiarazione ambientale’, informazione generale al pubblico e ad altre parti interessate sui seguenti elementi riguardanti un’organizzazione: struttura e attività; politica ambientale e sistema di gestione ambientale; aspetti e impatti ambientali; programma, obiettivi e traguardi ambientali; prestazioni ambientali e rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente [...]”

La dichiarazione è una delle caratteristiche peculiari di EMAS rispetto ad altri sistemi di gestione ambientale.

Per quanto riguarda il pubblico, essa contiene l'impegno dell'organizzazione ad agire in materia di ambiente.

Quanto all'organizzazione, è una buona occasione per annunciare le azioni intraprese a favore dell'ambiente.

EMAS fissa alcuni requisiti minimi per la dichiarazione, ma l'organizzazione può decidere il livello di dettaglio, nonché la struttura e lo schema generale, purché il contenuto sia chiaro, attendibile, credibile e corretto. Spetta all'organizzazione decidere se includere la dichiarazione ambientale nella relazione annuale o in altre relazioni, per esempio in quella sulla responsabilità sociale delle imprese.



2.3.1. *Contenuto minimo della dichiarazione ambientale EMAS*

- (1) *Una descrizione chiara e priva di ambiguità dell'organizzazione che chiede la registrazione EMAS e una sintesi delle sue attività e dei suoi prodotti e servizi, nonché delle sue relazioni con le eventuali organizzazioni capo gruppo*

Includere diagrammi, carte geografiche, diagrammi di flusso, fotografie aeree, eccetera, per illustrare il contenuto. È necessario includere anche i codici NACE per descrivere le attività.

- (2) *La politica ambientale dell'organizzazione e una breve illustrazione del suo sistema di gestione ambientale.*

È importante fornire una descrizione adeguata del sistema per offrire informazioni chiare sulla struttura operativa. La politica ambientale dev'essere inclusa.

- (3) *Una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, che determinano impatti ambientali significativi dell'organizzazione e una spiegazione della natura degli impatti connessi a tali aspetti (allegato I.2 del regolamento EMAS).*

Gli aspetti ambientali diretti e indiretti devono essere indicati separatamente. Occorre delineare gli impatti di entrambi, utilizzando tabelle o diagrammi di flusso.

- (4) *Una descrizione degli obiettivi e dei traguardi ambientali in relazione agli aspetti e impatti ambientali significativi.*

Utilizzare elenchi di traguardi e obiettivi, nonché indicatori, per valutare i progressi che si registrano nel miglioramento della prestazione. Includere il programma ambientale e fare riferimento a misure specifiche adottate o programmate per migliorare la prestazione.

- (5) *Una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni dell'organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e traguardi ambientali per quanto riguarda i suoi impatti ambientali significativi. La relazione riporta gli indicatori chiave e gli altri pertinenti indicatori esistenti di prestazione ambientale di cui alla sezione C dell'allegato IV del regolamento EMAS.*

Gli indicatori chiave coprono sei tematiche fondamentali: energia, materiali, acqua, rifiuti, biodiversità (attraverso l'uso del suolo) ed emissioni (cfr. 2.3.2.2).

L'organizzazione riferisce in merito alla propria prestazione anche secondo altri indicatori più specifici pertinenti ad aspetti ambientali significativi menzionati nell'analisi ambientale (cfr. 2.3.2.3). Nel caso in cui non siano disponibili dati quantitativi da riferire in merito agli aspetti ambientali significativi, diretti o indiretti, le organizzazioni devono riferire le loro prestazioni sulla base di indicatori qualitativi.

In caso, per il settore specifico, siano disponibili documenti di riferimento settoriali di cui all'articolo 46 del regolamento EMAS, le organizzazioni devono tener conto dei pertinenti indicatori di prestazione ambientale settoriale descritti nel documento di riferimento settoriale al momento della scelta degli indicatori (*) da utilizzare nella loro relazione sulle prestazioni ambientali.

- (6) *[A]ltri fattori concernenti le prestazioni ambientali, comprese le prestazioni rispetto alle disposizioni di legge, per quanto riguarda gli impatti ambientali significativi*

Utilizzare tabelle e/o grafici per confrontare i limiti di legge di riferimento con i limiti misurati e/o calcolati dall'organizzazione.

Non è sempre possibile misurare le prestazioni ambientali per mezzo di dati. Anche i fattori qualitativi sono rilevanti, e possono includere variazioni del comportamento, miglioramento dei processi e altre misure adottate per migliorare le prestazioni ambientali.

Nel riferire in merito a questi altri fattori, le organizzazioni devono tener conto dei pertinenti documenti di riferimento settoriali di cui all'articolo 46 del regolamento EMAS, indicando pertanto nella dichiarazione ambientale in che modo le migliori pratiche di gestione ambientale pertinenti e, se disponibili, gli esempi di eccellenza sono stati usati per individuare misure e interventi - possibilmente stabilendo anche delle priorità - volti a migliorare (ulteriormente) le loro prestazioni ambientali.

(*) Conformemente all'allegato IV, sezione B, lettera e), del regolamento EMAS, la dichiarazione ambientale contiene "una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni dell'organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e traguardi ambientali per quanto riguarda i suoi impatti ambientali significativi. La relazione riporta gli indicatori chiave e altri pertinenti indicatori già esistenti delle prestazioni ambientali di cui alla sezione C". L'allegato IV, sezione C, dispone che "Ogni anno ciascuna organizzazione riferisce inoltre sulle proprie prestazioni attinenti agli aspetti ambientali più specifici indicati nella dichiarazione ambientale e, se disponibili, tiene conto dei documenti di riferimento settoriali di cui all'articolo 46."



La pertinenza e l'applicabilità delle migliori pratiche di gestione ambientale e degli esempi di eccellenza devono essere valutati dall'organizzazione sulla base degli aspetti ambientali significativi individuati nella propria analisi ambientale, nonché degli aspetti tecnici e finanziari.

Gli elementi dei documenti di riferimento settoriali (indicatori, migliori pratiche di gestione ambientale o esempi di eccellenza) non considerati pertinenti per gli aspetti ambientali significativi individuati dall'organizzazione nell'analisi ambientale non devono essere riportati o descritti nella dichiarazione ambientale.

(7) *Un riferimento agli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente*

EMAS impone il rispetto degli obblighi normativi. La dichiarazione ambientale è un'occasione per illustrare il modo in cui l'organizzazione soddisfa tale condizione.

Le organizzazioni registrate a EMAS devono disporre di un elenco interno di tutti gli obblighi normativi pertinenti, ma non è necessario che questi siano tutti inclusi nella dichiarazione ambientale. In questo contesto è sufficiente uno schema generale.

(8) *Il nome e il numero di accreditamento o di abilitazione del verificatore ambientale e la data di convalida.*

Se l'organizzazione pubblica la propria dichiarazione ambientale nell'ambito di un'altra relazione, deve identificare la dichiarazione in quanto tale e indicare che è stata convalidata dal verificatore ambientale. Benché non sia obbligatorio allegare la dichiarazione di cui all'articolo 25, paragrafo 9, alla dichiarazione ambientale EMAS, questa iniziativa viene ritenuta un esempio di buona pratica.

2.3.2. **Indicatori chiave e altri pertinenti indicatori già esistenti di prestazione ambientale**

2.3.2.1. **Indicatori chiave**

Le organizzazioni riferiscono in merito agli indicatori chiave di prestazione ambientale (noti anche come indicatori chiave di prestazioni) concernenti gli aspetti ambientali diretti dell'organizzazione. Esse devono riferire altresì in merito ad altri indicatori di prestazione concernenti gli aspetti ambientali più specifici. Devono inoltre tenere in considerazione i documenti di riferimento settoriali, ove disponibili.

Gli indicatori chiave si applicano a tutti i tipi di organizzazioni. Essi misurano le prestazioni nei seguenti settori fondamentali:

- energia,
- materiali,
- acqua,
- rifiuti,
- uso del suolo in relazione alla biodiversità,
- emissioni.

Ciascun indicatore chiave si compone di un dato A (consumo), un dato B (produzione) e un dato R che rappresenta il rapporto A/B.


i) **Dato A (consumo)**

Il consumo (dato A) viene indicato come segue:

Energia:

- a) Consumo totale annuo di energia, espresso in MWh o GJ;
- b) percentuale di (a) da fonti energetiche rinnovabili, **prodotta** dall'organizzazione.

L'indicatore (b) descrive la percentuale del consumo annuo di energia da fonti rinnovabili effettivamente prodotta dall'organizzazione. L'energia acquistata da un fornitore di energia non è compresa in questo indicatore, e può essere considerata come facente parte delle misure "appalti verdi".



Materiali

Il flusso di massa annuo dei diversi materiali utilizzati (esclusi i vettori di energia e l'acqua), espresso in tonnellate;

Il flusso di massa annuo dei diversi materiali può essere suddiviso a seconda dell'utilizzo che ne viene fatto. Ad esempio essi possono includere materie prime, come metallo, legno o sostanze chimiche, o prodotti intermedi, a seconda delle attività dell'organizzazione.

Acqua

Il consumo idrico totale annuo, espresso in m³.

Questo indicatore prevede che venga comunicato il quantitativo totale annuo di acqua consumata dall'organizzazione.

È utile specificare i diversi tipi di consumo idrico, e comunicare i consumi a seconda della fonte idrica, ad esempio, acqua di superficie o acqua freatica.

Altre informazioni utili possono includere la quantità di acque reflue, acque reflue trattate e riutilizzate, e il riciclaggio di acqua piovana e acque grigie.

Rifiuti

Copre la produzione totale annua di:

- rifiuti (suddivisa per tipo) espressa in tonnellate,
- rifiuti pericolosi, espressa in tonnellate o chilogrammi.

Il regolamento EMAS prevede l'obbligo di riferire in merito ai rifiuti e ai rifiuti pericolosi. È buona pratica suddividere i rifiuti per tipo in entrambi i flussi. I risultati dell'analisi ambientale, tra cui i pertinenti obblighi normativi sulle comunicazioni relative ai rifiuti, devono essere considerati una base di riferimento. Comunicazioni più dettagliate possono avvenire conformemente al sistema nazionale di classificazione dei rifiuti che attua l'elenco europeo dei rifiuti.

Comunicare lunghi elenchi per i diversi tipi di rifiuti potrebbe rivelarsi controproducente e generare confusione, quindi il "raggruppamento" di informazioni secondo l'elenco europeo rappresenta un'opzione non trascurabile. I rifiuti potrebbero quindi essere registrati per peso o volume secondo una suddivisione per tipo, come metallo, plastica, carta, fanghi, ceneri ecc. Potrebbero anche essere utili informazioni sulla quantità di rifiuti recuperati, riciclati, utilizzati per la produzione di energia o collocati in discarica.


Uso del suolo in relazione alla biodiversità:

Uso del suolo, espresso in m² di superficie edificata.

La biodiversità è una questione complessa e relativamente nuova tra gli indicatori chiave. Alcuni dei fattori che inducono la perdita di biodiversità (cambiamento climatico, emissioni/inquinamento) rientrano già tra gli aspetti ambientali e gli indicatori correlati del regolamento EMAS, che riguardano il consumo energetico e idrico, le emissioni, i rifiuti ecc.

Non tutti gli indicatori di biodiversità sono pertinenti per tutti i settori/le organizzazioni, e non tutti possono essere attuati direttamente nel momento in cui si inizia a gestire questi aspetti. L'analisi ambientale deve indicare chiaramente i fattori pertinenti. L'organizzazione deve tenere conto non soltanto degli impatti locali, ma anche più in generale degli impatti diretti e indiretti sulla biodiversità, per esempio: estrazione delle materie prime, appalti/catena di approvvigionamento, produzione e prodotto, trasporti e logistica, commercializzazione e comunicazione. Non esiste un unico indicatore rilevante per tutte le organizzazioni.

L'indicatore di biodiversità per l'uso del suolo, di cui all'allegato IV del regolamento EMAS, può essere considerato un denominatore comune. Esso copre esclusivamente i locali dell'organizzazione in termini di superficie edificata. Si raccomanda tuttavia di includere nell'indicatore per l'uso del suolo anche le superfici impermeabilizzate.



Emissioni

- a) Le emissioni totali annue di gas a effetto serra (CO₂, CH₄, N₂O, HFC, PFC, SF₆), espresse in tonnellate di CO₂ equivalente;
- b) le emissioni totali annue nell'atmosfera (tra cui almeno le emissioni di SO₂, NO_x, PM), espresse in chilogrammi o tonnellate.

NB: poiché gli impatti di queste sostanze sono diversi, non devono essere sommati tra loro.

Occorre chiarire l'approccio da adottare per quantificare le emissioni, in particolare di gas a effetto serra e inquinanti atmosferici ⁽¹⁾. Innanzi tutto, le organizzazioni devono tenere conto degli obblighi normativi esistenti. Questo vale per esempio per quelle organizzazioni i cui impianti rientrano nel sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE o nel regolamento sull'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti. In altri casi, ove siano disponibili, si possono applicare metodologie europee comuni, riconosciute a livello globale o a livello nazionale/regionale.

Benché le comunicazioni sugli indicatori chiave siano obbligatorie soltanto per gli aspetti diretti, un'organizzazione deve tenere conto di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti. È perciò consigliabile riferire in merito alle emissioni significative indirette di gas a effetto serra, se possibile separatamente dalle emissioni dirette.

ii) Dato B (produzione)

La produzione totale annua (dato B) è uguale per tutti i settori, ma è adeguata ai diversi tipi di organizzazione:

- a) settore della produzione (industria): indicare il valore aggiunto totale lordo, espresso in milioni di EUR, o la produzione fisica totale annua, espressa in tonnellate. Le organizzazioni di piccole dimensioni possono indicare il fatturato totale annuo o il numero di addetti;
- b) settore diverso dalla produzione (servizi, amministrazione): indicare il numero di addetti.

2.3.2.2. Indicatori chiave ed elementi correlati di flessibilità – logica soggiacente

È importante comprendere la logica in base alla quale si stabiliscono gli indicatori e gli elementi di flessibilità previsti dal regolamento EMAS (allegato IV del regolamento EMAS).

A norma dell'allegato IV C.1, gli indicatori:

- a) forniscono una valutazione accurata della prestazione ambientale dell'organizzazione;
- b) sono comprensibili e privi di ambiguità;
- c) consentono la comparazione da un anno all'altro per valutare l'andamento della prestazione ambientale dell'organizzazione;
- d) consentono confronti con i parametri di riferimento a livello settoriale, nazionale o regionale, come opportuno;
- e) consentono eventualmente confronti con gli obblighi regolamentari.


Queste sono le principali funzioni degli indicatori chiave di prestazione.

C'è comunque una certa **flessibilità** nell'utilizzo degli indicatori se ciò contribuisce all'adempimento della loro funzione.

Tale flessibilità si esplica come segue:

- **condizioni per il ricorso alla clausola sulla riservatezza, di cui all'allegato IV, sezione C, paragrafo 1** — “Se la comunicazione dovesse pregiudicare la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali [...], l'organizzazione può essere autorizzata a indicizzare le suddette informazioni nella sua relazione, ad esempio stabilendo un anno di riferimento (con numero di indice 100) da cui si evincerebbe l'andamento del consumo/impatto effettivo.” È possibile invocare tale clausola se l'utilizzo di un indicatore può rivelare dati sensibili che consentirebbero a un concorrente di calcolare il prezzo medio di produzione;

⁽¹⁾ Il regolamento EMAS tuttavia non è il contesto opportuno per stabilire metodologie o strumenti volti a sviluppare inventari delle emissioni e/o a quantificare le emissioni stesse.



- **condizioni per NON riferire in merito a uno specifico indicatore chiave di cui all'allegato IV** — nell'allegato IV C, paragrafo 2, lettere a) e b) sugli indicatori chiave si afferma che “Se un'organizzazione ritiene che uno o più degli [indicatori chiave] non siano correlati ai propri aspetti ambientali diretti significativi, l'organizzazione in questione [può non riferire] in merito ai predetti indicatori chiave. L'organizzazione fornisce una motivazione in tal senso in relazione alla sua analisi ambientale.” Per favorire la trasparenza, questa giustificazione dev'essere riportata anche nella dichiarazione ambientale. Poiché ogni indicatore chiave si compone di un dato A per il consumo, un dato B per la produzione e un dato R che rappresenta il rapporto A/B, questo elemento di flessibilità si applica per **l'intero indicatore chiave in quanto tale, compreso lo specifico rapporto A/B;**
- **condizioni per riferire utilizzando un altro indicatore (A/B) INVECE DI uno specifico indicatore chiave come nell'allegato IV** — se un'organizzazione decide di non riferire per uno o più indicatori specifici, come previsto dall'allegato IV, ma ne sceglie un altro, anche questo indicatore dovrà fornire un dato A per il consumo e un dato B per la produzione. Un simile grado di flessibilità dev'essere sempre giustificato in relazione all'analisi ambientale, dimostrando in che modo l'opzione scelta può favorire una più precisa definizione della prestazione pertinente. Per questo specifico provvedimento, si deve tenere conto del documento di riferimento settoriale EMAS, se disponibile per il settore in questione. **Ad esempio**, invece del “numero di addetti”, un servizio di ricettività turistica potrebbe optare per “notti per ospite”, una scuola potrebbe scegliere “numero di alunni”, un'organizzazione che operi nel settore dei rifiuti potrebbe utilizzare “quantità di rifiuti gestiti in tonnellate”, e un ospedale potrebbe preferire “numero di pazienti ricoverati almeno per una notte” ecc.;
- **condizioni per l'utilizzo di altri elementi nell'espressione del dato A per il consumo e del dato B per la produzione, OLTRE agli specifici indicatori chiave di cui all'allegato IV** — Un'organizzazione potrebbe utilizzare anche altri elementi per esprimere l'impatto/il consumo totale annuo in un determinato settore e la produzione totale annua. **Ad esempio**, un'organizzazione di servizi potrebbe decidere di utilizzare come misura della produzione (B) il “numero di addetti” per la propria componente amministrativa e una misura diversa della produzione per il servizio specifico erogato;
- **unità di misura** — Se quelle indicate nell'allegato IV del regolamento EMAS non riflettono chiaramente le prestazioni ambientali di un'organizzazione né forniscono un'immagine chiara ai fini della comunicazione, si può ricorrere a unità di misura alternative, purché l'organizzazione lo giustifichi. Dev'essere possibile convertire le unità in quelle specificate nel regolamento. Idealmente, occorrerebbe aggiungere una nota a piè pagina con la conversione;
- **valute diverse dall'euro connesse al valore aggiunto lordo o al fatturato totale annuo** — Benché il regolamento EMAS faccia riferimento a “milioni di EUR” come misura della produzione per il valore aggiunto lordo, le organizzazioni che non appartengono all'Eurozona possono utilizzare la propria valuta nazionale.

2.3.2.3. Altri indicatori pertinenti di prestazione ambientale

L'organizzazione deve riferire in merito alla propria prestazione anche secondo altri pertinenti indicatori di aspetti ambientali significativi menzionati nell'analisi ambientale.

Se per il settore specifico sono disponibili i documenti di riferimento settoriali di cui all'articolo 46 del regolamento EMAS, la valutazione delle prestazioni ambientali dell'organizzazione tiene conto del documento pertinente.

Pertanto, le organizzazioni devono tener conto di pertinenti indicatori di prestazione ambientale settoriale descritti nel documento di riferimento settoriale al momento della scelta degli indicatori ⁽¹⁾ da utilizzare ai fini della loro relazione sulle prestazioni ambientali. Esse devono tenere in considerazione gli indicatori proposti nel corrispondente documento di riferimento settoriale e la loro pertinenza per quanto riguarda gli aspetti ambientali significativi individuati dall'organizzazione nell'analisi ambientale. Gli indicatori vanno presi in considerazione solo se pertinenti per gli aspetti ambientali ritenuti più significativi nell'analisi ambientale.

2.3.2.4. Responsabilità locale

La responsabilità locale è importante per EMAS. Per questo motivo, tutte le organizzazioni registrate a EMAS riferiscono sugli impatti ambientali significativi di ciascun sito, come descritto nell'allegato IV del regolamento.

⁽¹⁾ Conformemente all'allegato IV, sezione B, lettera e), del regolamento EMAS, la dichiarazione ambientale contiene “una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni dell'organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e traguardi ambientali per quanto riguarda i suoi impatti ambientali significativi. La relazione riporta gli indicatori chiave e altri pertinenti indicatori già esistenti delle prestazioni ambientali di cui alla sezione C”. L'allegato IV, sezione C, dispone che “Ogni anno ciascuna organizzazione riferisce inoltre sulle proprie prestazioni attinenti agli aspetti ambientali più specifici indicati nella dichiarazione ambientale e, se disponibili, tiene conto dei documenti di riferimento settoriali di cui all'articolo 46.”.



In ogni caso, è necessario fornire le informazioni sulle tendenze delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua, del consumo idrico, del consumo energetico, e della quantità di rifiuti a livello di sito. Se è di applicazione la procedura di verifica per più siti di cui alla sezione 2.4.3 delle presenti linee guida, le informazioni possono essere fornite a livello di gruppi di siti a condizione che tali dati riflettano accuratamente le tendenze a livello di sito.

L'organizzazione può indicizzare le informazioni soltanto se esistono clausole sulla riservatezza (cfr. 2.3.2.2).

Inoltre, si deve tenere conto del fatto che è possibile realizzare i miglioramenti in corso nei siti permanenti, ma non nei siti temporanei. Qualora si sollevi la questione, lo si deve dichiarare nell'analisi ambientale. Si deve tenere conto della possibilità di attuare misure alternative, tra cui - per esempio - altri indicatori qualitativi. In ogni caso, per i settori trattati dai documenti di riferimento settoriali EMAS si possono prendere in considerazione le informazioni riguardo ai siti temporanei.

Tabella 7


Esempio dell'utilizzo degli indicatori chiave di prestazione nelle organizzazioni della pubblica amministrazione

Indicatore chiave	Consumo/impatto annuo (A)	Produzione totale annua dell'organizzazione (B)	Rapporto A/B
Energia	Consumo annuo MWh, GJ	Numero di addetti (settore diverso dalla produzione)	MWh/persona e/o KWh/persona
Materiali	Consumo annuo di carta in tonnellate	Numero di addetti (settore diverso dalla produzione)	Tonnellate/persona e/o numero di fogli di carta/persona/giorno
Acqua	Consumo annuo m ³	Numero di addetti (settore diverso dalla produzione)	m ³ /persona e/o l/persona
Rifiuti	Produzione annua di rifiuti in tonnellate Produzione annua di rifiuti pericolosi in chilogrammi	Numero di addetti (settore diverso dalla produzione)	Tonnellate di rifiuti/persona e/o Kg/persona Kg di rifiuti pericolosi/persona
Uso del suolo in relazione alla biodiversità	Uso del suolo, m ² di superficie edificata (incluse le superfici impermeabilizzate)	Numero di addetti (settore diverso dalla produzione)	m ² di superficie edificata/persona e/o m ² di superficie impermeabilizzata/persona
Emissioni di GHG	Emissioni annue di GHG in tonnellate di CO ₂ e (CO ₂ e = CO ₂ equivalente)	Numero di addetti (settore diverso dalla produzione)	Tonnellate di CO ₂ e/persona e/o Tonnellate di CO ₂ e/persona e/o

Tabella 8

Esempio dell'utilizzo di indicatori chiave di prestazione nel settore della produzione

Indicatore chiave	Consumo/impatto annuo (A)	Produzione totale annua dell'organizzazione (B)	Rapporto A/B
Energia	Consumo annuo MWh, GJ	Valore aggiunto totale annuo lordo (in milioni di EUR) (*) oppure produzione fisica totale annua (tonnellate)	MWh/milione di EUR oppure MWh/tonnellata di prodotto
Materiali	Flusso di massa annuo dei diversi materiali utilizzati, in tonnellate	Valore aggiunto totale annuo lordo (in milioni di EUR) (*) oppure produzione fisica totale annua (tonnellate)	Per ciascuno dei diversi materiali utilizzati: materiale in tonnellate/milione di EUR oppure materiale in tonnellate/tonnellata di prodotto



Indicatore chiave	Consumo/impatto annuo (A)	Produzione totale annua dell'organizzazione (B)	Rapporto A/B
Acqua	Consumo annuo m ³	Valore aggiunto totale annuo lordo (in milioni di EUR) (*) oppure produzione fisica totale annua (tonnellate)	m ³ /milione di EUR oppure m ³ /tonnellata di prodotto
Rifiuti	Produzione annua di rifiuti in tonnellate Produzione annua di rifiuti pericolosi in tonnellate	Valore aggiunto totale annuo lordo (in milioni di EUR) (*) oppure produzione fisica totale annua (tonnellate)	Tonnellate di rifiuti/milione di EUR oppure tonnellate di rifiuti/tonnellata di prodotto Tonnellate di rifiuti pericolosi/milione di EUR oppure tonnellate di rifiuti pericolosi/tonnellata di prodotto
Uso del suolo in relazione alla biodiversità	Uso del suolo, m ² di superficie edificata (incluse le superfici impermeabilizzate)	Valore aggiunto totale annuo lordo (in milioni di EUR) (*) oppure produzione fisica totale annua (tonnellate)	m ² di superficie edificata e/o m ² di superficie impermeabilizzata/milione di EUR oppure m ² di superficie edificata e/o m ² di superficie impermeabilizzata/tonnellata di prodotto
Emissioni di GHG	Emissioni annue di GHG in tonnellate di CO _{2e}	Valore aggiunto totale annuo lordo (in milioni di EUR) (*) oppure produzione fisica totale annua (tonnellate)	Tonnellate di CO ₂ equivalente/milione di EUR oppure tonnellate di CO ₂ equivalente/tonnellata di prodotto

(*) La definizione ufficiale di valore aggiunto lordo è contenuta nel regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, recante attuazione e modifica, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l'elenco delle variabili e la frequenza dell'elaborazione dei dati, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali. Il valore aggiunto ai prezzi base corrisponde al fatturato (escluse l'IVA e le analoghe imposte deducibili direttamente collegate al fatturato), aumentato della produzione immobilizzata e degli altri proventi di gestione, aumentato o diminuito delle variazioni delle scorte, diminuito degli acquisti di beni e servizi e delle imposte sui prodotti collegate al fatturato ma non deducibili e aumentato dei contributi ai prodotti ricevuti. Sono esclusi dal valore aggiunto i proventi e gli oneri classificati come finanziari o straordinari in contabilità aziendale. I contributi ai prodotti sono pertanto inclusi nel valore aggiunto ai prezzi base, mentre tutte le imposte sui prodotti ne sono escluse. Il valore aggiunto è calcolato come valore "lordo" in quanto le rettifiche di valore (ad esempio l'ammortamento) non sono defalcate.

Nota: La dichiarazione ambientale EMAS può essere utilizzata per riferire su specifici indicatori chiave di prestazione, in particolare energia ed emissioni di gas a effetto serra.


2.4. PROCEDURA DI VERIFICA E CONVALIDA

“Verifica”, la procedura di valutazione della conformità svolta da un verificatore ambientale al fine di accertare se l'analisi ambientale, la politica ambientale, il sistema di gestione ambientale e l'audit ambientale interno di un'organizzazione e la sua attuazione sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.”

“Convalida”, la conferma, da parte del verificatore ambientale che ha svolto la verifica, che le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale e nella dichiarazione ambientale aggiornata di un'organizzazione sono affidabili, credibili e corretti e che soddisfano le disposizioni del presente regolamento.”

2.4.1. Chi è autorizzato a verificare e convalidare EMAS?

Soltanto i verificatori ambientali accreditati o abilitati possono svolgere questi compiti.



“Verificatore ambientale’, un organismo di valutazione della conformità a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, un’associazione o un gruppo di tali organismi, che abbia ottenuto l’accreditamento secondo quanto previsto dal presente regolamento; oppure [...]qualsiasi persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone fisiche o giuridiche che abbia ottenuto l’abilitazione a svolgere le attività di verifica e convalida secondo quanto previsto dal presente regolamento.” ⁽²⁾

- L’organizzazione può contattare l’organismo competente EMAS nel proprio Stato membro, o l’organismo EMAS di accreditamento o di abilitazione responsabile dell’accreditamento dei verificatori EMAS per le informazioni concernenti i verificatori ambientali accreditati. Se un’organizzazione ha bisogno di informazioni sui verificatori che operano nel suo settore da Stati membri diversi dal proprio, queste sono reperibili mediante il registro EMAS dell’UE ⁽³⁾.
- La portata di un verificatore ambientale accreditato o abilitato viene determinata secondo i codici NACE, la classificazione delle attività economiche di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Se un’organizzazione ingaggia un verificatore ambientale, deve accertarsi che questo sia accreditato o abilitato per lo specifico codice NACE corrispondente alle attività dell’organizzazione.
- Quando il verificatore è accreditato o abilitato in uno Stato membro, potrà operare in tutti i paesi dell’UE ⁽⁵⁾.
- Le informazioni sui verificatori accreditati o abilitati sono reperibili sul sito EMAS della Commissione o mediante gli organismi competenti dei vari Stati membri.

Nota: È utile che l’organizzazione accerti che il verificatore abbia notificato le informazioni di cui all’articolo 24 del regolamento EMAS all’organismo di accreditamento o di abilitazione competente almeno quattro settimane prima della verifica, per consentire la sorveglianza da parte dell’organismo di accreditamento o di abilitazione dello Stato membro in cui desidera operare. In mancanza di sorveglianza, l’organismo competente può rifiutare la registrazione dell’organizzazione.

2.4.2. Quali sono i compiti dei verificatori ambientali?

- (1) Verificare il rispetto, da parte dell’organizzazione, di tutti i requisiti del regolamento EMAS per quanto riguarda l’analisi ambientale iniziale, il sistema di gestione ambientale, l’audit ambientale e i relativi risultati nonché la dichiarazione ambientale.
- (2) Verificare il rispetto, da parte dell’organizzazione, degli obblighi normativi UE, nazionali, regionali e locali applicabili in materia di ambiente.

Nota 1: Il verificatore accerta che l’organizzazione abbia stabilito, attuato e mantenuto attive una o più procedure per la valutazione periodica del rispetto degli obblighi normativi applicabili ⁽⁶⁾. Il verificatore effettua un approfondito controllo del rispetto degli obblighi normativi da parte dell’azienda. In parte questo compito consiste nell’accertare, sulla base delle evidenze ricevute, l’assenza di violazioni della legislazione ambientale ⁽⁷⁾. I verificatori possono utilizzare i dati rilevati dalle autorità responsabili dell’applicazione della legge. Se non si riscontrano evidenze di non osservanza, tale circostanza viene segnalata nella dichiarazione ambientale firmata dal verificatore. Il verificatore tuttavia è tenuto ad accertare il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento mediante le normali tecniche di audit. Di conseguenza non potrà accertare il rispetto degli obblighi normativi nello stesso modo delle autorità responsabili dell’applicazione della legge.

Nota 2: Il verificatore che riscontra un caso di non osservanza nel periodo che intercorre tra due registrazioni, ha due opzioni: può riferire all’organismo competente che l’organizzazione in questione è stata cancellata dal registro EMAS; in alternativa, se l’organizzazione dimostra di aver adottato misure tempestive in cooperazione con le autorità responsabili dell’applicazione della legge per ripristinare il rispetto degli obblighi normativi, può ancora firmare la dichiarazione sulle attività di verifica e convalida, come da allegato VII del regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

⁽²⁾ Il rimando al “presente regolamento” nel regolamento EMAS fa riferimento al “regolamento EMAS”.


⁽³⁾ http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_registrations/register_en.htm

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽⁵⁾ Conformemente ai requisiti per la sorveglianza di competenza dell’organismo di accreditamento o abilitazione dello Stato membro in cui si desidera operare, a norma dell’articolo 24 del regolamento EMAS.

⁽⁶⁾ Punto A.9.1.2 “Valutazione della conformità” e punto A.10.2 per “Casi di mancata conformità e azioni correttive”, dell’allegato II del regolamento.

⁽⁷⁾ Articolo 13, paragrafo 2, lettera c), e nel verificare che non vi sono pertinenti reclami delle parti interessate, o che i reclami sono stati risolti positivamente [articolo 13, paragrafo 2, lettera d)].



- (3) Verificare il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali da parte dell'organizzazione.
- (4) Verificare l'attendibilità, la credibilità e l'esattezza dei dati contenuti e utilizzati nella dichiarazione ambientale EMAS e di ogni informazione ambientale da convalidare.
- (5) Visitare l'organizzazione o il sito. Le procedure per le organizzazioni con un unico sito sono diverse da quelle per le organizzazioni che comprendono più siti, ed è importante sottolineare le differenze dei relativi approcci. Il regolamento EMAS (articolo 25, paragrafo 4) prevede visite a ciascuna organizzazione ogni volta che si renda necessaria un'attività di convalida/verifica.
 - a) Nel caso di organizzazioni con un unico sito, il verificatore deve recarsi sul sito ogni anno.
 - b) Nel caso di organizzazioni di piccole dimensioni con un unico sito e qualora si possano applicare le deroghe previste per le organizzazioni di piccole dimensioni (articolo 7) le attività di convalida/verifica devono svolgersi dopo due e quattro anni e quindi il verificatore è obbligato a visitare il sito dopo due e quattro anni.
 - c) Nel caso di un'organizzazione registrata che comprenda più siti, a norma dell'articolo 25, paragrafo 4, la visita all'organizzazione dovrà comunque aver luogo in coincidenza con ogni attività di verifica/convalida. Da un punto di vista giuridico, quest'obbligo si può ritenere soddisfatto se il verificatore visita l'organizzazione (forse un sito, forse siti diversi) ogni anno.

Tuttavia, tenuto conto dei compiti del verificatore e della sua dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi normativi, il programma delle visite, ad esempio, deve garantire che ciascun sito incluso nel numero di registrazione di un'organizzazione con più siti sia visitato almeno una volta (verificato completamente) all'interno di un ciclo di 36 mesi. Se non verifica completamente ciascuno dei siti inclusi almeno una volta nell'ambito di questo ciclo, il verificatore non adempie i compiti previsti dal regolamento EMAS III. Inoltre, ciò significa che prima di procedere alla prima registrazione di un'organizzazione con più siti, ogni sito deve essere visitato dal verificatore ambientale.

In deroga a questa regola generale, è possibile utilizzare un metodo a campione per la verifica di organizzazioni con più siti. A condizione che siano rispettate determinate condizioni i verificatori possono visitare, in un ciclo di 36 mesi, una serie di siti rappresentativi delle attività dell'organizzazione e fornire una valutazione affidabile e attendibile delle prestazioni ambientali complessive dell'organizzazione e del rispetto dei requisiti del regolamento EMAS.

Il metodo a campione può essere utilizzato solo di comune accordo con il verificatore ambientale e a condizione che siano rispettati i requisiti di cui al punto 2.4.3, e gli orientamenti per l'attuazione di cui al punto 2.4.4 delle presenti linee guida.

Pertanto, quando un'organizzazione chiede l'applicazione del metodo a campione, il responsabile della verifica controlla i seguenti elementi per decidere se è opportuno applicarlo:

- l'organizzazione è conforme ai requisiti di cui al punto 2.4.3 di queste linee guida,
- gli orientamenti per l'attuazione di cui al punto 2.4.4 sono stati rispettati.


Inoltre, il verificatore ambientale può decidere di limitare l'uso del campionamento quando, a causa di circostanze specifiche, non permette di verificare con sufficiente fiducia l'efficacia del sistema di gestione. Tali limitazioni devono essere definite dal verificatore ambientale per quanto riguarda:

- le condizioni ambientali o altre considerazioni pertinenti al contesto dell'organizzazione;
- le varianti, nell'attuazione locale del sistema di gestione, necessarie ad affrontare le specificità dei diversi siti;
- il grado di osservanza dell'organizzazione (ad esempio, registrazioni illustrate da parte delle autorità di esempi di non osservanza, numero di reclami e valutazione delle misure correttive).

In casi simili il verificatore deve documentare le ragioni specifiche che limitano l'ammissibilità, per le organizzazioni, di usare il metodo a campione.

Il verificatore ambientale deve inoltre valutare, come dal punto 2.4.3.2, l'impatto sul contenuto della dichiarazione ambientale e sulle prestazioni ambientali complessive dell'organizzazione derivante dal raggruppamento di siti simili, e la trasparenza di tale raggruppamento. I risultati e le conclusioni della valutazione sono documentate nel rapporto di verifica.

Il verificatore ambientale tiene registri dettagliati per ciascuna domanda di utilizzo del metodo a campione, giustificando il metodo e i parametri/criteri utilizzati, e indicando che il campionamento è effettuato in conformità al presente documento.



- (6) Se durante il processo di verifica vengono rilevati casi di non conformità o non osservanza per un'organizzazione con più siti a cui è stato applicato il metodo a campione, il verificatore deve:
- esaminare in che misura tale non conformità o non osservanza riguarda un sito specifico o se sono coinvolti anche altri siti;
 - richiedere all'organizzazione di individuare tutti i siti che potrebbero essere coinvolti, adottare le necessarie azioni correttive in tali siti e adeguare il sistema di gestione nel caso in cui il verificatore disponga di indizi della possibilità circa il fatto che la non conformità o non osservanza denotino una carenza del sistema di gestione globale con possibili effetti su altri siti. In caso la non conformità o non osservanza non possano essere rettificata mediante l'adozione tempestiva di azioni correttive, il verificatore deve riferire all'organismo competente che l'organizzazione in questione deve essere sospesa o cancellata dal registro EMAS;
 - richiedere prova delle azioni correttive e verificare la loro efficacia aumentando le dimensioni del campione per includere ulteriori siti, dopo l'adozione delle azioni;
 - convalidare la dichiarazione ambientale e firmare la dichiarazione sulle attività di verifica e convalida, di cui all'allegato VII del regolamento, ma solo quando ritiene, sulla base delle evidenze ricevute, che tutti i siti siano conformi ai requisiti del regolamento EMAS e a tutti gli obblighi normativi relativi all'ambiente.
- (7) In occasione della prima verifica il verificatore si accerta, come minimo, che l'organizzazione soddisfi i seguenti obblighi:
- a) l'esistenza di un sistema di gestione ambientale pienamente operativo;
 - b) l'esistenza di un programma di audit interamente pianificato;
 - c) il completamento del riesame della direzione;
 - d) se l'organizzazione intende utilizzare un metodo a campione per la verifica dei suoi siti, il rispetto dei requisiti di cui ai punti 2.4.3 e 2.4.4 delle presenti linee guida per l'utente;
 - e) la preparazione di una dichiarazione ambientale EMAS che tenga conto dei documenti di riferimento settoriali, ove disponibili.

2.4.3. **Requisiti per l'utilizzo di un metodo a campione per la verifica delle organizzazioni con più siti**


2.4.3.1. **Principi generali**

L'applicazione di un metodo a campione può risultare appropriato per le organizzazioni con più siti, affinché lo sforzo di verifica sia adeguato ma senza compromettere la fiducia nel rispetto della legge e la completa attuazione del sistema di gestione, ottenendo così il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali per ciascun sito incluso nella registrazione EMAS.

Se del caso, conformemente ai criteri definiti al punto 2.4.3.2 e su richiesta dell'organizzazione, il o i verificatori ambientali possono decidere di utilizzare un metodo a campione per verificare le organizzazioni dotate di più siti.

2.4.3.2. **Criteri di ammissibilità per le organizzazioni**

- a) le procedure per il campionamento in un'organizzazione con più siti possono essere applicate solo a gruppi di siti simili.
- b) La similarità dei siti è determinata in termini di: localizzazione nello stesso Stato membro, attività dello stesso tipo, procedura identica, obblighi normativi identici, aspetti e impatti ambientali simili, entità degli impatti ambientali comparabile, e pratiche simili per la gestione e il controllo ambientale.
- c) Di comune accordo con il verificatore ambientale vengono identificati uno o più gruppi di siti simili all'interno del sistema di gestione ambientale. Questi gruppi si riflettono negli audit interni e nel riesame della direzione e sono menzionati nella dichiarazione ambientale.
- d) Tutti i siti che non fanno parte di un gruppo perché non simili devono essere esclusi dal campione e verificati individualmente.
- e) Tutti i siti inclusi nella registrazione EMAS sono sotto diretto controllo e autorità dell'organizzazione.



- f) Il sistema di gestione ambientale è controllato e amministrato a livello centrale ed è oggetto del riesame della direzione centrale. Tutti i siti inclusi nella registrazione EMAS sono soggetti all'analisi ambientale dell'organizzazione e al programma di audit interno e, anteriormente alla prima registrazione sono tutti sottoposti ad audit interno (che comprende l'audit del rispetto degli obblighi normativi).

Inoltre, l'organizzazione deve dimostrare la sua autorità e la capacità di avviare cambiamenti organizzativi in tutti i siti inclusi nella registrazione EMAS, se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi ambientali. L'organizzazione deve inoltre dimostrare di essere in grado di raccogliere e analizzare dati (che includono, ma non esclusivamente, quelli elencati di seguito) pertinenti a tutti i siti, compresa la sede principale:

- tutti gli elementi inclusi nell'analisi ambientale di cui all'allegato 1 del regolamento EMAS (regolamento CE n. 1221/2009) che comprende, tra l'altro, l'individuazione degli obblighi normativi applicabili, gli aspetti ambientali o impatti connessi, la pratica e la procedura di gestione ambientale;
 - la documentazione del sistema di gestione ambientale e i cambiamenti del sistema;
 - l'audit interno e la valutazione dei risultati, compresa la valutazione del rispetto degli obblighi normativi in materia di ambiente;
 - il riesame della direzione;
 - le prestazioni ambientali;
 - i reclami;
 - la valutazione delle misure correttive.
- g) Il metodo a campione non deve essere applicato per:
- organizzazioni alle quali sono stati concessi incentivi basati sull'obbligo di verificare tutti i siti entro un ciclo di verifica;
 - siti ubicati in paesi terzi;
 - siti operanti nel quadro di obblighi normativi fondamentalmente diversi in materia di ambiente;
 - siti soggetti a legislazioni che disciplinano le emissioni inquinanti, i rifiuti pericolosi o l'uso o lo stoccaggio di sostanze pericolose (ad esempio, le direttive 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ (direttiva IED) o 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ (direttiva Seveso)];
 - siti caratterizzati da rischi di incidenti ambientali all'interno dei loro aspetti ambientali significativi.

I siti elencati sono esclusi dal campo di applicazione del metodo a campione e devono essere verificati individualmente.

- h) L'organizzazione è attiva in settori economici in cui l'utilizzo di un metodo a campione è consentito a norma del punto 2.4.3.3.

2.4.3.3. Settori economici in cui l'utilizzo del metodo a campione è consentito

- a) La verifica delle organizzazioni con più siti attraverso un metodo a campione è consentita nei seguenti settori:


Tabella 9

Settori economici in cui l'utilizzo del metodo a campione è consentito

Settore economico	Codice NACE
Prestazione di servizi finanziari (ad esclusione di assicurazioni e fondi pensione)	64
Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie	65

⁽¹⁾ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

⁽²⁾ Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).



Settore economico	Codice NACE
Attività legali e contabilità	69
Attività di consulenza gestionale	70.2
Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale (ad esempio, attività di fornitura di risorse umane, di agenzie di lavoro interinale, di agenzie di collocamento)	78
Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate	79
Attività amministrative e di supporto per le funzioni d'ufficio	82.1
Istruzione prescolastica e primaria	85.1 e 85.2
Attività di biblioteche e archivi	91

b) Gli Stati membri possono realizzare progetti pilota in altri settori indicati nella tabella 10 al fine di raccogliere informazioni sull'uso di un metodo a campione. A tal fine, essi comunicano le seguenti informazioni alla Commissione:

- una descrizione chiara e priva di ambiguità dell'organizzazione che chiede la registrazione EMAS, che includa una breve descrizione del contesto in cui opera, e una sintesi delle sue attività e dei suoi prodotti e servizi, nonché delle sue relazioni con le eventuali organizzazioni capo gruppo;
- l'elenco dei siti che applicano il metodo a campione;
- i gruppi di siti, compreso il metodo del raggruppamento;
- i siti esclusi dall'uso del metodo a campione e il motivo dell'esclusione;
- una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, che determinano impatti ambientali significativi dell'organizzazione e una spiegazione di come la natura degli impatti sia collegata agli aspetti diretti e indiretti significativi, oltre all'individuazione degli aspetti ambientali significativi associati ai siti ammessi ad utilizzare il metodo a campione;
- i rischi potenziali connessi a questi aspetti ambientali;
- la politica ambientale dell'organizzazione e una descrizione sintetica del suo sistema di gestione ambientale, con l'indicazione di obiettivi e traguardi in relazione agli aspetti e agli impatti ambientali significativi; se l'organizzazione non ne ha ancora uno, una descrizione del sistema di gestione ambientale previsto e i suoi traguardi principali;
- un riferimento agli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

A seguito della notifica la Commissione informa il comitato EMAS in merito al progetto pilota previsto e fornisce un parere sulla sua adeguatezza. Se entro un periodo di due mesi la maggioranza dei membri del comitato EMAS non presenta obiezioni, è possibile avviare i progetti pilota sulla base delle regole che seguono:

- l'organizzazione rispetta tutti gli obblighi del regolamento EMAS per quanto riguarda la registrazione o il rinnovo della registrazione;
- il metodo a campione è stabilito secondo gli orientamenti per l'attuazione di cui al punto 2.4.4 delle presenti linee guida per l'utente.

La durata dei progetti pilota non supera i tre anni. Dopo la positiva attuazione dei progetti pilota, che comprende una verifica attestante che l'organizzazione è conforme a tutti gli obblighi del regolamento EMAS, l'organizzazione e i suoi siti possono essere registrati nel sistema EMAS per tre anni, o quattro se si applica la deroga di cui all'articolo 7.

Deve essere presentata al comitato EMAS una valutazione di ciascun progetto.

Sulla base della valutazione dei progetti pilota, il comitato EMAS può raccomandare l'inclusione del settore nell'elenco dei settori in cui è consentito l'uso del metodo a campione (tabella 9).



Tabella 10

Settori economici in cui l'utilizzo del metodo a campione è consentito nei progetti pilota

Settore economico	Codice NACE
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	36
Reti fognarie	37
Le attività seguenti, nel quadro del commercio al dettaglio	
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati (ad esempio i supermercati)	47.1
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati	47.2
Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati	47.51
Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati	47.6
Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati	47.71
Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati	47.72
Commercio al dettaglio di cosmetici e di articoli di profumeria in esercizi specializzati	47.75
Commercio al dettaglio di orologi e di articoli di gioielleria in esercizi specializzati	47.77
Le attività seguenti, nel quadro dei servizi di alloggio e di ristorazione	
Alberghi e alloggi simili	55.1
Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni	55.2
Ristoranti (ad esclusione delle attività di ristorazione mobile)	56.1
Somministrazione di bevande	56.3
Programmazione, consulenza informatica e attività connesse	62
Attività immobiliari: acquisto, vendita e locazione di beni immobili (ad esclusione della gestione)	68
Pubblicità e ricerche di mercato	73
Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	74
Attività generali di amministrazione pubblica	84.11
Istruzione secondaria, universitaria e post-universitaria e altro	85.3, 85.4, 85.5, 85.6
Servizi di assistenza residenziale	87
Assistenza sociale non residenziale	88
Attività creative, artistiche e d'intrattenimento	90
Musei e altre attività culturali	91
Attività sportive	93.1
Attività di organizzazioni associative	94



2.4.4. Linee guida per l'utilizzo di un metodo a campione per la verifica delle organizzazioni con più siti

2.4.4.1. Principi generali

- a) L'organizzazione deve predisporre una chiara descrizione del campo di applicazione del metodo a campione (il numero dei siti, l'elenco di tutti i siti interessati e una breve descrizione delle loro attività, senza dimenticare la citazione dei siti esclusi dal campionamento).
- b) I siti a cui le organizzazioni suggeriscono di applicare il metodo a campione devono essere suddivisi in uno o più gruppi di siti simili, come spiegato al punto 2.4.3.2, c). delle presenti linee guida. Il livello di somiglianza all'interno di un gruppo di siti deve garantire che la verifica a campione sarà estremamente rappresentativa dell'intero gruppo. Come spiegato al punto 2.4.3.2, d), tutti i siti che non fanno parte di un gruppo perché non simili devono essere esclusi dal campionamento e verificati individualmente.
- c) Il verificatore deve concordare sull'estensione del campione, definire la natura di ciascun gruppo di siti ed elaborare un piano di verifica che includa la descrizione del metodo e i criteri utilizzati per definire i gruppi di siti, il metodo da utilizzare per selezionare i siti (per le parti selezionate sia su base casuale sia non casuale) e il calendario per la verifica. Per ciascun gruppo di siti il piano di verifica comprende anche le principali attività e i processi, gli aspetti ambientali significativi, nonché una stima dei livelli di rischio riguardanti incidenti ambientali connessi a tali aspetti.


2.4.4.2. Il metodo a campione

Il metodo a campione per selezionare, all'interno di diversi gruppi di siti, i siti per le visite sul posto dev'essere conforme ai requisiti elencati di seguito.

- a) Da ciascun gruppo di siti simili deve essere prelevato un campione rappresentativo.
- b) Il campionamento è in parte selettivo, sulla base dei criteri indicati qui di seguito, e in parte non selettivo (casuale), e deve risultare in un ventaglio rappresentativo dei diversi siti.
- c) All'interno di ciascun gruppo, almeno il 50 % del campione di siti (arrotondato al numero intero superiore) deve essere scelto casualmente (campionamento non selettivo). Il verificatore ambientale deve documentare la procedura utilizzata per effettuare questa selezione casuale.
- d) Il metodo di campionamento selettivo per la restante parte tiene conto dei requisiti indicati di seguito. Il metodo deve far sì che le differenze tra i siti selezionati siano quanto più ampie possibili e deve includere almeno i seguenti aspetti:
 - i risultati dell'analisi ambientale e dell'audit interno sui siti o di verifiche precedenti;
 - la documentazione di incidenti, reclami e altri aspetti rilevanti delle azioni correttive e preventive;
 - variazioni significative nelle dimensioni dei siti;
 - variazioni e complessità del sistema di gestione e dei processi condotti nei siti;
 - modifiche apportate dopo l'ultima verifica;
 - maturità del sistema di gestione e conoscenza dell'organizzazione;
 - differenze di cultura, lingua e obblighi normativi;
 - dispersione geografica.

Tenendo in considerazione questi aspetti il verificatore deve inoltre mirare ad includere nel campione, quanto più possibile, siti non ancora verificati.

- e) Il numero minimo di siti da includere nel campione relativo a ciascun gruppo di siti è ottenuto dalla seguente formula:
 - per la prima registrazione EMAS e per il rinnovo della registrazione detto numero è la **radice quadrata del numero di siti compresi in ciascun gruppo moltiplicata per 2** e arrotondata al numero intero superiore (ad esempio per un gruppo di 100 siti: $\sqrt{100 \times 2} = 20$).



f) La dimensione del campione va aumentata se l'analisi svolta dai verificatori ambientali sui siti inclusi nella registrazione EMAS indica circostanze particolari rispetto a fattori quali:

- le dimensioni dei siti e il numero di dipendenti (es., un sito con più di 50 dipendenti);
- la complessità e il rischio per gruppi di siti non simili;
- variazioni nelle prestazioni ambientali;
- variazioni nelle pratiche di lavoro e nelle comunicazioni riguardanti gli impatti ambientali;
- variazioni nelle attività intraprese;
- importanza e portata degli aspetti ambientali e degli impatti ambientali associati;
- documentazione dei reclami e altri aspetti rilevanti nell'ambito delle azioni correttive e preventive;
- risultati degli audit interni e del riesame della direzione.

Esempio di verifica di un'organizzazione con più siti utilizzando il metodo a campione:

Prendendo ad esempio una società attiva nel settore dell'abbigliamento al dettaglio con i seguenti siti:

- 100 punti vendita > 150 m²
- 400 punti vendita > 150 m²
- 3 depositi di varie dimensioni e contenuto
- 1 sede

1. Raggruppamento di siti per applicare il metodo a campione:

- Gruppo 1: - 100 punti vendita > 150 m²
- Gruppo 2: - 400 punti vendita > 150 m²
- Siti individuali:
 - 3 depositi
 - 1 sede

2. Verifica precedente la prima registrazione:


- tutti i siti individuali (3 depositi e 1 sede)
- Gruppo 1: almeno $\sqrt{100}$ punti vendita $\times 2 = 20$ punti vendita
- Gruppo 2: almeno $\sqrt{400}$ punti vendita $\times 2 = 40$ punti vendita

3. Verifica prima del rinnovo della registrazione:

- Tutti i siti individuali devono essere visitati
- Gruppo 1: almeno $\sqrt{100}$ punti vendita $\times 2 = 20$ punti vendita
- Gruppo 2: almeno $\sqrt{400}$ punti vendita $\times 2 = 40$ punti vendita

2.4.5. **Avvalorare, nella dichiarazione ambientale, la logica che sottende al metodo a campione e alle dimensioni del campione**

Le organizzazioni registrate a EMAS per le quali il verificatore ambientale ha utilizzato un piano di campionamento/verifica, di cui al punto 2.4.3 delle presenti linee guida, devono avvalorarlo nella dichiarazione ambientale. La dichiarazione ambientale deve chiarire (in breve) la logica che sottende al metodo utilizzato per raggruppare i siti selezionati e per definire la dimensione del campione. La dichiarazione ambientale deve contenere un elenco di tutti i siti e distinguere con chiarezza i siti visitati da quelli non visitati.



2.5. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

Il regolamento EMAS III stabilisce alcune regole generali per la registrazione che gli Stati membri possono adeguare alla propria legislazione ambientale.

Una volta attuato e verificato il sistema e convalidata la dichiarazione ambientale EMAS, il passo successivo per l'organizzazione è la presentazione della domanda di registrazione all'organismo competente.

2.5.1. A quali organismi competenti devono rivolgersi le organizzazioni?


Tabella 11

Organismi competenti ⁽¹⁾ per le diverse registrazioni

Le diverse situazioni	Dove effettuare la registrazione
Organizzazioni con un unico sito nell'UE	Organismo competente designato ufficialmente dallo Stato membro in cui è ubicata l'organizzazione.
Organizzazione che comprende più siti all'interno di uno Stato membro (Stato federale o simili)	Organismo competente designato dallo Stato membro a questo scopo.
Registrazione delle organizzazioni con più siti ubicati in vari Stati membri dell'UE (registrazione cumulativa UE)	Nel caso di registrazione cumulativa UE l'ubicazione della sede principale o del centro direttivo (in quest'ordine) dell'organizzazione è decisiva per determinare quale sia l'organismo competente capofila.
Registrazione delle organizzazioni con un unico sito o che comprendono più siti in paesi terzi (registrazione per i paesi terzi)	Qualora uno Stato membro decida di provvedere alla registrazione per i paesi terzi a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento EMAS, la possibilità di ottenere una registrazione in tale Stato membro dipenderà, in pratica, dalla disponibilità di verificatori accreditati. Il verificatore potenziale dev'essere accreditato nello specifico Stato membro che provvede alla registrazione per i paesi terzi, per quello specifico paese terzo e per il settore o i settori economici specifici interessati (determinati sulla base dei codici NACE).
Registrazione di un'organizzazione che comprende più siti negli Stati membri e in paesi terzi (registrazione globale)	Lo Stato membro in cui sarà ubicato l'organismo competente responsabile di questa procedura viene stabilito sulla base delle condizioni seguenti, in quest'ordine: <ol style="list-style-type: none"> 1) se l'organizzazione ha la sede principale in uno Stato membro che provvede alla registrazione per i paesi terzi, la domanda deve essere presentata all'organismo competente di tale Stato membro; 2) se la sede principale dell'organizzazione non si trova in uno Stato membro che provvede alla registrazione per i paesi terzi, ma vi è ubicato il suo centro direttivo, la domanda deve essere presentata all'organismo competente di tale Stato membro; 3) se l'organizzazione che richiede la registrazione globale non ha la sede principale né un centro direttivo in uno Stato membro che provvede alla registrazione per i paesi terzi, detta organizzazione deve istituire un centro direttivo ad hoc in uno Stato membro che provvede alla registrazione per i paesi terzi, e la domanda di registrazione deve essere presentata all'organismo competente di tale Stato membro. <p><i>Nota:</i> se più di uno Stato membro è interessato dalla domanda, occorre adottare la procedura di coordinamento tra gli organismi competenti interessati, di cui al punto 3.2 della guida per la registrazione cumulativa UE, la registrazione per i paesi terzi e la registrazione globale a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009. In tal caso, quell'organismo competente agirà come organismo competente capofila per gli aspetti di registrazione cumulativa UE del procedimento.</p>

Nota: per quanto riguarda la registrazione, le strutture competenti possono essere diverse da uno Stato membro a un altro. Solitamente esiste un organismo competente per ciascun Stato membro; in alcuni Stati membri tuttavia si riscontrano diversi organismi competenti a livello regionale.

⁽¹⁾ Un elenco con le informazioni per contattare gli organismi competenti, gli organismi di accreditamento o i verificatori ambientali negli Stati membri dell'UE e in Norvegia è reperibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_contacts/competent_bodies_en.htm



2.5.2. Documenti e/o requisiti per la registrazione

La domanda è redatta nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui l'organizzazione desidera effettuare la registrazione. La domanda deve contenere:

- (1) dichiarazione ambientale EMAS convalidata (formato elettronico o cartaceo);
- (2) dichiarazione firmata dal verificatore ambientale con la quale si attesta che la verifica e la convalida sono state effettuate a norma del regolamento (allegato VII del regolamento);
- (3) modulo di domanda compilato (allegato VI del regolamento), contenente le informazioni sull'organizzazione, sui siti e sul verificatore ambientale;
- (4) prova del pagamento dei diritti, se del caso.

2.5.3. Condizioni da soddisfare prima o durante il processo di registrazione EMAS

- (1) Verifica e convalida effettuate a norma del regolamento.
- (2) Modulo di domanda compilato per intero; tutti i documenti giustificativi in regola.
- (3) L'organismo competente ha accertato, sulla base delle evidenze ricevute, il rispetto di tutti gli obblighi normativi in materia di ambiente. Una relazione scritta da parte dell'autorità responsabile dell'applicazione della legge attestante l'assenza di violazioni costituirebbe idonea evidenza.
- (4) Non vi sono reclami pertinenti provenienti dalle parti interessate; oppure i reclami sono stati risolti positivamente.
- (5) L'organismo competente ha accertato, sulla base delle evidenze ricevute, il rispetto da parte dell'organizzazione di tutti i requisiti contenuti nel regolamento.
- (6) L'organismo competente ha ricevuto i diritti di registrazione, se del caso.

Si ritiene buona pratica il fatto che l'organismo competente adotti una decisione definitiva sulla registrazione EMAS dell'organizzazione richiedente entro tre mesi dall'accoglimento della domanda. Soltanto in casi eccezionali si può giustificare un periodo più lungo per raggiungere una decisione definitiva in materia di registrazione.

2.5.4. Sospensione o cancellazione di un'organizzazione dal registro

Questo può verificarsi se:

- un organismo competente ha ragione di credere che l'organizzazione non rispetti il regolamento,
- un organismo competente riceve dall'organismo di accreditamento o di abilitazione un rapporto di sorveglianza scritto che dimostra che i compiti del verificatore ambientale non sono stati svolti in maniera adeguata, tale da garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento,
- l'organizzazione non presenta all'organismo competente, entro due mesi dalla richiesta, uno dei seguenti documenti: la dichiarazione ambientale convalidata, la dichiarazione ambientale aggiornata o la dichiarazione sulle attività di verifica e convalida firmata dal verificatore (allegato VII), il modulo di domanda (allegato VI),
- un organismo competente viene informato dall'autorità responsabile dell'applicazione della legge, mediante rapporto scritto, di una violazione degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.


L'organismo competente può revocare la sospensione soltanto se accerta che l'organizzazione è conforme alle disposizioni del regolamento.

Il regolamento EMAS non specifica la durata delle sospensioni, e spetta quindi ai rispettivi organismi competenti decidere in merito. Esse tuttavia non devono superare i 12 mesi.



Figura 10

I pilastri EMAS. Procedura di registrazione



2.6. MODIFICHE SOSTANZIALI

Un'organizzazione che apporti modifiche a elementi propri quali il funzionamento, la struttura, l'amministrazione, i processi, le attività, i prodotti o i servizi deve tenere conto dell'impatto ambientale di tali modifiche, che possono influire sulla validità della registrazione EMAS. Modifiche di minore entità possono essere riassorbite, ma per le modifiche sostanziali si richiede l'aggiornamento dell'analisi ambientale, della politica, del programma, del sistema di gestione e della dichiarazione. Tutti i documenti aggiornati devono essere verificati e convalidati entro sei mesi. Dopo la convalida, l'organizzazione deve presentare le modifiche all'organismo competente, utilizzando l'allegato VI del regolamento.



Figura 11

Diagramma di flusso sul modo di affrontare le modifiche sostanziali in ambito EMAS**3. USO DEL LOGO EMAS****Che cos'è il logo EMAS?**

Il logo EMAS è un'immagine grafica, associata:

- alla corretta attuazione del sistema EMAS,
- all'impegno a favore di un continuo miglioramento ambientale,
- all'attiva partecipazione del personale,
- alla credibilità delle informazioni sulle prestazioni ambientali dell'organizzazione,
- all'accertato rispetto degli obblighi normativi.

Il logo EMAS è uno strumento efficace per dimostrare che l'organizzazione è compatibile con l'ambiente.

3.1. COME USARE IL LOGO EMAS

Soltanto le organizzazioni che sono in possesso di una registrazione EMAS valida possono usare il logo EMAS:

- il logo deve riportare sempre il numero di registrazione dell'organizzazione, eccetto per le attività promozionali e di commercializzazione del sistema EMAS,
- è valido soltanto il logo ufficiale,
- se l'organizzazione dispone di diversi siti, che solo in parte sono inclusi nella registrazione, potrà usare il logo esclusivamente per i siti registrati senza dare l'impressione che l'intera organizzazione sia registrata,
- la dichiarazione ambientale, se possibile, deve riportare il logo.




Figura 12
Logo EMAS



Gestione ambientale verificata
N. reg. XXXX

Uso del logo EMAS per attività promozionali e di commercializzazione del sistema

È questo l'unico caso in cui il logo EMAS può essere usato senza il numero di registrazione. Gli organismi competenti, di accreditamento e abilitazione e altre parti interessate possono usare il logo.

3.2. COME NON USARE IL LOGO EMAS


- Su prodotti o imballaggi per evitare confusione con i marchi assegnati ai prodotti,
- Con dichiarazioni comparative riguardanti altre attività e altri servizi.

Il logo non dev'essere usato in modo tale da poter essere confuso con altri marchi assegnati a prodotti o servizi.


Tabella 12

Uso del logo EMAS. Esempi

N.	Esempio o situazione	Consentito
1	Logo su carta da lettera, buste, biglietti da visita, divise aziendali, PC aziendali, borse di un'organizzazione registrata, bandiere EMAS e altri usi simili del logo EMAS, per scopi promozionali a livello aziendale.	Sì, insieme al numero di registrazione, poiché promuove l'organizzazione registrata a EMAS.
2	Logo nell'intestazione di un documento, presentato alle autorità, che contiene i dati convalidati sulla prestazione dell'organizzazione.	Sì, insieme al numero di registrazione.
3	Logo su una cartella che contiene una relazione concernente un'organizzazione registrata parzialmente.	Sì, insieme al numero di registrazione, ma il logo deve indicare soltanto i siti registrati.



N.	Esempio o situazione	Consentito
4	Logo su un prodotto che riporta la dicitura "prodotto ecologico".	NO, potrebbe essere confuso con i marchi di qualità ecologica assegnati ai prodotti.
5	Logo nella rivista (da distribuire in volo) di una compagnia aerea registrata, insieme ad alcune informazioni convalidate.	Sì, insieme al numero di registrazione.
6	Logo su un aeroplano, un treno, un autobus, un'automobile o un camion aziendali, o sulla metropolitana di un'azienda registrata EMAS.	Sì, insieme al numero di registrazione.
7	Logo posto sul camion di un'azienda di distribuzione insieme al nome dell'azienda, accanto alla seguente dichiarazione convalidata "Abbiamo ridotto il consumo medio di gasolio del nostro parco camion del 20 %, giungendo a x litri per 100 km tra il 2009 e il 2012".	Sì, insieme al numero di registrazione.
8	Logo impresso sulla foto di un servizio di ricettività turistica non registrato, compreso nel catalogo di un'agenzia di viaggi registrata.	NO, l'uso del logo genera confusione. Può essere utilizzato solo per l'agenzia di viaggi.
9	Logo impresso sul catalogo di un'agenzia di viaggi registrata, contenente informazioni convalidate sulle misure attuate dall'organizzazione per favorire il turismo sostenibile.	Sì, insieme al numero di registrazione.
10	Logo stampato su una pubblicazione riservata al personale interno, contenente solo informazioni convalidate sul funzionamento del sistema di gestione ambientale.	Sì, il logo non ha bisogno del numero di registrazione, poiché si tratta di una comunicazione interna avente il solo scopo di sensibilizzare il personale.
11	Logo sul bollettino d'informazione o sulla copertina di un opuscolo per clienti e fornitori, il cui contenuto è tratto dalla dichiarazione ambientale convalidata.	Sì, insieme al numero di registrazione, perché si tratta di una comunicazione al pubblico in cui si fanno esempi concreti di una specifica azienda registrata a EMAS, autrice della comunicazione stessa.
12	Logo all'interno della relazione annuale ambientale di una holding che comprende siti registrati e non registrati, all'inizio del capitolo sulla dichiarazione ambientale convalidata in cui i siti dell'organizzazione registrati a EMAS sono chiaramente identificabili.	Sì, insieme al numero o ai numeri di registrazione. Nel caso di una registrazione cumulativa in cui siti diversi compaiono con lo stesso numero, si deve usare quel numero. Se tutti i siti EMAS vengono registrati individualmente, i numeri di registrazione dei singoli siti devono essere riconoscibili.
13	Logo come grafica di supporto per la compilazione di dati ambientali convalidati in una relazione gestionale.	Sì, insieme al numero di registrazione.
14	Un opuscolo di carattere generale di un'organizzazione governativa, sul modo migliore in cui le organizzazioni registrate a EMAS possono riciclare o trattare le varie frazioni di rifiuti.	Sì, senza il numero di registrazione, poiché questo opuscolo ha soltanto uno scopo di sensibilizzazione, e non è legato a un numero di registrazione.
15	Logo insieme a informazioni ambientali convalidate sul sito di un'organizzazione.	Sì, insieme al numero di registrazione.
16	Logo sugli stand espositivi di un'organizzazione registrata, per promuovere l'organizzazione registrata in quanto tale.	Sì, insieme al numero di registrazione.



N.	Esempio o situazione	Consentito
17	Logo sugli stand espositivi di un'organizzazione registrata, ma per promuovere l'EMAS come sistema di gestione ambientale in generale.	Sì, il logo non ha bisogno di numero di registrazione, poiché ha scopi promozionali.
18	Logo in un giornale, come grafica di supporto in una pubblicità congiunta di due aziende che annunciano la propria cooperazione ambientale nella catena di approvvigionamento (una è registrata, l'altra no).	NO, genera confusione, dal momento che una delle organizzazioni non è registrata.
19	Logo senza numero di registrazione usato a scopi promozionali da un'organizzazione non registrata.	Sì, ma soltanto per attività promozionali EMAS e non per la promozione dell'organizzazione stessa.
20	Logo sui biglietti di un'azienda municipale di trasporti registrata.	Sì, il logo non ha bisogno di numero di registrazione, se viene usato per promuovere EMAS in generale. Se il logo riportato sui biglietti promuove una specifica organizzazione registrata a EMAS deve indicare il numero di registrazione di quella specifica organizzazione.

4. COME PASSARE A EMAS DA ALTRI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

In tutta l'Unione europea si moltiplicano i sistemi di gestione ambientale, volti a soddisfare le esigenze di aree specifiche o specifici settori di attività. Le amministrazioni locali o regionali possono utilizzare tali sistemi per migliorare la sostenibilità o le prestazioni ambientali. I principali sistemi sono reperibili attraverso un link nell'allegato della presente guida.

Il regolamento EMAS prevede la possibilità di valutare il livello di equivalenza rispetto ad altri sistemi. Il riconoscimento ufficiale, parziale o integrale, di altri sistemi di gestione ambientale può facilitare il passaggio di un'organizzazione a EMAS. La procedura è la seguente:

- gli Stati membri presentano, per iscritto, alla Commissione una richiesta di riconoscimento di sistemi di gestione ambientale esistenti, o di una parte di essi;
- nella richiesta si analizzano e precisano le pertinenti parti dei sistemi di gestione ambientale, nonché gli elementi corrispondenti a EMAS, e si dimostra l'equivalenza a EMAS;
- la Commissione trasmette la proposta al comitato EMAS (istituito a norma dell'articolo 49 del regolamento);
- la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* pubblica i particolari relativi al sistema di gestione ambientale riconosciuto o a parti di esso, dopo la relativa approvazione della Commissione;


Le organizzazioni che hanno attuato un sistema di gestione ambientale riconosciuto o parti di esso non devono ripetere le parti già riconosciute quando optano per EMAS.

Ciascuno Stato membro dispone delle proprie procedure per le domande di riconoscimento. Per ulteriori informazioni contattare l'organismo competente.

5. EMAS III PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

per "organizzazione di piccole dimensioni" si intendono:

- le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio, oppure;
- le amministrazioni locali che amministrano meno di 10 000 abitanti o altre amministrazioni pubbliche che impiegano meno di 250 persone e presentano un bilancio di previsione annuo non superiore a 50 milioni di EUR o un bilancio annuo consuntivo non superiore a 43 milioni di EUR e comprendono:
- governi o altre amministrazioni pubbliche, o enti pubblici consultivi a livello nazionale, regionale o locale;



- d) persone fisiche o giuridiche con funzioni amministrative pubbliche a norma del diritto nazionale, compresi compiti, attività o servizi specifici in materia di ambiente;
- e) persone fisiche o giuridiche con responsabilità o funzioni pubbliche o che prestano servizi pubblici in materia di ambiente e che sono soggette al controllo di un organismo o una persona di cui alla lettera b).

Periodo di verifica e di audit interno

La verifica integrale delle PMI può aver luogo in quattro anni invece che in tre. Anche il periodo di tempo richiesto per l'audit interno può essere ampliato da uno a due anni. Lo stesso vale per la dichiarazione ambientale. L'organizzazione deve trasmettere comunque ogni anno la dichiarazione aggiornata non convalidata all'organismo competente.

Per sfruttare tale opzione, l'organizzazione deve farne richiesta all'organismo competente, che può ampliare il periodo di tempo consentito se il verificatore ha confermato le condizioni di cui all'articolo 7:

- non esistono rischi ambientali significativi,
- non sono state apportate modifiche sostanziali all'organizzazione,
- l'organizzazione non contribuisce a problemi significativi a livello locale.

Verifica e convalida

I verificatori ambientali devono tenere conto delle caratteristiche delle organizzazioni di piccole dimensioni per non imporre loro oneri superflui. Le PMI dispongono spesso di risorse e mezzi scarsi, e quindi hanno maggiori difficoltà se si richiedono comunicazioni minuziose e lunghe procedure. Il verificatore deve tenere conto anche di altre caratteristiche delle PMI, come il personale polivalente, la formazione sul posto di lavoro e la capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti. Lo scopo principale è di raccogliere elementi oggettivi che dimostrino l'efficacia del sistema EMAS e l'esistenza di procedure proporzionate all'entità e alla complessità delle attività, la competenza degli operatori e la natura degli impatti ambientali.

Diritti

Spetta a ciascuno Stato membro fissare i diritti per la procedura di registrazione EMAS. Alcuni non impongono il pagamento di diritti. In ogni caso il regolamento prevede che i diritti debbano essere ragionevoli e proporzionati alle dimensioni dell'organizzazione.

Sostegno tecnico e finanziario

L'offerta di un sostegno tecnico e finanziario al sistema EMAS in generale, e alle PMI in particolare, deve aver luogo su due livelli. Gli Stati membri devono rendere disponibili informazioni sugli obblighi normativi e sulle autorità responsabili dell'applicazione, nonché informazioni in materia di verificatori accreditati o abilitati, procedure di registrazione, sovvenzioni e sostegno finanziario. La Commissione fornisce informazioni e favorisce le organizzazioni che desiderano registrarsi a EMAS riconoscendo parti dei sistemi di gestione ambientale o integrando EMAS in altre politiche dell'UE.


Il metodo "EMAS Easy"

Benché il metodo "EMAS Easy" ⁽¹⁾ non sia menzionato nel regolamento, se ne deve tenere conto quale strumento a disposizione delle organizzazioni di piccole dimensioni: consente loro di soddisfare tutti i requisiti EMAS in modo semplice, economico e veloce.

Approccio per distretti e per fasi

Le autorità locali, in collaborazione con le camere di commercio, le associazioni industriali e altri, possono offrire un sostegno alle PMI che desiderino attuare EMAS favorendo un approccio per distretti e per fasi.

⁽¹⁾ Ulteriori informazioni sul metodo EMAS Easy sono reperibili all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/emas/join_emas/what_if_i_am_an_sme_en.htm




Un "distretto" è un modo di attuare EMAS come gruppo, utile per le organizzazioni che fanno parte dello stesso settore o della stessa attività o sono ubicate nella stessa area geografica. Possono condividere il processo di attuazione e procedere quindi alla registrazione individuale.

L'approccio per fasi può essere adattato alle esigenze di ciascuno Stato membro. Può essere collegato, per esempio, a progetti o piani generali, per promuovere l'attuazione di EMAS in un comune o in una zona in cui diverse entità intendono favorire quelle organizzazioni che realizzano buone pratiche ambientali in diverse fasi o in diversi modi.

Esempio: un buon esempio di questo approccio potrebbe essere quello di prendere un gruppo di PMI in una zona industriale o in una zona dipendente da un comune, in collaborazione con una camera di commercio e associazioni industriali che operano nella zona. Le organizzazioni coinvolte possono partecipare a un piano di attuazione EMAS per fasi. La prima fase si concentrerebbe sull'agevolare tutte le aziende affinché effettuino un'analisi ambientale EMAS. La seconda fase comporterebbe l'elaborazione e l'attuazione di buone pratiche gestionali. La terza fase sarebbe dedicata alla realizzazione di un sistema formale di gestione ambientale come EN ISO 14001. Infine le aziende potrebbero optare per EMAS come sistema gestionale di qualità più elevata.

Questa impostazione potrebbe fornire l'occasione di sviluppare piani promozionali in gruppi di organizzazioni, in settori di attività o in territori specifici in cui vi sia interesse a promuovere l'attuazione di sistemi di gestione ambientale formali o informali, prima di optare definitivamente per EMAS.




ALLEGATO II

Ulteriori informazioni su EMAS da usarsi insieme alle presenti linee guida per l'utente sono reperibili sulle pagine web EMAS della Commissione, all'indirizzo <http://ec.europa.eu/environment/emas/> dove si può trovare:

- Regolamento (CE) n. 1221/2009, del 25 novembre 2009 — <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0001:0045:IT:PDF>
- Comunicazione della Commissione — Elaborazione del piano di lavoro che stabilisce un elenco indicativo dei settori per l'adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali, a norma del regolamento EMAS — <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52011XC1208%2801%29>
- Documenti di riferimento settoriali in ambito EMAS, per i settori prioritari identificati — http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_en.htm
- Schede informative su 20 approcci al sistema di gestione ambientale (da un sistema per fasi a EMAS) (solo in inglese: *Fact sheets about 20 environmental management system approaches (from step to step towards EMAS)*) - http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/publications_studies_en.htm#Step up to EMAS
- Indice di tutti gli organismi competenti e degli organismi di accreditamento o abilitazione partecipanti a EMAS (solo in inglese: *Index with all Competent Bodies and Accreditation or Licensing Bodies involved in EMAS*) — http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_contacts/competent_bodies_en.htm
- Documenti EMAS — http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications_en.htm
- Schede informative EMAS su temi specifici per i quali sia stata accertata la necessità di informazioni più dettagliate (solo in inglese: *EMAS Fact Sheets*): http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/publications_studies_en.htm#Fact Sheets
- Contesto globale EMAS: decisione 2011/832/UE, del 7 dicembre 2011, relativa a una guida per la registrazione cumulativa UE, la registrazione per i paesi terzi e la registrazione globale a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS):
— http://ec.europa.eu/environment/emas/join_emas/emas_global_en.htm»

18CE0341



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2286 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 2017****sul riconoscimento dei requisiti del sistema di gestione ambientale Eco-Lighthouse come conformi ai requisiti corrispondenti del sistema di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit***[notificata con il numero C(2017) 8082]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 45,

sentito il comitato istituito dall'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009,


considerando quanto segue:

- (1) Il sistema EMAS è finalizzato a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l'istituzione e l'applicazione da parte loro di sistemi di gestione ambientale, la valutazione delle prestazioni di tali sistemi, l'offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine il coinvolgimento attivo del personale.
- (2) Le organizzazioni che applicano altri sistemi di gestione ambientale e intendono passare a EMAS dovrebbero poterlo fare nel modo più semplice possibile. Andrebbero presi in considerazione collegamenti con altri sistemi di gestione ambientale al fine di facilitare l'attuazione di EMAS senza duplicare le prassi e le procedure esistenti.
- (3) Al fine di agevolare l'attuazione del sistema EMAS ed evitare la duplicazione delle prassi e procedure esistenti basate su altri sistemi di gestione ambientale certificati con procedure adeguate, le parti pertinenti dei sistemi di gestione ambientale riconosciute dalla Commissione come conformi ai corrispondenti requisiti del sistema EMAS sono considerate equivalenti ai requisiti in questione.
- (4) Tale riconoscimento dovrebbe basarsi sull'analisi dei requisiti e delle procedure degli altri sistemi di gestione ambientale e sulla loro capacità di raggiungere gli stessi obiettivi cui mirano i corrispondenti requisiti del regolamento (CE) n. 1221/2009.
- (5) La Norvegia, il 26 gennaio 2016, ha inviato alla Commissione una richiesta scritta di riconoscimento del sistema di gestione ambientale Eco-Lighthouse. Alla richiesta sono state fatte seguire informazioni supplementari per fornire alla Commissione le prove necessarie per valutare l'equivalenza di tutte le pertinenti parti del sistema di gestione ambientale ai requisiti di EMAS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità norvegesi, la Commissione riconosce le parti del sistema Eco-Lighthouse indicate nell'allegato della presente decisione come conformi ai corrispondenti requisiti del regolamento (CE) n. 1221/2009.

⁽¹⁾ GUL 342 del 22.12.2009, pag. 1.

Articolo 2


Le eventuali modifiche dei requisiti del sistema Eco-Lighthouse che incidano sul presente riconoscimento sono notificate alla Commissione almeno una volta all'anno. In caso di modifica di tali requisiti o dei requisiti del regolamento (CE) n. 1221/2009, la Commissione può decidere di ritirare o modificare la presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2017

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione



ALLEGATO

Introduzione

Il regolamento EMAS ⁽¹⁾ istituisce uno strumento di gestione di qualità più elevata destinato alle organizzazioni affinché possano valutare, segnalare e migliorare le proprie prestazioni ambientali su base volontaria. EMAS è aperto a tutte le organizzazioni che desiderano migliorare le proprie prestazioni ambientali. Interessa tutti i settori economici e dei servizi ed è applicabile in tutto il mondo.

L'obiettivo di EMAS è quello di promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l'istituzione e l'attuazione di sistemi di gestione ambientale, la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni di tali sistemi, l'offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, la creazione di un dialogo aperto con il pubblico, il coinvolgimento attivo e un'adeguata formazione del personale da parte delle organizzazioni interessate.

Il regolamento EMAS garantisce la credibilità e la trasparenza delle prestazioni ambientali delle organizzazioni registrate a EMAS mediante un sistema di verifica da parte di terzi eseguita da verificatori accreditati o abilitati.

Al fine di agevolare la registrazione delle organizzazioni che applicavano altri sistemi di gestione ambientale e intendono passare a EMAS, il regolamento propone ⁽²⁾ che la Commissione riconosca altri sistemi di gestione ambientale regionali o nazionali, o una parte di essi, che sono conformi a corrispondenti requisiti del regolamento, purché siano rispettate determinate condizioni.

L'articolo 45 del regolamento prevede che gli Stati membri possono presentare, per iscritto, alla Commissione una richiesta di riconoscimento di sistemi di gestione ambientale esistenti, o di una parte di essi, che hanno ottenuto, secondo opportune procedure di certificazione riconosciute a livello nazionale o regionale, la certificazione come conformi a corrispondenti requisiti del presente regolamento.

La Commissione, dopo aver preso in esame questa richiesta e nel rispetto della procedura di consultazione di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento, riconosce le parti pertinenti dei sistemi di gestione ambientale e i requisiti di accreditamento o di abilitazione per gli organismi di certificazione se ritiene che lo Stato membro interessato:

- ha precisato in maniera sufficientemente chiara, nella richiesta, le parti pertinenti dei sistemi di gestione ambientale e le corrispondenti disposizioni del presente regolamento;
- ha dimostrato adeguatamente l'equivalenza con il presente regolamento di tutte le parti pertinenti del sistema di gestione ambientale interessato.

Conseguenze del riconoscimento: ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento, le organizzazioni che desiderano ottenere una registrazione EMAS e che applicano un sistema di gestione ambientale certificato, riconosciuto in conformità dell'articolo 45, non sono tenute ad attuare quelle parti che sono state riconosciute equivalenti al presente regolamento.


Occorre tuttavia notare che, al momento della verifica per la preparazione della registrazione EMAS o per il rinnovo di tale registrazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 18.

Un verificatore accreditato o abilitato di EMAS valuta se le procedure richieste quali l'analisi ambientale, la politica ambientale, il sistema di gestione e le procedure di audit dell'organizzazione e la loro attuazione sono conformi ai requisiti del regolamento. Di conseguenza, parti dell'altro sistema di gestione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 45 come conformi ai corrispondenti requisiti del regolamento (CE) n. 1221/2009 devono essere ugualmente verificate, per assicurare che la loro attuazione soddisfi i requisiti riconosciuti nel presente documento come equivalenti.

Ad esempio, il fatto che la procedura di documentazione di un altro sistema di gestione ambientale venga riconosciuta equivalente non preclude una verifica relativa alla corretta applicazione di tale procedura, al fine di garantire che includa le informazioni rilevanti richieste.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1221/2009.

⁽²⁾ Articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009.



Anche la direttiva sugli appalti pubblici ⁽¹⁾ fa riferimento a questo riconoscimento quando afferma nel proprio articolo 62, paragrafo 2, che altri sistemi di gestione ambientale riconosciuti in conformità dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 sono uno dei tre tipi di certificati che possono essere menzionati da amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati che attestino il rispetto di determinati sistemi o norme di gestione ambientale nell'ambito di una procedura di appalto pubblico.

Il 26 gennaio 2016 la Norvegia ha inviato una domanda preliminare di riconoscimento ai sensi del regolamento EMAS del proprio sistema di certificazione ambientale nazionale, la Fondazione Eco-Lighthouse (ELH). A tale richiesta hanno fatto seguito informazioni complementari per descrivere in modo chiaro i requisiti del sistema di gestione Eco-Lighthouse e i corrispondenti requisiti del regolamento EMAS (compresi gli allegati) e per fornire alla Commissione le prove necessarie a stabilire la potenziale equivalenza delle parti pertinenti del sistema di gestione ambientale.

Sulla base di queste prove la Commissione è stata in grado di stabilire il livello di conformità tra i requisiti del sistema di gestione ambientale interessato e i corrispondenti requisiti del regolamento EMAS come illustrato nel seguente documento.


Tabella esplicativa ELH – concetti

Concetto ELH (IT)	Concetto ELH (NO)	Definizione del concetto da parte di ELH
Fondazione Eco-Lighthouse (Eco-Lighthouse/ELH)	Stiftelsen Miljøfyrtårn (Miljøfyrtårn)	L'entità giuridica che amministra, monitora e sviluppa il sistema di certificazione ELH.
Dichiarazione ambientale ELH	Miljøkartlegging	Rendicontazione online generata a partire da un elenco di criteri stilato da un consulente. L'impresa attesta il rispetto dei criteri. Il certificatore approva infine la dichiarazione ambientale ELH (Miljøkartlegging) confermando il rispetto dei criteri ELH.
Criteri settoriali generali	Felles kriterier	Criteri che si applicano a tutte le imprese che desiderano essere certificate da ELH. L'impresa indica anche se i locali in cui ha la sede sono di sua proprietà o in affitto, decidendo quali criteri applicare ad esempio in merito all'energia, allo smaltimento dei rifiuti ecc. I criteri settoriali generali affrontano gli aspetti ambientali più importanti comuni a tutte le imprese.
Criteri applicabili a settori specifici	Bransjespesifikke kriterier	Criteri che si applicano alle imprese attive in settori specifici che desiderano essere certificate da ELH. Si tratta di criteri specifici all'impresa, che riguardano gli aspetti ambientali più importanti del settore.
Responsabile ambientale	miljøfyrtårnansvarlig	La persona all'interno dell'impresa cui la dirigenza ha affidato la responsabilità dell'attuazione di ELH.
Rapporto annuale sull'ambiente e sul clima	årlig Klima- og miljørapport	Entro il 1° aprile, l'impresa presenta un rapporto annuale sul portale web di ELH. Indicatori: alcuni sono universali; altri sono generati a partire dai criteri scelti. Il rapporto contiene anche il piano d'azione. Il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima deve essere messo a disposizione del grande pubblico.
Piano d'azione/programma ambientale	handlingsplan	Piano d'azione dell'impresa per l'anno successivo, relativo a ciascun tema ambientale e documentato nel rapporto annuale sull'ambiente e sul clima. Le responsabilità e le scadenze possono essere documentate nella dichiarazione ambientale (Miljøkartlegging) o internamente nei sistemi dell'impresa stessa.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (G.U.L. 94 del 28.3.2014, pag. 65).



Concetto ELH (IT)	Concetto ELH (NO)	Definizione del concetto da parte di ELH
Riesame annuale della direzione	ledelsens gjennomgang	I direttori generali e i dirigenti di medio livello si incontrano annualmente per riesaminare e valutare il sistema HSE (Health, Security, Environment: salute, sicurezza, ambiente), il sistema di controllo della qualità, l'attuazione di ELH e altre importanti questioni concernenti l'impresa.
Gruppo di gestione ambientale	miljøgruppe	Il gruppo di lavoro nominato per assistere il responsabile ambientale nell'attuazione di ELH. Può comprendere il responsabile HSE e altre parti pertinenti.
Portale web Eco-Lighthouse	Miljøfyrtårnportalen	Il portale online attraverso il quale viene mantenuta la documentazione riguardante imprese, comuni, consulenti e certificatori e che contiene tutta la documentazione relativa al rispetto dei criteri e alla certificazione.
Indicatori specifici per imprese	virksomhetsspesifikke sjekkpunkter	Indicatori realizzati su misura su richiesta dell'impresa e incorporati nel rapporto annuale sull'ambiente e sul clima. Servizio a pagamento.
Consulente interno	Internkonsulent	Dipendente di un'impresa che intende ottenere la certificazione ELH. Il dipendente completa la formazione come consulente ELH, ottenendo la qualifica per guidare l'impresa verso il conseguimento della certificazione ed evitando di dover assumere un consulente ELH esterno in occasione della prima certificazione.
Checklist HSE	HMS sjekklister	La checklist interna dell'impresa per il riesame HSE annuale. I punti principali comprendono: l'aggiornamento degli obblighi normativi, la formazione interna del personale e dei dirigenti, la politica, gli obiettivi e i risultati ambientali presenti nel rapporto annuale sull'ambiente e sul clima, la gestione dei casi di non osservanza.
Politica ambientale	Miljøpolicy	Gli intenti e gli orientamenti, connessi con le prestazioni ambientali, formulati in un'impresa dall'alta direzione.
Aspetto ambientale	miljøaspekt	Elementi delle attività, dei prodotti o dei servizi di un'impresa che possono incidere sull'ambiente.
Aspetto ambientale diretto	Direkte miljøaspekt	Elementi delle attività, dei prodotti o dei servizi di un'impresa su cui quest'ultima ha un controllo diretto.
Aspetto ambientale indiretto	Indirekte miljøaspekt	Elementi delle attività, dei prodotti o dei servizi di un'impresa su cui quest'ultima non ha un controllo diretto ma che possono essere influenzati dalla stessa.
Obiettivo ambientale	miljømål	obiettivi ambientali da raggiungere nell'anno successivo, documentati nel rapporto annuale sull'ambiente e sul clima.
Sistema di gestione ambientale	miljøledelsessystem	Sistema integrato di gestione che mappa gli impatti ambientali dell'impresa e utilizza una serie di criteri ambientali per gestire tali impatti. Il sistema di gestione ambientale viene adattato alla gestione dell'impresa, contiene obiettivi chiari e piani d'azione cui si aggiungono le misure concrete da attuare; assicura un miglioramento continuo.



Concetto ELH (IT)	Concetto ELH (NO)	Definizione del concetto da parte di ELH
Modifica sostanziale	stor endring	Qualsiasi modifica all'amministrazione, all'organizzazione, all'ubicazione e alle attività di un'impresa, compresi i prodotti e i servizi, che abbia un impatto significativo sul sistema di gestione ambientale e sugli aspetti ambientali relativi all'impresa.
Non osservanza	Avvik	Divergenza rispetto a un obbligo normativo o ai criteri ELH, o entrambi se l'obbligo normativo è anche un criterio ELH. Gli obblighi normativi ambientali principali sono anche criteri ELH. In caso di non osservanza di un criterio ELH l'impresa non può essere certificata.

Metodologia utilizzata per esaminare i riferimenti del sistema di gestione ambientale riconosciuto


L'obiettivo del presente documento è descrivere i requisiti del sistema di gestione ambientale «Eco-Lighthouse» e valutare se essi rispettano i corrispondenti requisiti del regolamento EMAS. Questa valutazione si pone due obiettivi principali:

1. agevolare la transizione all'EMAS per un'organizzazione che applicava un altro sistema di gestione ambientale e che intende passare a EMAS,
2. agevolare il confronto tra i requisiti di Eco-Lighthouse ed EMAS.

Per preparare questa valutazione la Commissione ha condotto un'analisi delle differenze tra i requisiti di entrambi i sistemi. In seguito a tale analisi i requisiti pertinenti sono stati raggruppati in requisiti fondamentali corrispondenti a parti diverse del sistema di gestione ambientale. È stato quindi valutato se queste parti rispettano i corrispondenti requisiti del regolamento EMAS.

Nelle prossime pagine della presente relazione verranno analizzate le **seguenti parti del sistema di gestione ambientale**:

1. impegno e coinvolgimento dell'alta direzione;
2. definizione di un'analisi ambientale – analisi preliminare;
3. definizione di una politica ambientale;
4. garanzia del rispetto degli obblighi normativi;
5. obiettivi e programma ambientale definiti per assicurare un miglioramento continuo;
6. struttura organizzativa, formazione e coinvolgimento del personale;
7. requisiti in materia di documentazione;
8. controllo operativo;
9. preparazione e risposta alle emergenze;
10. verifica, audit interno e azioni correttive;
11. comunicazione (interna ed esterna);
12. riesame della direzione.



Inoltre, questa relazione valuta anche i **requisiti di accreditamento o di abilitazione** che consentono la verifica dei sistemi da parte di un revisore indipendente qualificato.

Per ciascuna di queste parti la seguente valutazione descrive in che misura i requisiti ELH sono conformi ai corrispondenti requisiti EMAS. Per procedere a tale valutazione la Commissione ha preso in considerazione la capacità dei requisiti ELH di raggiungere gli obiettivi dei corrispondenti requisiti EMAS con lo stesso livello di solidità e credibilità ⁽¹⁾.

In diversi casi, parti del sistema ELH equivalgono parzialmente ai requisiti EMAS senza rispettarli pienamente. Per offrire una valutazione equilibrata queste parti sono indicate come «Parzialmente equivalenti ai requisiti EMAS» e vengono fornite spiegazioni per aiutare le organizzazioni certificate ELH interessate a colmare il divario con EMAS.

In seguito alla valutazione, è possibile classificare le diverse parti in tre categorie:

- non equivalente ai requisiti EMAS
- parzialmente equivalente ai requisiti EMAS
- conforme ai requisiti EMAS

Le parti riconosciute come conformi ai corrispondenti requisiti EMAS (terza categoria) sono considerate equivalenti.

Descrizione di Eco-Lighthouse

Lo schema di certificazione Eco-Lighthouse è il sistema di gestione ambientale più utilizzato in Norvegia, con più di 5000 certificati validi rilasciati a organizzazioni di grandi, medie e piccole dimensioni (ELH non si rivolge ad aziende che affrontano sfide ambientali complesse ⁽²⁾). Attraverso misure di facile applicazione, concrete, pertinenti, e proficue (nel senso più ampio: a livello locale, regionale, mondiale), le imprese possono migliorare le proprie prestazioni ambientali, controllare il proprio impatto ambientale e dimostrare la propria sensibilità in materia di responsabilità aziendale.

Il sistema di certificazione Eco-Lighthouse integra la gestione ambientale degli aspetti ambientali sia interni che esterni all'interno del quadro giuridico della normativa norvegese relativa alle attività sistematiche in materia di salute, ambiente e sicurezza nelle imprese.

Un'impresa che vuole ottenere la certificazione Eco-Lighthouse deve procedere secondo le fasi illustrate di seguito.

Prima della certificazione


1. Assumere un consulente qualificato Eco-Lighthouse che sia formato, approvato e monitorato da ELH per:
 - a. eseguire un'analisi ambientale (miljøanalyse) dell'impresa. Sulla base di questa analisi preliminare il consulente selezionerà i pertinenti criteri settoriali specifici (bransjespesifikke kriterier) riguardanti l'impresa, in aggiunta ai criteri settoriali generali ⁽³⁾ applicabili a tutte le organizzazioni;
 - b. generare e aiutare a compilare la dichiarazione ambientale ⁽⁴⁾ (Miljøkartlegging) sul portale web di ELH;
 - c. con l'aiuto di questo strumento online (Miljøkartlegging), dirigere e documentare il processo che consente di soddisfare i criteri pertinenti;
 - d. formare il responsabile ambientale interno (Miljøfyrtaarnsvarlig), nominato dall'organizzazione, sull'utilizzo del portale web di ELH anche riguardo la dichiarazione ambientale;

⁽¹⁾ L'alto livello di osservanza necessario deve essere letto alla luce dell'articolo 4 del regolamento che definisce le condizioni per ottenere una registrazione EMAS. Ai sensi del paragrafo 3 di suddetto articolo, le organizzazioni che applicano un sistema di gestione ambientale certificato, riconosciuto in conformità dell'articolo 45, non sono tenute ad attuare quelle parti che sono state riconosciute equivalenti al presente regolamento. Le parti che sono state riconosciute equivalenti dovrebbero quindi essere in grado di assicurare la stessa funzione delle corrispondenti parti EMAS in vista della registrazione e dell'attuazione di EMAS.

⁽²⁾ Cfr. il sito Internet di ELH <http://eco-lighthouse.org/certification-scheme/>.

⁽³⁾ Per le traduzioni in inglese dei criteri: <http://eco-lighthouse.org/statistik/> (sono stati tradotti i criteri settoriali generali più alcuni criteri specifici). Per le versioni norvegesi: <http://www.miljofyrtarn.no/dette-cr-miljofyrtarn/bransjekriterier/9-miljt/miljt/55-bransjekriterier-gruppert>.

⁽⁴⁾ Da non confondere con la «dichiarazione ambientale» EMAS di cui all'articolo 2, all'articolo 18 e all'allegato IV, B del regolamento EMAS.



- e. formare il responsabile ambientale interno sulla compilazione della prima edizione del rapporto annuale sull'ambiente e sul clima che (dopo la certificazione) riferisce, a scadenza annuale, sull'intero anno precedente;
 - f. orientare il processo di soddisfacimento dei criteri.
2. L'organizzazione, attraverso l'autorendicontazione online nella dichiarazione ambientale, conferma a che punto è il rispetto di una serie di criteri generali e applicabili a settori specifici prima che il processo di certificazione venga eseguito. Per ottenere la certificazione devono essere soddisfatti tutti i criteri generali e settoriali. Una traccia scritta di questo esercizio di autorendicontazione «preliminare» viene conservata quale parte della dichiarazione ambientale.
 3. I criteri settoriali generali e specifici vengono sviluppati da ELH in collaborazione con certificatori, consulenti esperti, clienti, organizzazioni interessate, scienziati e organismi governativi pertinenti per individuare e gestire aspetti ambientali rilevanti e misure efficaci per il settore in questione, e sono soggetti a revisioni periodiche.
 4. I criteri rappresentano la colonna portante del sistema di gestione, assicurandone il corretto funzionamento. Il rispetto di tutti i criteri viene comunicato sul portale web di Eco-Lighthouse attraverso la dichiarazione ambientale.
 5. Il rapporto sull'ambiente e sul clima (Klima- og miljørapport) viene completato e trasmesso al portale web di ELH, integrando parametri e indicatori universali applicabili a tutti i settori con indicatori specifici generati tramite la selezione dei criteri pertinenti.
 6. Quando l'impresa ritiene che tutti i criteri siano stati soddisfatti e dopo aver presentato il primo rapporto sull'ambiente e sul clima, un certificatore/verificatore esegue la certificazione. Questi accede alle informazioni pertinenti sul portale web prima di visitare il sito ed effettuare colloqui e controlli. Il certificatore/verificatore svolge la propria attività per conto del comune in cui l'impresa ha la sede ma è formato, approvato (abilitato) e monitorato dall'amministrazione centrale di Eco-lighthouse, che prevede (dal 2017) l'osservazione in loco. Le divergenze rispetto ai criteri e la relativa risoluzione sono documentate mediante la dichiarazione ambientale.
 7. I risultati documentati relativi all'intero processo sono controllati dalla Fondazione ELH che rilascia un certificato. È solo a questo punto che vengono emesse la relazione di certificazione e la lettera di riconoscimento corrispondenti.

Dopo la certificazione

Dopo la certificazione, ogni anno entro il 1° aprile viene presentato il rapporto sull'ambiente e sul clima precisando le condizioni di un certo numero di parametri e il raggiungimento degli obiettivi ambientali enunciati in precedenza e fornendo una mappatura particolareggiata degli obiettivi futuri. Questo rapporto annuale viene redatto dal responsabile ambientale.

La ricertificazione viene effettuata ogni tre anni.


La procedura è la medesima, sebbene non sussista l'obbligo di assumere un consulente durante la ricertificazione. È il responsabile ambientale (Miljøfyrtårnansvarlig) cui spetta invece l'incarico di organizzare la ricertificazione, verificare il costante rispetto dei criteri, compilare la dichiarazione ambientale e mettere a disposizione del certificatore/verificatore la documentazione attraverso l'accesso all'impresa sul portale web di ELH. La nuova dichiarazione ambientale, assieme alla documentazione corrispondente e ai rapporti sull'ambiente e sul clima presentati negli anni precedenti, costituiscono l'insieme principale di elementi di prova forniti prima della ricertificazione, mentre durante la riunione con l'impresa il certificatore/verificatore effettua colloqui, svolge controlli a campione e procede a un'ispezione dei locali come avviene in occasione della prima certificazione.

Si noti che:


Più di 300 comuni norvegesi su circa 430 sono membri paganti del sistema di certificazione Eco-Lighthouse. L'adesione consente alle imprese locali di ottenere la certificazione ELH in maniera agevolata, assicurando la disponibilità di un certificatore/verificatore per le imprese della zona. Ci si aspetta anche che i comuni si adoperino per far ottenere la certificazione alle proprie imprese.

I verificatori/certificatori che entrano in gioco durante la fase di certificazione possono essere impiegati dall'amministrazione provinciale/comunale o da un'impresa privata e sono *formati, approvati e monitorati* dalla Fondazione Eco-Lighthouse. È importante osservare che, nel sistema Eco-Lighthouse, il comune rappresenta l'organismo di certificazione, per cui i certificatori (abilitati da ELH) operano per conto del comune e non dell'amministrazione Eco-Lighthouse.

La Fondazione Eco-Lighthouse è certificata in conformità alla norma ISO 9001:2015 dal maggio 2016.



Schema generale per l'attuazione di EMAS ed ELH



PARTE 1

Impegno e coinvolgimento dell'alta direzione

Requisito EMAS corrispondente:


1. Coinvolgimento e impegno dell'alta direzione. Nel sistema di ecogestione e audit (EMAS) l'alta direzione definisce la politica ambientale dell'organizzazione (1.1) ed è responsabile della corretta attuazione del sistema di gestione ambientale (1.2), compresa la nomina di un responsabile della gestione ambientale (1.3). Base giuridica: articolo 2, paragrafo 1, e allegato II, parte A, punti A.2 e A.4.
2. La direzione dovrebbe esaminare regolarmente i progressi compiuti e affrontare i problemi riscontrati. È necessario coinvolgere periodicamente la direzione nelle riunioni e nelle iniziative nell'ambito del sistema di gestione ambientale. (Allegato II, parte A, punto A6)

Valutazione dei corrispondenti requisiti ELH

1. Coinvolgimento e impegno dell'alta direzione
 - 1.1 Definizione della politica ambientale dell'organizzazione

Il criterio settoriale generale 1945 ⁽¹⁾ richiede alle organizzazioni di definire una politica ambientale. Inoltre, la decisione di partecipare al sistema e l'impegno a rispettare i diversi criteri sono convalidati dalla direzione.

⁽¹⁾ Il criterio afferma: «L'impresa deve definire una politica ambientale e obiettivi per la salute, l'ambiente e la sicurezza. Questi devono essere documentati nel sistema di gestione ambientale o nel piano d'azione per il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima di Eco-Lighthouse».



1.2 Responsabilità della corretta attuazione del sistema di gestione ambientale

In virtù del criterio settoriale generale 6, la direzione deve eseguire una verifica annuale del sistema HSE e delle procedure Eco-Lighthouse per accertarne il corretto funzionamento.

Sottoscrivendo i termini e le condizioni di ELH e i verbali del riesame della direzione su base annuale, l'alta direzione diventa responsabile della corretta attuazione del sistema di gestione ambientale e della correttezza del rapporto annuale sull'ambiente e sul clima (Klima- og miljørapport).

1.3 Nomina del responsabile della gestione ambientale

Un membro del personale viene nominato responsabile ambientale (Miljøfyrtårnansvarlig). Non si tratta necessariamente di un incarico a tempo pieno e l'impegno richiesto varia a seconda delle dimensioni dell'organizzazione. Il responsabile ambientale può essere formato dal consulente durante la certificazione iniziale o essere istruito dal responsabile precedente. Nelle organizzazioni più grandi, il responsabile ambientale partecipa talvolta al corso per consulenti di ELH [ottenendo la qualifica di consulente interno (internkonsulent)]. I suoi compiti sono specificati nel requisito 6 (struttura organizzativa, formazione e coinvolgimento del personale).

2. La direzione esamina regolarmente i progressi compiuti e affronta i problemi riscontrati

Ciò avviene tramite il riesame annuale della direzione ⁽¹⁾ (ledelsens gjennomgang) convalidato dalla direzione (la direzione firma i verbali della riunione per il riesame annuale della direzione). Vengono presentati un rapporto sulla non osservanza (legale e/o qualsiasi non osservanza dei criteri ELH) e il o i rapporti annuali sull'ambiente e sul clima. Questi ultimi comprendono la valutazione delle prestazioni ambientali e gli obiettivi ambientali per l'anno successivo. Possono essere presentate relazioni di ricertificazione, in special modo nel caso in cui si verificasse una non osservanza.

Questa valutazione annuale è quindi un controllo di qualità (soddisfazione dei clienti, organizzazione, casi di non osservanza riscontrati) ma si occupa anche del raggiungimento degli obiettivi ambientali e del piano d'azione e monitora i progressi su questioni quali i rifiuti, l'utilizzo dell'energia e gli indicatori ambientali pertinenti del settore. I casi di non osservanza riguardanti ELH e/o l'ambiente esterno, verranno trattati in questa sede (affrontandoli immediatamente o, se non fosse possibile, inserendoli nel piano d'azione per l'anno successivo).

Il criterio settoriale generale 1950 afferma: «l'impresa deve stabilire le procedure per segnalare e gestire i casi di non osservanza» ⁽²⁾. La dirigenza è così responsabile della politica, degli obiettivi e dei traguardi ambientali nel quadro di ELH attraverso un aggiornamento (almeno) annuale e la conferma del proprio impegno.

Il sistema supplementare HSE richiesto dal diritto norvegese ⁽³⁾ assicura inoltre che gli obiettivi ambientali presentati nel piano d'azione e su cui viene fornito un resoconto nella sezione «Risultati» del rapporto annuale sull'ambiente e sul clima vengano raggiunti e che si rispettino le istruzioni.


Conclusione della Commissione

L'alto dirigente sottoscrive i termini e gli impegni di ELH nella fase iniziale del processo di certificazione (tramite il portale web). Il criterio settoriale generale 1945 richiede alle organizzazioni di definire una politica ambientale. Un coinvolgimento ripetuto e particolareggiato della direzione (mediante controlli) avviene in momenti diversi dell'anno e tramite il riesame annuale della direzione. L'organizzazione che attua ELH deve anche nominare un responsabile ambientale che riferisca all'alta direzione (o che faccia parte dell'alta direzione) e collabori con il personale sulle questioni relative a ELH.

⁽¹⁾ Obbligo di mantenere il controllo interno: «L'obbligo di introdurre e gestire il controllo interno spetta alla» persona responsabile dell'impresa. Vale a dire la direzione o il titolare dell'impresa. Sebbene il controllo interno debba essere eseguito a tutti i livelli dell'impresa, la responsabilità principale di avviare il sistema e di mantenerlo ricade sull'alta dirigenza dell'impresa. Questa sezione chiarisce, tuttavia, che il controllo interno deve essere introdotto e gestito in collaborazione con i dipendenti, il comitato per l'ambiente di lavoro, il o i delegati alla sicurezza e/o i rappresentanti dei lavoratori laddove esistenti».

⁽²⁾ La base giuridica per il criterio è rappresentata dalle normative riguardanti le attività sistematiche in materia di salute, ambiente e sicurezza all'interno delle imprese (normative in materia di controllo interno), sezione 5.7.

⁽³⁾ Legge giuridico://www.arbeidstilsynet.no/hms/internkontroll/



Sulla base di questi elementi la Commissione riconosce che la parte di ELH relativa a «**Impegno e coinvolgimento dell'alta direzione**» è conforme ai corrispondenti requisiti EMAS e può essere quindi considerata equivalente.

PARTE 2

Definizione di un'analisi ambientale (analisi preliminare)

Requisiti EMAS corrispondenti:

Prima della loro registrazione l'organizzazione conduce un'analisi ambientale basata sull'allegato I del regolamento (articolo 4, paragrafo 1, lettera a); allegato I; allegato II, parte A, punto A.3.1).

L'analisi preliminare riguarda i seguenti ambiti:

- 1) individuazione degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;
- 2) individuazione di tutti gli aspetti ambientali diretti e indiretti che hanno un impatto ambientale significativo, opportunamente definiti e quantificati, e compilazione di un registro degli impatti ritenuti significativi;
- 3) descrizione dei criteri per la valutazione della significatività dell'impatto ambientale;
- 4) esame di tutte le pratiche e le procedure di gestione ambientale esistenti;
- 5) valutazione dei dati risultanti dalle indagini su precedenti incidenti.

Questa analisi viene esaminata dal verificatore esterno.

Valutazione dei corrispondenti requisiti ELH

Valutazione generale: l'analisi preliminare di ELH, chiamata «dichiarazione ambientale» (Miljøkartlegging), viene eseguita da un consulente (formato, approvato e monitorato da ELH). Dopo aver analizzato l'organizzazione, questi seleziona i criteri pertinenti che l'organizzazione deve soddisfare per ottenere la certificazione ELH. In base a questa analisi la dichiarazione ambientale online (Miljøkartlegging) viene generata sotto forma di un elenco di criteri da soddisfare, portando l'organizzazione a individuare il settore in cui dovrebbero essere compiuti progressi. Come passo successivo, la procedura interattiva che si trova sul portale web di ELH (Miljøfyrtårnportalen) consente all'organizzazione di inserire i progressi e monitorare l'intero elenco di criteri applicabili da rispettare.

ELH offre criteri settoriali generali applicabili a tutti i settori, più criteri appositi predefiniti per settori specifici riguardanti 14 diversi settori industriali ⁽¹⁾.

1) Individuazione degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente

I criteri settoriali generali includono anche la verifica del rispetto degli obblighi normativi. La conformità viene verificata in virtù del criterio settoriale generale 1944: *l'impresa deve assicurare l'accesso ⁽²⁾ a un quadro d'insieme aggiornato delle leggi e delle normative pertinenti riguardanti la salute, l'ambiente e la sicurezza*. L'accesso e l'elenco sono agevolati dal sito web governativo norvegese Regelhjelp ⁽³⁾ dove l'impresa inserisce il proprio numero, specifico e unico, di iscrizione al registro delle imprese, generando un elenco di obblighi normativi applicabili relativi all'impresa, compresi quelli concernenti l'ambiente. All'interno dei criteri generali e specifici tutti i criteri che derivano da leggi e normative sono chiaramente contrassegnati con il simbolo § al fine di dichiarare espressamente che l'intenzione sottostante al criterio è l'aderenza agli obblighi normativi.


2) Individuazione di tutti gli aspetti ambientali diretti e indiretti che hanno un impatto ambientale significativo, opportunamente definiti e quantificati, e compilazione di un registro degli impatti ritenuti significativi

Attraverso il processo di sviluppo dei criteri settoriali si individuano ed elencano gli aspetti ambientali nevralgici per i settori interessati dai criteri specifici ELH. I criteri predefiniti sono sviluppati in cooperazione con i clienti principali, i ricercatori/scienziati, il governo, i gruppi di interesse e le organizzazioni settoriali pertinenti. La generazione interattiva di un insieme predefinito di criteri è concepita per aiutare le organizzazioni orientandole verso l'agevole definizione di un chiaro parametro di riferimento. Questo processo rappresenta chiaramente una delle differenze principali tra i metodi EMAS e ELH. Mentre il primo si concentra sull'individuazione degli aspetti ambientali a livello di organizzazione, il secondo li identifica a livello settoriale.

⁽¹⁾ <http://eco-lighthouse.org/statistikk/>.

⁽²⁾ Al certificatore e all'organizzazione in generale.

⁽³⁾ www.regelhjelp.no.



Dei 31 criteri settoriali generali, il 35 % riguarda criteri di sistema, il 4 % riguarda l'ambiente lavorativo e il 52 % è relativo all'ambiente esterno secondo quanto dichiarato da ELH ⁽¹⁾. Dei criteri settoriali specifici, secondo le dichiarazioni di ELH, in media il 10 % riguarda criteri di sistema, il 20 % riguarda l'ambiente lavorativo e il 70 % è relativo all'ambiente esterno ⁽²⁾. Un esame approfondito dei criteri con la maggior parte dei certificati (che vengono di conseguenza revisionati e aggiornati più frequentemente), come alberghi e negozi di alimentari al dettaglio ⁽³⁾, conferma che questi criteri comprendono una serie di importanti aspetti ambientali pertinenti.

I criteri settoriali generali comprendono anche il criterio 1963 «altri aspetti ambientali», che obbliga l'impresa a valutare ed affrontare qualsiasi aspetto ambientale pertinente non coperto dai criteri settoriali generali e specifici: «l'impresa deve individuare gli altri aspetti ambientali significativi che la caratterizzano e prendere in considerazione qualsiasi azione necessaria e/o l'inclusione nel rapporto annuale sull'ambiente e sul clima e/o il monitoraggio attraverso il piano d'azione.» ELH tuttavia non indica come applicare tali criteri, ad esempio che tipo di aspetti considerare (diretti o indiretti) e come valutare la portata del loro impatto ⁽⁴⁾. Inoltre non è chiaro come possa essere valutato il rispetto di questo criterio e, tra l'altro, su quali basi il certificatore ELH possa assicurare che tutti gli aspetti ambientali significativi siano stati identificati ⁽⁵⁾.

I criteri elencati vengono esaminati durante la verifica/certificazione e devono essere tutti soddisfatti prima del rilascio ⁽⁶⁾ della certificazione. Ogni tre anni i criteri vengono nuovamente verificati e certificati in occasione della ricertificazione.

3) Descrizione dei criteri per la valutazione della significatività dell'impatto ambientale

La valutazione dell'impatto ambientale viene condotta attraverso il processo di sviluppo dei criteri settoriali. Tale valutazione non viene quindi eseguita dall'organizzazione ma è considerata a livello settoriale dalle parti interessate settoriali pertinenti. L'allegato I, punto 3, del regolamento EMAS contiene una guida specifica e i criteri per valutare la significatività degli impatti ambientali a livello di organizzazione. Tale guida non viene fornita da ELH, il cui processo di valutazione è svolto a livello settoriale da gruppi consultivi di esperti.

4 & 5) Pratiche e procedure di gestione esistenti e valutazione dei dati risultanti dalle indagini su precedenti incidenti

Le pratiche e le procedure di gestione esistenti vengono esaminate e valutate attraverso i criteri settoriali. Prima della certificazione viene redatto e aggiunto alla dichiarazione ambientale il primo rapporto annuale sull'ambiente e sul clima. Questo rapporto comprende gli aspetti positivi e negativi della gestione ambientale all'interno dell'organizzazione. Esso prende esplicitamente in considerazione le «iniziative intraprese» (Gjennomførte tiltak) per correggere situazioni che non erano/sono ideali. In base a queste informazioni viene redatto un piano d'azione (Handlingsplan med mål).

Conclusione della Commissione

L'analisi preliminare ELH si fonda su una serie di criteri basati sugli aspetti ambientali individuati a livello settoriale. Nel definire i criteri settoriali, ELH può prendere in debita considerazione una parte significativa dei potenziali aspetti ambientali dell'organizzazione. L'organizzazione affronterà quindi questi aspetti nel momento in cui valuterà il proprio rispetto dei criteri definiti in preparazione per la certificazione.

EMAS richiede un'analisi individuale degli aspetti ambientali specifici diretti e indiretti dell'organizzazione e che l'organizzazione stabilisca i criteri per determinare la portata degli impatti relativi agli aspetti individuati nel contesto specifico dell'organizzazione. Questo approccio incentrato sull'organizzazione mira a individuare gli aspetti significativi nel contesto specifico dell'organizzazione e non per il settore nel suo insieme. La personalizzazione dell'approccio è una delle differenze principali tra i due sistemi.

⁽¹⁾ <http://www.miljofyrtn.no/dokumenter/bransjekrav/844-general-industry-criteria/file> e <http://www.miljofyrtn.no/dokumenter/bransjekrav/866-guidance-to-the-general-industry-criteria/file>

⁽²⁾ Statistiche fornite da ELH sugli alberghi: <http://miljofyrtn.no/dokumenter/bransjekrav/864-industry-criteria-hotel/file> e sulle vendite al dettaglio di generi alimentari: <http://miljofyrtn.no/dokumenter/bransjekrav/863-industry-criteria-retail-grocery-store/file>.

⁽³⁾ <http://eco-lighthouse.org/statistikk/>.

⁽⁴⁾ Guida di Eco-lighthouse ai criteri settoriali generali del 4.5.2017 – Criterio 1963: «Sarà sufficiente una valutazione separata degli altri aspetti ambientali, qualora l'impresa la ritenga necessaria per attuare le misure aggiuntive. L'impresa è libera di scegliere quale metodo intende applicare per affrontare tali aspetti ambientali, ma questo potrebbe essere abbinato all'analisi dei rischi per l'ambiente esterno».

⁽⁵⁾ I certificatori ELH sono formati per valutare il rispetto dei criteri fattuali e non per eseguire una valutazione specifica dei diversi aspetti ambientali.

⁽⁶⁾ Cfr. anche il requisito 4: Rispetto degli obblighi normativi.



Il criterio generale ELH 1963, che richiede di considerare anche gli «altri aspetti ambientali» pertinenti, può essere utilizzato per estendere la portata dell'analisi e ottenere un riesame più specifico. ELH, attraverso la guida al criterio, raccomanda che questo possa essere applicato in associazione all'analisi dei rischi. Tuttavia non indica come viene valutata la pertinenza di questi aspetti aggiuntivi.

Sebbene entrambi gli approcci siano validi e presentino vantaggi e svantaggi, le metodologie applicate differiscono significativamente. Viene perseguito un obiettivo simile, l'individuazione degli aspetti ambientali significativi, sebbene con metodi differenti. ELH si concentra sull'individuazione degli aspetti ambientali a livello settoriale mentre EMAS mira a identificare gli aspetti significativi specifici dell'organizzazione. Per questo motivo gli approcci non possono essere considerati equivalenti ⁽¹⁾.

Sulla base di questi elementi la Commissione ritiene che la parte di ELH relativa alla «**definizione di un'analisi ambientale**» sia parzialmente equivalente ai corrispondenti requisiti EMAS.

Misure potenziali per colmare il divario con EMAS

Sebbene questa parte di ELH non possa essere considerata equivalente, l'analisi dimostra una stretta equivalenza con molti requisiti EMAS corrispondenti. Per garantire il rispetto di tutti i requisiti corrispondenti si dovrebbero attuare i seguenti elementi aggiuntivi:

- il passaggio da un approccio basato sull'analisi dei rischi a un approccio e a un metodo basati sull'allegato I di EMAS, con l'obiettivo di individuare anche gli aspetti ambientali significativi che non sono coperti dai criteri settoriali.
- In quest'ottica il criterio settoriale generale 1963 viene applicato in base alla presentazione dell'analisi ambientale EMAS.
- Il certificatore ELH, utilizzando il metodo più appropriato, si accerta che tutti gli obblighi normativi, gli indicatori e gli aspetti ambientali supplementari siano stati individuati e affrontati.

PARTE 3

Definizione di una politica ambientale

Requisito EMAS corrispondente:

L'alta direzione definisce la politica ambientale dell'organizzazione. Questa politica comprende i diversi elementi indicati nell'allegato II del regolamento EMAS. (Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e allegato II, parte A, punto A.2)

Valutazione dei corrispondenti requisiti ELH

ELH comprende un requisito formale per la definizione degli obiettivi attraverso il criterio 1945 («L'impresa deve definire una politica ambientale ⁽²⁾ e obiettivi per la salute, l'ambiente e la sicurezza»). Questi devono essere documentati nel sistema di gestione ambientale o nel piano d'azione per il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima di Eco-Lighthouse». La politica ambientale e i traguardi ambientali specifici vengono in primo luogo gestiti definendo i criteri prima della certificazione e poi presentati nella dichiarazione ambientale (Miljøkartlegging). In una seconda fase, la prestazione ambientale viene esaminata sulla base di indicatori selezionati nel rapporto annuale sull'ambiente e sul clima, che comprende anche un piano d'azione per assicurare il miglioramento continuo.

Conclusione della Commissione

Il criterio 1945, recentemente revisionato, obbliga l'impresa a definire una politica ambientale. La combinazione data da dichiarazione ambientale, definizione dei criteri, rapporto annuale sull'ambiente e sul clima, controllo degli indicatori e fissazione degli obiettivi si somma a questa politica ambientale e contribuisce alla sua attuazione.

La volontà di ottenere la certificazione attraverso l'Eco-lighthouse e la sottoscrizione dei termini e degli impegni di ELH dimostrano l'intenzione di rafforzare la gestione degli aspetti ambientali e di migliorare costantemente le prestazioni ambientali. Tramite il proprio «piano d'azione», il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima rappresenta uno stimolo al miglioramento continuo.

⁽¹⁾ Sottolineare queste differenze metodologiche è particolarmente pertinente alla luce dell'articolo 4 del regolamento. La sostituzione dell'analisi ambientale EMAS con la dichiarazione ambientale ELH non funzionerebbe nel contesto di un'attuazione di EMAS.

⁽²⁾ In conformità all'allegato II, punti A 2 di EMAS.



Il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima è soggetto a ratifica durante il riesame annuale della direzione.

Sulla base di questi elementi la Commissione riconosce che la parte di ELH relativa alla «**definizione di una politica ambientale**» è conforme ai corrispondenti requisiti EMAS e può quindi essere considerata equivalente.

PARTE 4

Garanzia del rispetto degli obblighi normativi

Requisito EMAS corrispondente:

EMAS richiede alle organizzazioni di:

1. identificare i propri obblighi giuridici relativi all'ambiente,
2. garantire il rispetto di tali prescrizioni,
3. adottare le procedure adatte a soddisfare tali prescrizioni su base continuativa,
4. fornire le prove documentali e materiali di questo rispetto.

[Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4; allegato II, parte A, punto A3.2, parte B punto B.2, e parte A punto A.5.2]

Valutazione dei corrispondenti requisiti ELH

1. Prima della certificazione ELH il consulente stila un elenco di criteri. Per effetto del criterio settoriale generale 1944 ⁽¹⁾ l'impresa ha l'obbligo di assicurare al certificatore/verificatore (e in aggiunta all'intera azienda) l'accesso a un quadro d'insieme aggiornato delle leggi e delle normative pertinenti riguardanti l'impresa.

Il rispetto di tale obbligo è agevolato dal sito web governativo norvegese *Regelhjelp* ⁽²⁾, dove l'impresa ottiene un elenco della legislazione pertinente in base al proprio numero, specifico e unico, di iscrizione al registro delle imprese. Le leggi e le normative più pertinenti al settore fanno parte dei criteri settoriali generali e specifici (contrassegnati con il simbolo §), il rispetto dei quali è necessario per la certificazione e la ricertificazione. L'aggiornamento annuale del quadro d'insieme viene assicurato tramite il riesame annuale della direzione (attraverso il riesame HSE - salute, ambiente e sicurezza - annuale).

L'elenco dei criteri contiene anche i criteri riguardanti gli obblighi normativi specifici che devono essere soddisfatti dall'organizzazione.

Esempi:

- criterio giuridico generale 42: «i rifiuti pericolosi (e ...) devono essere immagazzinati in modo sicuro e consegnati all'impianto [...] ai sensi dei regolamenti in materia di riciclaggio di rifiuti»;
 - criterio giuridico generale 311: «campioni di acque reflue saranno prelevati e analizzati in conformità alle normative locali e alla normativa antinquinamento 15 A-3 e 4». (traduzione).
2. Attraverso l'autovalutazione precedente alla certificazione l'impresa conferma il rispetto di tali criteri. Durante la certificazione i criteri vengono quindi riesaminati da un certificatore/verificatore indipendente. Prima del rilascio del certificato ELH, la Fondazione ELH ricontrolla il lavoro effettuato dal consulente, dall'impresa e dal certificatore/verificatore e l'approva. Tale controllo viene ripetuto in occasione della ricertificazione triennale. Prima di poter eseguire la certificazione occorre rispettare tutti i criteri, compresi i criteri generali e specifici provenienti dalla legislazione norvegese e direttamente incorporati nei criteri ELH (contrassegnati dal simbolo «§»). La non osservanza di un obbligo normativo che non è un criterio ELH è affrontata dal criterio settoriale generale 1950, che obbliga le imprese a stabilire le procedure per segnalare e gestire questa non osservanza. In base a questo criterio l'impresa può essere certificata qualora dimostri di possedere un sistema di gestione dei casi di non osservanza. Il certificatore/verificatore esamina il rispetto dei criteri ELH e accerta che l'impresa abbia predisposto una procedura per correggere la non osservanza di disposizioni giuridiche generali.

A differenza di EMAS, ELH non chiede alle organizzazioni di fornire al certificatore le prove attestanti il totale rispetto della normativa ambientale ⁽³⁾ al di là dei criteri (giuridici) specifici.

⁽¹⁾ Criterio settoriale generale 1944: l'impresa deve assicurare l'accesso a un quadro d'insieme aggiornato delle leggi e delle normative pertinenti riguardanti la salute, l'ambiente e la sicurezza.

⁽²⁾ <http://www.regelhjelp.no/> e <http://www.miljofyrtn.no/dette-er-milj%C3%B8fyrt%C3%A5rn/bransjekriterier>

⁽³⁾ Regolamento EMAS, allegato II, parte B, punto B.2, 2).



3. Ogni tre anni occorre effettuare una ricertificazione, occasione in cui sono riesaminati tutti i criteri, compreso il criterio settoriale generale 1950 relativo alla non osservanza. Qualora si constati una non osservanza dei criteri, la ricertificazione non viene rilasciata.

Le prove riguardanti il rispetto degli obblighi normativi sono esaminate dal certificatore durante la valutazione di (ri) certificazione, ma tale operazione è pertanto limitata alle competenze del certificatore (cfr. requisiti di accreditamento). Tuttavia, i criteri giuridici vengono formulati in modo tale che il certificatore/verificatore formato sia in grado di valutare l'osservanza e documentare tale stato. Il certificatore/verificatore controlla inoltre che l'impresa possieda un quadro d'insieme aggiornato delle leggi e delle normative disponibili e che esista un sistema di gestione dei casi di non osservanza.

Il rispetto degli obblighi normativi è inoltre assicurato tramite l'audit interno annuale HSE, che fa parte del riesame annuale della direzione. L'audit HSE si occupa di qualsiasi tipo di non osservanza di un obbligo normativo.

Il portale di ELH mette a disposizione linee guida e modelli per affrontare le procedure di non osservanza (criterio settoriale generale 1950).

4. Coerentemente con la spiegazione di cui al punto 2 della presente sezione, la documentazione fornita sarà limitata agli specifici obblighi normativi coperti dai criteri ELH e non comprenderà tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente. La documentazione sarà fornita e archiviata attraverso l'interfaccia digitale di ELH.

Conclusione della Commissione

Analogamente al processo definito per la dichiarazione ambientale (analisi preliminare), ELH si avvale di un sistema basato su criteri per valutare il rispetto degli obblighi normativi delle organizzazioni. Si ritiene che tale sistema, insieme al sito web governativo *Regelhjelp* ⁽¹⁾, fornisca un buon quadro d'insieme degli obblighi normativi che dovrebbero essere soddisfatti secondo quanto richiesto in ambito EMAS.

Il rispetto di tutti i criteri ELH, compresi i criteri giuridici, viene innanzitutto sottoposto a un'autovalutazione prima della certificazione e quindi esaminato al momento della certificazione da parte del certificatore/verificatore. Qualora si riscontrino la non osservanza anche di un solo criterio elencato non è possibile rilasciare alcun certificato.

Le prove relative al rispetto dei criteri (giuridici) ELH sono messe a disposizione tramite il sistema. ELH richiede inoltre all'organizzazione di adottare una procedura per segnalare e gestire i rimanenti casi di non inosservanza ⁽²⁾ delle disposizioni giuridiche. L'aderenza alle più importanti leggi e normative riguardanti le attività in materia di salute, ambiente e sicurezza è sottoposta a controlli annuali tramite la checklist HSE, che viene convalidata e firmata dal direttore generale ed è soggetta al riesame della direzione. La guida al criterio settoriale generale 1944 afferma esplicitamente che non è sufficiente disporre di un quadro d'insieme degli obblighi normativi, ma che è anche necessario rispettarli.

Tuttavia, a differenza di EMAS, ELH non annovera un criterio che richiede all'organizzazione di garantire il rispetto di tutti gli obblighi normativi in materia di ambiente. ELH invece dà risalto alla normativa ambientale più importante attraverso i criteri settoriali pertinenti, riformulando le norme più pertinenti in modo che siano pienamente comprensibili all'impresa e al certificatore.

Inoltre, in caso di non osservanza degli obblighi normativi non coperti dai criteri giuridici ELH, la certificazione può essere rilasciata a condizione che siano in atto delle procedure per segnalare e gestire i casi di non osservanza relativi alle normative HSE ⁽³⁾.

Un'altra differenza evidente riguarda le competenze del verificatore. I verificatori EMAS devono essere in grado di notare se una certa norma è stata omessa e devono essere quindi formalmente qualificati a tal riguardo. I verificatori ELH ricevono invece una formazione generale. ELH agisce preventivamente formulando i criteri (giuridici) in modo chiaro e comprensibile, ma la capacità del certificatore di identificare le inosservanze che vanno oltre i criteri giuridici prestabiliti può essere messa in dubbio.

Infine, rispetto a EMAS è anche possibile riscontrare una differenza nella frequenza della verifica esterna. Nel contesto di ELH occorre eseguire una ricertificazione completa ogni tre anni. In tale sede sono ricontrollati tutti i criteri, compreso il criterio riguardante gli obblighi normativi. Nell'ambito di EMAS anche le prestazioni rispetto alle disposizioni di legge fanno parte della convalida annuale della dichiarazione ambientale da parte di un verificatore EMAS. Occorre osservare tuttavia che, se fossero certificate da EMAS, il 98 % delle imprese ELH avrebbe diritto alle deroghe per le organizzazioni di piccole dimensioni ai sensi dell'articolo 7, avvicinando la frequenza dell'audit annuale (ogni due anni) e della ricertificazione (ogni quattro anni) a quella di ELH.

⁽¹⁾ <http://www.regelhjelp.no/>.

⁽²⁾ Criterio settoriale generale 1950 «l'impresa deve stabilire le procedure per segnalare e gestire i casi di non osservanza».

⁽³⁾ <http://eco-lighthouse.org/statistikk/> la guida ai criteri è consultabile alla fine del documento.



Sulla base di questi elementi la Commissione ritiene che la parte di ELH relativa alla «**garanzia del rispetto degli obblighi normativi**» sia parzialmente equivalente ai corrispondenti requisiti EMAS.

Misure potenziali per colmare il divario con EMAS

Sebbene questa parte di ELH non possa essere considerata equivalente, l'analisi dimostra una stretta equivalenza con molti requisiti EMAS corrispondenti. Per garantire il rispetto di tutti i requisiti corrispondenti si dovrebbero attuare i seguenti elementi aggiuntivi:

- adattare il testo del criterio settoriale generale 1944 al fine di segnalare il fatto che le organizzazioni garantiscono l'individuazione di tutti gli obblighi normativi in materia di ambiente e il rispetto degli stessi prima della certificazione;
- chiedere all'impresa di fornire le prove del rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente se richiesto;
- garantire la validità del rispetto degli obblighi normativi da parte di un revisore indipendente qualificato o accreditato, su base annua per le grandi organizzazioni e ogni due anni per le PMI.

PARTE 5

Obiettivi e programma ambientale definiti per assicurare il miglioramento continuo

Requisito EMAS corrispondente:

1. Gli obiettivi devono essere definiti all'interno dell'organizzazione per assicurare il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. [articolo 1 e allegato II, parte B, punti B3 e B4, 3]
 2. Per raggiungere tali obiettivi viene approntato e attuato un programma d'azione ambientale. [Articolo 18, paragrafo 7, e allegato II, parte A, punti A2 e A3, 3]
-

Valutazione dei corrispondenti requisiti ELH

In virtù delle procedure ELH, prima di rilasciare la certificazione a un'organizzazione occorre stilare una dichiarazione ambientale dettagliata (Miljøkartlegging: una checklist dei criteri generali e specifici pertinenti da usare per la certificazione) e il primo rapporto annuale sull'ambiente e sul clima, contenente gli obiettivi ambientali e le azioni previste per l'anno successivo oltre alle attuali prestazioni ambientali.


Successivamente, ogni anno (entro il 1° aprile) sarà presentato un **rapporto annuale sull'ambiente e sul clima** tramite il portale web di ELH. La prestazione ambientale viene confrontata con quella dell'anno precedente. Il rapporto riassume le iniziative intraprese oltre agli obiettivi raggiunti e al piano d'azione presentato per l'anno successivo. Il o i rapporti annuali sull'ambiente e sul clima vengono esaminati dal certificatore/verificatore in occasione della prima certificazione e di ciascuna ricertificazione triennale. Il documento è sottoposto a controlli annuali durante il riesame annuale della direzione.

Il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima viene generato sul portale web di ELH a partire da una serie di indicatori universali e di indicatori corrispondenti a criteri settoriali specifici. Gli obiettivi ambientali e il piano d'azione nel rapporto annuale sull'ambiente e sul clima documentano il miglioramento continuo. La procedura è illustrata negli orientamenti al criterio settoriale generale 7 ⁽¹⁾, nelle linee guida associate e sul portale web di ELH.

Inoltre, il criterio settoriale generale 1963 (aspetti ambientali supplementari) afferma che: *l'impresa deve individuare gli altri aspetti ambientali significativi che la caratterizzano e prendere in considerazione qualsiasi azione necessaria e/o l'inclusione nel rapporto annuale sull'ambiente e sul clima e/o il monitoraggio attraverso il piano d'azione*. Il piano d'azione può quindi comprendere qualsiasi aspetto distintivo dell'impresa non coperto dai criteri generali o specifici.

Alle imprese che desiderano estendere ulteriormente il proprio rapporto annuale sull'ambiente e sul clima, ELH offre un servizio caratterizzato da indicatori aziendali specifici (virksomhetsspesifikke sjekkpunkter), tramite il quale si aggiungono al rapporto indicatori e questioni su misura definite dall'impresa.

⁽¹⁾ <http://eco-lighthouse.org/statistikk/> la guida ai criteri è consultabile alla fine del documento.



Conclusioni della Commissione

Al momento della certificazione viene istituito un programma iniziale di gestione ambientale contenente obiettivi e criteri di valutazione. Tramite il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima generato sul portale web di ELH, ogni anno viene svolta una valutazione della prestazione ambientale dell'organizzazione, dei progressi compiuti e degli obiettivi ambientali.

Il programma ambientale è aggiornato e riesaminato tramite una dichiarazione ambientale rinnovata ogni tre anni al momento della ricertificazione.

Sebbene questi processi si concentrino sugli aspetti coperti da una serie di criteri nel momento in cui è istituito il sistema di gestione ambientale (compresi gli aspetti aggiuntivi coperti dal criterio settoriale generale 1963 ⁽¹⁾), essi sono in grado di assicurare un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali relative a tali aspetti.

Sulla base di questi elementi la Commissione riconosce che la parte di ELH relativa a «**obiettivi e programma ambientale definiti per assicurare il miglioramento continuo**» è conforme ai corrispondenti requisiti EMAS e può essere quindi considerata equivalente.

PARTE 6

Struttura organizzativa (ruoli e responsabilità), formazione e coinvolgimento del personale

Requisito EMAS corrispondente:

1. La direzione garantisce la disponibilità delle risorse (comprese le risorse umane) per assicurare il buon funzionamento del sistema. I ruoli e le responsabilità devono essere definiti, documentati e comunicati. (allegato II, parte A, punto A.4.1).
2. L'alta direzione nomina uno o più responsabili specifici della gestione, che hanno responsabilità e ruoli definiti e l'autorità di assicurare la corretta attuazione e manutenzione del sistema di gestione ambientale e di riferire all'alta direzione in merito alle prestazioni di tale sistema (allegato II, parte A, punto A.4.1).
3. Ai dipendenti dovranno essere erogati servizi di formazione per soddisfare le esigenze del sistema di gestione ambientale (articolo 1, e allegato II, parte A, punto A.4.2).
4. I dipendenti dovranno essere coinvolti attivamente nel miglioramento delle prestazioni ambientali dell'organizzazione (articolo 1, allegato II, parte A, punto A.4.2 e parte B, punto B.4)

1. Impegno della direzione relativo alla corretta attuazione del sistema e alla fornitura delle risorse necessarie

Secondo il criterio settoriale generale 1946: *l'impresa deve preparare un organigramma o una panoramica simile dei ruoli fondamentali all'interno dell'organizzazione, come il punto di contatto Eco-Lighthouse, il rappresentante della sicurezza, il presidente del comitato per l'ambiente di lavoro, il direttore HSE, il responsabile per gli appalti e il responsabile della sicurezza antincendio.*

Secondo la legislazione norvegese, l'alta direzione è responsabile della gestione dell'impresa, compresa la gestione HSE, e quindi implicitamente dell'attuazione del sistema di gestione ambientale. Nel caso non vengano fornite le risorse necessarie, le carenze saranno automaticamente segnalate nel successivo rapporto annuale sull'ambiente e sul clima e nel successivo rapporto HSE. Queste carenze saranno quindi prese in considerazione durante il riesame annuale della direzione. La presenza di carenze potrebbe anche rappresentare un ostacolo per la successiva ricertificazione.

2. Rappresentanti specifici per il sistema di gestione ambientale

Un membro del personale viene nominato responsabile ambientale (Miljøfyrtårnansvarlig). Non si tratta necessariamente di un incarico a tempo pieno e l'impegno richiesto varia a seconda delle dimensioni dell'organizzazione. Il responsabile ambientale può essere formato dal consulente durante la certificazione iniziale o essere istruito dal responsabile precedente. I suoi compiti sono i seguenti:

- portavoce del consulente (all'inizio del processo);
- portavoce del certificatore/verificatore durante la certificazione iniziale e la ricertificazione;
- assicurare il rispetto dei criteri settoriali;

⁽¹⁾ Criterio settoriale generale 1933: *l'impresa deve individuare gli altri aspetti ambientali significativi che la caratterizzano e prendere in considerazione qualsiasi azione necessaria e/o l'inclusione nel rapporto annuale sull'ambiente e sul clima e/o il monitoraggio attraverso il piano d'azione.*



- formare e motivare i colleghi;
- realizzare e presentare il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima sul portale web di ELH;
- discutere suddetto rapporto con la dirigenza durante il «riesame annuale della direzione» (ledelsens gjennomgang) oltre che con il personale durante le riunioni del personale, divulgare il rapporto annuale all'interno dell'organizzazione attraverso intranet o altri canali di comunicazione interni;
- comunicare ai colleghi in particolare gli obiettivi per l'anno successivo e la politica ambientale generale dell'organizzazione come enunciato nel rapporto annuale sull'ambiente e sul clima;
- contribuire al miglioramento su base permanente.

ELH ha organizzato delle sessioni di formazione online volte a istruire il responsabile ambientale (Miljøfyrtårnansvarlig) su come completare il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima, e nello specifico su come ottenere la ricertificazione.

ELH ha dettagliato delle istruzioni per il responsabile ambientale, come richiesto nel criterio settoriale generale 1947: *l'impresa deve preparare delle istruzioni scritte per il dipendente responsabile dell'attuazione di Eco-Lighthouse. Il responsabile ambientale dovrebbe coinvolgere, motivare e far partecipare i dipendenti dell'organizzazione. ELH afferma che il coinvolgimento attivo dei dipendenti è una pietra angolare del sistema ELH.*

All'interno di organizzazioni più grandi è possibile coinvolgere personale aggiuntivo attraverso un gruppo di gestione ambientale ⁽¹⁾ (Miljøgruppe – EMG). L'EMG può essere integrato nel gruppo salute, ambiente e sicurezza (HSE), che è obbligatorio per legge per le organizzazioni con più di 50 dipendenti.

3. Formazione

Le imprese e le organizzazioni sono vincolate dal criterio settoriale generale 1951: *l'impresa deve disporre di procedure per la formazione dei dipendenti sull'HSE di base e per informarli delle modifiche. La formazione deve comprendere procedure valide riguardanti l'ambiente esterno.*

L'obiettivo è quello di assicurare che i dipendenti possedano competenze e conoscenze sufficienti per svolgere le proprie mansioni in maniera rispettosa e in conformità alle normative HSE. La portata della formazione dei dipendenti dipenderà dai rischi associati alle attività dell'impresa. La filosofia di ELH si fonda sul presupposto che l'organizzazione conosce meglio di chiunque altro se stessa e le competenze/necessità del proprio personale e che quindi è il soggetto più idoneo a stabilire quale tipo di formazione le occorre. Il criterio viene esaminato oralmente dal certificatore/verificatore, che chiede quali sono le procedure dell'impresa relative alla formazione dei propri dipendenti e dei nuovi assunti in materia di HSE.

Il punto fondamentale è verificare se questi servizi di formazione sono orientati al miglioramento delle prestazioni ambientali o se si concentrano solo sugli elementi procedurali ELH e sulla gestione dei rischi HSE. La checklist HSE usata da ELH per valutare se le proprie prassi sono note ai dipendenti conferma che la portata della formazione va oltre le procedure e affronta settori ambientali di primaria importanza quali la gestione dei rifiuti, l'efficienza energetica o la gestione di sostanze pericolose.


4. Coinvolgimento del personale

Per soddisfare i requisiti EMAS i dipendenti vengono coinvolti in processi che mirano al miglioramento continuo della prestazione ambientale dell'organizzazione.

Sono necessarie la nomina di un gruppo ambientale all'interno dell'organizzazione e la partecipazione attiva dei dipendenti alle attività ambientali ⁽²⁾. I dipendenti vengono informati sui contenuti del rapporto sull'ambiente e sul clima e sono altresì coinvolti nei processi che contribuiscono al miglioramento delle prestazioni ambientali quali la raccolta differenziata dei rifiuti. Diversi criteri (1953, 1962, 36) supportano il miglioramento continuo utilizzando una «banca delle idee». La Fondazione Eco-Lighthouse mette a disposizione banche delle idee che contengono diverse misure per migliorare le prestazioni in settori ambientali come i trasporti, i rifiuti o l'energia in collaborazione con i dipendenti dell'organizzazione.

⁽¹⁾ Si noti che il gruppo HSE (Arbeidsmiljøutvalg) e il gruppo ELH (Miljøgruppe) sono entità diverse. Il gruppo HSE è obbligatorio per legge quando sono presenti più di 50 dipendenti. La presenza di un gruppo ELH non è invece obbligatoria, ma è raccomandata da ELH alle organizzazioni che superano un determinato numero di dipendenti. Si può trattare di un unico gruppo, al fine di garantire un'organizzazione efficiente e l'integrazione di ELH nelle strutture di gestione esistenti.

⁽²⁾ Manuale sulla certificazione Eco-Lighthouse 2016 - 3.2.4 Costituzione e nomina di un gruppo ambientale/gruppo di progetto.



Conclusione della Commissione

La direzione è obbligata per legge a prevedere le risorse umane necessarie al corretto funzionamento delle procedure HSE e deve, conformemente alle norme ELH, anche nominare un rappresentante ELH analogamente a EMAS. Per assicurarne il corretto funzionamento, le risorse umane sono quindi messe a disposizione dei responsabili.

Alle organizzazioni è anche richiesto di formare i propri dipendenti sulle competenze HSE, migliorando anche la prestazione ambientale, e di coinvolgere i dipendenti nell'attuazione del sistema di gestione ambientale e nelle attività ambientali.

Sulla base di questi elementi la Commissione riconosce che la parte di ELH relativa a «**struttura organizzativa, formazione e coinvolgimento del personale**» è conforme ai corrispondenti requisiti EMAS e può essere quindi considerata equivalente.

PARTE 7

Requisiti in materia di documentazione

Requisito EMAS corrispondente:

EMAS richiede la documentazione sulla politica ambientale, gli obiettivi, i piani di azione, il campo di applicazione del sistema di gestione e i suoi elementi principali come i registri necessari per l'efficace pianificazione e il controllo dei processi riguardante i suoi impatti ambientali significativi.

Allegato II, parte A, punto A.4.4.

Valutazione dei corrispondenti requisiti ELH

Deve essere disponibile la documentazione sull'organizzazione e sull'attuazione degli obiettivi e delle procedure del sistema di gestione ambientale.

Sul proprio sito web ELH presenta un elenco esaustivo di documenti obbligatori necessari per la certificazione, assieme ad altri moduli e strumenti utili (*verktøy*) e a link verso informazioni settoriali sulla certificazione (¹). Molti documenti pertinenti sono conservati sul portale web di ELH (²) (Miljøfyrtårnportal). ELH consiglia inoltre una struttura di archiviazione della documentazione.

Negli orientamenti riguardanti il criterio settoriale generale 1944, al certificatore/verificatore viene richiesto di controllare che la documentazione e il sistema HSE siano archiviati agevolmente e sistematicamente e che l'impresa sappia come accedere alle informazioni. La documentazione relativa ai criteri settoriali viene conservata nella dichiarazione ambientale (Miljøkartlegging) e sul portale web di ELH. L'impresa non sarà obbligata a caricarla sul portale e può scegliere di presentarla al certificatore/verificatore nel corso della visita di certificazione o ricertificazione, durante la quale il certificatore/verificatore potrà farsi un'idea del livello di conoscenza del sistema da parte dei dipendenti.

Conclusione della Commissione


Questa parte si concentra sulla disponibilità della documentazione adeguata. Sebbene i due sistemi non siano identici, la struttura delle informazioni proposta da ELH e la struttura di archiviazione possono essere considerate soddisfacenti.

Sulla base di questi elementi la Commissione riconosce che la parte di ELH relativa ai «**requisiti in materia di documentazione**» è conforme ai corrispondenti requisiti EMAS e può essere quindi considerata equivalente.

Nota: per definizione la portata della procedura di documentazione di ELH è concepita per soddisfare le necessità di documentazione del sistema di gestione ELH. Se un'organizzazione desidera fare domanda per la registrazione EMAS la portata della procedura di documentazione viene adattata al fine di racchiudere tutti i requisiti EMAS, compresi quelli che attualmente non sono soddisfatti da ELH.

⁽¹⁾ <http://miljofyrtarn.no/nyeverktoy> e (esempio) <http://www.miljofyrtarn.no/2015-11-18-23-56-21/avfall>.

⁽²⁾ <https://rapportering.miljofyrtarn.no/Account/Login?ReturnUrl=%2F> Contattare ELH per accedere.



PARTE 8

Controllo operativo

Requisito EMAS corrispondente:

Le operazioni associate agli aspetti ambientali significativi individuati vengono condotte alle condizioni specificate. Per garantire che ciò avvenga l'organizzazione:

1. stabilisce, attua e mantiene una o più procedure documentate per tenere sotto controllo situazioni in cui l'assenza di simili procedure potrebbe portare a difformità rispetto alla politica ambientale, agli obiettivi e ai traguardi;
2. elabora, nella o nelle procedure, i criteri operativi;
3. stabilisce, attua e mantiene le procedure concernenti gli aspetti ambientali significativi identificati dei beni e dei servizi utilizzati dall'organizzazione e comunica ai fornitori, compresi gli appaltatori, le procedure e i requisiti ad essi applicabili.

Valutazione dei corrispondenti requisiti ELH

1. e 2. ELH chiede all'organizzazione di definire una politica ambientale e gli obiettivi specifici concernenti la prestazione ambientale. Alle imprese norvegesi viene inoltre richiesto di fissare gli obiettivi globali per l'HSE ai sensi della normativa in materia di controllo interno. I criteri settoriali generali 1945 e 1947 di ELH puntualizzano che il sistema di gestione deve includere procedure documentate relative al conseguimento degli obiettivi in materia di salute, ambiente e sicurezza, compreso il continuo rispetto dei criteri settoriali. Devono essere stabilite procedure per gestire i casi di inosservanza (criterio settoriale generale 1950). Inoltre, il criterio settoriale generale 1949 di ELH obbliga le imprese a eseguire una valutazione dei rischi (aggiornata) e a stilare un piano d'azione corrispondente.

Devono essere fornite procedure specifiche per settori specifici riguardanti la gestione dei prodotti pericolosi generalmente utilizzati da tali settori (ad esempio criteri settoriali specifici 983, 984 per il settore delle pulizie, criteri settoriali specifici 1931, 1932, 1933 per le carrozzerie e le officine di verniciatura, criterio settoriale specifico 14 per le autofficine).

3. Dopo la certificazione l'impresa deve informare i propri clienti e fornitori in merito alle proprie attività ambientali (criterio settoriale generale 5). I pertinenti criteri ambientali devono essere fissati per tutti gli appalti significativi (criterio settoriale generale 1954) e l'impresa deve esortare i propri fornitori principali a sottoporsi alla certificazione ambientale. L'impresa deve allo stesso tempo esortare i propri fornitori a fornire informazioni sui prodotti con marchio ecologico di terze parti presenti nel loro catalogo e sulle statistiche relative ai prodotti propri con marchio ecologico (criterio settoriale generale 1956).

Conclusione della Commissione

Questa parte si concentra sulle procedure adottate per raggiungere un adeguato controllo operativo. La struttura delle procedure proposta da ELH assieme alle normative norvegesi in materia di controllo interno e i relativi flussi informativi possono essere considerati soddisfacenti.

Sulla base di questi elementi la Commissione riconosce che la parte di ELH relativa al «**controllo operativo**» è conforme ai corrispondenti requisiti EMAS e può essere quindi considerata equivalente.

PARTE 9

Preparazione e risposta alle emergenze

Requisito EMAS corrispondente:

1. L'organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere una o più procedure per individuare le potenziali situazioni di emergenza e i potenziali incidenti e le relative modalità di risposta.
2. L'organizzazione deve rispondere alle reali situazioni di emergenza e ai reali incidenti e prevenire o mitigare gli impatti ambientali negativi ad essi associati.
3. L'organizzazione deve periodicamente riesaminare e, ove necessario, revisionare le sue procedure di preparazione e risposta alle emergenze.
4. L'organizzazione deve inoltre verificare periodicamente queste procedure, ove possibile.

(Allegato II, parte A, punto A.4.7)



Valutazione dei corrispondenti requisiti ELH

Tale ambito è disciplinato tramite il criterio settoriale generale 1949: *l'impresa deve fornire una valutazione aggiornata dei rischi riguardanti gli ambienti esterni e di lavoro e un piano d'azione corrispondente.*

I settori specifici in cui questa disposizione è oltremodo pertinente prevedono leggi e normative specifiche. Le imprese norvegesi possono verificare agevolmente quali norme vengono applicate tramite il sito web governativo sulle leggi e le normative *Regelhjelp* ⁽¹⁾, in cui l'impresa può ottenere un elenco delle disposizioni pertinenti inserendo il proprio numero, specifico e unico, di iscrizione al registro delle imprese. Sul sito della Protezione civile (DSB) è possibile reperire esempi delle leggi e delle normative pertinenti riguardanti la preparazione nei confronti delle emergenze e la relativa risposta ⁽²⁾. Tuttavia occorre notare che ELH solitamente non certifica industrie pesanti o imprese caratterizzate da sfide ambientali complesse.

I criteri settoriali specifici di ELH contengono anche disposizioni riguardanti la preparazione e la risposta alle emergenze, sebbene in alcuni casi, come la costruzione di barche, queste sembrano limitarsi a elenchi di sostanze pericolose e a disposizioni relative ai corsi di primo soccorso. Per le imprese in cui si fa ricorso a sostanze chimiche o ad altre sostanze (come i servizi di lavanderia) i criteri settoriali specifici affrontano queste tematiche.

Conclusione della Commissione

La preparazione e la risposta alle emergenze è strettamente regolamentata ⁽³⁾ dalla legislazione norvegese. ELH la integra con i criteri settoriali generali e con i criteri settoriali specifici ove pertinente.

Durante la certificazione, la ricertificazione e il processo che si conclude con il riesame annuale della direzione, si esaminano le norme sulla consapevolezza dei rischi e sulla relativa preparazione e risposta, la loro efficace applicazione e la revisione delle procedure.

Sulla base di questi elementi la Commissione riconosce che la parte di ELH relativa a «**preparazione e risposta alle emergenze**» è conforme ai corrispondenti requisiti EMAS e può essere quindi considerata equivalente.

PARTE 10

Verifica, audit interno e azioni correttive

Requisito EMAS corrispondente:

1. Nell'ambito del proprio sistema di gestione ambientale e coerentemente con i propri obiettivi l'organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere una o più procedure per controllare, regolarmente, le principali caratteristiche delle proprie operazioni che possono avere un impatto ambientale significativo e adottare le azioni correttive del caso. (Allegato II, parte A, punto A.5.1.)

L'organizzazione svolge un audit interno con l'obiettivo di valutare i sistemi di gestione applicati e determinare il rispetto della politica e del programma dell'organizzazione (compreso il rispetto degli obblighi normativi) secondo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 9 e all'allegato III. L'audit è effettuato da revisori competenti almeno su base annuale e il ciclo di audit riguardante tutte le attività dell'organizzazione è completato a intervalli non superiori a tre anni (o quattro anni per le PMI).

2. L'organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere una o più procedure per identificare, correggere ed esaminare le non conformità reali o potenziali e per intraprendere azioni correttive e azioni preventive. I risultati delle azioni correttive e preventive vengono registrati e la loro efficacia viene riesaminata. (Allegato II, parte A, punto A.5.3)

3. L'audit interno deve tradursi in una relazione alla direzione sulla conclusione e sui risultati dell'audit.

[Base giuridica: articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c); articolo 6, paragrafo 2, lettera a); articolo 9; allegato II, parte A, punto A.5 e allegato III]

⁽¹⁾ <http://www.regelhjelp.no/>.

⁽²⁾ <https://www.dsb.no/> Link a «*lovdata*» (incendi, esplosioni, sostanze pericolose ecc.): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20#KAPITTEL_2.

⁽³⁾ <https://www.dsb.no/>.



Valutazione dei corrispondenti requisiti ELH

1. Controllo delle principali caratteristiche delle operazioni e valutazione della conformità del sistema di gestione ambientale alla politica e al programma dell'organizzazione attraverso un audit interno

Secondo il criterio settoriale generale 6 «la direzione deve eseguire una verifica annuale del sistema HSE e delle procedure Eco-Lighthouse per accertarne il corretto funzionamento». Si noti che questo criterio è contrassegnato con il simbolo § che rinvia alle basi giuridiche.

Gli orientamenti al criterio settoriale generale 6 affermano anche che «la base giuridica per il criterio è rappresentata dalle normative riguardanti le attività sistematiche in materia di salute, ambiente e sicurezza (HSE) all'interno delle imprese» (normative in materia di controllo interno), sezione 5.8. L'impresa deve monitorare il sistema HSE e attuare annualmente il sistema e l'audit interno per assicurare che esso funzioni come previsto. Le procedure Eco-Lighthouse per gli ambienti esterni devono essere integrate con il sistema HSE e devono essere rese parte integrante dell'audit interno. La direzione è responsabile per il sistema HSE e per le procedure Eco-Lighthouse integrate, e deve verificarle annualmente per assicurarsi che funzionino come previsto. Le modalità concrete impiegate dalla direzione per le verifiche variano da impresa a impresa. L'importante è trovare soluzioni pratiche. [...]

NOTA BENE: Oltre a esaminare i criteri riguardanti l'HSE è importante che il consulente/l'impresa esamini anche il sistema HSE dell'impresa nel suo complesso. Il consulente/l'impresa deve verificare se il sistema HSE funziona bene nella pratica e se è ben strutturato.

Il riesame annuale della direzione, le procedure e la documentazione supplementari richieste dalla certificazione ELH vanno quindi di pari passo con l'obbligo giuridico di effettuare un audit annuale delle attività HSE dell'organizzazione in conformità alle normative norvegesi in materia di controllo interno ⁽¹⁾ (ICR). Attraverso questo processo di revisione integrato l'impresa deve verificare se il sistema HSE funziona bene nella pratica e se è ben strutturato.

Si ottiene così un'integrazione delle procedure ambientali di ELH nel sistema HSE già esistente e un rafforzamento del sistema di gestione nel suo complesso, sia in relazione all'ambiente esterno che a quello lavorativo.

L'audit/i controlli si basano su esempi, modelli e checklist settoriali specifici forniti dalla Fondazione ELH e riflettono il livello di rischio ambientale dei diversi settori. Il controllo comprende anche una verifica delle procedure Eco-Lighthouse e dei risultati e degli obiettivi ambientali autodefiniti come indicato nel rapporto annuale sull'ambiente e sul clima.

A seconda della dimensione dell'impresa, il sistema può essere controllato prima del riesame annuale della direzione da un revisore interno oppure durante la riunione stessa in caso di piccole imprese. Durante il riesame annuale della direzione si valutano difformità, risultati e obiettivi e ne vengono fissati dei nuovi.

A complemento del riesame della direzione, il **rapporto annuale sull'ambiente e sul clima** rappresenta un documento supplementare sui risultati e sugli obiettivi ambientali. Il rapporto valuta i punti summenzionati, controlla se sono stati compiuti progressi e se gli obiettivi sono stati raggiunti e ne fissa di nuovi in relazione ai miglioramenti da ottenere negli anni a venire. Esso viene valutato dalla direzione ogni anno durante il riesame annuale della direzione.

2. Correzione delle non conformità

L'obiettivo del riesame HSE è quello di individuare con precisione le debolezze e le carenze e di predisporre un piano per correggerle. Ogni carenza porterà a un piano d'azione che avrà lo scopo di eliminarla (entro un termine specifico).

⁽¹⁾ Estratto dagli orientamenti ICR «Revisione periodica delle attività in materia di salute, ambiente e sicurezza. Oltre ai follow-up regolari (ad esempio ispezioni di sicurezza, riunioni del personale ecc.), l'impresa deve, almeno una volta all'anno, eseguire una revisione più completa delle attività HSE e valutare se funzionano nella pratica. L'impresa deve avere un documento dove la procedura relativa alla revisione è riportata per iscritto. I risultati della revisione devono essere facilmente accessibili. L'obiettivo è quello di individuare con precisione i punti deboli e le carenze e di correggerli. È importante trovare le cause e assicurare che queste non si ripresentino. Una volta completata la revisione, oltre agli obiettivi generali occorre fissare obiettivi concreti relativi ai miglioramenti da conseguire». Tratto da: www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=77839 [versione pdf degli orientamenti e delle normative sulle attività sistematiche in materia di salute, ambiente e sicurezza (HES)]. L'intera normativa è disponibile all'indirizzo <http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78950> e in inglese ai seguenti indirizzi: <http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=78622>



Prima della certificazione o della ricertificazione occorre soddisfare tutti i criteri, in particolare i criteri generali e specifici che sono incorporati direttamente dalla legislazione norvegese. La non osservanza (anche nei confronti di un obbligo normativo al di fuori di ELH) è affrontata dal criterio settoriale generale 1950, che obbliga le imprese a stabilire le procedure per segnalare e gestire tali casi.

Qualsiasi non conformità nei confronti di un criterio che si dovesse manifestare durante il processo di certificazione e ricertificazione determinerebbe la sospensione della certificazione ELH.

3. Relazione alla direzione sulla conclusione e i risultati dell'audit

Il rapporto annuale HSE con il risultante piano d'azione e il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima vengono presentati alla dirigenza in occasione del riesame annuale della direzione.

Conclusioni della Commissione

Il controllo integra le procedure ELH, il rispetto degli obblighi normativi e i requisiti delle normative norvegesi in materia di controllo interno (ICR) ⁽¹⁾. I risultati dei controlli vengono successivamente esaminati nel corso del riesame della direzione. Per agevolare il processo, la portata dei controlli svolti viene definita attraverso una checklist settoriale fornita dalla Fondazione ELH.

Dalla combinazione di queste procedure – audit HSE, analisi dei rischi, controllo e mitigazione delle non conformità – ha origine l'audit interno che si conclude con un controllo consequenziale degli aspetti HSE e del sistema ELH. Il risultato è soggetto al riesame della direzione. Durante la certificazione e la ricertificazione il certificatore ambientale conferma anche che l'audit è stato condotto in modo appropriato e che tutti gli elementi pertinenti sono stati controllati e segnalati.

Date le differenze tra i due sistemi, il campo di applicazione dell'audit può differire sebbene vengano applicate procedure analoghe per conseguire obiettivi simili. Le procedure adottate hanno tuttavia la capacità di adattarsi a un ambito modificato (ad esempio includendo aspetti ambientali specifici aggiuntivi) qualora l'organizzazione desideri avvicinarsi a EMAS.

Il responsabile ambientale è responsabile della preparazione e della presentazione al riesame della direzione del rapporto delle diverse componenti dell'audit interno, sostenendo in tal modo il sistema ambientale e la valutazione delle prestazioni ambientali alla luce del programma e della politica ambientale.

Sulla base di questi elementi la Commissione ritiene che la parte di ELH relativa a «**verifica, audit interno e azioni correttive**» sia conforme ai corrispondenti requisiti EMAS e può quindi essere considerata equivalente.

Nota: per definizione le procedure di audit ELH attualmente in vigore sono progettate per assicurare un controllo consequenziale del sistema di gestione ELH. Se un'organizzazione desidera fare domanda per la registrazione EMAS la portata dell'audit interno viene adattata al fine di racchiudere tutti i requisiti EMAS, compresi quelli che attualmente non sono soddisfatti da ELH.

PARTE 11

Comunicazione (interna ed esterna)

Requisito EMAS corrispondente:

1. Nell'ambito del sistema di gestione ambientale le organizzazioni stabiliscono procedure di comunicazione interna ed esterna. Tramite la procedura di comunicazione esterna l'organizzazione deve poter dimostrare di avere un dialogo aperto con il pubblico e con le altre parti interessate, comprese le comunità locali e i clienti, circa l'impatto ambientale delle loro attività e dei loro prodotti e servizi.
2. Le organizzazioni devono garantire la trasparenza e la comunicazione periodica di informazioni ambientali alle parti interessate esterne in base ai requisiti dell'allegato IV (comunicazione ambientale).

Tali informazioni comprendono, tra l'altro, i seguenti elementi: la politica ambientale dell'organizzazione, una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, una descrizione degli obiettivi e delle finalità, un resoconto sugli indicatori definiti nell'allegato, le prestazioni rispetto alle disposizioni di legge e un riferimento agli obblighi normativi applicabili.

⁽¹⁾ <http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=78622>.



Queste informazioni sono convalidate da un verificatore ambientale accreditato o abilitato su base annuale (oppure ogni due anni per le PMI).

Articolo 4, paragrafo 1, lettera d); articolo 5, paragrafo 2, lettera a); articolo 6, paragrafo 2, lettera b); allegato II, parte B, punto B.5; allegato IV.

Valutazione dei corrispondenti requisiti ELH

1. La comunicazione si basa sul rapporto annuale sull'ambiente e sul clima.

L'analisi ambientale iniziale di ELH (Miljøkartlegging), che determina l'elenco dei criteri da rispettare, viene aggiornata sul portale di ELH ma non viene resa pubblica. Non è intesa come uno strumento di comunicazione bensì come uno strumento di valutazione per l'organizzazione. Solo il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima e la politica ambientale devono essere obbligatoriamente resi pubblici secondo il criterio settoriale generale 7.

Il rapporto sull'ambiente e sul clima è uno strumento di gestione per le attività ambientali che deve essere presentato ogni anno entro il 1° aprile. L'obiettivo per le imprese è quello di documentare annualmente il miglioramento delle proprie prestazioni ambientali all'interno di un rapporto sull'ambiente.

Il rapporto è composto di due parti: un rapporto sulle prestazioni ambientali dell'anno precedente e un piano d'azione per l'anno successivo.

Si basa su un certo numero di indicatori quali:

il numero di dipendenti, le assenze (congedo di malattia), il fatturato, gli appalti verdi e il numero di prodotti con marchio ecologico ottenuti per uso proprio, i fornitori certificati, l'utilizzo di carta, il consumo energetico totale, la superficie dell'area riscaldata, la classificazione energetica, la valutazione del riscaldamento (tipo di riscaldamento utilizzato), il consumo di carburante, i chilometri percorsi, il tipo e il numero di veicoli, i viaggi aerei, il volume di rifiuti differenziati e non differenziati, oltre ad altri aspetti ambientali relativi ai criteri settoriali scelti. Una parte di questi indicatori viene definita parallelamente alla fissazione dei criteri settoriali e varia quindi secondo il settore di attività.


Sebbene ELH non sia destinato alle organizzazioni industriali, alcuni degli indicatori chiave EMAS sono coperti dal rapporto. Ad esempio, nel rapporto annuale sull'ambiente e sul clima stilato dal grossista alimentare «Arne Sjøle», sono stati riportati gli indicatori sull'efficienza energetica, l'efficienza dei materiali nel quadro delle procedure d'appalto, i rifiuti e le emissioni di anidride carbonica tramite la valutazione del consumo di carburante e dei voli utilizzati.

Ciononostante, non sono stati riportati tutti gli indicatori chiave elencati nell'allegato IV e il rapporto non è così quantitativo come proposto invece nel quadro EMAS. Tale situazione è innegabilmente connessa al sistema di criteri predefiniti, radicato nell'approccio ELH con indicatori predeterminati progettati per soddisfare le peculiarità settoriali. Ad esempio, nel rapporto annuale sull'ambiente e sul clima stilato dallo stesso distributore di prodotti alimentari, gli indicatori sulle emissioni chimiche nell'atmosfera (come NO_x, PM), le emissioni nell'acqua e la biodiversità non erano presenti. Tuttavia, sebbene l'insieme di indicatori richiesti da EMAS sia più ampio, occorre notare che un'organizzazione EMAS può anche decidere di non riferire su alcuni indicatori se può dimostrare che tali indicatori non sono correlati ai propri aspetti ambientali diretti significativi.

In ambito ELH, gli aspetti significativi aggiuntivi sono affrontati tramite il criterio settoriale generale 1963 («l'impresa deve individuare e affrontare altri aspetti ambientali») e la relativa rendicontazione viene effettuata nel rapporto annuale sull'ambiente e sul clima. Le imprese possono approfondire l'esercizio di rendicontazione aggiungendo indicatori al rapporto sull'ambiente e sul clima tramite indicatori aziendali specifici su richiesta (Virksomhetsspesifikke sjekkpunkter).

Il piano d'azione per l'anno successivo è inserito nel rapporto, generato con l'aiuto del portale web. Il portale richiede la compilazione di tutti i campi obbligatori; gli altri sono contrassegnati come opzionali. Se sono presenti campi non pertinenti per l'impresa o a cui non è possibile rispondere, occorre fornire una spiegazione nel campo relativo ai commenti.

Le prestazioni rispetto alle disposizioni di legge e il riferimento agli obblighi normativi applicabili non sono formalmente inseriti nel rapporto sull'ambiente e sul clima. Nel rapporto è possibile menzionare le azioni correttive dovute al rilevamento di una non osservanza.



2. Il rapporto viene redatto da un dipendente dell'organizzazione (il responsabile ambientale) (come in EMAS). Il certificatore/verificatore lo esamina in occasione della certificazione e della ricertificazione triennale.

Viene presentato al personale (criterio settoriale generale 1952) (durante riunioni o tramite intranet) e alla direzione (durante il riesame annuale della direzione). La revisione del criterio settoriale generale 7 ⁽¹⁾ (attuata nel maggio 2017) ha aumentato la trasparenza del sistema richiedendo all'impresa di pubblicare il rapporto per il grande pubblico, i clienti, i fornitori e i partner con cui si intrattengono rapporti di collaborazione. La pubblicazione deve avvenire in occasione della prima certificazione e in seguito con cadenza annuale.

La pubblicazione deve essere conforme alle normative norvegesi riguardanti la protezione dei dati e alle leggi sulla privacy e non deve divulgare indicatori quali i congedi di malattia e il fatturato annuo.

Conclusioni della Commissione

Il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima rappresenta la base della rendicontazione di ELH (interna e nei confronti del pubblico). Fornisce un quadro d'insieme trasparente delle prestazioni delle organizzazioni sulla base di indicatori definiti. Come l'intero sistema ELH, questo rapporto si basa su un metodo in cui gli elenchi di criteri/indicatori sono predeterminati a livello settoriale. Questo metodo si differenzia dal sistema EMAS in cui tutti gli aspetti vengono identificati e riportati **sulla base di un'analisi personalizzata**.

Esistono anche differenze relative al contenuto dei rapporti. Al pari di EMAS, il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima ELH include una descrizione dell'organizzazione e del suo sistema di gestione ambientale, della politica ambientale dell'organizzazione, dei criteri applicati e dello status della certificazione. Esistono tuttavia differenze relative al riferimento agli indicatori chiave applicabili a tutte le organizzazioni, ai requisiti di rendicontazione rispetto agli obblighi normativi e alle prestazioni dell'organizzazione a tal riguardo.

Il rapporto annuale viene reso noto ai dipendenti e alle parti interessate in conformità al criterio settoriale generale 1952. Il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima deve essere presentato a tutti i dipendenti durante riunioni o tramite intranet. L'impresa deve anche pubblicare il rapporto per il grande pubblico, i clienti, i fornitori e i partner con cui si intrattengono rapporti di collaborazione. La pubblicazione deve avvenire in occasione della prima certificazione e in seguito con cadenza annuale. Rendendo pubblica la sua pubblicazione, il rapporto sarà accessibile non solo al personale ma anche agli attori esterni.

Il rapporto ELH viene convalidato da un certificatore al momento della certificazione e ogni tre anni (ricertificazione). Per EMAS la convalida della «dichiarazione ambientale EMAS» da parte di un verificatore indipendente viene richiesta annualmente oppure ogni due anni per le PMI. Si noti che il 98 % delle imprese certificate ELH beneficerebbe di questa deroga se fossero registrate a EMAS.

Entrambi i sistemi di rendicontazione perseguono l'obiettivo di fornire un quadro d'insieme imparziale delle prestazioni dell'organizzazione rispetto a indicatori relativi ad aspetti ambientali definiti. Entrambi sono adatti alla metodologia che supporta il rispettivo sistema di gestione ambientale. Tuttavia, le differenze metodologiche tra questi sistemi si applicano anche alle parti responsabili della rendicontazione. Inoltre, la dichiarazione ambientale EMAS comprende anche un requisito relativo alla conferma del rispetto degli obblighi normativi ed è convalidata da un verificatore esterno su base annuale oppure ogni due anni per le PMI. A causa di queste differenze non è possibile riconoscere questa parte come conforme a tutti i requisiti EMAS.

Sulla base di questi elementi la Commissione ritiene che la parte di ELH relativa alla «**comunicazione (interna ed esterna)**» sia parzialmente equivalente ai corrispondenti requisiti EMAS.

Misure potenziali per colmare il divario con i requisiti EMAS

Sebbene questa parte di ELH non possa essere considerata equivalente, l'analisi dimostra una stretta equivalenza con molti requisiti EMAS corrispondenti. Per garantire il rispetto di tutti i requisiti corrispondenti si dovrebbero attuare i seguenti elementi aggiuntivi:

- Il rapporto sull'ambiente e sul clima pubblicato dall'organizzazione ELH deve contenere tutti gli elementi richiesti dall'allegato IV del regolamento EMAS, in particolare:
 - una descrizione degli aspetti ambientali significativi dell'organizzazione individuati in base alla procedura definita nell'allegato I del regolamento EMAS;

⁽¹⁾ Criterio settoriale generale 7: in occasione della prima certificazione l'impresa deve preparare un rapporto sull'ambiente e sul clima. Dopo la prima certificazione, il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima relativo all'intero anno civile precedente deve essere completato e inviato al portale web di Eco-Lighthouse entro il 1° aprile. Il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima deve essere messo a disposizione del grande pubblico, dei clienti, dei fornitori e dei partner con cui si intrattengono rapporti di collaborazione.



- gli indicatori chiave e specifici riportati come appropriati;
 - un riferimento agli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente e alle prestazioni rispetto a tali obblighi normativi.
- Il rapporto sull'ambiente e sul clima deve essere convalidato da un certificatore accreditato o abilitato su base annuale oppure ogni due anni per le PMI. Il certificatore, utilizzando il metodo più appropriato, deve accertarsi che tutti gli obblighi normativi, gli indicatori e gli aspetti ambientali pertinenti siano stati individuati e affrontati.

PARTE 12

Riesame della direzione*Requisito EMAS corrispondente:*

Sulla base degli audit interni, della valutazione dell'osservanza (o conformità), del dialogo con le parti interessate (compresi i reclami), delle prestazioni ambientali dell'organizzazione in relazione agli obiettivi, delle azioni correttive e preventive e del precedente riesame della direzione, l'alta direzione riesamina il sistema di gestione ambientale dell'organizzazione al fine di accertarne l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia. Il riesame include la valutazione delle opportunità di miglioramento e della necessità di apportare modifiche al sistema di gestione ambientale, compresi la politica, gli obiettivi e i traguardi ambientali. (Allegato II, parte A, punto A6)

Valutazione dei corrispondenti requisiti ELH

Il riesame della direzione rientra formalmente nel criterio settoriale generale 6 secondo cui: «la direzione deve eseguire una verifica annuale del sistema HSE e delle procedure Eco-Lighthouse per accertarne il corretto funzionamento».

Il contributo di ELH ⁽¹⁾ dimostra che questa parte dipende in larga misura dal riesame annuale della direzione ELH, che centralizza il riesame del sistema HSE e delle procedure ELH e include la valutazione della prestazione ambientale come indicato nel rapporto annuale sull'ambiente e sul clima.

Il direttore generale e il dipendente responsabile dell'attuazione di Eco-Lighthouse si incontrano annualmente, sul luogo di lavoro, con il rappresentante della sicurezza e il rappresentante dei servizi di medicina del lavoro per esaminare e valutare il sistema.

In base all'esempio fornito, il riesame annuale della direzione dell'organizzazione ELH riguarda i seguenti elementi:

- opportunità di miglioramento del sistema. Elaborazione e riesame dei piani di azione;
- valutazione di tutte le violazioni di leggi e normative riscontrate durante il periodo di riferimento;
- valutazione delle prestazioni ambientali come indicato nel rapporto annuale sull'ambiente e sul clima;
- definizione di nuovi obiettivi ambientali nel piano d'azione per il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima.

Conclusioni della Commissione


L'idea principale che sottende al riesame della direzione del sistema ELH è molto simile a quella del sistema EMAS, in quanto riflette gran parte delle disposizioni della normativa sul riesame della direzione.

Sulla base di questi elementi la Commissione riconosce che la parte di ELH relativa al «**riesame della direzione**» è conforme ai corrispondenti requisiti EMAS e può quindi essere considerata equivalente.

Requisiti di accreditamento o di abilitazione per gli organismi di certificazione

La seguente analisi valuta i requisiti di accreditamento o di abilitazione che consentono la verifica dei sistemi da parte di un revisore indipendente qualificato.

⁽¹⁾ ad esempio <http://miljofyrtarn.no/nyeverktoy>.



Requisito EMAS corrispondente:

1. EMAS richiede che gli elementi principali del sistema di gestione vengano esaminati da un verificatore indipendente accreditato o abilitato. Gli elementi soggetti a verifica sono indicati nell'articolo 18 del regolamento EMAS.
 2. Prima della registrazione (articolo 4, paragrafo 5), l'analisi ambientale iniziale, il sistema di gestione ambientale, la procedura di audit e la sua attuazione sono verificati da un verificatore ambientale accreditato o abilitato e la dichiarazione ambientale è convalidata dallo stesso verificatore.
 3. Per rinnovare la registrazione (articolo 6), un'organizzazione registrata almeno ogni tre anni:
 - a. fa verificare l'intero sistema di gestione ambientale e il programma di audit, nonché la sua attuazione;
 - b. predispone una dichiarazione ambientale conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato IV e la fa convalidare da un verificatore ambientale;
inoltre, fatti salvi i punti precedenti, **negli anni successivi** un'organizzazione registrata predispone una dichiarazione ambientale aggiornata conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato IV e la fa convalidare da un verificatore ambientale.

L'articolo 7 del regolamento concede le seguenti deroghe per le organizzazioni di piccole dimensioni: la frequenza di cui sopra viene estesa da 3 a 4 anni e da annuale a biennale purché siano soddisfatte determinate condizioni.
 4. La verifica e la convalida sono eseguite da un verificatore accreditato o abilitato alle condizioni di cui agli articoli 25 e 26.
 5. I verificatori ambientali vengono accreditati o abilitati in base ai requisiti dell'articolo 20 del regolamento EMAS. Il verificatore ambientale dimostra in particolare le prove adeguate delle proprie competenze, comprese le conoscenze, le esperienze pertinenti e le capacità tecniche relative all'ambito dell'accreditamento o dell'abilitazione richiesti.
-

Valutazione dei corrispondenti requisiti ELH

1. *Verificatore indipendente*: ELH richiede una verifica relativa all'attuazione del sistema da parte di un certificatore/verificatore indipendente. Il certificatore/verificatore è stato formato e approvato dalla Fondazione ELH e viene nominato formalmente dal comune. Il certificatore/verificatore concentra la propria valutazione sul rispetto da parte dell'organizzazione dei criteri generali e settoriali specifici selezionati dal consulente nel sistema ELH. Le attività del certificatore/verificatore sono controllate da ELH in occasione di ogni certificazione (ogni 3 anni).
2. *Valutazione esterna prima della certificazione*: dopo l'autorendicontazione dell'impresa, un certificatore/verificatore effettua la certificazione ELH. La certificazione ELH implica il controllo del rispetto di criteri predeterminati (generali e applicabili a settori specifici), che consiste anche nel verificare che l'organizzazione abbia un quadro d'insieme aggiornato degli obblighi normativi a cui è soggetta oltre a un sistema di gestione dei casi di non osservanza. Gli obblighi normativi più pertinenti sono tradotti nei criteri ELH che vengono controllati nello specifico. Di conseguenza, il processo di verifica si riduce all'esame di una checklist utilizzando la dichiarazione ambientale tramite strumenti online standardizzati con orientamenti specifici per ciascun criterio (¹). In seguito alla valutazione eseguita da un certificatore, la Fondazione ELH controlla individualmente ciascuna certificazione, approvandola prima dell'emissione o del rinnovo del certificato.
3. *Rinnovo della registrazione*: l'abilitazione ELH deve essere rinnovata ogni tre anni.


Prima della ricertificazione, l'organizzazione deve aver riesaminato i criteri e verificato se l'organizzazione è ancora conforme ai criteri vigenti. La documentazione relativa a questo processo deve essere resa disponibile nel portale web.

Durante la ricertificazione il verificatore controlla se i rapporti annuali sull'ambiente e sul clima sono stati presentati ogni anno come richiesto. Se così non fosse i rapporti annuali intermittenti devono essere ricostruiti per quanto possibile, anche retroattivamente.

Il processo di ricertificazione è identico al processo di certificazione. Il certificatore/verificatore presterà attenzione ai progressi (ambientali) continui.

Negli anni intermedi non avviene la verifica esterna. I rapporti intermedi sull'ambiente e sul clima sono redatti internamente. Visto che il 98 % delle imprese certificate ELH è composto da organizzazioni di piccole dimensioni e in base alle disposizioni dell'articolo 7 questa frequenza deve essere confrontata con la verifica biennale in ambito EMAS.

(¹) Si veda la parte 7.



4. *Requisiti relativi alla verifica e alla convalida:* La verifica viene condotta seguendo il processo indicato al punto 2 di cui sopra.

I certificatori sono generalisti e operano entro un ampio spettro di abilitazione (nessuna abilitazione per settori specifici). Analogamente ai verificatori EMAS, i certificatori ELH definiscono chiaramente e concordano con l'organizzazione la portata della certificazione (parti dell'organizzazione soggette alla certificazione), esaminano la documentazione, visitano l'organizzazione, effettuano colloqui e controlli a campione. Secondo il manuale del certificatore ELH, il certificatore può contare parzialmente sull'assicurazione fornita dal consulente che ha preparato la certificazione⁽¹⁾. Il certificatore è anche in grado di documentare la propria verifica tramite le proprie annotazioni ed eventuali checklist.

Quando il certificatore approva l'impresa, la lettera finale di accettazione viene generata dal certificatore che approva il Miljøkartlegging assieme a una relazione su eventuali casi di non osservanza individuati e corretti. Entrambe sono conservate nel portale web. In seguito, Eco-Lighthouse controlla la documentazione e assicura che la procedura è conforme alle norme e agli orientamenti. A questo punto, ELH rilascia un certificato.

L'approvazione, la formazione e la supervisione delle attività del certificatore sono assicurate dalla Fondazione Eco-Lighthouse mediante il proprio portale web mentre le istruzioni per effettuare la certificazione sono definite nel manuale del certificatore ELH. Si garantiscono in tal modo l'indipendenza e la professionalità del verificatore sulla base dei requisiti di abilitazione ELH.

Come indicato al punto 2 di cui sopra, ELH non prevede un processo annuale di convalida specifico.

5. *Requisiti di accreditamento o di abilitazione:*


ELH ha istituito un sistema autonomo di «abilitazione» dei propri revisori e certificatori/verificatori. Il certificatore/verificatore è formato, approvato e monitorato da ELH e svolge la propria attività per conto del comune in cui l'organizzazione ha la sede. Il suo lavoro è monitorato con attenzione da ELH, ma in generale non è accreditato da alcun sistema di accreditamento riconosciuto e standardizzato. La Fondazione ELH è certificata ISO 9001 ma non soddisfa la norma per il rilascio di certificazioni (ISO 17021). I requisiti ELH devono quindi essere confrontati con i requisiti di abilitazione stabiliti dall'articolo 20 del regolamento EMAS.

Il certificatore accreditato viene nominato dal comune. La certificazione da parte di soggetti terzi indipendenti viene quindi mantenuta, come pure il collegamento con i comuni, che riveste una parte attiva. Mediante questo sistema si evita la complessità e si garantiscono costi contenuti. Il ricorso a verificatori disponibili a livello locale è il principale fattore di successo nel sistema ELH, cosicché le imprese (principalmente di piccole e medie dimensioni) con pochi aspetti ambientali di rilievo sono in grado di ottenere la certificazione a costi ragionevoli.

I requisiti stabiliti da ELH relativi alla qualifica del certificatore/verificatore si concentrano sui seguenti elementi:

- i certificatori/verificatori ELH sono formati per avere una buona conoscenza del sistema di gestione ambientale che certificano (ELH) e del relativo sistema di criteri;
- i certificatori/verificatori ELH non sono accreditati per settore ma approvati per la formazione in base a competenze generiche in materia di ambiente, HSE, revisione e/o del controllo della qualità. ELH fa notevole affidamento sulla precisione dei criteri che devono essere esaminati. Questo approccio è concepito per contenere i costi per le imprese aumentando il numero di certificatori e riducendo gli spostamenti;
- analogamente, le conoscenze giuridiche sono rimpiazzate da un riferimento a criteri settoriali specifici, con una guida dedicata per il verificatore;
- la conoscenza degli aspetti tecnici si concentra sui temi ambientali più importanti (trasporti, energia, rifiuti ecc.). Eco-Lighthouse certifica imprese con un limitato impatto ambientale.

⁽¹⁾ Manuale sulla certificazione ELH – processo di certificazione: «Non tutti i criteri possono essere controllati con la stessa accuratezza, ma i criteri contrassegnati con la» D «(documentazione) devono essere documentati. Le analisi ambientali devono ispirare fiducia ed essere percepite come meticolose, rappresentando la base principale per poter decidere cosa deve essere controllato. Il certificatore decide quali condizioni devono essere esaminate accuratamente e quali criteri possono essere verificati mediante controlli a campione. Se il consulente che effettua l'analisi ambientale assicura che i criteri settoriali sono soddisfatti, il certificatore può in linea di principio fare affidamento su tale dato, a condizione che non vi siano elementi che dimostrano il contrario (analisi ambientale condotta male, conclusioni inaffidabili, altre circostanze)».



Per essere in grado di portare a termine tali compiti, ELH si accerta che i certificatori/verificatori abbiano acquisito le seguenti qualifiche (A) e formazione (B):

A. Requisiti in materia di qualifiche per i certificatori/verificatori:

- conoscenza delle tematiche ambientali (energia, trasporti, rifiuti, appalti, emissioni);
- qualifiche in materia di audit e/o esperienza professionale;
- esperienza professionale pertinente (relativa a ambiente, HSE, ISO 14001, EMAS ecc.);
- percorso professionale pertinente (tematiche ambientali e scientifiche, HSE, ISO 14001, EMAS ecc.);
- altre esperienze o percorsi professionali pertinenti.

B. Formazione del certificatore/verificatore:

il certificatore/verificatore, una volta accettato per svolgere la formazione, viene addestrato individualmente da ELH. La formazione prevede:

- introduzione a Eco-Lighthouse. Una breve storia, la rete e la struttura dell'organizzazione;
- i diversi ruoli e le loro responsabilità: consulente, verificatore, coordinatore comunale, amministrazione e responsabile di Eco-Lighthouse nell'impresa;
- se è disponibile un consulente esterno: una sua breve introduzione per spiegare gli aspetti pratici del processo verso la certificazione al fine di accrescere la comprensione;
- il portale web di Eco-Lighthouse, comprese l'analisi ambientale e la relazione di certificazione;
- il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima;
- la certificazione Eco-Lighthouse e il processo di ricertificazione;
- tecniche di audit.

Le misure aggiuntive da attuare nel 2017 sono le seguenti:

- esame;
- autorizzazione a operare limitata nel tempo;
- osservazione dei certificatori/verificatori da parte di un organismo esterno.

ELH intende intensificare il proprio dialogo con gli organismi di accreditamento norvegesi e soddisfare le loro norme e i loro requisiti, sebbene si astenga dall'effettivo accreditamento dei certificatori/verificatori a causa del forte aumento dei costi che ciò comporterebbe per le imprese che desiderano ottenere la certificazione ELH.

Conclusione della Commissione

La valutazione del sistema di gestione ELH ha confermato che si possono rilevare differenze tra l'EMAS e il metodo ELH (basato su criteri), il loro campo di applicazione (settori senza aspetti ambientali complessi) e i loro destinatari (principalmente PMI). Anche i requisiti di accreditamento o di abilitazione riflettono queste differenze, oltre ad alcune peculiarità del sistema ELH come la collaborazione con i comuni o la volontà di contenere i costi di certificazione.

L'approccio ELH prevede una certificazione da parte di un certificatore indipendente che è funzionale agli obiettivi del sistema. Le differenze principali rispetto alla verifica EMAS sono le seguenti:

- Il processo di certificazione ELH si concentra sulla valutazione del rispetto dell'insieme dei criteri che costituiscono il fulcro del sistema ELH, compresa l'aderenza agli obblighi normativi più pertinenti. Tale approccio strutturato non esiste in ambito EMAS, dove il verificatore deve valutare la corretta applicazione dei requisiti del regolamento nel caso specifico di ciascuna organizzazione, comprese l'identificazione degli aspetti ambientali pertinenti e l'osservanza degli obblighi normativi.
- Le competenze del certificatore ELH sono incentrate sulla valutazione dei criteri. Nel sistema EMAS le competenze si concentrano su una conoscenza più ampia degli aspetti ambientali e su una conoscenza specifica del settore industriale interessato.



- I verificatori ELH vengono formati e approvati dalla Fondazione ELH e il loro lavoro viene monitorato individualmente. I verificatori EMAS sono accreditati o abilitati e monitorati dagli organi amministrativi nominati dai governi in base ai requisiti del regolamento EMAS e/o di ISO 17021.
- EMAS annovera un controllo esterno annuale per garantire la convalida della dichiarazione ambientale (ogni due anni per le PMI, che rappresentano la grande maggioranza dell'organizzazione ELH). La certificazione ELH avviene ogni tre anni senza verifiche intermedie.

Il sistema ELH, con i suoi insiemi predefiniti di criteri, il suo interesse per le organizzazioni di piccole dimensioni (poche imprese con più di 250 dipendenti e nessuna azienda nell'industria pesante) e il suo sistema di certificazione monitorato dalla Fondazione ELH e gestito dai comuni, fornisce un approccio pragmatico ed efficiente per le PMI che desiderano valutare e migliorare le proprie pratiche riguardanti la salute, l'ambiente e la sicurezza.

Tuttavia a causa della natura del sistema, strutturato attorno agli insiemi di criteri, il certificatore/verificatore ELH non deve necessariamente essere competente nel rilevamento di altri casi di inosservanza o di problematiche ambientali che non fanno parte dei criteri. Inoltre, l'assenza di conoscenze settoriali specifiche o di conoscenze giuridiche può impedire al certificatore/verificatore di effettuare controlli in loco specifici o di verificare l'affidabilità di dati tecnici specifici inerenti al rispetto degli obblighi normativi. Tale analisi specifica potrebbe essere necessaria per valutare gli aspetti che vanno oltre i criteri settoriali, in particolare gli aspetti aggiuntivi individuati ai sensi del criterio settoriale generale 1963 ⁽¹⁾, nonché per la verifica del rispetto degli obblighi normativi.

Da tale analisi si può concludere che ELH annovera un sistema di certificazione coerente da parte di un certificatore indipendente che si adatta bene alla struttura e alle particolarità del sistema. Tuttavia, i requisiti riguardanti le competenze del verificatore ELH non equivalgono pienamente ai corrispondenti requisiti del regolamento EMAS.

Sulla base di questi elementi la Commissione ritiene che la parte di ELH relativa ai «**requisiti di accreditamento o di abilitazione**» sia parzialmente equivalente ai corrispondenti requisiti EMAS.

Conclusioni

ELH rappresenta un sistema moderno, ben strutturato e imparziale che fornisce certificazioni ambientali sottoposte ad audit da parte di terzi a molte organizzazioni di diverse dimensioni e appartenenti a diversi settori. Si basa su una serie di criteri generali e specifici che devono essere soddisfatti dalle organizzazioni che richiedono la certificazione. Tale struttura differisce dall'approccio EMAS, che richiede un'identificazione preliminare degli aspetti ambientali significativi distintivi dell'organizzazione come base a supporto dell'attuazione del sistema di gestione.

Inoltre, i due sistemi si rivolgono a destinatari diversi. Mentre ELH si concentra chiaramente sulle PMI, EMAS può essere attuato da organizzazioni di qualsiasi dimensione, comprese le grandi organizzazioni industriali. In termini di governance la Fondazione ELH gestisce il sistema e definisce i propri requisiti. La Fondazione ELH opera anche come organismo di abilitazione responsabile di formare e approvare i certificatori attivi in comuni diversi. La governance EMAS si basa su un atto legislativo (regolamento UE), coinvolge organismi nominati dalle autorità e richiede una verifica da parte di un verificatore accreditato o abilitato.

Come sottolineato in questo documento entrambi i sistemi perseguono un obiettivo generale simile (miglioramento della prestazione ambientale delle organizzazioni) ma con metodi diversi. I requisiti non sono identici. Alcune parti di ELH equivalgono parzialmente ai corrispondenti requisiti EMAS, mentre altre sono riconosciute come conformi a tali requisiti. Le parti di ELH che non soddisfano del tutto i requisiti EMAS non possono essere riconosciute come equivalenti. Le organizzazioni che desiderano avvicinarsi a EMAS possono tuttavia utilizzare il presente documento per adattare tali parti prima di fare domanda per la registrazione EMAS.


Sulla base di questa valutazione la Commissione riconosce:

- che le seguenti parti di Eco-Lighthouse sono conformi ai corrispondenti requisiti EMAS. Queste parti possono essere quindi considerate equivalenti ai corrispondenti requisiti EMAS:
 - impegno e coinvolgimento dell'alta direzione;

⁽¹⁾ Criterio settoriale generale 1963: «l'impresa deve individuare gli altri aspetti ambientali significativi che la caratterizzano e prendere in considerazione qualsiasi azione necessaria e/o l'inclusione nel rapporto annuale sull'ambiente e sul clima e/o il monitoraggio attraverso il piano d'azione».



- definizione di una politica ambientale;
- obiettivi e programma ambientale definiti per assicurare un miglioramento continuo;
- struttura organizzativa, formazione e coinvolgimento del personale;
- requisiti in materia di documentazione;
- controllo operativo;
- preparazione e risposta alle emergenze;
- verifica, audit interno e azioni correttive;
- riesame della direzione;
- che le seguenti parti di Eco-Lighthouse sono parzialmente equivalenti ai corrispondenti requisiti EMAS:
 - definizione di un'analisi ambientale – analisi preliminare;
 - garanzia del rispetto degli obblighi normativi;
 - comunicazione (interna ed esterna);
- che i requisiti di Eco-Lighthouse riguardanti l'accreditamento o l'abilitazione per gli organismi di certificazione sono parzialmente equivalenti ai corrispondenti requisiti EMAS.

18CE0342

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2287 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2017

che specifica i moduli da utilizzare in relazione alle importazioni di mercurio e di talune miscele di mercurio a norma del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio

[notificata con il numero C(2017) 8190]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 3 della convenzione di Minamata sul mercurio («la convenzione di Minamata») ⁽²⁾, l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/852 stabilisce che il mercurio e le miscele di mercurio possono essere importati nel territorio doganale dell'Unione per fini diversi dallo smaltimento come rifiuti, solo qualora lo Stato membro di importazione abbia rilasciato la propria autorizzazione scritta a tale importazione. Se il paese esportatore non è parte della convenzione di Minamata, l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se il paese esportatore ha certificato che il mercurio non proviene da estrazione primaria di mercurio.
- (2) I moduli da utilizzare per rilasciare o negare tale autorizzazione e per certificare che il mercurio non proviene da estrazione primaria di mercurio dovrebbero essere coerenti con i moduli di cui alla decisione UNEP/MC/COP.1/5 ⁽³⁾ adottata dalla conferenza delle parti della convenzione di Minamata nella sua prima riunione ed essere adattati nella misura necessaria per tenere conto dei requisiti del regolamento (UE) 2017/852.
- (3) Per coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) 2017/852, l'applicazione della presente decisione dovrebbe essere rinviata al 1° gennaio 2018.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/852,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il modulo che gli Stati membri devono utilizzare per rilasciare o negare l'autorizzazione scritta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/852 figura nell'allegato I della presente decisione. Tuttavia, il presente articolo non si applica nei casi di importazioni di mercurio o di miscele di mercurio che si configurano come o sono considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.

Articolo 2

Gli Stati membri possono rilasciare un'autorizzazione scritta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/852 nei casi di cui alla lettera b) del citato comma, soltanto se la certificazione ivi richiesta è presentata nella forma di cui all'allegato II della presente decisione. Tuttavia, il presente articolo non si applica nei casi di importazioni di mercurio o di miscele di mercurio che si configurano come o sono considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.

⁽¹⁾ GUL 137 del 24.5.2017, pag. 1.

⁽²⁾ L'Unione ha ratificato la convenzione di Minamata con la decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (GUL 142 del 2.6.2017, pag. 4).

⁽³⁾ Decisione UNEP/MC/COP.1/5 dal titolo «Guidance in relation to mercury supply sources and trade (article 3), particularly in regard to identification of stocks and sources of supply (paragraph 5 (a)) and forms and guidance for obtaining consent to import mercury (paragraphs 6 and 8)» [Orientamenti relativi alle fonti di approvvigionamento e al commercio di mercurio (articolo 3), in particolare per quanto riguarda l'identificazione delle scorte e delle fonti di approvvigionamento (paragrafo 5, lettera a) e moduli e orientamenti per ottenere l'autorizzazione all'importazione di mercurio (paragrafi 6 e 8)], adottata il 24 settembre 2017.

⁽⁴⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GUL 312 del 22.11.2008, pag. 3).



Articolo 3


La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2017

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione



ALLEGATO I

MODULO PER IL RILASCIO O IL DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE SCRITTA, A NORMA DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/852, ALLE IMPORTAZIONI DI MERCURIO O MISCELE DI MERCURIO DI CUI ALL'ALLEGATO I DI TALE REGOLAMENTO

MODULO PER IL RILASCIO O IL DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE SCRITTA, A NORMA DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUL MERCURIO, ALLE IMPORTAZIONI DI MERCURIO O MISCELE DI MERCURIO DI CUI ALL'ALLEGATO I DI TALE REGOLAMENTO

Nota: il presente modulo si applica alle importazioni nell'Unione europea di mercurio e miscele di mercurio con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari ad almeno il 95 % in peso, di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio («miscele di mercurio»). Il presente modulo non è utilizzato in caso di importazioni di mercurio o miscele di mercurio che si configurano come o sono considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti ⁽¹⁾.

Sezione A: Informazioni di contatto che devono essere fornite dallo Stato membro di importazione

Nome dello sportello nazionale designato ⁽²⁾:

Indirizzo:

Telefono:

Fax

E-mail:

Sezione B: Informazioni di contatto che devono essere fornite dal paese esportatore

Nome dello sportello nazionale designato o funzionario governativo responsabile:

Indirizzo:

Telefono:

Fax

E-mail:

Sezione C: Informazioni sul trasporto che devono essere fornite dal paese esportatore

i) Si prega di indicare il quantitativo totale previsto di mercurio da spedire (kg), in forma pura o in miscele

ii) Si prega di indicare la data o le date previste della spedizione o delle spedizioni

iii) Si prega di indicare se il mercurio, in forma pura o in miscele, proviene da estrazione primaria di mercurio:

Se sì: Paese esportatore parte della convenzione di Minamata: si prega di indicare se il mercurio proviene da estrazione primaria nuova o esistente a norma dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della convenzione di Minamata.

Se il paese esportatore non è parte della convenzione, ha certificato che il mercurio non proviene da estrazione primaria di mercurio.

iv) Si prega di confermare che il mercurio, in forma pura o in miscele, non proviene da alcuna delle tre seguenti fonti ⁽³⁾:

— settore dei cloro-alcali (ad esempio, smantellamento delle celle cloro-alcaline),

— purificazione del gas naturale,

— operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi.

Sezione D: Informazioni che devono essere fornite dallo Stato membro di importazione


Per quale motivo viene importato il mercurio (in forma pura o in miscele)? Si prega di cerchiare:

i) stoccaggio provvisorio ecocompatibile del mercurio in conformità all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/852

SÌ NO

In caso di risposta affermativa si prega di specificare l'uso previsto, se noto.

.....



ii) Uso consentito a norma della legislazione unionale e nazionale ^(*): SÌ NO

In caso affermativo si prega di fornire informazioni supplementari sull'uso previsto del mercurio in forma pura o miscela.

.....

Sezione E: Informazioni sulla spedizione

Importatore

Nome della società

Indirizzo:

Telefono:

Fax

E-mail:

Esportatore

Nome della società

Indirizzo:

Telefono:

Fax

E-mail:

Sezione F: Indicazione del consenso dello Stato membro di importazione

Natura del consenso (si prega di cerchiare):

ACCORDATO RIFIUTATO

Si prega di utilizzare lo spazio sottostante per indicare eventuali condizioni, dettagli supplementari o informazioni pertinenti.

.....

Firma delle autorità competenti designate dello Stato membro di importazione

— Nome

— Titolo:

— Firma:

— Data:

(¹) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/852, è proibita l'importazione nell'Unione di miscele di mercurio diverse da quelle contemplate dal presente modulo e di composti di mercurio da utilizzare per il recupero del mercurio.

(²) Lo «sportello nazionale designato» fa riferimento allo sportello nazionale designato a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, della convenzione di Minamata per lo scambio di informazioni nell'ambito della convenzione. Lo sportello dovrebbe corrispondere alla «autorità competente» designata dallo Stato membro di importazione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/852 in quanto autorità alla quale dovrebbero essere indirizzate le domande di importazione a norma dell'articolo 4.

(³) Conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/852, il mercurio e i composti del mercurio, in forma pura o in miscela, provenienti da una delle fonti elencate nel modulo sono considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE e smaltiti senza recare pericolo alla salute dell'uomo e senza nuocere all'ambiente, in conformità a tale direttiva.

(⁴) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/852, è proibita l'importazione nell'Unione di mercurio da utilizzare nell'estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala.



ALLEGATO II

MODULO CHE DEVE ESSERE UTILIZZATO DAI PAESI CHE NON SONO PARTI DELLA CONVENZIONE DI MINAMATA SUL MERCURIO E CHE INTENDONO ESPORTARE MERCURIO, IN FORMA PURA O IN MISCELE, VERSO UNO STATO MEMBRO AI FINI DEL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE SULLA FONTE DEL MERCURIO

MODULO PER LA CERTIFICAZIONE DELLA FONTE DI MERCURIO, IN FORMA PURA O IN MISCELE, DA ESPORTARE

Sezione A: Informazioni sul trasporto che devono essere fornite dal paese esportatore

- i) Si prega di indicare il quantitativo totale previsto di mercurio, in forma pura o in miscele, da spedire
- ii) Si prega di indicare la data o le date previste della spedizione o delle spedizioni

Sezione B: Informazioni sulla spedizione

Importatore

Nome della società

Indirizzo:

Telefono:

Fax

E-mail:

Esportatore

Nome della società

Indirizzo:

Telefono:

Fax

E-mail:

Sezione C: Certificazione

In conformità all'articolo 3, paragrafo 8, della convenzione di Minamata sul mercurio, il mio governo certifica che il mercurio incluso nella spedizione descritta nel presente modulo non proviene da estrazione primaria di mercurio.

Si prega di fornire giustificativi sulla fonte del mercurio da esportare.

Firma del funzionario governativo responsabile e data:


— Nome

— Titolo:

— Firma:

— Data:

18CE0343



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2288 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2017

relativa all'individuazione delle specifiche tecniche delle TIC da utilizzare come riferimento negli appalti pubblici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

previa consultazione della piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC e degli esperti del settore,

considerando quanto segue:

- (1) La normazione svolge un importante ruolo di sostegno alla strategia Europa 2020 ⁽²⁾. Diverse iniziative della strategia Europa 2020 hanno sottolineato l'importanza della normazione volontaria nei mercati dei prodotti o dei servizi al fine di garantire la compatibilità e l'interoperabilità tra prodotti e servizi, promuovere lo sviluppo tecnologico e sostenere l'innovazione.
- (2) La presenza di norme è essenziale per la competitività europea e costituisce un elemento cruciale per l'innovazione e il progresso. Nelle sue comunicazioni sul mercato unico ⁽³⁾ e sul mercato unico digitale ⁽⁴⁾ la Commissione ha confermato l'importanza dell'esistenza di norme comuni per garantire la necessaria interoperabilità delle reti e dei sistemi nell'economia digitale europea. Tale posizione è stata rafforzata dall'adozione della comunicazione sulle priorità per la normazione delle TIC ⁽⁵⁾, nella quale la Commissione individua le tecnologie TIC prioritarie per le quali la normazione è considerata di importanza cruciale per il completamento del mercato unico digitale.
- (3) La comunicazione della Commissione dal titolo «Una visione strategica per le norme europee: compiere passi avanti per favorire e accelerare la crescita sostenibile dell'economia europea entro il 2020» ⁽⁶⁾ riconosce la specificità della normazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), in cui soluzioni, applicazioni e servizi sono spesso sviluppati da forum e consorzi di TIC internazionali che si sono imposti come organismi leader nell'elaborazione delle norme TIC.
- (4) Il regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea ha stabilito un sistema mediante il quale la Commissione può decidere di individuare le specifiche tecniche delle TIC più pertinenti e maggiormente accettate, elaborate da organizzazioni diverse dalle organizzazioni di normazione europee, internazionali o nazionali, cui è possibile fare riferimento in primo luogo per consentire l'interoperabilità in materia di appalti pubblici. La possibilità di utilizzare tutta la gamma di specifiche tecniche delle TIC in occasione dell'acquisto di hardware, software e servizi di tecnologia dell'informazione consentirà di realizzare l'interoperabilità tra dispositivi, servizi e applicazioni, contribuirà a evitare la dipendenza da un unico fornitore delle pubbliche amministrazioni, che si verifica quando il committente pubblico non può cambiare fornitore dopo la scadenza del contratto di appalto a causa dell'impiego di soluzioni proprietarie, e promuoverà un clima di concorrenza per l'offerta di soluzioni TIC interoperabili.
- (5) Per essere ammissibili ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici, le specifiche tecniche delle TIC devono rispettare le prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012. La conformità a tali requisiti garantisce alle autorità pubbliche che le specifiche tecniche delle TIC siano stabilite nel rispetto dei principi di apertura, trasparenza, imparzialità e consenso riconosciuti dall'Organizzazione mondiale del commercio nel campo della normazione.

⁽¹⁾ GUL 316 del 14.11.2012, pag. 12.


⁽²⁾ Comunicazione della Commissione «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva». COM(2010) 2020 definitivo del 3.3.2010.

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione «Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese». COM(2015) 550 final del 28 ottobre 2015.

⁽⁴⁾ Comunicazione sulla strategia per il mercato unico digitale in Europa. COM(2015) 192 final del 6 maggio 2015.

⁽⁵⁾ COM(2016) 176 final del 19 aprile 2016.

⁽⁶⁾ COM (2011) 311 def. del 1° giugno 2011.



- (6) La decisione di individuare le specifiche delle TIC va adottata previa consultazione della piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC, istituita dalla decisione 2011/C 349/04 della Commissione ⁽¹⁾, integrata da altre forme di consultazione di esperti del settore.
- (7) La piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC ha valutato e ha espresso un parere positivo sull'individuazione delle seguenti specifiche tecniche ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici: «SPF-Sender Policy Framework for Authorizing Use of Domains in Email» (SPF), «STARTTLS-SMTP Service Extension for Secure SMTP over Transport Layer Security» (STARTTLS-SMTP) e «DANE-SMTP Security via Opportunistic DNS-Based Authentication of Named Entities Transport Layer Security» (DANE-SMTP), elaborate dall'Internet Engineering Task Force (IETF), nonché «Structured Threat Information Expression» (STIX 1.2) e «Trusted Automated Exchange of Indicator Information» (TAXII 1.1) elaborate dall'Organizzazione per la promozione delle norme sulle informazioni strutturate (OASIS). La valutazione e il parere della piattaforma sono stati successivamente sottoposti per consultazione a esperti del settore che hanno confermato il parere positivo sull'individuazione delle specifiche.
- (8) La specifica tecnica SPF sviluppata dall'IETF è una norma aperta che specifica un metodo tecnico per rilevare contraffazioni dell'indirizzo del mittente. Il sistema SPF offre la possibilità di controllare se un messaggio sia inviato da un server autorizzato a farlo. Si tratta di un sistema semplice di convalida dell'indirizzo di posta elettronica, progettato per rilevare lo spoofing di indirizzi tramite un meccanismo che permette ai destinatari di controllare se il messaggio in arrivo da un determinato dominio sia stato inviato da un host autorizzato dall'amministratore di tale dominio. Lo scopo del sistema SPF è impedire agli spammer di inviare messaggi da mittenti contraffatti di un determinato dominio. I destinatari possono fare riferimento a un record SPF per stabilire se un messaggio che sembra arrivare da un determinato dominio sia stato effettivamente inviato da un server di posta elettronica autorizzato.
- (9) STARTTLS-SMTP, sviluppato dall'IETF, è un metodo per rendere sicura una connessione non sicura. STARTTLS è un'estensione del servizio Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) che permette ai server e ai client SMTP di usare il protocollo Transport Layer Security (TLS) per fruire di una comunicazione privata autenticata via Internet. In particolare la comunicazione tramite posta elettronica non sicura rappresenta uno dei principali vettori di attacco per infiltrarsi in una rete governativa. Quando un utente invia un messaggio di posta elettronica, il server di posta del fornitore del servizio di posta elettronica lo invia al server di posta del destinatario. La connessione tra questi server di posta può essere resa sicura prima dell'invio tramite il protocollo TLS. STARTTLS offre un modo per trasformare una connessione non criptata (solo testo) in una connessione TLS criptata.
- (10) DANE-SMTP, sviluppato dall'IETF, è una serie di protocolli atti a migliorare la sicurezza di Internet permettendo di inserire chiavi crittografiche nel Domain Name System (DNS) e di renderle sicure tramite DNSSEC (DNS security). Quando si crea un collegamento sicuro con un corrispondente sconosciuto è auspicabile un controllo online dell'autenticità del mittente e del destinatario. A questo scopo è possibile utilizzare certificati emessi da un'autorità di certificazione (CA) nell'infrastruttura a chiave pubblica (PKI), oppure certificati autofirmati. DANE permette all'intestatario di un dominio (registrante) di fornire informazioni supplementari in aggiunta ai certificati online mediante un record DNS reso sicuro tramite DNSSEC. Per questo DANE è particolarmente importante per contrastare gli attacchi attivi.
- (11) STIX 1.2, sviluppato da OASIS, è un linguaggio per redigere informazioni relative a minacce informatiche in modo standardizzato e strutturato. Esso contempla le principali tipologie di dati relativi alle minacce informatiche, facilitando l'analisi degli attacchi e lo scambio in merito. Il linguaggio caratterizza una vasta gamma di informazioni relative alle minacce informatiche, compresi gli indicatori di attività avversarie, come gli indirizzi IP, gli hash dei file e le informazioni contestuali relative alle minacce, come tattiche, tecniche e procedure avversarie (TTP); obiettivi di sfruttamento; campagne e linee di condotta (COA). Nel loro insieme queste informazioni caratterizzano in modo completo le motivazioni, le capacità e le attività degli avversari informatici, dando quindi un contributo alla difesa dagli attacchi.
- (12) La specifica tecnica TAXII v1.1, anch'essa sviluppata da OASIS, stabilisce una norma per lo scambio affidabile e automatizzato di informazioni relative alle minacce informatiche. TAXII definisce i servizi e lo scambio di messaggi finalizzati alla condivisione di informazioni relative a minacce informatiche oltre i confini di un'organizzazione, di un prodotto o di un servizio per individuare, prevenire e attenuare le minacce informatiche. TAXII mette le organizzazioni nella posizione di raggiungere un livello superiore di conoscenza situazionale riguardo alle minacce emergenti e permette loro di scambiare agevolmente informazioni con i partner facendo leva su relazioni e sistemi esistenti.

⁽¹⁾ Decisione 2011/C 349/04 della Commissione, del 28 novembre 2011, che istituisce la piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) (GU C 349 del 30.11.2011, pag. 4).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le specifiche tecniche elencate nell'allegato sono ammissibili ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
 Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Internet Engineering Task Force (IETF)

n.	Titolo della specifica tecnica delle TIC
1	SPF-Sender Policy Framework
2	STARTTLS-SMTP Service Extension for Secure SMTP over Transport Layer Security
3	DANE-SMTP Security via Opportunistic DNS-Based Authentication of Named Entities Transport Layer Security (TLS)

Organizzazione per la promozione delle norme sulle informazioni strutturate (OASIS)

n.	Titolo della specifica tecnica delle TIC
1	STIX 1.2 Structured Threat Information Expression
2	TAXII 1.1 Trusted Automated Exchange of Indicator Information

18CE0344



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2289 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 2017**

**che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione
contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri**

[notificata con il numero C(2017) 8631]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone indicate nell'allegato della medesima decisione di esecuzione.
- (3) Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione ⁽⁵⁾ al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre successivamente modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione ⁽⁶⁾ allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili laddove si presenti un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello di Unione di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, a seguito della comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nonché la durata delle misure da applicarsi in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione in altri Stati membri di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione, nel rispetto di determinate condizioni.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.


⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 101 del 13.4.2017, pag. 80).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 261 dell'11.10.2017, pag. 26).




- (5) Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, principalmente per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati a norma della direttiva 2005/94/CE. L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato da ultimo modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2175 della Commissione ⁽¹⁾ in seguito alla notifica, da parte della Bulgaria e dell'Italia, di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nei due Stati membri. La Bulgaria ha notificato alla Commissione due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate in Bulgaria nelle regioni di Sliven e Yambol. L'Italia ha notificato alla Commissione focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate in Italia nelle regioni Lombardia, Piemonte e Lazio. Gli stessi due Stati membri hanno inoltre comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, a seguito della comparsa di tali focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno alle aziende avicole infette e, nel caso dell'Italia, l'ampliamento delle ulteriori zone di restrizione istituite.
- (6) Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/2175, la Bulgaria ha notificato alla Commissione un recente focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola situata in Bulgaria nella regione di Stara Zagora. La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tale recente focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta.
- (7) L'Italia ha inoltre notificato alla Commissione ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate in Italia nelle regioni Lombardia e Veneto. L'Italia ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tali recenti focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta.
- (8) La Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Bulgaria e dall'Italia in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito della comparsa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di questi due Stati membri sono posti a una distanza sufficiente dalle aziende avicole in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.
- (9) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Bulgaria e l'Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in questi due Stati membri, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri. Le voci relative alla Bulgaria e all'Italia figuranti nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere aggiornate per tenere conto della nuova situazione epidemiologica relativa a detta malattia in tali Stati membri. In particolare, negli elenchi dell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero essere aggiunte nuove voci relative alle zone di protezione e sorveglianza in Bulgaria e in Italia, attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE.
- (10) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione, così da includere le zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria e in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, in seguito ai recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri, e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2175 della Commissione, del 21 novembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (G.U.L. 306 del 22.11.2017, pag. 31).



Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1) la parte A è così modificata:

a) la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:


«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Stara Zagora region, Municipality of Chirpan	
Gita Darjava Svoboda Oslarka	15.12.2017»

b) la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0075) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.297588 e E10.221751	7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0076) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.280826 e E10.219352	6.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0077) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.264774 e E10.205204	5.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0078) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.267177 e E10.233081	5.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0079) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.291849 e E10.220940	6.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0080) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.259133 e E10.317484	16.12.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0082) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.707605 e E11.947517	29.12.2017»



2) la parte B è così modificata:

a) la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Sliven region, Municipality of Sliven	
— Glushnik — Kaloyanovo	From 25.11.2017 to 3.12.2017
— Sliven — Trapoklovo — Dragodanovo — Kamen — Topolchane — Sotirya — Sedlarevo	3.12.2017
— Zhelyu voyvoda — Blatets — Gorno Aleksandorvo	7.12.2017
Yambol region	
— Municipality of Straldzha — Zimnitsa — Charda	From 30.11.2017 to 7.12.2017
— Municipality of Straldzha — Straldzha — Atolovo — Vodenichene — Dzinot — Lozentets — Municipality of Tundzha — Mogila — Veselinovo — Kabile — Chargan — Municipality of Yambol — Yambol city	7.12.2017




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Stara Zagora region	
<ul style="list-style-type: none"> — Municipality of Chirpan — Gita — Darjava — Svoboda — Oslarka 	From 16.12.2017 to 24.12.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Municipality of Chirpan — Chirpan — Dimitrievo — Malko Tranovo — Rupkite — Svoboda — Tselina — Tsenovo — Volovarovo — Yazdach — Zetiovo — Zlatna Livada — Municipality of Stara Zagora — Vodenicharovo — Samuilovo — Kozarevec 	24.12.2017
Haskovo region, Municipality of Dimitrovgrad	
<ul style="list-style-type: none"> — Merichleri — Velikan 	24.12.2017»


b) la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia


Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0060) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.275251 e E10.160212 	dal 29.11.2017 al 7.12.2017
<ul style="list-style-type: none"> — L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0060) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.275251 e E10.160212 	7.12.2017




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0061) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.273215 e E10.15843	dal 29.11.2017 al 7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0061) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.273215 e E10.15843	7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0062) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.279373 e E10.243124	dal 29.11.2017 al 7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0062) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.279373 e E10.243124	7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0063) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.244372 e E10.19965	dal 29.11.2017 al 7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0063) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.244372 e E10.19965	7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0064) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.551421 e E9.742449	dal 27.11.2017 al 5.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0064) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.551421 e E9.742449	5.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0065) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.247829 e E10.173639	dal 28.11.2017 al 6.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0065) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.247829 e E10.173639	6.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0066) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.314835 e E10.183902	dal 29.11.2017 al 7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0066) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.314835 e E10.183902	7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0067) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.268601 e E10.198274	dal 30.11.2017 all'8.12.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0067) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.268601 e E10.198274	8.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0068) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.287212 e E10.211417	dal 30.11.2017 all'8.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0068) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.287212 e E10.211417	8.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0069) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.257394 e E10.236272	dall'1.12.2017 al 9.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0069) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.257394 e E10.236272	9.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0070) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.294615 e E10.262587	dal 5.12.2017 al 13.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0070) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.294615 e E10.262587	13.12.2017
— L'area delle parti della regione Piemonte (ADNS 17/0071) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.028312 e E8.129643	dal 2.12.2017 al 10.12.2017
— L'area delle parti della regione Piemonte (ADNS 17/0071) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.028312 e E8.129643	10.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0072) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.279698 e E10.2546060	dal 3.12.2017 all'11.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0072) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.279698 e E10.2546060	11.12.2017
— L'area delle parti della regione Lazio (ADNS 17/0073) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N41.933396 e E12.82672	dal 27.11.2017 al 5.12.2017
— L'area delle parti della regione Lazio (ADNS 17/0073) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N41.933396 e E12.82672	5.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0074) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.221999 e E10.142106	dal 3.12.2017 all'11.12.2017




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0074) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.221999 e E10.142106	11.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0075) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.297588 e E10.221751	dall'8.12.2017 al 16.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0075) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.297588 e E10.221751	16.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0076) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.280826 e E10.219352	dal 7.12.2017 al 15.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0076) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.280826 e E10.219352	15.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0077) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.264774 e E10.205204	dal 6.12.2017 al 14.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0077) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.264774 e E10.205204	14.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0078) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.267177 e E10.233081	dal 6.12.2017 al 14.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0078) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.267177 e E10.233081	14.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0079) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.291849 e E10.220940	dal 7.12.2017 al 15.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0079) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.291849 e E10.220940	15.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0080) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.259133 e E10.317484	dal 17.12.2017 al 25.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0080) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.259133 e E10.317484	25.12.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0082) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.707605 e E11.947517	dal 30.12.2017 al 7.1.2018
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0082) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.707605 e E11.947517	7.1.2018»

18CE0345



DECISIONE N. 52/2017 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI
D'AMERICA

del 24 novembre 2017

concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica [2017/2290]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. l'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato A è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto elenco dell'organismo di valutazione della conformità indicato nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

A nome degli Stati Uniti d'America

James C. SANFORD

Firmata a Washington DC, il 15 novembre 2017

A nome dell'Unione europea

Ignacio IRUARRIZAGA


Firmata a Bruxelles, il 24 novembre 2017

ALLEGATO A

Organismo CE di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

EMITECH Chassieu
7, rue Georges Méliès
69680 Chassieu
FRANCIA

18CE0346



**DECISIONE N. 53/2017 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI
D'AMERICA**

del 24 novembre 2017

**concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica [2017/2291]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. l'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato A è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto elenco dell'organismo di valutazione della conformità indicato nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

A nome degli Stati Uniti d'America

James C. SANFORD

Firmata a Washington DC, il 15 novembre 2017

A nome dell'Unione europea

Ignacio IRUARRIZAGA


Firmata a Bruxelles, il 24 novembre 2017

ALLEGATO A

**Organismo CE di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione
della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale
sulla compatibilità elettromagnetica**

CMC Centro Misure Compatibilità Srl
Via della Fisica, 20
36016 Thiene (VI)
ITALIA

18CE0347



**DECISIONE N. 54/2017 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI
D'AMERICA**

del 24 novembre 2017

**concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica [2017/2292]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. l'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato A è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto elenco dell'organismo di valutazione della conformità indicato nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

A nome degli Stati Uniti d'America

James C. SANFORD

Firmata a Washington DC, il 15 novembre 2017

A nome dell'Unione europea

Ignacio IRUARRIZAGA


Firmata a Bruxelles, il 24 novembre 2017

ALLEGATO A

**Organismo CE di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione
della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale
sulla compatibilità elettromagnetica**

Emilab Srl
Via F.lli Solari 5/A
33020 Amaro (UD)
ITALIA

18CE0348



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2293 DELLA COMMISSIONE**del 3 agosto 2017****relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351 e dei prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374 riguardo alla loro reazione al fuoco****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione ⁽²⁾ è stato adottato un sistema di classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla loro reazione al fuoco. I prodotti in legno lamellare a strati incrociati e i prodotti in LVL sono prodotti da costruzione ai quali si applica tale regolamento delegato.
- (2) Le prove hanno dimostrato che i prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351 e i prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374 offrono stabilità e prevedibilità di prestazione riguardo alla loro reazione al fuoco, a condizione che soddisfino determinate condizioni relative alla forma del prodotto e alla sua installazione, nonché alla densità media e allo spessore medio.
- (3) In presenza di dette condizioni si dovrebbe quindi ritenere che i prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351 e i prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374 appartengano a una determinata classe di prestazione in relazione alla reazione al fuoco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/364, senza bisogno di prove,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che i prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351 e i prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374, che soddisfano le condizioni di cui all'allegato, appartengano alle classi di prestazione indicate nell'allegato stesso, senza prove.

⁽¹⁾ GUL 88 del 4.4.2011, pag. 5.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, del 1° luglio 2015, relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 68 del 15.3.2016, pag. 4).



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Tabella 1

Classi di prestazione in relazione alla reazione al fuoco per prodotti in legno lamellare a strati incrociati e prodotti in LVL per pareti e soffitti

Prodotto ⁽¹⁾	Descrizione del prodotto	Densità media minima ⁽²⁾ (kg/m ³)	Spessore globale minimo (mm)	Classe ⁽³⁾
Prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351	Spessore minimo dello strato di 18 mm	350	54	D-s2, d0 ⁽⁴⁾
Prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374	Spessore minimo dell'impiallacciatura di 3 mm	400	18	D-s2, d0 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Si applica a tutte le specie e a tutte le colle contemplate dalle norme di prodotto.

⁽²⁾ Condizionamento in conformità alla norma EN 13238.

⁽³⁾ Classe di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/364.

⁽⁴⁾ Classe valida per qualsiasi substrato o intercapedine d'aria posteriore.

Tabella 2

Classi di prestazione in relazione alla reazione al fuoco per prodotti in legno lamellare a strati incrociati e prodotti in LVL per pavimentazioni


Prodotto ⁽¹⁾	Descrizione del prodotto	Densità media minima ⁽²⁾ (kg/m ³)	Spessore globale minimo (mm)	Classe di pavimentazione ⁽³⁾
Prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351	Spessore minimo dello strato di 18 mm e con lo strato superficiale realizzato in legno di pino	430	54	D _{FL} -s1 ⁽⁴⁾
Prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351	Spessore minimo dello strato di 18 mm e con lo strato superficiale realizzato in legno di abete rosso	400	54	D _{FL} -s1 ⁽⁴⁾
Prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374	Con uno spessore minimo dell'impiallacciatura di 3 mm e con lo strato superficiale realizzato in legno di pino	480	15	D _{FL} -s1 ⁽⁴⁾
Prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374	Con uno spessore minimo dell'impiallacciatura di 3 mm e con lo strato superficiale realizzato in legno di pino	430	20	D _{FL} -s1 ⁽⁴⁾
Prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374	Con uno spessore minimo dell'impiallacciatura di 3 mm e con lo strato superficiale realizzato in legno di abete rosso	400	15	D _{FL} -s1 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Si applica anche ai gradini di scale.

⁽²⁾ Condizionamento in conformità alla norma EN 13238.

⁽³⁾ Classe di cui alla tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/364.

⁽⁴⁾ Classe valida per qualsiasi substrato o intercapedine d'aria posteriore.



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2294 DELLA COMMISSIONE**del 28 agosto 2017****che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/565 allo scopo di specificare la definizione di
internalizzatore sistematico ai fini della direttiva 2014/65/UE****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Per assicurare l'applicazione obiettiva ed effettiva nell'Unione della definizione di internalizzatore sistematico, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE, è necessario fornire ulteriori specificazioni in relazione ai recenti sviluppi tecnologici nei mercati mobiliari relativamente ai dispositivi di abbinamento a cui possono partecipare le imprese di investimento.
- (2) Gli sviluppi tecnologici nei mercati mobiliari hanno determinato l'emergere di reti di comunicazione elettronica che permettono di collegare diverse imprese di investimento che intendono operare con la designazione di internalizzatore sistematico con altri fornitori di liquidità che utilizzano tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza. Tali sviluppi rischiano di compromettere la netta distinzione tra la negoziazione bilaterale per conto proprio nell'eseguire gli ordini dei clienti e la negoziazione multilaterale prevista dal regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione ⁽²⁾. Pertanto, questi sviluppi tecnologici e di mercato rendono necessario precisare che all'internalizzatore sistematico non è consentito svolgere, su base regolare, attività interne o esterne di abbinamento delle operazioni attraverso la negoziazione *matched principal* o altri tipi di operazioni *back-to-back* di fatto prive di rischio su un dato strumento finanziario al di fuori delle sedi di negoziazione.
- (3) Dato che la gestione centralizzata del rischio all'interno di un gruppo comporta di norma il trasferimento del rischio accumulato dall'impresa di investimento a seguito di operazioni con terzi ad un'entità appartenente allo stesso gruppo che non può fornire quotazioni e altre indicazioni di interesse alla negoziazione né rifiutare o modificare le operazioni, il trasferimento dovrebbe comunque essere considerato negoziazione per conto proprio, quando effettuato al solo scopo di centralizzare la gestione del rischio all'interno del gruppo.
- (4) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, la formulazione relativa alla data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2017/565 dovrebbe essere resa conforme alla formulazione relativa alla data di applicazione della direttiva 2014/65/UE.
- (5) Per assicurare il buon funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari,

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GUL 87 del 31.3.2017, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2017/565 è così modificato:

1) è inserito il seguente articolo 16 bis:

«Articolo 16 bis

Partecipazione a dispositivi di abbinamento

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE, l'impresa di investimento non negozia per conto proprio, quando partecipa a dispositivi di abbinamento di entità esterne al gruppo di appartenenza con l'obiettivo o la conseguenza di svolgere operazioni *back-to-back* di fatto prive di rischio su uno strumento finanziario al di fuori delle sedi di negoziazione.»;

2) all'articolo 91, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE0350



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2295 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 2017

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'informativa relativa alle attività vincolate e non vincolate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 443, quarto comma,

considerando quanto segue:


- (1) A norma dell'articolo 443, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, il 27 giugno 2014 l'Autorità bancaria europea (ABE) ha emanato orientamenti sull'informativa relativa alle attività vincolate e non vincolate («EBA Disclosure Guidelines», orientamenti dell'ABE in materia di informativa ⁽²⁾). A norma dell'articolo 443, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare l'informativa concernente il valore di bilancio per classe di esposizione e suddiviso per qualità di attività e l'importo complessivo del valore di bilancio non vincolato, tenendo conto della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 dicembre 2012, relativa al finanziamento degli enti creditizi («raccomandazione CERS/2012/2») ⁽³⁾ e a condizione che l'ABE consideri nella sua relazione che tale informativa aggiuntiva offre informazioni affidabili e significative. La relazione dell'ABE sulle attività vincolate ⁽⁴⁾ ha concluso che l'informativa sui gravami nell'Unione riveste un'importanza fondamentale, poiché consente ai partecipanti al mercato di comprendere meglio e analizzare i profili di liquidità e di solvibilità degli enti e di confrontare tali profili in tutti gli Stati membri in modo chiaro e coerente. In base a queste conclusioni, l'ABE ha redatto progetti di norme tecniche di regolamentazione per garantire un approccio totalmente armonizzato in materia di informativa sulle attività vincolate.
- (2) Gli orientamenti dell'ABE in materia di informativa riguardano sia le attività vincolate che quelle non vincolate. L'articolo 443, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce infatti che si tenga conto della raccomandazione CERS/2012/2, e in particolare della raccomandazione D – Trasparenza del mercato in merito alle attività vincolate («la raccomandazione D»). Il punto 1, lettera a), della raccomandazione D raccomanda l'informativa relativa alle attività vincolate e non vincolate. L'articolo 443, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce, inoltre, che si tenga conto della raccomandazione CERS/2012/2 al momento di elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui allo stesso comma. Inoltre, è necessario includere in tali norme le attività vincolate, per garantire che l'informativa offra informazioni affidabili e significative. Pertanto, dovrebbero essere comunicate sia le attività vincolate che quelle non vincolate.
- (3) La raccomandazione D consigliava all'ABE di garantire, durante l'elaborazione degli orientamenti dell'ABE in materia di informativa, che non possano essere rilevati il livello e l'evoluzione delle attività vincolate alle banche centrali e l'importo dell'assistenza di liquidità fornita dalle banche centrali. Di questo consiglio si è tenuto conto anche nel presente regolamento.
- (4) Le attività vincolate o le garanzie ricevute e altri elementi fuori bilancio possono essere costituiti in garanzia per i finanziamenti. Pertanto, al fine di consentire ai partecipanti al mercato di comprendere e analizzare meglio i profili di liquidità e di solvibilità degli enti e di accedere alle informazioni in merito alla disponibilità di attività a garanzia di finanziamenti, gli enti dovrebbero comunicare i gravami su tutte le attività in bilancio e i gravami su tutte le voci fuori bilancio separatamente. L'informativa dovrebbe riguardare tutte le garanzie reali ricevute, derivanti da tutte le operazioni in bilancio e fuori bilancio, indipendentemente dalla loro scadenza, comprese tutte le operazioni con le banche centrali. Sebbene le attività riportate nell'informativa come attività vincolate comprendano le attività vincolate a seguito di tutte le operazioni con qualsiasi controparte (comprese le banche

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Orientamenti in materia di informativa relativa alle attività vincolate e non vincolate (EBA/GL/2014/03).

⁽³⁾ GU C 119 del 25.4.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ Relazione dell'ABE sulle attività vincolate, settembre 2015.



centrali), non è necessario indicare i gravami derivanti da operazioni con le banche centrali separatamente dai gravami derivanti da operazioni con altre controparti. Ciò non pregiudica la possibilità per le banche centrali di stabilire le modalità con cui viene resa nota l'assistenza di liquidità di ultima istanza.

- (5) Per garantire la coerenza e favorire la comparabilità e la trasparenza, le disposizioni relative ai modelli d'informativa in materia di gravami dovrebbero basarsi sugli obblighi di informativa delle attività vincolate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione⁽¹⁾. Tuttavia, per evitare conseguenze indesiderate (come la capacità di individuare l'assistenza di liquidità di ultima istanza) sono necessarie alcune modifiche. In particolare, tenuto conto della raccomandazione D, la comunicazione di informazioni riguardanti l'importo delle attività vincolate e non vincolate dovrebbe basarsi su valori mediani piuttosto che sui valori del momento come richiesto all'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Allo stesso modo, il livello di dettaglio delle informazioni da comunicare per specifici valori e operazioni dovrebbe essere inferiore a quello degli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) n. 680/2014. Inoltre, poiché le attività vincolate dipendono fortemente dal profilo di rischio e dal modello imprenditoriale dell'ente in questione, i dati quantitativi dovrebbero essere integrati con informazioni descrittive.
- (6) Gli obblighi di informativa delle attività vincolate e non vincolate e, in particolare, gli obblighi di informativa per quanto riguarda le attività trasferite, le attività costituite in garanzia e le garanzie reali fuori bilancio ricevute e costituite, dovrebbero applicarsi in aggiunta a eventuali obblighi di informativa esistenti a norma della disciplina contabile applicabile.
- (7) Al fine di garantire l'applicazione proporzionata degli obblighi di informativa di cui all'articolo 443 del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti più piccoli che non presentano livelli consistenti di attività vincolate, a tali enti più piccoli non dovrebbero essere richieste informazioni sulla qualità delle attività vincolate e non vincolate. Le informazioni sulla qualità delle attività vincolate e non vincolate («indicatori di qualità delle attività») si basano sulle proprietà inerenti alla qualità delle attività attribuite alle attività di liquidità e qualità creditizia elevatissime e alle attività di liquidità e di qualità creditizia elevate, quali definite nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione⁽²⁾. Poiché le imprese di investimento che non fanno parte di un gruppo bancario non sono disciplinate da tale regolamento delegato, e dato che per le imprese di investimento che fanno parte di un gruppo bancario le informazioni pertinenti sono comunicate su base consolidata, è opportuno esentare anche le imprese di investimento dal comunicare informazioni sulla qualità delle attività gravate e non gravate per evitare che esse incorrano in costi sproporzionati.
- (8) Data la novità dell'obbligo di fornire informazioni sugli indicatori di qualità delle attività, l'applicazione delle disposizioni sull'informativa relativa a tali indicatori dovrebbe essere posticipata di un anno per consentire agli enti di sviluppare i necessari sistemi informatici.
- (9) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.
- (10) L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Requisiti di informativa per tutti gli enti

1. Gli enti comunicano l'importo delle attività vincolate e non vincolate a norma della disciplina contabile applicabile per tipologia di attività nelle colonne C010, C040, C060 e C090 del modello A dell'allegato I, conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).



2. Gli enti comunicano le informazioni sulle garanzie reali ricevute per tipologia di attività nelle colonne C010 e C040 del modello B dell'allegato I, conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II.
3. Gli enti comunicano le informazioni sulle passività associate alle attività vincolate e alle garanzie reali ricevute come indicato nel modello C dell'allegato I, conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II.
4. Gli enti comunicano le informazioni descrittive relative all'impatto del loro modello aziendale sul loro livello di gravami e l'importanza dei gravami nel loro modello aziendale come indicato nel modello D dell'allegato I, conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II.

Articolo 2

Requisiti di informativa aggiuntivi per taluni enti

1. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 1, gli enti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 comunicano:
 - a) gli indicatori di qualità delle attività per tipologia di attività nelle colonne C030, C050, C080 e C100 come indicato nel modello A dell'allegato I, conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II;
 - b) gli indicatori di qualità delle attività per tipologia di garanzie reali ricevute e di titoli di debito emessi, comprese le obbligazioni garantite e i titoli garantiti da attività (ABS), nelle colonne C030 e C060, come indicato nel modello B dell'allegato I, conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II.
2. Il paragrafo 1 si applica solo agli enti creditizi che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - a) il totale delle loro attività, calcolato in conformità del punto 1.6, paragrafo 10, dell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, ammonta a oltre 30 miliardi di EUR;
 - b) il loro livello di gravame sulle attività, calcolato in conformità del punto 1.6, paragrafo 9, dell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, è superiore al 15 %.

Articolo 3

Entrata in vigore


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal 2 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2017


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I
Modelli d'informativa


Modello A: attività vincolate e non vincolate

Modello A - attività vincolate e non vincolate		Valore contabile delle attività vincolate		Valore equo delle attività vincolate		Valore contabile delle attività non vincolate		Valore equo delle attività non vincolate	
		010	030	040	050	060	080	090	100
010	Attività dell'ente segnalante		di cui attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) ed elevata (HQLA) nozionalmente ammissibili		di cui attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) ed elevata (HQLA) nozionalmente ammissibili		di cui EHQLA e HQLA		di cui EHQLA e HQLA
030	Strumenti di equity								
040	Titoli di debito								
050	di cui: obbligazioni garantite								
060	di cui: titoli garantiti da attività								
070	di cui: emessi da amministrazioni pubbliche								
080	di cui: emessi da società finanziarie								
090	di cui: emessi da società non finanziarie								
120	Altre attività								
121	di cui: ...								



Modello B: garanzie ricevute

Modello B - garanzie ricevute		Non vincolate	
		Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolati	Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolabili
130	Garanzie ricevute dall'ente segnalante		
140	Finanziamenti a vista		
150	Strumenti di equity		
160	Titoli di debito		
170	di cui: obbligazioni garantite		
180	di cui: titoli garantiti da attività		
190	di cui: emessi da amministrazioni pubbliche		
200	di cui: emessi da società finanziarie		
210	di cui: emessi da società non finanziarie		
220	Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista		
230	Altre garanzie ricevute		
231	di cui: ...		
240	Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività	010	060
241	Obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività di propria emissione non ancora costituiti in garanzia	030	040
250	TOTALE DI ATTIVITÀ, GARANZIE REALI RICEVUTE E TITOLI DI DEBITO DI PROPRIA EMISSIONE		




Modello C: fonti di gravame

Modello C - fonti di gravame		
	Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito	Attività, garanzie ricevute e titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, vincolati
010	010	030
Valore contabile delle passività finanziarie selezionate		
011	di cui: ...	

Modello D: informazioni descrittive di accompagnamento

Modello D - informazioni descrittive di accompagnamento

Informazioni descrittive relative all'impatto del modello aziendale sui gravami e all'importanza dei gravami nel modello aziendale dell'ente, che forniscono agli utilizzatori il contesto delle informazioni fornite nei modelli da A a C.



ALLEGATO II

Istruzioni per la compilazione dei modelli d'informativa

1. Gli enti comunicano gli elementi di cui alle tabelle da 1 a 7 nello stesso modo in cui questi sono comunicati a norma dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, salvo deroghe espressamente indicate in tali tabelle.


Gli elementi di cui al punto 1 sono indicati utilizzando i valori mediani. I valori mediani corrispondono alle mediane trimestrali mobili relative agli ultimi dodici mesi e sono determinati per interpolazione.

Quando le informazioni vengono fornite su base consolidata, l'ambito di consolidamento applicabile è il campo di applicazione del consolidamento prudenziale di cui alla parte uno, titolo II, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Modello A - attività vincolate e non vincolate

Tabella 1: istruzioni relative a righe specifiche del modello A


Righe	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	Attività dell'ente segnalante [International Accounting Standards (principi contabili internazionali, IAS) 1.9, lettera a), Implementation Guidance (guida applicativa, IG) 6.] Totale delle attività dell'ente rilevate in bilancio, ad eccezione dei titoli di debito di propria emissione e degli strumenti di capitale propri quando i principi contabili applicabili ne consentono la rilevazione in bilancio. Il valore indicato in questa riga è la mediana delle somme dei quattro valori di fine periodo trimestrali degli ultimi dodici mesi per le righe 030, 040 e 120.
030	Strumenti di equity I valori mediani della voce «Strumenti di equity» come indicato nella riga 030 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, ad eccezione degli strumenti di capitale propri quando i principi contabili applicabili ne consentono la rilevazione in bilancio.
040	Titoli di debito I valori mediani della voce «Titoli di debito» come indicato nella riga 040 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, ad eccezione dei titoli di debito di propria emissione quando i principi contabili applicabili ne consentono la rilevazione in bilancio.
050	di cui: obbligazioni garantite I valori mediani della voce «di cui: obbligazioni garantite» come indicato nella riga 050 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
060	di cui: titoli garantiti da attività I valori mediani della voce «di cui: titoli garantiti da attività» come indicato nella riga 060 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
070	di cui: emessi da amministrazioni pubbliche I valori mediani della voce «di cui: emessi da amministrazioni pubbliche» come indicato nella riga 070 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
080	di cui: emessi da società finanziarie I valori mediani della voce «di cui: emessi da società finanziarie» come indicato nella riga 080 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.



Righe	Riferimenti giuridici e istruzioni
090	<p>di cui: emessi da società non finanziarie</p> <p>I valori mediani della voce «di cui: emessi da società non finanziarie» come indicato nella riga 090 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.</p>
120	<p>Altre attività</p> <p>Il valore mediano delle altre attività dell'ente rilevate in bilancio oltre a quelle indicate nelle precedenti righe ed esclusi i titoli di debito propri e gli strumenti di capitale propri non eliminabili contabilmente dal bilancio dell'ente che non applica gli IFRS. In tal caso, gli strumenti di debito propri sono riportati nella riga 240 del modello B, mentre gli strumenti di capitale propri sono esclusi dalla segnalazione delle attività vincolate.</p> <p>Le altre attività comprendono il contante disponibile (le banconote e le monete nazionali ed essere in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti), i finanziamenti a vista [IAS 1.54, lettera i)], inclusi i saldi esigibili su richiesta presso banche centrali e altri enti come indicato nella riga 020 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Le altre attività comprendono anche i crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, compresi i prestiti ipotecari segnalati nelle righe 100 e 110 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Le altre attività possono comprendere anche attività immateriali, tra cui avviamento, attività fiscali differite, immobili, impianti e altre immobilizzazioni, derivati, contratti di vendita con patto di riacquisto passivo e crediti su prestiti di azioni.</p> <p>Nel caso in cui le attività sottostanti e le attività dell'aggregato di copertura di titoli garantiti da attività mantenuti (ABS) e obbligazioni garantite mantenute siano finanziamenti a vista o crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista, esse sono incluse in questa riga.</p>
121	<p>di cui: ...</p> <p>Se del caso nel contesto dell'utilizzo del gravame in relazione al loro modello aziendale, gli enti possono individuare separatamente il valore mediano di qualsiasi componente delle «Altre attività» in un'apposita riga «di cui».</p>

Tabella 2: istruzioni relative a colonne specifiche del modello A

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p>Valore contabile delle attività vincolate</p> <p>Il valore mediano del valore contabile delle attività detenute dall'ente che sono vincolate ai sensi del punto 1.7 dell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Il valore contabile è l'importo iscritto all'attivo dello stato patrimoniale.</p>
030	<p>di cui: attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) ed elevata (HQLA) nozionalmente ammissibili</p> <p>Il valore mediano del valore contabile delle attività vincolate che sono nozionalmente ammissibili alla qualifica di attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) e di attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevata (HQLA). Ai fini del presente regolamento, le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili sono le attività elencate agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e che soddisferebbero i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, se non fosse per il loro status di attività vincolate a norma dell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili soddisfano anche i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Il valore contabile delle EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e delle HQLA vincolate nozionalmente ammissibili è il valore contabile prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61.</p>
040	<p>Valore equo delle attività vincolate</p> <p>Il valore mediano della voce «Valore equo delle attività vincolate» come indicato nella colonna 040 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.</p> <p>Per ogni classe di esposizioni, il valore equo riportato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo di riferimento considerato per il calcolo della mediana.</p>




Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
050	<p>di cui: attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) ed elevata (HQLA) nozionalmente ammissibili</p> <p>Il valore mediano del valore equo delle attività vincolate che sono nozionalmente ammissibili alla qualifica di EHQLA e HQLA. Ai fini del presente regolamento, le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili sono le attività elencate agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che soddisferebbero i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, se non fosse per il loro status di attività vincolate a norma dell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili soddisfano anche i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Il valore equo delle EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e delle HQLA vincolate nozionalmente ammissibili è il valore equo prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61.</p>
060	<p>Valore contabile delle attività non vincolate</p> <p>Il valore mediano della voce «Valore contabile delle attività non vincolate» come indicato nella colonna 060 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.</p>
080	<p>di cui: EHQLA e HQLA</p> <p>Il valore mediano del valore contabile delle EHQLA e delle HQLA non vincolate di cui agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che soddisfano i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, e i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 dello stesso regolamento delegato. Il valore contabile delle EHQLA e delle HQLA è il valore contabile prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61.</p>
090	<p>Valore equo delle attività non vincolate</p> <p>Il valore mediano della voce «Valore equo delle attività non vincolate» come indicato nella colonna 090 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.</p> <p>Per ogni classe di esposizioni, il valore equo riportato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo di riferimento considerato per il calcolo della mediana.</p>
100	<p>di cui: EHQLA e HQLA</p> <p>Il valore mediano del valore equo delle EHQLA e delle HQLA non vincolate di cui agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che soddisfano i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, e i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 dello stesso regolamento delegato. Il valore equo delle EHQLA e delle HQLA è il valore equo prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61.</p>


Modello B - garanzie ricevute

Tabella 3: istruzioni relative a righe specifiche del modello B

Righe	Riferimenti giuridici e istruzioni
130	<p>Garanzie ricevute dall'ente segnalante</p> <p>Tutte le classi di garanzie ricevute dall'ente Tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione in prestito di titoli sono indicati in questa riga. Il totale delle garanzie reali ricevute dall'ente è la mediana delle somme dei quattro valori di fine periodo trimestrali degli ultimi dodici mesi per le righe da 140 a 160, 220 e 230.</p>




Righe	Riferimenti giuridici e istruzioni
140	<p>Finanziamenti a vista</p> <p>Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i finanziamenti a vista è indicato in questa riga (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 120 del modello A). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.</p>
150	<p>Strumenti di equity</p> <p>Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi gli strumenti di equity (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 030 del modello A). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.</p>
160	<p>Titoli di debito</p> <p>Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i titoli di debito (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 040 del modello A). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.</p>
170	<p>di cui: obbligazioni garantite</p> <p>Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente comprese le obbligazioni garantite (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 050 del modello A). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.</p>
180	<p>di cui: titoli garantiti da attività</p> <p>Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i titoli garantiti da attività (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 060 del modello A). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.</p>
190	<p>di cui: emessi da amministrazioni pubbliche</p> <p>Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i titoli di debito emessi da amministrazioni pubbliche (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 070 del modello A). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.</p>
200	<p>di cui: emessi da società finanziarie</p> <p>Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i titoli di debito emessi da società finanziarie (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 080 del modello A). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.</p>
210	<p>di cui: emessi da società non finanziarie</p> <p>Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i titoli di debito emessi da società non finanziarie (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 090 del modello A). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.</p>
220	<p>Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista</p> <p>Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i crediti e gli anticipi, esclusi i finanziamenti a vista (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 120 del modello A). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.</p>



Righe	Riferimenti giuridici e istruzioni
230	<p>Altre garanzie ricevute</p> <p>Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente comprese altre attività (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 120 del modello A). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.</p>
231	<p>di cui: ...</p> <p>Se del caso nel contesto dell'utilizzo del gravame in relazione al loro modello aziendale, gli enti possono individuare separatamente il valore mediano di qualsiasi componente delle «Altre garanzie» in un'apposita riga «di cui». Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.</p>
240	<p>Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività (ABS)</p> <p>Il valore mediano della voce «Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività» come indicato nella riga 240 del modello F 32.02 (AE-COL) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.</p>
241	<p>Obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività di propria emissione non ancora costituiti in garanzia</p> <p>Il valore mediano della voce «Obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività di propria emissione non ancora costituiti in garanzia» come indicato nella riga 010 del modello F 32.03 (AE-NPL) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Al fine di evitare un doppio conteggio, per le obbligazioni garantite e i titoli garantiti da attività di propria emissione mantenuti dall'ente segnalante si applica quanto segue:</p> <p>a) se i titoli sono costituiti in garanzia, è riportato nel modello A, come attività vincolata, l'importo dell'aggregato di copertura/delle attività sottostanti ad essi relativi. La fonte di finanziamento in caso di costituzione in garanzia delle obbligazioni garantite e dei titoli garantiti da attività di propria emissione è la nuova operazione in cui i titoli sono costituiti in garanzia (finanziamento della banca centrale o altro finanziamento garantito) e non l'emissione originaria delle obbligazioni garantite o dei titoli garantiti da attività;</p> <p>b) se i titoli non sono ancora costituiti in garanzia, è riportato nel modello A, come attività non vincolata, l'importo dell'aggregato di copertura/delle attività sottostanti ad essi relativi.</p>
250	<p>Totale di attività, garanzie reali ricevute e titoli di debito di propria emissione</p> <p>Tutte le attività dell'ente rilevate in bilancio, tutte le classi di garanzie reali ricevute dall'ente e tutti i titoli di debito di propria emissione mantenuti dall'ente diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività di propria emissione.</p> <p>Questa riga è la mediana delle somme dei quattro valori di fine periodo trimestrali degli ultimi dodici mesi per la riga 010 del modello A e le righe 130 e 240 del modello B.</p>

Tabella 4: istruzioni relative a colonne specifiche del modello B

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p>Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolati</p> <p>La mediana del valore equo delle garanzie reali ricevute, anche in operazioni di assunzione di titoli in prestito, o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente che sono vincolati a norma dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>Il valore equo di uno strumento finanziario è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (cfr. IFRS 13 Valutazione del fair value). Per ogni elemento delle garanzie reali, il valore equo riportato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo di riferimento considerato per il calcolo della mediana.</p>



Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
030	<p>di cui: attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) ed elevata (HQLA) nozionalmente ammissibili</p> <p>Il valore mediano del valore equo delle garanzie reali ricevute vincolate, anche in operazioni di assunzione di titoli in prestito, o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente che sono nozionalmente ammissibili alla qualifica di EHQLA e HQLA. Ai fini del presente regolamento, le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili sono elementi delle garanzie reali ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente di cui agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che soddisferebbero i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, se non fosse per il loro status di attività vincolate a norma dell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Le EHQLA vincolate e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili soddisfano anche i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Il valore equo delle EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e delle HQLA vincolate nozionalmente ammissibili è il valore equo prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61.</p>
040	<p>Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolabili</p> <p>La mediana del valore equo delle garanzie reali ricevute dall'ente, anche in operazioni di assunzione di titoli in prestito, che non sono vincolate ma sono vincolabili, in quanto l'ente è autorizzato a venderle o a ricostituirle in garanzia senza che il loro proprietario sia in stato di default. È compreso il valore equo dei titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e posizioni verso la cartolarizzazione, che non sono vincolati ma sono vincolabili. Per ogni elemento delle garanzie reali, il valore equo riportato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo di riferimento considerato per il calcolo della mediana.</p>
060	<p>di cui: EHQLA e HQLA</p> <p>Il valore mediano del valore equo delle garanzie reali non vincolate ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente, diversi da obbligazioni garantite o posizioni verso la cartolarizzazione, che sono vincolabili e che sono qualificati come EHQLA e HQLA a norma degli articoli 11, 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che soddisfano i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, e i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 dello stesso regolamento delegato. Il valore equo delle EHQLA e delle HQLA è il valore equo prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61.</p>

Modello C - fonti di gravame

Tabella 5: istruzioni relative a righe specifiche del modello C

Righe	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p>Valore contabile delle passività finanziarie selezionate</p> <p>Il valore mediano della voce «Valore contabile delle passività finanziarie selezionate» come indicato nella riga 010 del modello F 32.04 (AE-SOU) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.</p>
011	<p>di cui: ...</p> <p>Se del caso nel contesto dell'utilizzo dei gravami in relazione al loro modello aziendale, gli enti possono individuare separatamente la mediana di ogni componente del «Valore contabile delle passività finanziarie selezionate» in un'apposita riga «di cui», soprattutto se una parte dei gravami sulle attività è associata a passività e un'altra parte non lo è.</p>




Tabella 6: istruzioni relative a colonne specifiche del modello C

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p>Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito</p> <p>I valori mediani della voce «Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito» come indicato nella colonna 010 del modello F 32.04 (AE-SOU) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Il valore equo riportato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo di riferimento considerato per il calcolo della mediana.</p> <p>Sono incluse le passività senza finanziamenti associati, quali ad esempio i derivati.</p>
030	<p>Attività, garanzie reali ricevute e titoli di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, vincolati</p> <p>L'importo di attività, garanzie reali ricevute e titoli di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, che sono vincolati in conseguenza dei diversi tipi di operazioni qui indicati.</p> <p>Per coerenza con i criteri applicati ai modelli A e B, le attività dell'ente rilevate in bilancio sono indicate al valore mediano del loro valore contabile, mentre le garanzie reali ricevute riutilizzate e i titoli di propria emissione vincolati, diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, sono indicati al valore mediano del loro valore equo. Il valore equo riportato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo di riferimento considerato per il calcolo della mediana.</p> <p>Sono incluse anche le attività vincolate senza passività corrispondenti.</p>


Modello D - informazioni descrittive di accompagnamento

Tabella 7: Istruzioni specifiche per il modello D


Riferimenti giuridici e istruzioni

Per completare il modello D, gli enti comunicano le informazioni di cui ai punti 1 e 2.

1. Informazioni descrittive generali relative ai gravami sulle attività, che comprendano:
 - a) la spiegazione di eventuali differenze tra l'ambito di consolidamento regolamentare usato ai fini dell'informativa sulle attività vincolate e l'ambito utilizzato per l'applicazione dei requisiti di liquidità su base consolidata a norma della parte due, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, utilizzato per definire l'ammissibilità delle EHQLA e HQLA;
 - b) la spiegazione di eventuali differenze tra, da un lato, le attività costituite in garanzia e trasferite a norma della disciplina contabile applicabile e così come applicata dall'ente e, dall'altro, le attività vincolate e l'indicazione di eventuali disparità di trattamento delle operazioni, come nel caso in cui alcune operazioni siano ritenute causa di costituzione in garanzia o di trasferimento di attività, ma non di gravami sulle attività, o viceversa;
 - c) il valore dell'esposizione utilizzato ai fini dell'informativa e la spiegazione del modo in cui sono stati calcolati i valori mediani.
2. Informazioni descrittive relative all'impatto del modello aziendale dell'ente sul suo livello di gravami e l'importanza dei gravami in relazione al modello di finanziamento dell'ente, che comprendano:
 - a) le principali fonti e tipi di gravame, specificando, se del caso, i gravami dovuti ad attività significative concernenti derivati, prestito di titoli, contratti di vendita con patto di riacquisto, emissione di obbligazioni garantite e cartolarizzazioni;
 - b) la struttura dei gravami tra i soggetti all'interno di un gruppo, in particolare se il livello di gravami del gruppo consolidato deriva da particolari soggetti e se vi sono gravami significativi infragruppo;
 - c) informazioni sull'eccesso di garanzia reale, in particolare per quanto riguarda le obbligazioni garantite e i titoli garantiti da attività, e l'incidenza dell'eccesso di garanzia reale sui livelli di attività vincolate;
 - d) ulteriori informazioni sui gravami sulle attività, le garanzie reali e gli elementi fuori bilancio e sulle fonti di gravame in qualsiasi valuta significativa diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni di cui all'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;



- e) una descrizione generale della quota delle voci che figurano nella colonna 060 «valore contabile delle attività non vincolate» del modello A dell'allegato I, che l'ente non riterrebbe vincolabili nel corso normale della sua attività (ad esempio attività immateriali, tra cui avviamento, attività fiscali differite, immobili, impianti e altre immobilizzazioni, derivati, contratto di vendita con patto di riacquisto passivo e crediti su prestiti di azioni);
- f) l'importo delle attività sottostanti e delle attività dell'aggregato di copertura di titoli garantiti da attività mantenuti e di obbligazioni garantite mantenute, e se tali attività sottostanti e dell'aggregato di copertura sono vincolate o non vincolate, nonché l'importo dei relativi titoli garantiti da attività mantenuti e obbligazioni garantite mantenute;
- g) se pertinente per spiegare l'impatto del modello aziendale dell'ente sul suo livello di gravami, maggiori informazioni (se del caso anche di carattere quantitativo) per ciascuno dei seguenti elementi:
 - i) la tipologia e l'importo delle attività vincolate e non vincolate indicato nella riga 120 del modello A, nel caso in cui siano riportate informazioni quantitative nella riga 121 del modello A;
 - ii) l'importo e la tipologia delle attività vincolate e degli elementi fuori bilancio indicati nella riga 010 del modello C che non sono associati a passività, nel caso in cui siano riportate informazioni quantitative nella riga 011 del modello C.

18CE0351

REGOLAMENTO (UE) 2017/2296 DELLA COMMISSIONE**del 4 dicembre 2017****recante divieto di pesca della molva nelle acque dell'Unione della zona IV per le navi battenti bandiera danese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.


*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ G.U.L. 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (G.U.L. 24 del 28.1.2017, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*

ALLEGATO

N.	20/TQ127
Stato membro	Danimarca
Stock	LIN/04-C.
Specie	Molva (<i>Molva molva</i>)
Zona	Acque dell'Unione della zona IV
Data di chiusura	10.10.2017

18CE0352



REGOLAMENTO (UE) 2017/2297 DELLA COMMISSIONE**del 4 dicembre 2017****recante divieto di pesca dello scampo nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe per le navi battenti bandiera belga**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.


*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ G.U. L. 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (G.U. L. 24 del 28.1.2017, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

N.	21/TQ127
Stato membro	Belgio
Stock	NEP/8ABDE.
Specie	Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>)
Zona	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIId
Data di chiusura	10.10.2017

18CE0353



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2298 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale indicati nell'elenco del suo allegato I («l'elenco») presso i punti di entrata nei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (2) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che al punto di entrata designato l'autorità competente debba effettuare controlli fisici e d'identità sulle partite di prodotti elencati nell'allegato I dello stesso regolamento. A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, di tale regolamento la decisione di aggiungere un nuovo prodotto all'elenco dell'allegato I può tuttavia prevedere, se sussistono determinate condizioni, che tali controlli siano effettuati dall'autorità competente del luogo di destinazione se la natura altamente deperibile del prodotto o le specifiche caratteristiche dell'imballaggio fanno sì che l'esecuzione delle operazioni di campionamento presso il punto di entrata designato causerebbe inevitabilmente un grave rischio per la sicurezza alimentare o danneggerebbe il prodotto in misura inaccettabile. Le voci dell'allegato I possono comprendere una gamma di prodotti e la valutazione della possibilità che la natura altamente deperibile dei prodotti in questione si evolva dopo il loro inserimento nell'allegato I. Inoltre, le caratteristiche dell'imballaggio possono cambiare per i prodotti già inseriti. È pertanto opportuno modificare l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 669/2009 per prevedere che la deroga ivi indicata possa essere applicata sia ai prodotti che sono già stati inseriti sia ai nuovi prodotti da inserire nell'allegato I.
- (3) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco debba essere sottoposto a riesame periodico, almeno semestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti d'informazione indicate in detto articolo.
- (4) La frequenza e la gravità dei recenti incidenti alimentari notificati con il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, i risultati degli audit effettuati nei paesi terzi dalla direzione Audit e analisi per la salute e la sicurezza alimentare della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione, nonché le relazioni semestrali sulle partite di mangimi e alimenti di origine non animale presentate alla Commissione dagli Stati membri, in conformità all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, evidenziano la necessità di modificare tale elenco.
- (5) Le fonti d'informazione pertinenti indicano la comparsa di nuovi rischi che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali, in particolare per le partite di peperoni (*Capsicum* spp.) provenienti dall'India e dal Pakistan. È pertanto opportuno inserire nell'elenco le voci relative a tali partite.
- (6) La portata di alcune voci dell'elenco dovrebbe inoltre essere modificata per includere forme del prodotto diverse da quelle attualmente elencate, qualora tali altre forme presentino lo stesso rischio. È pertanto opportuno modificare le voci esistenti relative ai pistacchi degli Stati Uniti e ai peperoni (*Capsicum* spp.) della Thailandia e del Vietnam per includere rispettivamente i pistacchi tostati e i peperoni congelati.
- (7) L'elenco dovrebbe inoltre essere modificato al fine di chiarire che le voci relative alle uve secche, classificate nella nomenclatura combinata (NC) con il codice 0806 20, comprendono anche le uve secche tagliate o schiacciate sotto forma di pasta, senza ulteriore trattamento ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

⁽³⁾ Note esplicative del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione al capitolo 8 della nomenclatura istituita con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.



- (8) È inoltre opportuno modificare l'elenco sopprimendo le voci concernenti i prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un grado generalmente soddisfacente di conformità ai relativi requisiti di sicurezza fissati dalla normativa dell'Unione e per i quali di conseguenza non è più giustificato un livello accresciuto di controlli ufficiali. Le voci dell'elenco relative alle uve da tavola dell'Egitto e le melanzane della Thailandia dovrebbero pertanto essere soppresse.
- (9) Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
- (10) Il regolamento (CE) n. 669/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 669/2009 è così modificato:

- 1) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, in circostanze eccezionali la Commissione può disporre che, per quanto riguarda un prodotto elencato nell'allegato I, siano effettuati controlli d'identità e fisici sulle partite di tale prodotto dall'autorità competente del luogo di destinazione indicato nel documento comune di entrata, ove opportuno presso i locali dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, se sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), nonché le seguenti condizioni:

- a) la natura altamente deperibile del prodotto o le specifiche caratteristiche dell'imballaggio fanno sì che l'esecuzione delle operazioni di campionamento presso il punto di entrata designato causerebbe inevitabilmente un grave rischio per la sicurezza alimentare o danneggerebbe il prodotto in misura inaccettabile;
- b) le autorità competenti al punto di entrata designato e le autorità competenti che effettuano i controlli fisici adottano appropriate modalità di cooperazione per garantire che:
- i) la partita non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli;
- ii) le prescrizioni sulla presentazione di una relazione di cui all'articolo 15 siano pienamente soddisfatte.»;

- 2) l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO


«ALLEGATO I

Mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivi- sione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)
Ananas (Alimenti - freschi o refrigerati)	0804 30 00		Benin (BJ)	Residui di antiparassitari (2) (3)	20
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00		Bolivia (BO)	Aflatossine	50
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00				
— Burro di arachidi	— 2008 11 10				
— Arachidi altrimenti preparate o conser- vate	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
(Mangimi e alimenti)					
Fagiolo asparago <i>(Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i> , <i>vigna unguiculata</i> spp. <i>unguiculata</i>) (Alimenti - verdure fresche, refrigerate o congelate)	ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10	Cambogia (KH)	Residui di antiparassitari (2) (4)	50
Sedano da taglio (<i>Apium graveolens</i>) (Alimenti - erbe fresche o refrigerate)	ex 0709 40 00	20	Cambogia (KH)	Residui di antiparassitari (2) (5)	50
Brassica oleracea (altri prodotti commestibili del genere Brassica, "broccoli cinesi") (6) (Alimenti - freschi o refrigerati)	ex 0704 90 90	40	Cina (CN)	Residui di antiparassitari (2)	20
Tè, anche aromatizzato (Alimenti)	0902		Cina (CN)	Residui di antiparassitari (2) (7)	10
— Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>)	— 0709 60 10; 0710 80 51		Repubblica dominicana (DO)	Residui di antiparassitari (2) (8)	20
— Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsicum</i> spp.)	— ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20			
— Fagiolo asparago <i>(Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i> , <i>vigna unguiculata</i> spp. <i>unguiculata</i>) (Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)	— ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10			
Fragole (Alimenti - freschi o refrigerati)	0810 10 00		Egitto (EG)	Residui di antiparassitari (2) (9)	10



Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)
— Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>)	— 0709 60 10; 0710 80 51		Egitto (EG)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽¹⁰⁾	10
— Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsicum</i> spp.)	— ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20			
(Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)					
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00		Gambia (GM)	Aflatossine	50
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00				
— Burro di arachidi	— 2008 11 10				
— Arachidi altrimenti preparate o conser- vate	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
(Mangimi e alimenti)					
— Nocciole con guscio	— 0802 21 00		Georgia (GE)	Aflatossine	20
— Nocciole sgusciate	— 0802 22 00				
(Alimenti)					
Olio di palma (Alimenti)	1511 10 90; 1511 90 11; ex 1511 90 19; 1511 90 99	90	Ghana (GH)	Coloranti Sudan ⁽¹¹⁾	50
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsi- cum</i> spp.)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	India (IN)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽¹²⁾	10
(Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)					
Uve secche (comprese le uve secche tag- liate o schiacciate sotto forma di pasta, senza ulteriore trattamento)	0806 20		Iran (IR)	Ocratossina A	5
(Alimenti)					
Piselli non sgranati (Alimenti - freschi o refrigerati)	ex 0708 10 00	40	Kenya (KE)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽¹³⁾	5
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00		Madagascar (MG)	Aflatossine	50
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00				
— Burro di arachidi	— 2008 11 10				
— Arachidi altrimenti preparate o conser- vate	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
(Mangimi e alimenti)					



Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)
Semi di sesamo (Alimenti - freschi o refrigerati)	1207 40 90		Nigeria (NG)	Salmonella ⁽¹⁴⁾	50
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsicum</i> spp.) (Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Pakistan (PK)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾	10
— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate (Mangimi e alimenti)	— 1202 41 00 — 1202 42 00 — 2008 11 10 — 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98		Senegal (SN)	Aflatossine	50
Lamponi (Alimenti - congelati)	0811 20 31; ex 0811 20 11; ex 0811 20 19	10 10	Serbia (RS)	Norovirus	10
Semi di cocomero (<i>Egusi, Citrullus</i> spp.) e prodotti derivati (Alimenti)	ex 1207 70 00; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99	10 30 50	Sierra Leone (SL)	Aflatossine	50
Peperoni (dolci e altri) (<i>Capsicum</i> spp.) (Alimenti - essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)	ex 2008 99 99; 0904 21 10; ex 0904 21 90; ex 0904 22 00	79 20 11; 19	Sri Lanka (LK)	Aflatossine	20
— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate (Mangimi e alimenti)	— 1202 41 00 — 1202 42 00 — 2008 11 10 — 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98		Sudan (SD)	Aflatossine	50
Semi di sesamo (Alimenti - freschi o refrigerati)	1207 40 90		Sudan (SD)	Salmonella ⁽¹⁴⁾	50
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsicum</i> spp.) (Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Thailandia (TH)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽¹⁵⁾	10



Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)
Fagiolo asparago (<i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i> , <i>vigna unguiculata</i> spp. <i>unguiculata</i>) (Alimenti - verdure fresche, refrigerate o congelate)	ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10	Thailandia (TH)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽¹⁶⁾	20
Uve secche (comprese le uve secche tagliate o schiacciate sotto forma di pasta, senza ulteriore trattamento) (Alimenti)	0806 20		Turchia (TR)	Ocratossina A	5
— Albicocche secche — Albicocche, altrimenti preparate o conservate (Alimenti)	— 0813 10 00 — 2008 50 61		Turchia (TR)	Solfiti ⁽¹⁷⁾	20
Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) (Alimenti - freschi, refrigerati o essiccati)	0805 50 10		Turchia (TR)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾	20
Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>) (Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)	0709 60 10; 0710 80 51		Turchia (TR)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽¹⁸⁾	10
Foglie di vite (Alimenti)	ex 2008 99 99	11; 19	Turchia (TR)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽¹⁹⁾	50
Melagrane (Alimenti - freschi o refrigerati)	ex 0810 90 75	30	Turchia (TR)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽²⁰⁾	20
— Melanzane (<i>Solanum melongena</i>) — Melanzane etiopi (<i>Solanum aethiopicum</i>) (Alimenti - verdure fresche, refrigerate o congelate)	— 0709 30 00; ex 0710 80 95 — ex 0709 99 90; ex 0710 80 95	72 80 73	Uganda (UG)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾	20
Semi di sesamo (Alimenti - freschi o refrigerati)	1207 40 90		Uganda (UG)	Salmonella ⁽¹⁴⁾	50
— Pistacchi con guscio — Pistacchi sgusciati — Pistacchi tostati (Alimenti)	— 0802 51 00 — 0802 52 00 — ex 2008 19 13; ex 2008 19 93	20 20	Stati Uniti (US)	Aflatossine	10



Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)
— Albicocche secche	— 0813 10 00		Uzbekistan (UZ)	Solfiti ⁽¹⁷⁾	50
— Albicocche, altrimenti preparate o conservate	— 2008 50 61				
(Alimenti)					
— Foglie di coriandolo	— ex 0709 99 90	72	Vietnam (VN)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽²¹⁾	50
— Basilico (sacro, genovese)	— ex 1211 90 86	20			
— Menta	— ex 1211 90 86	30			
— Prezzemolo	— ex 0709 99 90	40			
(Alimenti - erbe fresche o refrigerate)					
Gombi (Okra)	ex 0709 99 90	20	Vietnam (VN)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽²¹⁾	50
(Alimenti - freschi o refrigerati)					
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsicum</i> spp.)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Vietnam (VN)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽²¹⁾	50
(Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)					
Pitahaya (frutto del drago)	ex 0810 90 20	10	Vietnam (VN)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽²¹⁾	10
(Alimenti - freschi o refrigerati)					

⁽¹⁾ Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contenuta alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con "ex".

⁽²⁾ Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

⁽³⁾ Residui di etefon.

⁽⁴⁾ Residui di clorbufam.

⁽⁵⁾ Residui di fentoato.

⁽⁶⁾ Specie di *Brassica oleracea* L. convar. *Botrytis* (L) Alef var. *Italica* Plenck, cultivar alboglabra. Conosciute anche come "Kai Lan", "Gai Lan", "Gailan", "Kailan", "Chinese kale", "Jie Lan".

⁽⁷⁾ Residui di trifluralin.

⁽⁸⁾ Residui di acefato, aldicarb (somma di aldicarb e dei relativi solfossido e solfone, espressi in aldicarb), amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafenturon, dicofol (somma degli isomeri p, p' e o,p'), ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metiocarb (somma del metiocarb e dei relativi solfossido e solfone, espressa in metiocarb).

⁽⁹⁾ Residui di esaflumuron, metiocarb (somma del metiocarb e dei relativi solfossido e solfone espressa in metiocarb), fentoato e tiofanato-metile.

⁽¹⁰⁾ Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p' e o,p'), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

⁽¹¹⁾ Ai fini del presente allegato i "coloranti Sudan" comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Scarlet Red; o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).

⁽¹²⁾ Residui di carbofuran.

⁽¹³⁾ Residui di acefato e diafenturon.

⁽¹⁴⁾ Metodo di riferimento EN/ISO 6579-1 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento in conformità alla versione più recente della norma EN/ISO 16140 o altri protocolli analoghi accettati a livello internazionale.

⁽¹⁵⁾ Residui di formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato], protiofos e triforina.

⁽¹⁶⁾ Residui di acefato, dicrotofos, protiofos, quinalfos e triforina.


⁽¹⁷⁾ Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.

⁽¹⁸⁾ Residui di diafenturon, formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato] e metiltiofanato.

⁽¹⁹⁾ Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.

⁽²⁰⁾ Residui di procloraz.

⁽²¹⁾ Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.»



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2299 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2017

relativo all'autorizzazione di un preparato di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, suini di specie minori (svezzati e da ingrasso), polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori destinate alla produzione di uova, nonché all'autorizzazione di tale additivo per mangimi da impiegare nell'acqua potabile e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2036/2005, (CE) n. 1200/2005 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013 (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Il preparato di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M è stato autorizzato a tempo indeterminato, a norma della direttiva 70/524/CEE, come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione ⁽³⁾ e come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione ⁽⁴⁾. Tale preparato è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003. L'utilizzo di tale preparato è stato autorizzato nell'acqua potabile per suinetti svezzati, suini da ingrasso, galline ovaiole e polli da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del preparato di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso e ai suini da ingrasso e, a norma dell'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'impiego in suini di specie minori (svezzati), suini di specie minori da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori destinate alla produzione di uova, nonché dell'impiego nell'acqua potabile, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 20 aprile 2016 ⁽⁶⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d'impiego proposte, il preparato di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'impiego del preparato nei mangimi e nell'acqua potabile può migliorare il rendimento zootecnico dei suini da ingrasso e dei polli da ingrasso. Poiché si presume che il meccanismo di azione dell'additivo sia identico, essa ha considerato che il preparato può anche migliorare il rendimento zootecnico dei suini di specie minori (svezzati), dei suini di specie minori da ingrasso, delle specie avicole minori da ingrasso e delle specie avicole minori destinate alla

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.


⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione, del 26 luglio 2005, concernente l'autorizzazione permanente di taluni additivi per mangimi e l'autorizzazione provvisoria del nuovo uso di un additivo già autorizzato nei mangimi (GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione, del 14 dicembre 2005, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di taluni additivi già autorizzati negli alimenti per animali (GU L 328 del 15.12.2005, pag. 13).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi da utilizzare nell'acqua potabile per suinetti svezzati, suini da ingrasso, galline ovaiole e polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS) (GUL L 125 del 7.5.2013, pag. 1).

⁽⁶⁾ The EFSA Journal 2016; 14(6):4483.



produzione di uova. L'Autorità non ritiene che siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (5) La valutazione del preparato di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato I del presente regolamento.
- (6) In seguito al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003, è opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1200/2005, (CE) n. 2036/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013.
- (7) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato specificato nell'allegato I, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 1200/2005

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1200/2005, la voce E 1712 relativa al *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M è soppressa.

Articolo 3

Modifica del regolamento (CE) n. 2036/2005

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2036/2005, la voce E 1712 relativa al *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M è soppressa.

Articolo 4

Modifica del regolamento (UE) n. 413/2013

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento di esecuzione.

Articolo 5

Misure transitorie

Il preparato specificato nell'allegato I e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 2 luglio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 2 gennaio 2018, possono continuare ad essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.



*Articolo 6***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO I

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore massimo		Tenore minimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Tenore massimo	Tenore minimo			
Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale										
4d1712	Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM MA 18/5M	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Preparato di <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM MA 18/5M con un contenuto minimo di 1×10^{10} CFU/g.</p> <p>Forme solide rivestite e non rivestite</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Cellule vitali di <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM MA 18/5M</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Conteggio della sostanza attiva nell'additivo per mangimi, nelle premiscele, nei mangimi e nell'acqua: metodo di diffusione su piastra (EN 15786 2009).</p> <p>Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).</p>	<p>Suini da ingrasso</p> <p>Suini di specie minori (svezati e da ingrasso)</p> <p>Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso e destinate alla produzione di uova</p>	—	—	—	1×10^9 5×10^8	<p>1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele, indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua potabile.</p> <p>2. Per l'impiego dell'additivo nell'acqua potabile, assicurare la dispersione omogenea dell'additivo.</p> <p>3. L'impiego è consentito nei mangimi contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: decochinato, alofuginone, diclazuril e nicarbazina.</p>	2.1.2028



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Tenore minimo CFU/l di acqua potabile	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %					
										<p>4. Al fine di evitare agli utilizzatori i potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premisce, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premisce devono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui un dispositivo di protezione dell'apparato respiratorio.</p> <p>5. L'additivo può essere utilizzato nell'acqua potabile.</p>	

(*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.




ALLEGATO II

«ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo CFU/l di acqua potabile	massimo		
Categoria: additivi zootecnici, gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale									
4d1712	Lallemand SAS	<i>Pedococcus acidilactici</i> CNCM MA 18/5M	Composizione dell'additivo Preparato di <i>Pedococcus acidilactici</i> CNCM MA 18/5M con un contenuto minimo di 1×10^{10} CFU/g di additivo. Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di <i>Pedococcus acidilactici</i> CNCM MA 18/5 M Metodi di analisi (1) Conteggio: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di MRS agar (EN 15786:2009). Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).	Suinetti (svezzati) Galline ovatole	—	5×10^8	—	1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo, indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua potabile. 2. Per suinetti (svezzati) fino a 35 kg. 3. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. 4. Mescolare l'additivo con altri additivi per mangimi o materie prime per mangimi al fine di consentire la completa dispersione omogenea nell'acqua potabile.	27.5.2023

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/food-additives/evaluation-reports>.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2300 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2017

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di acido citrico spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia o no dichiarato originario della Cambogia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping (⁽¹⁾), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»), con la quale le viene chiesto di aprire un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese e di disporre la registrazione delle importazioni di acido citrico spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia o no dichiarato originario della Cambogia.
- (2) La domanda è stata presentata il 30 ottobre 2017 dall'industria europea che produce acido citrico.

B. PRODOTTO

- (3) Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da acido citrico (compreso il citrato trisodico biidrato), classificato con i codici NC ex 2918 14 00 (codice TARIC 2918 14 00 90) ed ex 2918 15 00 (codice TARIC 2918 15 00 19) e originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»).
- (4) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando ma è spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia o no dichiarato originario della Cambogia, ed è attualmente classificato con gli stessi codici NC del prodotto in esame («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).

C. MISURE IN VIGORE


- (5) Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione (⁽²⁾) sul prodotto in esame («le misure in vigore»).

D. MOTIVAZIONE

- (6) La domanda contiene elementi di prova sufficienti a far ritenere che le misure antidumping istituite sul prodotto in esame vengano eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta spedito dalla Cambogia.
- (7) Gli elementi di prova presentati sono elencati in appresso.
- (8) Dalla domanda risulta che, successivamente all'istituzione delle misure sul prodotto in esame, si è verificata una significativa modificazione della configurazione degli scambi relativi alle esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla Cambogia verso l'Unione, senza che vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio e ai riesami intermedi parziali a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GUL 15 del 22.1.2015, pag. 8).



- (9) Tale modificazione sembra derivare dal trasbordo attraverso la Cambogia, con o senza operazioni di trasformazione di lieve entità, del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese e destinato all'Unione.
- (10) La domanda contiene inoltre elementi di prova sufficienti a far ritenere che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultino indeboliti in termini sia di quantitativo sia di prezzo. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono anche elementi di prova sufficienti a far ritenere che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avvengano a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.
- (11) La domanda contiene infine elementi di prova sufficienti a far ritenere che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta siano oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.
- (12) Qualora nel corso dell'inchiesta siano individuate pratiche di elusione attraverso la Cambogia, di cui all'articolo 13 del regolamento di base, diverse dal trasbordo, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.
- (13) La domanda illustra altresì che la registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base diventa necessaria al fine di garantire che l'efficace protezione delle misure antidumping in vigore non sia indebitamente ridotta.

E. PROCEDURA

- (14) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

a) Questionari


- (15) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori noti della Cambogia e alle associazioni note di produttori/esportatori della Cambogia, agli importatori noti e alle associazioni note di importatori dell'Unione nonché alle autorità della Cambogia e della Repubblica popolare cinese. All'occorrenza possono essere richieste informazioni anche all'industria dell'Unione.
- (16) Tutte le parti interessate sono in ogni caso invitate a contattare la Commissione entro il termine indicato all'articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine fissato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.
- (17) Le autorità della Cambogia e della Repubblica popolare cinese saranno informate in merito all'apertura dell'inchiesta.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

- (18) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

- (19) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce un'elusione.



- (20) Dato che l'eventuale elusione si verifica al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, ai produttori dei prodotti oggetto dell'inchiesta della Cambogia che possano dimostrare di non essere collegati ⁽¹⁾ ad alcun produttore soggetto alle misure ⁽²⁾ e per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell'esenzione devono presentare una domanda debitamente suffragata da elementi di prova entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

F. REGISTRAZIONE

- (21) In conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sono sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, che dazi antidumping per un importo adeguato possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.

G. TERMINI


- (22) Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno precisare i termini entro i quali:
- le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni di cui occorre tener conto nel corso dell'inchiesta;
 - i produttori della Cambogia possono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure;
 - le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
- (23) Si ricorda che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini indicati all'articolo 3 del presente regolamento.

H. OMESSA COLLABORAZIONE

- (24) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili.
- (25) Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, esse saranno ignorate e potranno essere utilizzati i dati disponibili.
- (26) Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
- (27) L'assenza di risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

⁽²⁾ Un'esenzione può tuttavia essere accordata anche nel caso in cui, sebbene i produttori siano collegati nel modo sopraindicato a società soggette alle misure istituite sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, non esistono prove del fatto che la relazione con le società sottoposte alle misure originarie sia sorta o sia stata utilizzata per eludere le misure originarie.



I. CALENDARIO DELL'INCHIESTA

- (28) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (29) Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

K. CONSIGLIERE AUDITORE

- (30) Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
- (31) Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto.
- (32) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della direzione generale del Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nell'Unione di acido citrico (compreso il citrato trisodico biidrato), attualmente classificato con i codici NC ex 2918 14 00 (codice TARIC 2918 14 00 20) ed ex 2918 15 00 (codice TARIC 2918 15 00 13), spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia o no dichiarato originario della Cambogia, eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali adottano le misure opportune per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.


L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione può, mediante regolamento, ordinare alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione di un'esenzione.

Articolo 3

- 1) Le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione e richiedendole i questionari pertinenti entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.



- 2) Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, presentare le loro osservazioni scritte e le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di ricevimento del questionario.
- 3) I produttori della Cambogia che chiedono l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda debitamente suffragata da elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.
- 4) Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.
- 5) È necessario che le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale siano esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare dei diritti d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
- 6) Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga chiesto un trattamento riservato recano la dicitura «*Limited*» («Diffusione limitata») (¹). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la richiesta del trattamento riservato. Se la parte che presenta le informazioni non è in grado di motivare debitamente la richiesta del trattamento riservato, la Commissione può trattarle come informazioni non riservate.
- 7) Alle parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura viene chiesto di presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.
- 8) Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma di scansione, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.


Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: CHAR 04/039
1040 Bruxelles
BELGIO
E-mail: TRADE-CITRIC-ACID-DUMPING@ec.europa.eu

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(¹) Un documento a «*Diffusione limitata*» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE0356



DECISIONE (UE) 2017/2301 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2017

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo all'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («ACP»), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro («accordo di partenariato ACP-UE»), è stato firmato a Cotonou il 23 giugno 2000. L'accordo di partenariato ACP-UE è entrato in vigore il 1° aprile 2003.
- (2) A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato ACP-UE, gli allegati I bis, II, III, IV e VI dello stesso possono essere rivisti, adattati e/o modificati dal Consiglio dei ministri ACP-UE su raccomandazione del comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.
- (3) A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE può delegare le sue competenze al Comitato degli ambasciatori ACP-UE.
- (4) Nel corso della riunione del Consiglio ministeriale congiunto svoltasi a Dakar il 6 maggio 2017, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha deciso di delegare al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di adottare una decisione sull'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE entro il 31 dicembre 2017.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE poiché la decisione sarà vincolante per l'Unione.
- (6) La decisione si applicherà all'allegato II, capitolo 3, dell'accordo di partenariato ACP-UE e intende migliorare il funzionamento del sistema di finanziamento volto a fornire sostegno in caso di shock esogeni,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo all'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE è basata sul progetto di decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE accluso alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel Comitato degli ambasciatori ACP-UE possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

⁽¹⁾ GUL 317 del 15.12.2000, pag. 3.



Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

Per il Consiglio
Il presidente
U. PALO



PROGETTO

DECISIONE N. .../2017 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE
del ...
riguardo all'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE

Il COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 100, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 4, e con l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 68 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («ACP»), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro («accordo di partenariato ACP-UE») prevede che sia istituito un sistema di sostegno supplementare per attenuare gli effetti negativi a breve termine degli shock esogeni che incidono sull'economia degli Stati ACP. Il paragrafo 4 di detto articolo precisa che le modalità del meccanismo di sostegno figurano nell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE.
- (2) Il meccanismo attualmente definito nell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE deve essere adattato per tener conto delle esigenze delle parti e garantire che l'aiuto sia fornito in modo rapido e flessibile.
- (3) A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato ACP-UE, gli allegati I bis, II, III, IV e VI dello stesso possono essere rivisti, adattati e/o modificati dal Consiglio dei ministri ACP-UE su raccomandazione del comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.
- (4) A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE può delegare le sue competenze al Comitato degli ambasciatori ACP-UE.
- (5) A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Comitato degli ambasciatori ACP-UE esegue i mandati conferitigli dal Consiglio.
- (6) Nel corso della riunione del 5 maggio 2017, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha incaricato il Comitato degli ambasciatori ACP-UE di adottare una decisione sull'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE riguardante gli shock esogeni, che modifica l'allegato II, capitolo 3.
- (7) È opportuno adottare una decisione sull'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sostegno finanziario fornito ai paesi ACP in caso di instabilità macroeconomica derivante da shock esogeni, previsto all'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE, è disciplinato dalle disposizioni della presente decisione.

Articolo 2

1. Un sostegno finanziario supplementare può essere mobilitato dalla riserva per imprevisti dell'11° Fondo europeo di sviluppo onde attenuare gli effetti negativi a breve termine degli shock esogeni, compresi gli effetti sui proventi da esportazione, e salvaguardare le riforme e le politiche socioeconomiche minacciate dalla riduzione delle entrate.

⁽¹⁾ GUL 317 del 15.12.2000, pag. 3.



2. A tal fine, i paesi ACP colpiti da shock esogeni trasmettono alla Commissione europea una richiesta di sostegno finanziario che viene esaminata caso per caso in funzione delle necessità nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione in conformità dell'accordo di partenariato ACP-UE.

3. Gli aiuti sono gestiti e attuati secondo procedure che permettono interventi rapidi, flessibili ed efficaci. La Commissione europea riferisce periodicamente al Comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

Articolo 3

Le parti contraenti dell'accordo, la Commissione europea e il segretariato ACP vengono informati delle modalità pratiche di applicazione dell'articolo 68.

Articolo 4

Il capitolo 3 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE è applicato in conformità della presente decisione.


Articolo 5

La decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a,

*Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE
Il presidente*

18CE0357



**DECISIONE (PESC) 2017/2302 DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2017**

**a sostegno delle attività svolte dall'OPCW ai fini delle operazioni di bonifica presso l'ex deposito
di armi chimiche in Libia nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione
delle armi di distruzione di massa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,


considerando quanto segue:

- (1) Il 20 luglio 2016 il consiglio esecutivo dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (*Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW*) ha adottato la decisione EC-M-52/DEC.1 sulla «distruzione delle restanti armi chimiche in Libia» e ha invitato il direttore generale dell'OPCW ad assistere la Libia nello sviluppo di un piano di distruzione modificato delle armi chimiche di categoria 2 in Libia.
- (2) Il 22 luglio 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2298, in cui accoglie con favore e approva la decisione EC-M-52/DEC.1 e chiede al direttore generale dell'OPCW di informare periodicamente il Consiglio di sicurezza fino a quando la distruzione non sia stata completata e verificata.
- (3) Il 27 luglio 2016 il consiglio esecutivo dell'OPCW ha adottato la decisione EC-M-52/DEC.2 sui «requisiti dettagliati concernenti la distruzione delle restanti armi chimiche di categoria 2 in Libia».
- (4) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia»), che sottolinea il ruolo cruciale della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (*Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction – CWC*) e dell'OPCW per liberare il mondo dalle armi chimiche.
- (5) L'Unione sta attivamente attuando la strategia e le misure elencate nel relativo capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, quali l'OPCW.
- (6) Il 1° agosto 2016 con una nota il direttore generale dell'OPCW ha chiesto contributi volontari al nuovo fondo fiduciario a sostegno della Libia (S/1400/2016).
- (7) Il 29 settembre 2017 l'OPCW ha chiesto all'Unione europea di valutare l'eventualità di un'assistenza tempestiva con il finanziamento della bonifica degli impianti di distruzione e stoccaggio in Libia.
- (8) L'Unione sostiene da sempre con forza e costanza l'OPCW nell'esecuzione del suo mandato. La dichiarazione dell'UE del 7 aprile 2017 afferma che l'Unione continuerà a sostenere gli sforzi e i lavori dell'OPCW.
- (9) L'attuazione tecnica della presente decisione dovrebbe essere affidata all'OPCW. I progetti sostenuti dall'Unione possono essere finanziati esclusivamente tramite contributi volontari al segretariato tecnico dell'OPCW. Tali contributi, che dovranno essere forniti dall'Unione, saranno determinanti per consentire all'OPCW di continuare a espletare i compiti indicati nelle pertinenti decisioni del consiglio esecutivo dell'OPCW.
- (10) La sorveglianza della corretta attuazione del contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere affidata alla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'Unione sostiene l'OPCW ai fini della completa distruzione delle scorte di armi chimiche in Libia, fatte salve le misure di verifica contenute nella CWC.



2. Il progetto sostenuto mediante la presente decisione del Consiglio contribuisce ai costi connessi con le operazioni di bonifica svolte dall'OPCW presso l'ex deposito di armi chimiche ubicato a Ruwagha in Libia.

Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell'allegato.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata all'OPCW. Essa svolge tale compito sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce con l'OPCW le necessarie modalità.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 3 035 590,80 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con l'OPCW. L'accordo di finanziamento prevede che l'OPCW assicuri la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle eventuali difficoltà riscontrate e sulla data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4


1. L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche stilate dall'OPCW. Tali relazioni formano la base per la valutazione del Consiglio.
2. La Commissione trasmette al Consiglio informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. Essa cessa di produrre effetti 20 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento tra la Commissione e l'OPCW di cui all'articolo 3, paragrafo 3, oppure sei mesi dopo la sua entrata in vigore se il predetto accordo di finanziamento non è concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per il Consiglio
Il presidente
S. MIKSER



ALLEGATO

1. Contesto

Nel febbraio 2014, la Libia ha completato la distruzione delle armi chimiche di categoria 1 presso l'impianto di Ruwagha nella provincia di Al Jufrah. Il processo di distruzione ha consentito di riempire di rifiuti tossici 24 contenitori da trasporto e di riempire di soluzioni saline 3 contenitori. Nel 2016 la Libia è stata in grado di decantare, in nuovi contenitori compatibili con le norme dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), armi chimiche di categoria 2 (precursori) che erano conservate in 45 serbatoi in via di deterioramento. Conformemente alla decisione del consiglio esecutivo dell'OPCW (EC-M-52/DEC.2 del 27 luglio 2016) i nuovi contenitori ISO sono stati trasportati al porto di Misurata per essere spediti in Germania ai fini del loro smaltimento in un impianto specializzato. Durante le operazioni di decantazione un serbatoio ha subito una reazione esotermica. Non essendo conosciuta la natura del materiale residuo nel serbatoio e data la sua elevata viscosità, le autorità tedesche non hanno potuto accettare il serbatoio destinato a distruzione. I 45 serbatoi di decantazione originari si trovano ancora presso l'impianto di Ruwagha in stadi diversi di deterioramento; molti contengono ancora residui di agenti chimici che non è stato possibile rimuovere dalle pareti o pompare interamente. Inoltre, circa 350 tonnellate di effluenti dall'idrolisi di zolfo senape (iprite distillata, HD) sono anch'esse conservate presso il sito di Ruwagha. Si pensa che molti contenitori siano stati riempiti con massa di reazione contenente agenti chimici altamente acidi e pericolosi che non sono stati stabilizzati. Molti contenitori presentano perdite o sono corrosivi e devono subire ulteriori trattamenti per essere adeguatamente smaltiti.

Nella relazione dell'83ª sessione (11 novembre 2016), il consiglio esecutivo dell'OPCW ha chiesto al segretariato tecnico dell'OPCW di prelevare dei campioni quando la situazione della sicurezza in Libia lo avesse permesso, ma, ad oggi, questo non si è ancora avverato. Un video dal vivo potrebbe consentire di adeguare la campionatura della zona alla situazione della sicurezza.

Nella decisione EC-M-53/DEC.1, del 26 agosto 2016, il consiglio esecutivo dell'OPCW ha riconosciuto (nel paragrafo operativo 2 in cui accoglie contributi e impegni finanziari volontari da vari Stati parte a sostegno delle operazioni di distruzione) che l'Unione europea, fatta salva l'approvazione al suo interno, ha notificato al segretariato tecnico l'intenzione di finanziare la distruzione dei restanti serbatoi di decantazione e la bonifica ambientale a Ruwagha. L'attenzione portata dall'Unione a questa problematica urgente consentirà alla Libia di dismettere totalmente i suoi precedenti programmi in materia di armi chimiche in modo appropriato per l'ambiente, mostrando così il contributo dell'Unione a favore della regione con effetti sia a breve che a lungo termine.

2. Obiettivi generali

L'obiettivo generale dell'azione consiste nel contribuire all'eliminazione e completa distruzione delle scorte di armi chimiche in Libia.


Gli obiettivi specifici sono i seguenti:

- portare a termine le operazioni di bonifica totale dell'ex deposito di armi chimiche ubicato a Ruwagha (provincia di Al Jufrah), con modalità rispettose dell'ambiente, fatte salve le misure di verifica previste nella convenzione sulle armi chimiche (CWC),
- migliorare la capacità dell'autorità nazionale libica, designata a norma dell'articolo VII, paragrafo 4, della CWC, e di altre parti impegnate nella distruzione, decontaminazione e smaltimento dei materiali chimici in Libia,
- impartire una formazione alle parti impegnate nelle suddette attività affinché raccolgano, registrino e trasportino campioni del suolo presso e intorno al parco serbatoi di Ruwagha, nel rispetto degli standard dell'OPCW, con l'uso di video dal vivo e di telecamere sigillate dell'OPCW, a dimostrazione che hanno ottemperato alla relazione dell'83ª sessione del consiglio esecutivo.

3. Descrizione delle attività

Il segretariato tecnico dell'OPCW assisterà l'autorità nazionale libica, a cui spetta la responsabilità finale del pieno completamento delle operazioni di bonifica.

Il segretariato tecnico dell'OPCW definirà un accordo di contributo con l'Ufficio delle Nazioni Unite di servizi ai progetti (*United Nations Office of Project Services* – UNOPS) diretto ad affidare a una società specializzata libica l'attuazione del progetto e a provvedere al pagamento di detta società. L'OPCW, in partenariato con l'autorità nazionale libica, sarà incaricata di monitorare e convalidare i lavori eseguiti.



Attività 1: Riunioni di coordinamento tra il segretariato tecnico dell'OPCW, l'autorità nazionale libica, consulenti ed esperti; visite tecniche

Le attività previste sono le seguenti:

- riunioni tecniche di consultazione tra il segretariato tecnico dell'OPCW, i rappresentanti della Libia e il consulente tecnico di progetto presso l'autorità nazionale libica. A causa di restrizioni di sicurezza, le riunioni si terranno in Tunisia,
- visite di rappresentanti dell'UNOPS e della Libia a compagnie produttrici e a società di trasporto, vendita e servizi.

Durata: per l'intera durata del progetto.

Attività 2: Appalti di servizi

Le attività previste sono le seguenti:

- ingaggio di un consulente tecnico per l'autorità nazionale libica,
- appalto a una società di ingegneria per la progettazione della laguna di evaporazione,
- ingaggio di personale locale per le attività di bonifica,
- attrezzatura di comunicazione a sostegno dei video dal vivo per la campionatura.

Durata: dal primo al sesto mese del progetto.

Attività 3: Formazione dell'autorità nazionale libica alle operazioni tecniche e di campionatura

Le attività previste sono le seguenti:

- formazione dei rappresentanti della Libia alla raccolta, sigillatura e catena di custodia dei campioni da parte delle squadre di ispettori dell'OPCW preposti alla formazione,
- consegna di telecamere ai rappresentanti della Libia e loro formazione all'uso delle medesime per i video dal vivo, a Tunisi. La formazione in loco è preclusa per mancanza di sostegno da parte del Dipartimento delle Nazioni Unite per la gestione della sicurezza e per i costi assicurativi elevati a copertura del personale ingaggiato in una zona pericolosa,
- campionatura da parte dei rappresentanti della Libia dopo la formazione.

Durata: dal primo al terzo mese del progetto.

Attività 4: Noleggio e acquisizione di attrezzatura e materiali, ivi compresi i costi di sostituzione, manutenzione e riparazione


Noleggio e acquisizione di attrezzatura per la costruzione delle lagune di evaporazione. Si cercherà per quanto possibile di ricorrere al noleggio di tutta l'attrezzatura, anziché acquisirne il titolo; questa, tuttavia, sarà in parte considerata contaminata e quindi non restituibile. In questo caso, alla fine del progetto il relativo titolo di proprietà passerà all'autorità nazionale libica, che disporrà di detta attrezzatura. Gli agenti chimici per il processo di neutralizzazione, come anche tubi e canalizzazioni, rientreranno nel materiale non riutilizzabile del progetto. Tutto il materiale necessario per le costruzioni di grande entità - ad esempio gru, bulldozer, carrelli elevatori - sarà preso a noleggio.

L'acquisizione e il noleggio di attrezzatura e materiali da società libiche saranno effettuati dall'UNOPS. Tuttavia, per motivi di opportunità e di costo, alcuni strumenti potrebbero essere acquisiti dall'OPCW.

Durata: per l'intera durata del progetto in funzione dei bisogni di attrezzatura e servizi.

Attività 5: Acquisizione di equipaggiamento protettivo e di sistemi di rilevamento e forniture mediche e supporto

In prossimità di agenti chimici pericolosi è necessario utilizzare dispositivi di protezione individuali. Si prevede che tutti i dispositivi di protezione individuali verranno contaminati e dovranno quindi essere distrutti nel paese. L'attrezzatura non utilizzata diventerà di proprietà dell'autorità nazionale libica designata ai sensi della convenzione sulle armi chimiche.



L'acquisizione di attrezzatura e materiali sarà definita tra l'OPCW e l'UNOPS.

Durata: per l'intera durata del progetto.

Attività 6: Attuazione del progetto

Il segretariato tecnico dell'OPCW assicurerà il monitoraggio della gestione del programma, che comprenderà l'elaborazione di obiettivi intermedi, revisioni interne, il monitoraggio degli accordi contrattuali e la gestione finanziaria. L'UNOPS non erogherà finanziamenti alle imprese libiche fino a quando l'autorità nazionale libica avrà confermato per iscritto al responsabile del programma dell'OPCW di essere soddisfatta del lavoro portato a termine. Le attività previste comprendono:

- l'acquisizione di servizi esterni o un accordo speciale di servizio per l'assistenza tecnica alla realizzazione del progetto,
- il pagamento di spese di gestione per l'acquisizione e l'appalto di servizi prestati dall'Ufficio delle Nazioni Unite di servizi ai progetti.

Durata: per l'intera durata del progetto.

4. Piano d'azione indicativo

Le attività da realizzare per questa azione consisteranno in una fase preparatoria seguita da tre fasi operative.

Fase preparatoria:

Una società specializzata sarà incaricata di provvedere alla formazione dell'autorità nazionale libica in materia di campionatura e di fornire consulenza tecnica e supporto per tutta la durata del progetto. Tra l'OPCW e l'UNOPS verrà concluso un accordo di contributo per affidare a società locali la progettazione di una laguna di evaporazione, la fornitura di assistenza medica d'emergenza, l'acquisizione e il noleggio dei beni necessari e l'esecuzione delle attività di bonifica.

Fase 1:

Il suolo attorno ai contenitori che presentano perdite sarà campionato con video sorveglianza in tempo reale, che comprenderà un collegamento in diretta con il centro operativo per consentire agli ispettori dell'OPCW di monitorare la raccolta dei campioni e l'imballaggio. I contenitori serviti in precedenza per la decantazione, prima della spedizione degli agenti chimici, saranno risciacquati con decontaminante e acqua e in seguito spediti, vuoti, a una fonderia per essere distrutti. L'acqua di risciacquo sarà raccolta in contenitori già predisposti in loco, in attesa della costruzione della laguna di evaporazione.

Fase 2:

Saranno progettate e costruite due lagune di evaporazione per ricevere il materiale raccolto nella fase 1 nonché il contenuto precedentemente neutralizzato di 24 serbatoi in vista dell'evaporazione naturale dell'acqua e del seppellimento terrestre dei sali non pericolosi. I serbatoi utilizzati per la neutralizzazione del contenuto dei 24 serbatoi contaminati saranno trasportati in una fonderia per essere distrutti.


Fase 3:

Circa 350 tonnellate di effluenti dall'idrolisi di zolfo senape (iprite distillata, HD) attualmente conservate presso il sito di Ruwagha saranno analizzate e trattate, se necessario, e poi pompate nelle lagune a fini di neutralizzazione, stabilizzazione, evaporazione e seppellimento terrestre.

5. Risultati attesi

I risultati attesi dell'azione sono i seguenti:

- dismissione definitiva del programma libico in materia di armi chimiche,
- bonifica totale dell'ex deposito di armi chimiche a Ruwagha, in Libia, anche attraverso la completa distruzione dei 45 contenitori di decantazione mediante la spedizione ad una fonderia, nonché la stabilizzazione e distruzione di 350 tonnellate di effluenti da HD,



- completamento della formazione dell'autorità nazionale libica, designata a norma della CWC, in materia di operazioni tecniche e campionatura,
- completamento, sotto la direzione dell'OPCW, della campionatura e della spedizione del suolo attorno ai contenitori che presentano perdite.

6. Durata prevista

La durata prevista del progetto è di 20 mesi.

7. Visibilità dell'Unione

Visibilità del finanziamento dell'UE in occasione di eventi o riunioni dell'OPCW: il contributo finanziario dell'Unione europea sarà riconosciuto nelle relazioni concernenti le attività in Libia elaborate dal direttore generale e dal consiglio esecutivo dell'OPCW. Sarà apposta una bandiera dell'UE su tutta la documentazione del progetto.

Visibilità del finanziamento dell'UE sulle attrezzature: l'OPCW chiederà all'autorità nazionale libica di indicare opportunamente su tutte le attrezzature riutilizzabili acquistate con fondi dell'UE l'origine di tali finanziamenti, tra l'altro con l'apposizione del logo dell'UE. L'OPCW chiederà inoltre all'UNOPS di applicare le medesime disposizioni in materia di visibilità del sostegno finanziario dell'Unione europea. Qualora tale indicazione possa compromettere i privilegi e le immunità dell'OPCW o la sicurezza del personale dell'Organizzazione o dei beneficiari finali, saranno adottate disposizioni alternative adeguate.


8. Comitato direttivo

Il comitato direttivo per tale progetto sarà composto da rappresentanti del SEAE e dell'OPCW. Il comitato direttivo esaminerà l'attuazione della presente decisione periodicamente, almeno ogni sei mesi, anche facendo uso dei mezzi elettronici di comunicazione.

9. Presentazione di relazioni

L'OPCW trasmetterà ogni sei mesi una relazione descrittiva sullo stato di avanzamento per esaminare i progressi compiuti verso il conseguimento dei risultati del progetto. L'OPCW trasmetterà una relazione descrittiva e finanziaria finale entro sei mesi dalla fine del periodo di attuazione.

18CE0358



**DECISIONE (PESC) 2017/2303 DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2017**

a sostegno della prosecuzione dell'attuazione della risoluzione 2118 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della decisione EC-M-33/DEC.1 del consiglio esecutivo dell'OPCW relative alla distruzione delle armi chimiche siriane, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,


vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 settembre 2013, durante la sessione EC-M-33, il consiglio esecutivo dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) ha adottato una decisione relativa alla distruzione delle armi chimiche siriane (EC-M-33/DEC.1).
- (2) Il 27 settembre 2013 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2118 (2013), che avalla l'EC-M-33/DEC.1.
- (3) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (strategia) che sottolinea il ruolo cruciale della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione e dell'OPCW per liberare il mondo dalle armi chimiche.
- (4) L'Unione sta attivamente attuando la strategia e le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, quali l'OPCW.
- (5) Il 9 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/726/PESC ⁽¹⁾, che sostiene la fornitura di prodotti illustrativi della situazione relativa alla sicurezza della missione congiunta OPCW-ONU relativa all'eliminazione delle armi chimiche siriane mediante la messa a disposizione dell'OPCW di immagini satellitari e altre informazioni utili prodotte dal Centro satellitare dell'Unione (Satcen). La decisione 2013/726/PESC è scaduta il 30 settembre 2015.
- (6) Il 30 novembre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/2215 ⁽²⁾ a sostegno dell'OPCW e del meccanismo investigativo congiunto OPCW-ONU istituito ai sensi dell'UNSCR 2235 (2015).
- (7) Il 10 luglio 2017 il segretariato tecnico dell'OPCW ha chiesto il ripristino della fornitura di immagini satellitari prodotte dall'Unione a favore delle operazioni condotte dall'OPCW in Siria. L'OPCW ritiene che il servizio si sia dimostrato estremamente utile per il dispiegamento in Siria della missione di accertamento dei fatti (*Fact-Finding Mission - FFM*) dell'OPCW e di altre squadre, quali la squadra di verifica delle dichiarazioni, per quanto riguarda la sicurezza del personale e l'efficace svolgimento delle missioni.
- (8) L'Unione sostiene da sempre con forza e costanza l'OPCW nell'esecuzione del suo mandato. La dichiarazione dell'Unione del 7 aprile 2017 afferma che l'Unione continuerà a sostenere gli sforzi e i lavori dell'OPCW, in particolare in Siria, tra cui la FFM e il meccanismo investigativo congiunto OPCW-ONU riguardo alle indagini sull'uso di armi chimiche.
- (9) L'attuazione tecnica della presente decisione dovrebbe essere affidata all'OPCW. I progetti sostenuti dall'Unione possono essere finanziati esclusivamente tramite contributi volontari al segretariato tecnico dell'OPCW. Tali contributi, che dovranno essere forniti dall'Unione, saranno determinanti per consentire all'OPCW di continuare a espletare i compiti indicati nelle pertinenti decisioni del consiglio esecutivo dell'OPCW e nell'UNSCR 2118(2013).

⁽¹⁾ Decisione 2013/726/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2013, a sostegno dell'UNSCR 2118 (2013) e della decisione EC-M-33/Dec. 1 del consiglio esecutivo dell'OPCW, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 41).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2015/2215 del Consiglio, del 30 novembre 2015, a sostegno dell'UNSCR 2235 (2015), che istituisce un meccanismo investigativo congiunto OPCW-ONU per individuare gli autori di attacchi chimici nella Repubblica araba siriana (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 51).



- (10) La sorveglianza della corretta attuazione del contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere affidata alla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'Unione sostiene le attività dell'OPCW, contribuendo ai costi connessi all'ispezione e alla verifica della distruzione delle armi chimiche siriane, come pure ai costi connessi alle attività che si aggiungono ai compiti fondamentali attribuitigli a sostegno dell'UNSCR 2118 (2013) e EC-M-33/DEC.1 nonché delle successive correlate risoluzioni e decisioni.

2. Il progetto sostenuto tramite la presente decisione è volto a fornire prodotti illustrativi della situazione relativa alla sicurezza della FFM, compreso lo stato della rete stradale, mediante la messa a disposizione dell'OPCW delle immagini satellitari prodotte dal Satcen.

Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell'allegato.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2. L'esecuzione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata all'OPCW. Essa svolge tale compito sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con l'OPCW.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1 003 717,00 EUR.

2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio dell'Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con l'OPCW. L'accordo di finanziamento prevede che l'OPCW assicuri la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle eventuali difficoltà riscontrate e sulla data di conclusione dell'accordo di finanziamento.


Articolo 4

1. L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche stilate dall'OPCW. Tali relazioni formano la base per la valutazione del Consiglio.

2. La Commissione trasmette al Consiglio informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.



2. La presente decisione cessa di produrre effetti dodici mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento tra la Commissione e l'OPCW di cui all'articolo 3, paragrafo 3, oppure sei mesi dopo la sua entrata in vigore se il predetto accordo di finanziamento non è concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per il Consiglio
Il presidente
S. MIKSER



ALLEGATO

1. Contesto

In seguito al presunto uso di armi chimiche nell'agosto 2013 nella zona di Damasco chiamata Ghouta, gli sforzi diplomatici volti ad eliminare il programma di armi chimiche della Repubblica araba siriana hanno condotto al quadro per l'eliminazione delle armi chimiche siriane, il 14 settembre 2013, concordato tra la Federazione russa e gli Stati Uniti d'America.

Il 27 settembre 2013 il consiglio esecutivo dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) ha adottato la storica decisione relativa alla distruzione delle armi chimiche siriane (EC-M-33/DEC.1), che ha dato avvio a un programma accelerato per l'eliminazione delle armi chimiche siriane. La Siria è diventata ufficialmente Stato parte della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione il 14 ottobre 2013. Il 16 ottobre 2013 è stata formalmente istituita una missione congiunta OPCW-ONU relativa all'eliminazione delle armi chimiche siriane (missione congiunta), il cui compito principale consiste nel sorvegliare la dismissione tempestiva del programma di armi chimiche siriano, con modalità il più possibile sicure e protette. L'Unione ha contribuito con 12 milioni di EUR al fondo fiduciario speciale relativo alla Siria dell'OPCW appositamente istituito per finanziare le attività connesse alla completa distruzione delle scorte di sostanze chimiche siriane.

A conclusione della missione congiunta, in cooperazione con il governo siriano, tutte le armi chimiche dichiarate dalla Siria sono state rimosse e distrutte al di fuori del territorio siriano entro l'agosto 2014. La missione congiunta ha ultimato il suo mandato e le operazioni da essa svolte si sono concluse il 30 settembre 2014. Tuttavia, nonostante gli sforzi, continuano le segnalazioni di un presunto uso di armi chimiche in Siria e l'OPCW ha mantenuto attività di ispezione e verifica.

Il 29 aprile 2014 il direttore generale dell'OPCW ha costituito una missione di accertamento dei fatti (*Fact-Finding Mission* - FFM) dell'OPCW per verificare la veridicità delle segnalazioni relative all'uso di sostanze chimiche tossiche a fini ostili nella Repubblica araba siriana. La FFM sostiene il meccanismo investigativo congiunto istituito dalla risoluzione (UNSCR) 2235 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite allo scopo di identificare autori, organizzatori, promotori o persone altrimenti coinvolte nell'uso di sostanze chimiche come armi nella Repubblica araba siriana. Allo stesso tempo, poiché sono sorti dubbi sulla completezza ed esattezza della dichiarazione presentata dalla Siria all'OPCW quanto al suo programma sulle armi chimiche, il direttore generale dell'OPCW ha costituito una squadra di esperti - conosciuta come squadra di verifica delle dichiarazioni (*Declaration Assessment Team* - DAT) - con il compito di avviare un dialogo con le autorità siriane per ovviare alle carenze e alle incoerenze identificate nella dichiarazione siriana. Le attività sia della DAT che della FFM sono tuttora in corso. Mentre continuano ad essere segnalati incidenti sul presunto uso di armi chimiche, le missioni dell'OPCW in Siria proseguono e avranno bisogno del supporto di immagini per una valutazione visiva e di sicurezza, anteriormente al dispiegamento delle squadre.

Nel quadro della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l'Unione ha fornito sostegno alle missioni dell'OPCW in Siria mediante la decisione 2013/726/PESC del Consiglio a sostegno dell'UNSCR 2118 (2013) e dell'EC-M-33/DEC.1 dell'OPCW. La decisione 2013/726/PESC sosteneva la fornitura di prodotti illustrativi della situazione relativa alla sicurezza della missione congiunta compreso lo stato della rete stradale, mediante la fornitura all'OPCW di immagini satellitari e di altre informazioni utili prodotte dal Centro satellitare dell'Unione europea (Satcen). Il Satcen ha fornito all'OPCW il supporto delle immagini satellitari fino al 30 settembre 2015. Questo servizio si è dimostrato estremamente utile per il dispiegamento della FFM e di altre squadre in Siria (ad esempio la DAT), per quanto riguarda la sicurezza del personale e l'efficace svolgimento delle missioni.

Il 10 luglio 2017 l'OPCW ha chiesto il ripristino della fornitura di immagini satellitari dell'Unione quale follow-up della decisione 2013/726/PESC.

2. Obiettivi generali del progetto

L'obiettivo generale del progetto è sostenere le missioni dell'OPCW relative alla Repubblica araba siriana, incluse la FFM e la DAT.

Gli obiettivi specifici del progetto sono:

- la valutazione dello stato della rete stradale, in particolare l'individuazione di blocchi stradali e di aree con rallentamenti della circolazione,



- la verifica dell'accuratezza delle relazioni siriane all'OPCW,
- la valutazione delle strutture e delle aree circostanti al sito,
- il miglioramento della conoscenza della situazione in loco per quanto riguarda la sicurezza della missione sul campo e della missione permanente dispiegate nella Repubblica araba siriana e per quanto riguarda i luoghi da visitare/ispezionare.

3. Descrizione delle attività

Conferire al Satcen incarichi ad hoc, conformemente alla decisione 2014/401/PESC del Consiglio, che coprano la zona di interesse (*Area of Interest – AOI*) (siti di interesse all'interno dello Stato sovrano della Siria) e nel quadro del mandato del SEAE - incluse la relativa gestione e presentazione di relazioni - per quanto riguarda i:

- prodotti e servizi relativi all'intelligence delle immagini (*Imagery Intelligence – IMINT*) e all'intelligence geospaziale (*Geospatial Intelligence – GEOINT*), quali descritti nel portafoglio di prodotti e servizi del Satcen ⁽¹⁾, per la risposta alle crisi, la valutazione della situazione, l'analisi dettagliata, la pianificazione di emergenza e la mappatura, come:
 - rapporti prime impressioni (*First Impression Reports – FIR*) in risposta a situazioni di crisi,
 - note informative (*Briefing Notes – BN*) su siti di interesse (*Locations of Interest – LOI*) ⁽²⁾,
 - relazioni (*Reports – Rs*) su LOI con il supporto di testo descrittivo, informazioni collaterali, informazioni vettoriali, fonti, e una o più immagini che descrivono l'oggetto/la struttura e i suoi dintorni,
 - fascicoli (*Dossiers – Ds*) con documenti di intelligence su zone più complesse costituite da LOI,
 - studi di fattibilità (*Feasibility Studies – FS*) necessari per effettuare una valutazione preventiva dei prodotti,
 - pacchetto di supporto geospaziale d'emergenza (*Geospatial Contingency Support Package – GCSP*) incentrato sulle attività di evacuazione, che utilizzi, quali contributi primari, immagini satellitari, fonti collaterali e, se possibile, informazioni provenienti dal terreno,
 - mappe immagine (*Image Maps – IM*) che forniscono informazioni tematiche pertinenti e aggiornate su specifici LOI,
 - mappe ortoimmagine (*Orthoimage Maps – OM*) che forniscono una mappa immagine a griglia, inclusa un'immagine satellitare su uno specifico LOI,
 - mappe di città (*City Maps – CM*) che forniscono informazioni complete sul layer di base di una città in scala dettagliata,
 - raccolte di mappe (*Map Books – MB*) derivanti da tecniche di analisi del sistema di informazione geografica (*Geographic Information System – GIS*), analisi del terreno, ubicazione dei servizi nelle aree urbane ecc.,
 - mappatura (*Map Coverage – MC*) che fornisca informazioni complete sul layer di base di zone più estese,
- sostegno al personale della missione sul campo dell'OPCW: prodotti derivati da immagini per gli itinerari pianificati (ad esempio prodotti dell'analisi degli itinerari che valutino lo stato della rete stradale),
- formazione del personale OPCW presso le strutture del Satcen: formazione tecnica sul GEOINT, sul software ArcGIS e sull'utilizzo dei prodotti dell' IMINT. Se ritenuto fattibile, è possibile prendere in considerazione lo svolgimento di formazioni presso le strutture dell'OPCW.

Il sostegno del Satcen sarà prestato mediante la fornitura di fino a cinque FIR (o impegno equivalente ⁽³⁾) a settimana per l'intera durata del progetto, come specificato nel punto 8.

4. Risultati attesi


I risultati attesi del progetto sono:

- stato della rete stradale valutato e, in particolare blocchi stradali e di aree con rallentamenti della circolazione individuati,
- una maggiore sicurezza sugli itinerari per le squadre di ispezione e verifica dispiegate,

⁽¹⁾ Portafoglio di prodotti e servizi del Satcen, versione 2.4 – 5 aprile 2017.

⁽²⁾ L'estensione geografica massima tipica di un LOI è di 100 km².

⁽³⁾ I prodotti del Satcen sono stati trasformati o tradotti in unità equivalenti in funzione del costo diretto per i dati e il carico di lavoro necessari per la creazione un prodotto rispetto a un FIR. Nota ai membri del consiglio di amministrazione: RECUPERO DEI COSTI - Storia e proposta di modifica delle procedure di attuazione, 30 marzo 2017.



- la verifica delle relazioni siriane,
- la valutazione delle strutture e delle aree circostanti al sito,
- una maggiore conoscenza della situazione fornita alle squadre di ispezione e verifica dispiegate,
- la fornitura di sostegno alla DAT e FFM,
- una maggiore capacità di valutare determinate strutture e aree circostanti al sito,
- una maggiore capacità del personale dell'OPCW di sfruttare i prodotti delle immagini, di gestire una banca dati di immagini e di utilizzare ArcGIS per elaborare prodotti specifici per l'OPCW derivanti dall'analisi delle immagini.

5. Beneficiari del progetto

L'OPCW sarà il beneficiario di del progetto ai fini di una valutazione viva e di sicurezza, anteriormente al dispiegamento delle squadre in Siria.

Anche il meccanismo investigativo congiunto OPCW-ONU, dal momento che si basa sul lavoro della FFM, beneficerà del progetto quest'azione.

6. Squadra di attuazione del progetto

Il progetto sarà attuato dall'OPCW in cooperazione con il Satcen, con sede a Torrejón de Ardoz, Spagna.

La squadra di attuazione del progetto sarà composta da un funzionario specializzato dell'OPCW e da un responsabile di progetto del Satcen. La squadra di attuazione del progetto sarà responsabile della gestione dell'intero ciclo del progetto, inclusa la definizione del quadro giuridico, di gestione, di monitoraggio e di verifica, in vista del raggiungimento effettivo dei risultati del progetto e della presentazione di relazioni.

7. Visibilità dell'Unione

Visibilità del finanziamento dell'Unione in occasione di eventi o riunioni dell'OPCW: il contributo finanziario dell'Unione sarà riconosciuto nelle relazioni concernenti le attività summenzionate elaborate dal direttore generale e dal consiglio esecutivo dell'OPCW. Sarà apposta una bandiera dell'Unione su tutta la documentazione del progetto. Qualora tale indicazione possa compromettere i privilegi e le immunità dell'OPCW o la sicurezza del personale dell'OPCW o dei beneficiari finali, saranno adottate disposizioni alternative adeguate.

8. Durata prevista

La durata prevista del progetto è di dodici mesi.


9. Comitato direttivo

Il comitato direttivo per il progetto sarà composto da rappresentanti del SEAE, dell'OPCW e del Satcen. Il comitato direttivo esaminerà l'attuazione della presente decisione periodicamente, almeno ogni sei mesi, anche facendo uso dei mezzi elettronici di comunicazione.

10. Presentazione di relazioni

Dopo sei mesi l'OPCW trasmetterà una relazione descrittiva sullo stato di avanzamento per esaminare i progressi compiuti verso il conseguimento dei risultati del progetto. L'OPCW trasmetterà una relazione descrittiva e finanziaria finale entro sei mesi dalla fine del periodo di attuazione.

18CE0359



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2304 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2017

relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2017) 8719]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,


considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale che colpisce i volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla loro virulenza. La forma a bassa patogenicità provoca, in genere, solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità causa tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.
- (2) L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze l'infezione può verificarsi anche negli esseri umani, benché tale rischio sia in genere molto limitato.
- (3) In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria, esiste il rischio che l'agente patogeno della malattia possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. L'agente patogeno può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o di loro prodotti.
- (4) La direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce talune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.
- (5) I Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in un'azienda situata sul loro territorio nella provincia di Flevoland, in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, e hanno immediatamente adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza.
- (6) La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con i Paesi Bassi e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dall'azienda in cui è stata confermata la presenza del focolaio.
- (7) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione le zone di protezione e sorveglianza istituite nei Paesi Bassi in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16)



- (8) In attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è pertanto opportuno definire nell'allegato della presente decisione le zone di protezione e sorveglianza dei Paesi Bassi nelle quali si applicano le misure di controllo zoosanitarie previste dalla direttiva 2005/94/CE e fissare la durata di tale regionalizzazione.
- (9) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I Paesi Bassi garantiscono che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendano almeno le aree elencate nelle parti A e B dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2


La presente decisione si applica fino al 10 gennaio 2018.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

PARTE A


Zona di protezione di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese	Stato membro	Nome
NL	Paesi Bassi	<p>Area comprendente: Biddinghuizen</p> <ul style="list-style-type: none"> — Vanaf kruising Swifterweg (N710) met Hoge Vaart (water), Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht (water). — Oosterwoldertocht volgen in zuidoostelijke richting tot aan Elburgerweg (N309). — Elburgerweg (N309) volgen tot aan de brug in Flevoweg over het Veluwemeer. — Veluwemeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bijsselseweg. — Bijsselseweg volgen in noordelijke richting tot aan de Spijkweg (N306). — Spijkweg (N306) volgen in noordelijke richting tot aan Strandgaperweg. — Strandgaperweg volgen in westelijke richting tot aan Bremerbergweg (N708) — Bremerbergweg volgen in noordelijke richting tot aan Oldebroekerweg, Oldebroekerweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Baan. — Baan volgen in westelijke richting overgaand in Swifterweg (N710) — Swifterweg (N710) volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart (water).

PARTE B


Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese	Stato membro	Nome
NL	Paesi Bassi	<p>Area comprendente: Biddinghuizen</p> <ul style="list-style-type: none"> — Vanaf brug Biddingweg (N710) Lage vaart, Biddingweg volgen in noordelijke richting tot aan Elandweg. — Elandweg volgen in oostelijke richting tot aan Dronerringweg (N307). — Dronerringweg (N307) volgen in zuidoostelijke richting tot aan Rendeerweg. — Rendierweg volgen in noordoostelijke richting tot aan Swiftervaart(water). — Swiftervaart volgen in oostelijke richting tot aan Lage vaart. — Lage vaart volgen in noordelijke richting tot aan Ketelmeer(water). — Ketelmeer volgen in zuidoostelijke overgaand in Vossemeer overgaand in Drontermeer volgen ter hoogte van Geldersesluis. — Geldersesluis volgen in oostelijke richting tot aan Buitendijks. — Buitendijks volgen in zuidoostelijke richting overgaand in Groote Woldweg tot aan Naalderweg. — Naalderweg volgen in oostelijke richting tot aan Kleine Woldweg. — Kleine Woldweg volgen in zuidelijke richting tot aan Zwarteweg.



Codice ISO del paese	Stato membro	Nome
		<ul style="list-style-type: none">— Zwarteweg volgen in oostelijke richting overgaand in Wittensteinse Allee tot aan Oosterweg.— Oosterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Zuiderzeestraatweg (N308).— Zuiderzeestraatweg volgen in westelijke richting tot aan Mheneweg Zuid.— Mheneweg Zuid in zuidelijke richting overgaand in Bongersweg overgaand in Ottenweg tot aan A28.— A28 volgen in zuidwestelijke richting tot aan Ceintuurbaan (N302).— Ceintuurbaan volgen in noordelijke richting overgaand in Knardijk (N302) overgaand in Ganzenweg tot aan Futenweg.— Futenweg volgen in oostelijke richting tot aan Larserweg (N302).— Larserweg (N302) volgen in noordelijke richting Zeebiesweg.— Zeebiesweg volgen in oostelijke richting tot aan Larserringweg.— Larserringweg volgen in noordelijke richting tot aan Lisdoddeweg.— Lisdoddeweg volgen in oostelijke richting tot aan Wiertocht.— Wiertocht volgen in noordelijke richting tot aan Dronterweg.— Dronterweg volgen in oostelijke richting tot aan Biddingweg (N710).

18CE0360



**REGOLAMENTO (UE) 2017/2305 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2017**

che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modifiche alle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e alle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce le norme comuni e generali applicabili ai fondi strutturali e di investimento europei.
- (2) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽³⁾ e dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel 2016 la Commissione ha riesaminato le assegnazioni totali di tutti gli Stati membri nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione della politica di coesione per gli anni dal 2017 al 2020.
- (3) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 e dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione ha presentato i risultati di tale riesame in una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 30 giugno 2016, concernente l'adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2017 all'evoluzione del reddito nazionale lordo (RNL) e l'adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione. La Commissione ha affermato che, sulla base delle statistiche più recenti, vi è una divergenza cumulativa superiore a +/- 5 % tra le dotazioni riviste e le dotazioni totali di Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Cipro, Paesi Bassi, Slovenia, Slovacchia, Finlandia,

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 dicembre 2017.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).




Svezia e Regno Unito. La Commissione ha inoltre affermato che, sulla base dell'RNL pro capite nel periodo 2012-2014, Cipro sarebbe diventato pienamente ammissibile al sostegno del Fondo di coesione a partire dal 1° gennaio 2017.

- (4) Come disposto dall'articolo 7, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 e dall'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le dotazioni di tali Stati membri devono essere adeguate di conseguenza a condizione che l'effetto netto totale degli adeguamenti non superi i 4 miliardi di EUR.
- (5) Nella misura in cui il riesame ha avuto un impatto sulla ripartizione annuale delle dotazioni per le risorse globali per Stato membro nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea e sull'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile («IOG»), il riesame è stato attuato dalla Commissione con la decisione (UE) 2016/1941 ⁽¹⁾.
- (6) L'effetto netto totale di tali adeguamenti consiste nell'aumento delle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale di 4 miliardi di EUR. Tale aumento dovrebbe riflettersi nell'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, che dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (7) Le risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e la loro ripartizione tra le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione, le regioni più sviluppate, gli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione e le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbero essere adeguate di conseguenza.
- (8) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, i margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del quadro finanziario pluriennale («QFP») per gli stanziamenti di impegno costituiscono il margine globale del QFP per gli impegni, da rendere disponibili al di là dei massimali stabiliti dal QFP per gli anni dal 2016 al 2020 per obiettivi politici relativi alla crescita e all'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile. La limitazione dei margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno per gli anni dal 2014 al 2017 è stata rimossa dal regolamento (UE, Euratom) 2017/1123 del Consiglio ⁽²⁾, in modo da consentire che l'IOG potesse essere ampliata fino al 2020 e che la dotazione specifica per l'IOG potesse essere aumentata dell'importo di 1,2 miliardi di EUR a prezzi correnti per il periodo 2017-2020. La dotazione specifica per l'IOG di cui agli articoli 91, paragrafo 1, e 92, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (9) A norma dell'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 la Commissione ha accettato una proposta presentata dalla Danimarca di trasferire una quota dei suoi stanziamenti a titolo dell'obiettivo della Cooperazione territoriale europea all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Tale trasferimento dovrebbe trovare riscontro in un adeguamento delle risorse totali disponibili per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 92, paragrafo 9, di detto regolamento.
- (10) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, con il regolamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consiglio ⁽³⁾ è trasferito agli anni successivi l'importo di 11 216 187 326 EUR a prezzi correnti dell'assegnazione prevista per i fondi strutturali e il Fondo di coesione. Tale trasferimento dovrebbe trovare riscontro nell'allegato VI del regolamento (UE) n. 1303/2013 che fissa la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per gli anni dal 2014 al 2020. L'importo di 9 446 050 652 EUR a prezzi correnti dell'assegnazione prevista per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e per il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che non ha potuto essere impegnato nel 2014 né riportato al 2015 è stato trasferito agli anni successivi.
- (11) Considerata la necessità di assicurare che le assegnazioni aggiuntive rese disponibili per l'esercizio 2017 siano finanziariamente impegnate, anche attraverso le modifiche ai programmi interessati, si è considerato opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1941 della Commissione, del 3 novembre 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2014/190/UE che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 61).

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2017/1123 del Consiglio, del 20 giugno 2017, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 163 del 24.6.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consiglio, del 21 aprile 2015, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 103 del 22.4.2015, pag. 1).



- (12) Vista l'urgente necessità di ampliare i programmi a sostegno dell'IOG, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (13) È opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) n. 1303/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

- 1) all'articolo 91, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020 sono fissate a 329 978 401 458 EUR ai prezzi del 2011, conformemente alla ripartizione annuale stabilita nell'allegato VI, di cui 325 938 694 233 EUR rappresentano le risorse globali assegnate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, e 4 039 707 225 EUR costituiscono una dotazione specifica per l'IOG. Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio dell'Unione, l'importo delle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale è indicizzato in ragione del 2 % annuo.»;

- 2) l'articolo 92 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le risorse destinate all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione ammontano al 96,09 % delle risorse globali (ossia, in totale, a 317 103 114 309 EUR) e sono così ripartite:

- a) il 48,64 % (ossia, in totale, 160 498 028 177 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;
- b) il 10,19 % (ossia, in totale, 33 621 675 154 EUR) è destinato alle regioni in transizione;
- c) il 15,43 % (ossia, in totale, 50 914 723 304 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;
- d) il 20,01 % (ossia, in totale, 66 029 882 135 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;
- e) lo 0,42 % (vale a dire, in totale, 1 378 882 914 EUR) è destinato ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.»;

- b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le risorse destinate all'IOG ammontano a 4 039 707 225 EUR della dotazione specifica per l'IOG e ad almeno 4 039 707 225 EUR degli investimenti mirati dell'FSE.»;


- c) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le risorse per l'obiettivo di Cooperazione territoriale europea ammontano al 2,69 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2014-2020 (ossia, in totale, 8 865 148 841 EUR).»;

- 3) l'allegato VI è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo


Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS



ALLEGATO

«ALLEGATO VI

RIPARTIZIONE ANNUALE DEGLI STANZIAMENTI D'IMPEGNO PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2020

Profilo annuale rettificato (compreso reintegro per l'occupazione giovanile)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
EUR, a prezzi del 2011	34 108 069 924	55 725 174 682	46 044 910 736	48 027 317 164	48 240 419 297	48 712 359 314	49 120 150 341	329 978 401 458*



REGOLAMENTO (UE) 2017/2306 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2017
che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla
stabilità e alla pace

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,


considerando quanto segue:

- (1) Nella dichiarazione comune sulla politica di sviluppo dell'Unione europea intitolata «Il consenso europeo» ⁽²⁾ e nella dichiarazione comune intitolata «Nuovo consenso europeo in materia di sviluppo» ⁽³⁾ il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione hanno riconosciuto il collegamento tra sicurezza e sviluppo.
- (2) Nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata il 25 settembre 2015 con una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, è stato sottolineato quanto sia importante promuovere società pacifiche e inclusive, sia in quanto obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 16, sia al fine di conseguire altri risultati nella politica di sviluppo. L'SDG 16.a chiede specificamente di «consolidare le istituzioni nazionali più importanti, anche attraverso la cooperazione internazionale, per sviluppare a ogni livello, in particolare nei paesi in via di sviluppo, capacità per prevenire la violenza e per combattere il terrorismo e il crimine».
- (3) L'obiettivo principale della politica di sviluppo dell'Unione è la riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione della povertà.
- (4) Nel comunicato della riunione ad alto livello del 19 febbraio 2016 il Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha aggiornato le direttive sull'elaborazione delle relazioni sull'aiuto pubblico allo sviluppo nel settore della pace e della sicurezza. Il finanziamento delle azioni intraprese a norma del presente regolamento costituisce un aiuto pubblico allo sviluppo qualora soddisfisi i criteri stabiliti in tali direttive relative all'elaborazione delle relazioni o in eventuali successive direttive relative all'elaborazione delle relazioni che il Comitato di aiuto allo sviluppo possa concordare.
- (5) È essenziale sostenere gli attori del settore della sicurezza nei paesi terzi, compreso, in circostanze eccezionali, il settore militare, in situazioni di prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi o stabilizzazione, al fine di garantire condizioni adeguate per l'eliminazione della povertà e lo sviluppo. Elementi essenziali di uno Stato che funziona adeguatamente in qualsiasi contesto sono la buona governance, un controllo democratico e una vigilanza civile del sistema di sicurezza efficaci, anche con riguardo al settore militare, nonché il rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto, e dovrebbero essere promossi attraverso un sostegno più ampio ai paesi terzi nell'ottica di una riforma del settore della sicurezza.
- (6) Nelle conclusioni del 19 - 20 dicembre 2013 sulla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di sostenere i paesi partner e le organizzazioni regionali, fornendo loro, ove opportuno, formazione, consulenza, attrezzature e risorse, così da accrescere la loro capacità di prevenire e gestire autonomamente le crisi.
- (7) Nella comunicazione congiunta del 28 aprile 2015 intitolata «Potenziare le capacità per promuovere sicurezza e sviluppo – Consentire ai partner di prevenire e gestire le crisi», la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno ribadito la necessità di società stabili e sicure per conseguire gli obiettivi di sviluppo.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 dicembre 2017.

⁽²⁾ GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 210 del 30.6.2017, pag. 1.



- (8) In linea con l'approccio globale dell'UE e al fine di massimizzare l'impatto, l'efficienza e la coerenza del sostegno dell'UE, nelle conclusioni del 18 maggio 2015 sulla PSDC il Consiglio invitava la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a elaborare, in consultazione con gli Stati membri, un quadro strategico a livello dell'Unione per sostenere la riforma del settore della sicurezza. Tale concetto politico mette insieme la PSDC e tutti gli altri pertinenti strumenti della politica estera e di sicurezza comune (PESC), nonché gli strumenti di cooperazione allo sviluppo, nel rispetto delle rispettive basi giuridiche, degli obiettivi principali e delle procedure decisionali.
- (9) Lo sviluppo delle capacità degli attori del settore militare nei paesi terzi dovrebbe essere svolto nell'ambito della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione quando persegue principalmente obiettivi nel settore dello sviluppo e nell'ambito della PESC dell'Unione quando persegue principalmente obiettivi nel settore della pace e della sicurezza, nel rispetto dell'articolo 40 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento rispetta l'applicazione delle procedure e la portata dei poteri delle istituzioni ai sensi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e della PESC dell'Unione.
- (10) L'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento potrebbe includere l'offerta di programmi di potenziamento delle capacità a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, tra cui formazioni, tutoraggi e consulenze concernenti, ad esempio, i diritti umani, la governance e lo stato di diritto, la protezione di donne e bambini, la risposta civile alle crisi, la gestione delle risorse umane e la cooperazione tecnica.
- (11) La Commissione monitora con attenzione le misure nell'ambito del presente regolamento. La Commissione informa debitamente e tempestivamente il Parlamento europeo in merito all'attuazione dell'assistenza dell'Unione ai sensi del presente regolamento. Entro il 30 giugno 2020 la Commissione valuta l'impatto, l'efficacia e la coerenza con l'SDG 16 delle misure ai sensi del presente regolamento. A tale scopo, la Commissione coinvolge nella fase di valutazione tutti i pertinenti portatori di interessi, incluse le organizzazioni della società civile e le autorità locali, garantendo che svolgano un ruolo significativo nel processo. La Commissione effettua, ove opportuno, valutazioni congiunte con gli Stati membri. I risultati orientano la concezione dei programmi e l'assegnazione delle risorse, nonché potenziano ulteriormente la coerenza e la complementarità dell'azione esterna dell'Unione.
- (12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 230/2014 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Quando l'assistenza dell'Unione è fornita agli attori del settore della sicurezza, possono beneficiarne anche, nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 bis, gli attori del settore militare, nel contesto di un più ampio processo di riforma del settore della sicurezza o del potenziamento delle capacità a sostegno dello sviluppo e della sicurezza finalizzata allo sviluppo nei paesi terzi, conformemente all'obiettivo generale dello sviluppo sostenibile.»;

- 2) è inserito l'articolo seguente:


«Articolo 3 bis

Sviluppo delle capacità degli attori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo

1. Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, che esige il conseguimento di società stabili, pacifiche e inclusive, l'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento può essere impiegata per potenziare le capacità degli attori del settore militare nei paesi partner, nelle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3, per realizzare attività di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo.

2. L'assistenza ai sensi del presente articolo può includere in particolare l'offerta di programmi di potenziamento delle capacità, a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, tra cui formazioni, tutoraggi e consulenze, nonché la fornitura di attrezzature, il miglioramento delle infrastrutture e la fornitura di servizi direttamente connessi a tale assistenza.


⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (G.U.L. 77 del 15.3.2014, pag. 1).



3. L'assistenza ai sensi del presente articolo è fornita unicamente:
- se le esigenze non possono essere soddisfatte mediante il ricorso ad attori non militari per conseguire adeguatamente gli obiettivi dell'Unione ai sensi del presente regolamento ed esiste una minaccia che pesa sull'esistenza di istituzioni statali funzionanti o sulla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali e le istituzioni statali non riescono a farvi fronte, e
 - se esiste un consenso tra il paese partner interessato e l'Unione sul fatto che gli attori del settore militare sono fondamentali per preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per lo sviluppo sostenibile, anche nei momenti di crisi e in contesti e situazioni fragili o destabilizzati.
4. L'assistenza dell'Unione ai sensi del presente articolo non è impiegata per finanziare lo sviluppo di capacità degli attori del settore militare per fini diversi dalla realizzazione di attività in materia di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo. In particolare, non è utilizzata per finanziare:
- spese militari ricorrenti;
 - l'acquisto di armi e munizioni o qualsiasi altro strumento concepito per l'uso letale della forza;
 - la formazione intesa a contribuire specificamente alla capacità di lotta delle forze armate.
5. Nell'elaborare e attuare le misure di cui al presente articolo, la Commissione ne promuove l'appropriazione ("ownership") da parte del paese partner. Essa sviluppa altresì gli elementi e le buone pratiche necessari per garantire la sostenibilità nel medio e lungo periodo e promuove lo stato di diritto e i principi del diritto internazionale.
6. La Commissione stabilisce adeguate procedure di valutazione dei rischi, monitoraggio e valutazione per le misure ai sensi del presente articolo.»;
- 3) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. L'assistenza dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 e, se del caso, dell'articolo 3 bis, è fornita mediante misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori.»;
- 4) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. I documenti di strategia tematici costituiscono la base generale per l'attuazione dell'assistenza a norma degli articoli 4 e 5 e dell'articolo 3 bis, se del caso. I documenti di strategia tematici forniscono un quadro per la cooperazione tra l'Unione e i paesi o le regioni partner interessati.»;
- 5) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. La Commissione garantisce che le misure adottate ai sensi del presente regolamento in relazione alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, come pure le misure di cui all'articolo 3 bis, siano attuate conformemente al diritto internazionale, compresi la normativa in materia di diritti umani e il diritto internazionale umanitario.»;
- 6) all'articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo:
- «4. Alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è aggiunto un ulteriore importo di 100 000 000 EUR destinato alle misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 3 bis.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio


Il presidente

M. MAASIKAS

Dichiarazione relativa alle fonti di finanziamento delle misure di assistenza ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che il potenziamento delle capacità a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo dovrebbe essere finanziato nell'ambito della rubrica IV del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, principalmente mediante riassegnazioni, preservando nel contempo l'equilibrio finanziario tra tutti gli strumenti nella massima misura possibile. Inoltre, fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio nella procedura annuale di bilancio, tali riassegnazioni non dovrebbero includere il ricorso a stanziamenti destinati a misure ai sensi del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020.

18CE0362



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2017/2228 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 319 del 5 dicembre 2017)

Pagina 4, allegato, tabella, colonna «Numero d'ordine»:

anziché: «X»

leggasi: «306».


Pagina 5, allegato, tabella, colonna «Numero d'ordine»:

anziché: «Y»

leggasi: «307».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 2ª serie speciale Unione europea - n. 9 del 1º febbraio 2018)

18CE0363



**Rettifica della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva
2011/61/UE**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173 del 12 giugno 2014)

Pagina 376, articolo 2, paragrafo 1, lettera e):

anziché: «e) agli operatori soggetti agli obblighi della direttiva 2002/87/CE che quando trattano quote di emissione, non eseguono ordini di clienti e non prestano servizi o attività di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio, a condizione che non applichino tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza;»

leggasi: «e) agli operatori soggetti agli obblighi della direttiva 2003/87/CE che, quando trattano quote di emissione, non eseguono ordini di clienti e non prestano servizi o attività di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio, a condizione che non applichino tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza;».


(Direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 2ª serie speciale Unione europea - n. 61 del 14 agosto 2014)

18CE0364

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-011) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 2 0 8 *

€ 17,00

